

Ugo Frasca

Il Potere nero

Ugo Frasca

Il Potere nero

Copyright © 2021

 Guida Editori
100 ANNI

www.guidaeditori.it

Guida Editori srl
Via Bisignano, 11
80121 Napoli

Finito di stampare
nel mese di maggio 2021
da Zaccaria srl - Napoli
per conto della Guida Editori srl

978-88-6866-779-5

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del presente volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da clearedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana 108, 20122 Milano e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

Esiste lo Stato?	
Idiozie e violenze televisive, ingiustizia sociale, disoccupazione, bassezze politiche e magistratura	7
Interviste: Accademia, monnezza campana e malcostume politico	10
GIUSTIZIA!	
Invocazione inascoltata e la sentenza di Giuseppe Caruso, Pierina Biancofiore e Annamaria Verlengia	14
L'attenzione lusinghiera del presidente del Senato, Pietro Grasso	18
Esposto a Procure e Autorità: «Assassini» : Università, “Camorra” e “Terrorismo di Stato”	19
Mobbing	25
Diffida	28
«Ti metti nei guai...»	31
Associazione per delinquere?	33
A Sergio Mattarella	54
Al rettore dell'Ateneo Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, ... invano	55
La crisi delinquenziale dell'Italia e l'“assenza” dello Stato. Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana	56
Sintesi impietosa e richiesta comunicazione iscrizioni nel registro delle notizie di reato	67
Al presidente Raffaele Cantone, ai magistrati Francesco Raffaele, Giuseppe Pignatone e Vincenzo Barbaro	69

La paura!	78
Inutile ricorso al Consiglio di Stato e incomprensibili conclusioni dei magistrati Sergio Santoro, Vincenzo Lopilato, Marco Buricelli, Oreste Mario Caputo e Stefano Toschei	84
Dolore al concorso di Napoli: Settimio Stallone e la “vedova”	113
Querela ai docenti Federico Cresti, Massimo de Leonardis, Raffaella Gherardi, Giancarlo Vallone e Antonio Varsori	120
I magistrati Giuseppe Sapone, Alfonso Graziano e Raffaele Tuccillo del T.A.R. nonché la non condivisibile risposta, al Consiglio di Stato, di Sergio Santoro, Bernhard Lageder, Alessandro Maggio, Stefano Toschei e Andrea Pannone	153
Ancora “silenzio” ed Esposto/Denuncia contro i maestri Stefano Bianchini, Rosa Caroli, Elena Dundovich, Maria Rosaria Stabili e Chiara Vangelista	212
I dimissionari Elena Calandri, Rosa Caroli e Umberto Morelli	227
Cultura, Politica e Trascendenza	228
<i>Indice dei nomi</i>	229

Esiste lo Stato?

Idiozie e violenze televisive, ingiustizia sociale e disoccupazione, bassezze politiche e magistratura

Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e a Sergio Mattarella, Presidenza della Repubblica; Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidenza del Senato; Roberto Fico, Presidenza della Camera; Mario Draghi, Presidenza Consiglio dei ministri; Roberto Garofali, Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Cristina Messa, Ministero Università e Ricerca; Antonio Felice Uricchio e Alessandra Celletti, Presidenza e vicepresidenza ANVUR; Marco Mancini, Dipartimento per la formazione e la ricerca del MIUR; Andrea Orlando, Ministero del Lavoro; Marta Cartabia, Ministero di Grazia e Giustizia; Dario Franceschini, Ministero della Cultura; Renato Brunetta, Ministero della Pubblica Amministrazione; Giancarlo Coraggio, Presidenza Corte Costituzionale; Luca Poniz, Presidenza Associazione Nazionale Magistrati; Filippo Patroni, Presidenza Consiglio di Stato; Guido Carlini, Presidenza Corte dei Conti; Mario Palazzi, Procura della Repubblica di Roma; Francesco Raffaele, Procura della Repubblica di Napoli; Maurizio De Lucia (per questioni sottoposte al predecessore Vincenzo Barbaro), Procura della Repubblica di Messina; Alberto Spampinato e Andrea Di Pietro, Direzione e Consulenza legale di “Ossigeno per l’Informazione” (Osservatorio Italiano per la Libertà di Stampa)...

Mi chiamo Ugo Frasca, sono un giornalista e insegno Storia e Istituzioni dell’Africa contemporanea nonché Storia delle relazioni euromediterranee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. Scrivo per chiedere **provvedimenti urgenti concernenti gli atti viziati da asserzioni e conclusioni false gravissime, di natura anche penale, per i quali non sono subentrate prescrizioni, ma il silenzio della magistratura. Rappresentano la vera e propria tortura quotidiana da me subita per oltre 29 anni nell’Accademia italiana, mentre nessuno ha mai avuto la sensibilità di intervenire in qualche modo. Non potendo più continuare a lavorare in questo modo, sollecito perciò con determinazione iniziative immediate e l’apertura di un’indagine per danni enormi patiti in decenni fino ai nostri giorni, essendo chiarissime le innumerevoli interconnessioni concernenti fatti e persone, risalenti probabilmente ad azioni persecutorie o di mobbing in non pochi casi. L’esercizio del diritto di cronaca e di critica, costituzionalmente garantito, perciò, risponde in questa sede al bisogno di fare chiarezza per le lesioni all’immagine e al profilo profes-**

sionale subite a causa di atti pubblici non convincenti, motivando un intento di autodifesa che, attenzione, non diffama chi si è reso responsabile nell'assolvere un compito, il vero colpevole verso se stesso e gli altri. Inoltre, l'interesse personale della presente divulgazione s'intreccia naturalmente con quello sociale tramite la descrizione di eventi che riguardano l'intima essenza dello Stato e dei suoi meccanismi, mentre la critica, benché attenta al linguaggio, tocca realtà che non possono dirsi bianche o rosa, se sono sostanzialmente scure.

Già a 26 anni iniziai a subire le prime minacce nonché vessazioni di ogni tipo e la più pesante, ancora oggi documentatissima, concerne le **menzogne** con le quali i docenti sembrano colpire come vogliono pubblicazioni e titoli in un contesto quasi certamente di "cordata" che favorisce alcuni e distrugge altri, a prescindere dal merito. Un sospetto da accertare e su cui indagare ed è terribile, per cui anni orsono scrissi *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica* (Alfredo Guida Editore, Napoli, 2012), che può esser letto sul Sito Web, www.ugofrasca.it, come *Il ricorso alla forza armata... Ombre e limiti in Massimiliano Guderzo e Luciano Tosi* (Guida Editori, Napoli, 2015). Sono seguiti Esposti alle Procure di cui il primo, «Assassini!» : *Università, "Camorra" e "Terrorismo di Stato"*, realizzato per ottenere inchieste pure su altri sospetti meritevoli di accertamento all'Ateneo Federico II di Napoli: «presunto impedimento di svolgere l'attività didattica obbligatoria, illeciti amministrativi, atto di aggressione, ricorso alla polizia, verbale e "dichiarazione falsa", "invito" ad andarsene, eventuale abuso di potere e dissenso non verbalizzato, giudizi falsi o inesatti di commissari e tanto altro. Nessuna risposta nemmeno riguardo all'attestato mobbing ai miei danni dell'apposito sportello dell'Ateneo Federico II, da parte del Rettore poi ministro, Gaetano Manfredi, e di ogni altra autorità, compresa la magistratura, della quale risultano inaccettabili, per chi scrive, le sentenze nell'ambito del TAR e del Consiglio di Stato. Ecco allora che l'aggiornamento di ulteriori avvenimenti nefasti ha reso necessario un altro Esposto/Querela: *Associazione per delinquere?* del 4 febbraio 2017, sull'arrivo della Polizia nella mia stanza di lavoro avendo trovato, adagiato sul pavimento, un piccolo scritto di impronta erotica aperto alle pagine 22-23 col passaggio «Ti metti nei guai». Il riferimento anche in tal caso alla delinquenza, alla "camorra" e al "terrorismo" appare comprensibile, mentre un cittadino, durante una trasmissione diretta da Michele Santoro, anni addietro, inveiva contro la classe dirigente con termine di «Assassini».

Sono solo alcuni assaggi della denuncia più vasta e documentata riassunta di seguito considerando, signor **Mattarella e autorità**, la crisi profonda di un sistema marcio contraddistinto da una televisione commerciale diseducativa e deviante specie per i giovani. La presunta comicità è sostanzialmente un omaggio alla stupidità, perché non si riesce a guardare in alto, ma solo a trascinare verso il basso menti e psicologie pronte a imitare pure le inarrestabili produzioni incentrate sulle armi e sui veleni intriganti di fiction senza senso. Una bruttezza alla ricerca spasmodica

dell'audience, con cui si realizzano profitti per finanziare le carriere onerosissime di presunti giornalisti o presentatori persino in una competizione canora ove la discutibile estetica diventa motivo di attrazione tra linguaggi a tratti volgari e costumi carnevaleschi, offendendo il decoro, la vera musica e i contenuti poetici che dovrebbero accompagnarla. Oggi la deriva è totale allorquando si cerca comunque lo scopo pur di colpire la massa inerme e assecondata nei suoi gusti peggiori, non disdegnando la cronaca nera di programmi e telegiornali in cui il male diventa merce all'insegna del giornalismo investigativo. Dario Franceschini sembra incline a interpretare la cultura solo in chiave pompeiana mentre Piero e Alberto Angela costituiscono eccezioni in un panorama del niente proposto dalle serate in cui tutto è possibile, da cantanti mascherati o ballando come granchi, da grandi e piccoli fratelli oppure da uomini e donne di varie isole cui si aggiungono pettegolezzi su eredità, pochezze sentimentali e adulterine, in sintonia con la scarsissima eleganza di intrattenimenti in cui il ridicolo impera, sebbene siano invocati scienziati del passato. Occorrerebbe leggere perciò *L'uomo a una dimensione* di Herbert Marcuse per cogliere gli effetti pesanti di una pubblicità assordante al servizio di un consumismo al quale interessa non tanto il cittadino e la sua formazione, ma il consumatore e le masse che acquistano.

Lei, **Mattarella**, è responsabile almeno moralmente e involontariamente di tutto questo, come **Giuseppe Conte** prima e **Mario Draghi** oggi? La Costituzione contempla una società in cui la giustizia sociale, l'eguaglianza e il diritto al lavoro siano maggiormente considerate rispetto agli incompetenti che alimentano la logica del profitto e del mercato, costi quel che costi. Occorre andare controcorrente per incidere profondamente negli ingiusti assetti esistenti, non asseconando il tutto e agendo invece per indicare strade concrete nella soluzione della disoccupazione, senza affidarsi ai discorsi generici dei Partiti privi di spessore. Si è alla ricerca, in realtà, di nuovi equilibri nazionali e internazionali, mentre si è protesi a vincere la sfida pur di restare al proprio posto. Infine, Lei, Mattarella, potrebbe estendere al massimo, come avrebbe dovuto il Suo predecessore Giorgio Napolitano, la questione legata a Luca Palamara, meritevole della massima attenzione riguardo alle ragioni di Bettino Craxi e di Silvio Berlusconi. In effetti, se fossero vere le "confessioni" dell'ex magistrato, la risposta al quesito posto nella Premessa, *Esiste lo Stato? non sarebbe positiva*, spettando perciò alla Storia il compito di "vomitare" il tutto ricominciando su reali basi di Verità, Giustizia e Libertà.

Interviste: Accademia, monnezza campana e malcostume politico

Ecco le domande davvero incisive poste dalla coraggiosa giornalista Ivana Berriola, con le relative risposte di Ugo Frasca, pubblicate in *Università, privilegi a tutti i costi*, («Corriere dell'Università», Roma, giugno 2012, p. 11):

A chi è rivolto il suo lavoro?

Non certamente a coloro che sono intenti a difendere l'esistente e l'ordine costituito, con riferimento cioè ai privilegi consolidati e a un assetto economico-sociale da smantellare. Occorre riformare lo Stato dalle fondamenta per rivedere le regole del gioco e i meccanismi che determinano la sperequata distribuzione dei redditi e delle ricchezze. Gli operai, gli anziani, i senza tetto e soprattutto i disoccupati non possono più aspettare e, in questa direzione, i Partiti hanno rivelato la loro impotenza. L'Università è dunque parte di un sistema che manifesta lacune e incoerenze da affrontare in un'ottica non angusta e "tecnica", ma di ampio respiro politico e ideale, trattandosi di un Paese, il nostro, che vuole crescere affrancandosi dal fardello fastidioso e pesante di squilibri che molti vorrebbero perpetrare, ingessandolo con terapie da manuale.

La burocrazia, taluni ordinari, maestri e dottori hanno assunto, nella sua lunga vicenda, sembianze mefistofeliche, chi è stato al suo fianco?

Molti, ognuno al momento opportuno, e appartenenti a vari ambiti. Non li ringrazio nel libro per non legarli in qualche modo alla mia denuncia. Li esporrei, specie se fossi costretto in futuro a dover fornire ulteriori dettagli relativi al ruolo svolto da docenti, giornalisti e magistrati citati. Quanto alla burocrazia è parte integrante dell'apparato, che si avvale di impiegati tanto bravi da divenire sovente dottori con estrema facilità e dunque pronti al "servizio". Quelli che conosco non li ho mai visti leggere un libro, eppure devono recepire gli atti, stilarli, rilasciarli o negarli, un compito oneroso svolto in sintonia con i capi. Recentemente ho inviato tre e-mail al Preside e a una sua assistente, con richieste di chiarimenti che non sono pervenute, come la ricevuta di lettura reclamata esplicitamente, ma invano. In questo modo, consentono a loro stessi di non rispondere, non dare spiegazioni, lasciando correre, e così la ragione dell'interessato perde forza giuridica se priva di carte. Nel caso

specifico, ho provveduto a protocollare i documenti presso il mio Dipartimento e a inviarli tramite fax, per cui hanno dovuto tenerseli, ma i quesiti posti restano ancora inevasi.

Nel testo si leggono fatti gravi. Atteggiamenti omertosi, protezione degli interessi particolari a tutti i costi. Addirittura l'episodio in cui fu rotto un vetro e volarono sedie.

A nulla serve segnalarli se la corporazione è d'accordo. È la logica del Potere che schiaccia il Diritto, ovviamente omaggiato in convegni, studi incomprensibili oppure in operazioni di facciata. Essa è il vero nodo, in quanto l'eguaglianza invocata dalle norme giuridiche è in contrasto con gli obiettivi di coloro che sono protesi ad accaparrare risorse o altro, e allora si instaura un meccanismo perverso, una sorta di *homo homini lupus*, che indubbiamente avviluppa non solo il mondo universitario. La convinzione, che solo in certe direzioni si possono ottenere risultati, conquista le menti e quindi la creatività, la libertà, la cultura e la politica muoiono per mancanza di luce, come un fiore nel buio. È il male che trascina e perciò deve essere garantito il diritto al lavoro, per spezzare le catene dell'oltraggio e dell'umiliazione ai danni del cittadino, non più costretto così ad alimentare la "piovra".

Molto severo il giudizio sull'Anvur che a suo parere rafforza, con i nuovi criteri di giudizio, la struttura gerarchica e i forti condizionamenti per la libertà di pensiero.

Ritengo che le sue ambizioni debbano essere analizzate anche in chiave psicologica, a causa di deviazioni tecniche eccessive dovute forse a una sorta di ossessione per costruire qualcosa di assolutamente serio, che invece può albergare esclusivamente nell'animo dei docenti, che possono escogitare ogni piano per eludere leggi o schemi precostituiti. [...]

Cosa intende quando scrive «È doloroso constatare, negli ultimi anni, l'inerzia dell'Ateneo di Napoli Federico II»?

La città, che ha dato i natali a personalità illustri in ogni campo, è stata sporcata come poche altre volte nel corso della storia con la monnezza, infangando l'intera Italia. La borghesia partenopea e l'Università avrebbero dovuto gridare al mondo il loro dolore, auspicando un riscatto che non c'è stato, mentre la Facoltà di Scienze Politiche avrebbe potuto costituire un faro in tanto squallore. Ho tentato in tutti i

modi di sostenere tale idea, in particolare per mezzo del «Progetto Elia», ma con l'inattesa reazione di non pochi ordinari indifferenti, tra cui l'attuale preside Marco Musella, che ha curato *La fine è l'inizio. Storia ed attualità della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli*. Non esente da notevoli errori, esso ha privilegiato una lettura edulcorata, formale e superficiale, insomma "accademica", dei mali che l'attanagliano, sortendo pertanto un taglio di scarso valore umano e professionale per le vicende omesse quanto al corporativismo, all'individualismo e alle cattive logiche interne.



Inoltre, le dichiarazioni salienti rilasciate ancora da Ugo Frasca nel settembre 2012, all'agenzia di stampa «il Velino», circa l'idea di "camorra" di Stato:

Il mondo accademico è sovente preda di una mentalità deviata e deviante che interessa i gangli vitali dello Stato nel suo complesso. Esso va riformato alla radice attingendo alle grandi culture cristiana, liberale e socialista grazie a una sintesi che consenta nuovi slanci soprattutto in Italia. Un bilancio serio della sua storia è indispensabile per guardare con fiducia al terzo millennio garantendo a tutti un lavoro. Ciò che intanto resta all'individuo è la difesa della verità quando è calpestata, vilipesa, oltraggiata per motivi di parte o di carriera. La paura è il collante che unisce la corporazione, fondata sull'allineamento e sul "silenzio" in attesa di ottenere vantaggi.

Quanto sono influenti oggi i cosiddetti poteri forti in Italia e al Sud?

Essi sono la vera "camorra" di Stato e si annidano nelle istituzioni tramite uno spirito corporativo che affratella compari e compagni di Partito, lobbies e burocrazia. Evidentemente per il 'sistema' è comodo dirottare l'attenzione altrove poiché è il marciume statale la premessa dell'esistenza di cancri e piovre che toccano l'intera società italiana. Per essere un camorrista o un delinquente basta poco: mentire, distorcere i fatti o negare l'evidenza in nome della Patria, distruggendo culture, disorientando i giovani, illudendo i disoccupati e la comunità. Danni enormi per l'anima.

In che condizioni versa il mondo universitario oggi?

Purtroppo è soprattutto ignoranza, incapacità di svolgere un'azione efficace per coloro che vi lavorano e segnatamente per gli studenti. Si cerca in tanti modi di buttare fumo negli occhi per dare l'impressione di voler cambiare ciò che non si sa o

non si vuole modificare. Tecnicismi, soluzioni irrazionali, concetti contorti pagati profumatamente dal contribuente peggiorano un andamento di cui il punto forte è l'ipocrisia. Non importa cosa fai, ma quanto potere hai nella gerarchia, che può scrivere e fare di te ciò che vuole. Il Diritto, richiamato in Convegni e atti pubblici, può essere eluso poiché i "capi" sono in condizione di proteggere i propri adepti responsabili [...]. Inutile ogni ricorso alla magistratura o alla polizia, che necessita comprensibilmente di scontri fisici o comunque gravissimi per intervenire. In ogni caso, i "maestri" conoscono avvocati e magistrati, giornalisti, impiegati e direttori che, al momento opportuno, svolgono la loro parte. È un sistema.



GIUSTIZIA!
**Invocazione inascoltata e la sentenza di Giuseppe Caruso,
Pierina Biancofiore, Annamaria Verlengia**

Al Presidente della Repubblica, Al Presidente della Camera dei Deputati, Al Presidente del Senato, Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, Al Ministro del Lavoro, Al Ministro di Grazia e Giustizia, A Deputati, Senatori ed Europarlamentari, Alla Corte Costituzionale, Alla Corte dei Conti, Al Consiglio di Stato, Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Al Consiglio Superiore della Magistratura, All'Associazione Nazionale Magistrati, All'Associazione Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca, Ad Associazioni Sindacali, Enti e Atenei, A Sindaci e Assessori della Cultura, A Presidenti di Regioni e Province., A Prefetture, Questure, Procure e Forze dell'Ordine, Alla Rai e a Emittenti Televisive, Alla Stampa.

(In pochi casi la richiesta non è stata inoltrata, come per esempio in ambito europeo, tra sindaci, assessori e sindacati).

Io, giornalista pubblicista e abilitato all'insegnamento per la II Fascia di Storia delle relazioni internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee, lamento un vissuto pesantissimo nell'Accademia italiana. Per tale ragione **invoco interventi urgenti** poiché i meccanismi e i disagi della medesima sono insostenibili! Li ho esposti, tramite una documentazione minuziosa e rigorosa, in *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica*, che può esser letto sul sito web www.ugofrasca.it come l'allegato *Il ricorso alla forza armata...* Già un trentennio fa subii minacce prima di cominciare il Dottorato di ricerca: «Inutile, sta perdendo tempo, il titolo non lo conseguirà» e, in un momento successivo, «Lei a Napoli non andrà mai». Sono sopraggiunti poi l'atto di significazione nei riguardi della Commissione, affinché espletasse il concorso per ricercatore, e la tormentata conferma nel ruolo per le considerazioni non veritiere di Ennio Di Nolfo sul piano storiografico. Tra le ultime vicende, nel Dipartimento di afferenza diretto da Marco Musella, la mancata risposta alla richiesta incessante di espletare l'attività didattica obbligatoria, non sottoposta nemmeno all'attenzione del Consiglio. Ecco la condizione di spasmodica attesa senza avere le informazioni necessarie per compilare i registri, sollecitate invano anche al rettore Gaetano Manfredi e ai responsabili dell'Ateneo partenopeo Federico II, tra i quali il direttore Francesco Bello. Insomma, un atteggiamento che incide in modo relevantissimo sul mio lavoro, spingendomi a eventuali iniziative per mobbing, abuso d'ufficio o altro ancora.

Oltre a presunte vessazioni o intenti persecutori, segnalo la valutazione concernente l'abilitazione all'insegnamento per la I Fascia divenuta oggetto di un ricorso giudiziario. **La sentenza n. 10578/2015 dei magistrati Giuseppe Caruso, Pierina Biancofiore e Annamaria Verlengia del 31 luglio è infatti inaccettabile!** Lo affermo alla luce del mio diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito, considerandola davvero **insoddisfacente o superficiale**. Essa non tiene conto dell'ingente mole di contestazioni mosse al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in Roma (www.ugofrasca.it), omettendo tantissimi passaggi cruciali. In particolare, la Corte afferma che non sarebbero state dimostrate, quanto all'operato della Commissione, «la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà, unici profili dell'eccesso di potere attraverso i quali esso può essere sindacato nella sede di legittimità». Ciò non sembra oggettivamente vero! e, secondo il ricorso in I grado, le conclusioni di Luciano Tosi, Massimiliano Guderzo, Irma Taddia e Daniele Pompejano sono viziate pure per grave difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, incongruenza e contraddittorietà. **Rivolgo un appello anche al Consiglio di Stato** affinché decida su verità per me lampanti, distinguendo in nome del Diritto il vero dal falso, evitando che io chiuda con la magistratura italiana e uno Stato di diritto devastato dalla mafia. All'uopo si rilevano “ombre” o “limiti” specificati nelle pagine che seguono:

a) **L'unica critica rivolta dalla Commissione alle mie pubblicazioni riguarda Noi Italiani di ben 562 pagine, «piuttosto un libro di Filosofia della storia», ma ciò è falsissimo in relazione alle indicazioni dell'UTET** (vol. xvii, pp. 829-830), che in tale eventualità esclude la ricostruzione dei fatti, nel mio caso fittissima (cento pagine solo sulla prima guerra mondiale e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Riguardano i paragrafi «*Chi vincere ci può?*», *La “caduta” del 1914-1915*, *Il fascismo e l'inganno comunista*, *La vittoria dei Pontefici* e *Una diplomazia di luce* di altre cento pagine circa, comprese molte di *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*). La Commissione è contraddetta pure dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea Danilo Veneruso sulla prestigiosissima «*Rivista di Studi Politici Internazionali*» di oltre 17 pagine! Sarebbe evidente la violazione della legge per **manca di motivazione e istruttoria**, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma iv del decreto di indizione della procedura n. 222/2011 che prescrive una valutazione “analitica”, quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non pare abbiano tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell'apporto di altre discipline ausiliarie, importanti per l'UTET, grazie alle quali l'indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore. Si

dovrebbe essere penalizzati se si togliesse qualcosa alla ricerca e non aggiungendo altro, poiché senza l'analisi del pensiero filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc. non si può capire la storia delle relazioni internazionali, in quanto il docente del terzo millennio deve sapere quel "tutto" in cui inserire il particolare.

b) Inoltre, **il commento della Commissione che *Noi Italiani* interessi il Novecento non risponde al vero ed è incredibile che ometta lo studio dell'Ottocento** recensito dallo stesso Veneruso specie a proposito di Bismarck, non certamente un filosofo!

c) **L'idea poi che il testo sia basato soprattutto su fonti bibliografiche e documenti diplomatici editi non contempla il loro dovuto e normale utilizzo nonché l'immane lavoro compiuto per confutare o convalidare tesi storiografiche differenti, oltre ogni fredda, comoda e circoscritta descrizione degli avvenimenti.**

La "Giuria" dà l'impressione di sminuire ancora l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l'orientamento dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo. (Sic!)

d) **La medesima non ha richiamato neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari** (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi. Addolora che il merito diventi difetto!

e) **Il collegio giudicante, per giunta, non ha osservato l'obbligo, rientrante nei criteri prefissati, di stimare l'impatto notevolissimo nella comunità scientifica degli studi prodotti, nel caso specifico di *Noi Italiani* (Duce, Ignesti, Veneruso, Piero Vassallo) o del libro sulla Spagna con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè.**

f) **Non ha "visto" o calcolato nel giudizio finale i premi conseguiti, né ha citato i risultati eccellenti raggiunti nell'attività didattica, il titolo dei titoli!**

Fatto eclatante, le altre **quattro monografie già valutate positivamente per la II Fascia** sarebbero sufficienti per la I, secondo i parametri stabiliti dalla Commissione e date le due o tre di altri candidati promossi! Addirittura ha acquisito «un potere discrezionale ampio e praticamente incontrollabile» nell'apprezzare «candidati che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti, siano valutati dalla Commissione stessa con un giudizio di merito estremamente positivo».

g) **Possibile violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica**, quindi, l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni della crisi internazionale cui non sono estranei l'Isis,

il conflitto israelo-palestinese e le motivazioni profonde o religiose di ogni politica estera, alla base di società europee o extraeuropee, mentre la Chiesa Cattolica è un protagonista nell'arena internazionale! Insomma in tutte le direzioni, persino nell'Antichità, nel Medioevo o nell'Età moderna, vanno cercate le ragioni della transizione epocale italiana e internazionale, avendo l'umanità e l'Occidente smarrito in gran parte il senso del divino. Dove l'errore?

h) **L'anzianità accademica è stata calcolata di 29 anni rispetto ai 22 circa dell'anno precedente!**

i) **Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere** eventuali, considerando che Lorenzo Medici vicino al presidente Tosi, responsabile del suo gruppo di ricerca col quale ha pubblicato, vede superato l'esame con due monografie dello stesso titolo e solo un'altra, oltre a contributi su cinema, poetessa in Umbria, Croce Rossa e altri studi su Aldo Moro, per chi scrive ripetitivi o distanti dalla Storia delle relazioni internazionali. È quanto non risulta dal giudizio finale, ma anche Daniele Pasquinucci di Storia contemporanea ha pubblicato col Presidente, realizzando lavori fondamentalmente sull'unico argomento dell'integrazione europea, sovente con respiro interno, mentre Elena Calandri ha avuto la medesima fortuna di realizzare con Tosi, proponendo due monografie e una lista lunghissima di altri contributi, pare di pochissime pagine. In linea generale Alberto Tonini sembra aver fatto altrettanto e lo stesso dicasi di Moreno Ber[r]ettini o delle due monografie di Alice Bellagamba. Tuttavia, è **Matteo Battistini a sollevare il grande dubbio, in quanto ammesso addirittura con una di Storia del pensiero politico contemporaneo su Thomas Paine, settore scientifico disciplinare differente da quello della Commissione, che lo accoglie promuovendo il lavoro, basato addirittura su fonti giornalistiche! esso non risulta congruente con la Storia delle relazioni internazionali per il commissario olandese, Karel Davids, ma non per il resto della Giuria!** Afferma espressamente il contrario, richiamando esplicitamente l'appartenenza della produzione alla Storia del pensiero politico contemporaneo (sic!), ma muovendo nel contempo critiche erronee e infondate a *Noi Italiani* per sconfinamento nella Filosofia della storia o per i documenti diplomatici consultati, non rammentando esplicitamente quelli d'Archivio, molto più importanti gli uni e gli altri rispetto alla stampa! L'ingiustizia accademica, accompagnata da quella della sentenza del T.A.R., appare dunque manifesta come si può approfondire più avanti...

(Ugo Frasca, *Il ricorso alla forza armata...*, Guida Editori, Napoli 2015, pp. 24-60, con richiamo pure agli allegati 4-37 nella Sezione Denunce di www.ugofrasca.it)

L'attenzione lusinghiera del presidente del Senato, Pietro Grasso

*Senato della Repubblica
Il Coordinatore della
Segreteria del Presidente*

Roma, 18 settembre 2015

Prot. Libri 492/2015

Chiarissimo Professore,

il Presidente del Senato ha letto con molta attenzione la Sua lettera e moralmente Le è vicino per l'annosa vicenda accademica di cui è stato protagonista. La ringrazia - mio tramite - per il Saggio di cui ha voluto gentilmente omaggiarlo e si congratula per la Sua professionalità e competenza sulla storia delle relazioni internazionali analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito.

In particolare, in una società fortemente competitiva e caratterizzata da forti disagi valoriali, molto spesso siamo chiamati ad affrontare importanti sfide, personali e professionali a cui dobbiamo rispondere non solo con equilibrio, saggezza e volontà ma, soprattutto, con una fede incondizionata ai valori assoluti di uno Stato di diritto, a prescindere dai comportamenti umani e dalle problematiche inaspettate, a volte ingiuste, che la vita ci presenta.

L'occasione è gradita per inviarLe i saluti più cordiali del Signor Presidente, ai quali, unisco, volentieri, i miei personali.

Gabriella Persi



~~~~~

Prof. Ugo FRASCA

RS/ve

## Esposto a Procure e Autorità

Rileggendo a distanza di qualche anno il documento che segue del 2015, avverto un forte disagio per gli innumerevoli elementi riassunti non sempre in modo agevole e comprensibile, ma inseriti comunque in un clima di esasperazione dal quale non riuscivo a fuggire. Descrivevo così i fatti, richiamando le prove dell'accaduto ne *Il ricorso alla forza armata...* (Guida Editori, Napoli 2015, pp. 1-24, con rimando pure agli allegati 1-3bis nella Sezione Denunce del Sito Web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). In ogni caso, lo sforzo narrativo di una quotidianità molto difficile può essere colto nella sintesi introduttiva e nei corrispondenti passaggi in grassetto, sorvolando sulle minuziosissime descrizioni analitiche o burocratiche, indispensabili per conferire dignità e scientificità giornalistica ad affermazioni o commenti dell'Autore davvero impegnativi.

Al Presidente della Repubblica  
Al Presidente del Senato  
Al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica  
Al Ministro del Lavoro  
Al Ministro di Grazia e Giustizia  
Al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Firenze, Giuseppe Creazzo, a Procuratori Aggiunti e a Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Bologna, Massimiliano Serpi, a Procuratori Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Perugia, Fiorenzo di Lorenzo, a Procuratori Aggiunti e a Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, a Procuratori Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al questore di Roma, dott. Nicolò Marcello D'Angelo  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, a Procuratori Aggiunti, a Sostituti Procuratori e a Henry John Woodcock  
Al questore di Napoli, dott. Guido Marino  
Al Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo Federico II, prof.ssa Concetta Giancola  
Ai professori e dottori Francesca Galgano, Eduardo Pinto, Pellegrino Palumbo, Marinella Rotondo, Leopoldo Mignone, Immacolata Spagnuolo e Francesco Colella  
Ai signori Renato Saporito, Maria Maddalena Vaino e Cecilia Giovanna Di Matteo  
Al prof. Marco Mancini, Capo Dipartimento per la Formazione e la Ricerca del MIUR  
Alla coordinatrice e al coordinatore del Gruppo di Esperti per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014, Anna Elisabetta Galeotti e Francesco Tuccari  
Ai professori Fulvio Attinà, Marco Meriggi e Simona Piattoni

p. c.

Alle Procure presso i Tribunali di Aosta, Genova, Venezia, Potenza, Reggio Calabria  
Palermo, Cagliari, a Procuratori Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro, a Procuratori  
Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al Procuratore capo presso il Tribunale di Milano, Pietro Forno, a Procuratori  
Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al Procuratore capo presso il Tribunale di Bolzano, Giovanni Pescarzoli, a Procuratori  
Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Trieste, Carlo Mastelloni, a Procuratori  
Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Ancona, Irene Adelaide Bilotta, a  
Procuratori Aggiunti e Sostituti Procuratori  
Al procuratore capo presso il Tribunale di Bari, Giuseppe Volpe, a Procuratori  
Aggiunti e Sostituti Procuratori  
A Docenti, Enti, Questure, Prefetture, Associazioni, Stampa...

«ASSASSINI!»

## Università, “camorra” e “terrorismo di Stato”

[Punti salienti ed Estratto]

**L’exasperazione del cittadino, comprensione ed elogi del presidente del Senato [...], Ateneo Federico II e [difficoltà nello] svolgere l’attività didattica obbligatoria, illeciti amministrativi, atto di aggressione, ricorso alla polizia, verbale e “dichiarazione falsa”, mobbing, [...] dissenso non verbalizzato, giudizi [inesatti] di commissari, la sentenza inaccettabile di Giuseppe Caruso, Pierina Biancofiore e Annamaria Verlengia [...] e i docenti Luciano Tosi, Massimiliano Guderzo, Irma Taddia e Daniele Pompejano: mancanze, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, incongruenza e contraddittorietà [da accertare]. Gli abilitati “fortunati” e la promozione di Matteo Battistini con fonti giornalistiche e in un settore scientifico diverso da quello della Commissione.**

Io Ugo Frasca, giornalista pubblicista e abilitato all’insegnamento per la II Fascia di Storia delle relazioni internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo Federico II di Napoli, ringrazio vivamente il Presidente del Senato Pietro Grasso per il suo lusinghiero, tempestivo e gradito messaggio del 18 settembre (Prot. Libri 492/2015) [...]. In uno scenario orripilante s’inseriscono dunque le ultime vicende concer-

nenti il Dipartimento di afferenza diretto da Marco Musella, per la sua mancata replica alla richiesta incessante di espletare l'attività didattica obbligatoria, non sottoposta nemmeno all'attenzione del Consiglio e causando una spasmodica attesa in un momento di preoccupante malessere fisico, attestato dalla cartella clinica del ii Policlinico. Non fornì persino le informazioni necessarie per compilare i registri, sollecitate inutilmente anche al rettore Gaetano Manfredi e ai vari responsabili tra i quali il direttore Francesco Bello. Insomma un atteggiamento che incide in modo relevantissimo sul mio lavoro, [...] non tralasciando i serissimi fatti descritti nel paragrafo *Napoli, e poi muori! di Diritto e Potere...* ove ho descritto il mio vissuto contrassegnato da momenti oscuri in seguito al verificarsi di presunte irregolarità o illegittimità, segnalate in gran parte ancora una volta con l'aiuto dell'avvocato il 29 maggio 2002 grazie ancora a una nutrita documentazione. Molti punti davvero raccapriccianti non sono stati affrontati e risolti come auspicato: **ritardi, disguidi amministrativi e verbalizzazioni che potevano essere gestite in modo da non lasciar emergere sfumature**, mentre ero anche invitato per me ingiustificatamente **a zittire con la minaccia, se non ricordo male, di un ricorso alla polizia**. [...]. Tra tantissimi altri aneddoti vi è poi il mio «Progetto Elia» per il rilancio della Facoltà, dopo milioni di lire spesi per i manifesti-involi e autorizzazioni date con veti opposti successivamente, fino alla denuncia di un **violentissimo atto di aggressione** di cui nessuno si apprestava a esigere chiarimenti, nonostante inoltrassi al Direttore una richiesta di convocazione urgente del Consiglio e una sua indagine. Qualcuno rammenta oggi se fu rotto un vetro, se volarono sedie e se le urla di un uomo in preda all'ira nei miei confronti costrinsero alcuni professori a uscire dalle loro stanze assistendo a una scena inverosimile? Si tratta di un abuso di potere o di altro? Tutto passa sotto silenzio se la corporazione è d'accordo! [...]

**I propositi dell'Università degli Studi Federico II, previsti dal Codice di condotta per la prevenzione del mobbing (D.D. n. 466 del 29.03.2007, in particolare, articoli 1-3), sono quelli di garantire ai lavoratori un ambiente sereno, nel quale le relazioni interpersonali siano ispirate a principi di correttezza ed eguaglianza nonché di reciproco rispetto, sia della libertà che della dignità, salvaguardando il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che abbia un effetto pregiudizievole o che discrimini anche indirettamente. L'idea di salute, cioè, è quella di un benessere psico-fisico, che produca una sufficiente realizzazione delle potenzialità di ognuno, prevenendo e contrastando l'insorgere di azioni lesive riguardo all'organizzazione del lavoro e alle singole relazioni interpersonali. Conseguentemente, coloro i quali assistono a fenomeni di mobbing hanno il dovere morale di intervenire in difesa della vittima e i responsabili delle strutture quello di favorirne la prevenzione. Gli organi centrali e periferici dell'Università e i dirigenti diffondono e garantiscono il rispetto del Codice di condotta. Nel mio caso penso che sia stato abbondantemente violato! [...]**

mentre ne *Il ricorso alla forza armata...* ho raccontato anche un altro fatto inaudito poiché, chiedendo al preside Marco Musella l'adesione al nascente Dipartimento di Scienze Politiche, col venir meno dell'omonima Facoltà, ero invitato a un incontro nonostante un mio delicato problema fisico. Recatomi, non ne accoglievo "consigli" o "inviti" sgraditi, anzi reclamavo inutilmente che li indicasse per iscritto, citando nomi e cognomi di alcune persone segnalate. La replica non sopraggiungeva e perciò pregavo invano il rettore Massimo Marrelli di prendere provvedimenti secondo le norme in materia etica, ma mi avrebbe ignorato forse per imbarazzo o impotenza e con un comportamento inammissibile. [...]

[Inoltre,] *Basta!* è il titolo della missiva inviata al Rettore, per raggiungerlo circa l'esito della visita medica e il malessere che avrebbe potuto indurre al pronto soccorso, anche a causa dello stress divenuto intollerabile. Ho evidenziato che, in un ambito più vasto, la comunità nazionale è oggetto di cronaca quotidiana e si discute sovente di una sorta di presenza "camorristica" all'interno delle istituzioni, sostenute da delinquenti e assassini, i quali in modo subdolo e attraverso la copertura di una "legalità" discutibile, stringono silenziosamente corde al collo fino alla distruzione dell'individuo, privilegiando per esempio "questioni di letto", la moglie dell'amico o i propri sostenitori nella "cupola". Fatti che non sempre si possono o si vogliono dimostrare, mentre gli altri zittiscono o coprono eventualmente per interessi di carriera o altro! Dopo aver ricordato di essermi reso comunque disponibile per l'insegnamento gratuito in caso di necessità per il Dipartimento, chiedevo di svolgere l'attività didattica integrativa del seminario secondo gli obblighi di legge. Inviai perciò una comunicazione alla signora Maria Chiaro [donna estremamente competente e cortese quando può], assistente di Musella, ancor prima della lettera del 9 aprile e precisamente il 31 marzo 2015. Seguirono quelle del 17 e del 19 senza ottenere informazioni o riscontri, ma lasciandomi in una condizione di incertezza e precarietà. Presentatomi personalmente il 23 aprile, la responsabile e sua collega Valeria Parisi non era di aiuto nel fornire ragguagli, riferendo di non poter interpellare il Direttore poiché occupato. Ma, se non rispondono alle e-mail e non dicono niente quando consultate in determinate circostanze, cosa bisogna fare? Lo stato di disagio e di collera toccava così punte notevoli e successivamente, dal colloquio comunque cercato con Musella, emergeva che la richiesta concernente la mia attività didattica obbligatoria non era stata nemmeno sottoposta al Consiglio del 16 aprile! Infatti, dal verbale del medesimo emergevano gli incarichi retribuiti a favore dello stesso Direttore e dei bocciati per l'abilitazione della II Fascia, Armando Vittoria [persona di squisita signorilità] e Gianluca Luise, e nessun seminario per chi scrive, sebbene abilitato! [...] Nel medesimo documento del 16 aprile, poi, non vi è traccia della dichiarazione protocollata circa la richiesta del sottoscritto alla signora Chiaro e al Consiglio di Dipar-

timento in base alla quale, «relativamente a ogni decisione adottata oggi, sia riportato il suo voto contrario». Insomma, non potevo lavorare come per legge, non avevo il diritto di ricevere informazioni utili né di vedere attestato il mio dissenso. Una barbarie! [ritrovandomi] quindi senza attività didattica e ancora oggi senza un solo studente dal settembre 2014, dopo anni d'intensissima attività e notevoli risultati, sebbene sia necessaria per compilare il registro annuale alla voce corrispondente. Ciò è stato comunicato alla dott.ssa Luisa de Simone, ma vale anche per gli esami di profitto non essendo stato incluso nella commissione dal prof. Matteo Pizzigallo come accaduto, al contrario, in tanti anni addietro.

Ecco i fardelli notevolissimi in cui si è costretti a svolgere il proprio lavoro, che diventa quasi impossibile, a causa di uno stato d'ansia che alimenta un malore continuo e profondo dovuto certamente pure ad altre ragioni di natura privata, ma raggiungendo in tali circostanze livelli bruttissimi. Nessuno si è fatto vivo e perciò il 12 maggio, con lettera raccomandata, sono stati invitati a farlo lo stesso Rettore, i componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale Vicario dott. Francesco Bello e il responsabile per la prevenzione della corruzione dott.ssa Maria Luigia Liguori. [...] Sollecitavo così inutilmente l'impegno del Comitato etico o di garanzia o di una qualsivoglia autorità, sottolineando che non ci si può voltare dall'altra parte poiché si rischia in tal modo di alimentare la convinzione in pochi di essere intoccabili, specie nelle circostanze più gravi, ma spingendo il cittadino più debole verso forme "forti" di autotutela, esasperato da una legalità non raramente solo formale e apparente. Nessuna replica! [...]

In ambito nazionale, poi, si rileva che il Codice Etico per revisori o membri dei Gruppo di Esperti per la Valutazione relativa alla Qualità della Ricerca 2011-2014 contempla il loro dovere di attenersi ai principi generali di imparzialità, lealtà alla comunità scientifica e riservatezza. La prima nei confronti dell'autore e verso l'«approccio, metodo, stile e tesi del prodotto stesso. Il revisore, cioè, è sollecitato a giudicare non secondo le sue preferenze teoriche, ideali o ideologiche, bensì nella prospettiva del ricercatore apprezzando chiarezza, metodo e argomentazione. Una «serietà della comunità degli studiosi» nella quale generalmente non credo come nella «piena autonomia e serenità» di giudizio. Ecco perché è respinto a priori ogni giudizio di Leopoldo Nuti circa il mio lavoro come presidente della SISI (Società Italiana Storia Internazionale), avendolo criticato ne *Il ricorso alla forza armata* con la sua limitante e limita scuola fiorentina di cui sono parte il collega Massimiliano Guderzo, citato in copertina con riguardo a "ombre e limiti", e soprattutto il capo Ennio Di Nolfo e la sua storiografia monca. [In realtà,] **insabbiamenti, rallentamenti e intralci vari**, nel dare risposte istituzionali al cittadino che soffre, come il disperato che urlò «Assassini» in una trasmissione televisiva, rientrano per chi scrive nella logica istituzionale del disinteresse e



dell'omertà, una forma subdola di “terrorismo” ammantata di una legittimità solo apparente o comunque discutibile. [...]

**Che la magistratura e le Autorità indaghino [...].**

Ugo Frasca  
www.ugofrasca.it  
Via Brecciale, 49 - 81028 - S. Maria a Vico (CE)  
E-mail: ugo.frasca@libero.it



# Mobbing

L'Esposto che precede, inviato pure al Rettorato dell'Università Federico II di Napoli, sortì l'apertura dello sportello antimobbing e la partecipazione di una validissima professoressa, la quale mi sottopose a incontri e test vari, da cui evinse il «chiaro vissuto di mobbing» ai miei danni. Nessuna comunicazione sarebbe però sopraggiunta da parte degli organi dirigenziali di Ateneo, una volta informati, come se non fosse accaduto niente! E, allora, perché esistono la suddetta procedura formalmente seguita, il Codice Etico, i provvedimenti Anticorruzione ecc.? Non fui nemmeno contattato per un conforto umano da parte del ministro Gaetano Manfredi, nonostante le conclusioni risalenti al 2016 della docente fossero davvero belle. Eccole:



## SEZIONE DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

### RELAZIONE PROF. UGO FRASCA

Il prof. Ugo Frasca, ricercatore di storia delle relazioni internazionali (SPS/06), idoneato in questo settore al concorso per l'idoneità nazionale, si rivolge allo sportello ascolto per protestare contro un mobbing di cui si sente oggetto sul luogo di lavoro e che gli ha procurato amarezza, stress, pressione alta (ora ridimensionata con appropriate cure mediche). Lamenta che, malgrado abbia denunciato e scritto su questa situazione da più anni, nessuno si è preso la briga di ascoltarlo, ma che piuttosto è stato invitato a trasferirsi altrove.

L'importanza del rapporto tra lavoro e disagio psichico è stata enfatizzata e confermata, più recentemente, da numerosi studi che hanno sottolineato che le condizioni lavorative possono essere considerate tra le principali variabili connesse alla salute mentale. Vari studi hanno quindi messo in evidenza come le condizioni di stress lavorativo, il demansionamento, gli squilibri e l'ingiustizia organizzativa costituiscano un rilevante fattore di rischio per lo sviluppo di patologie psichiatriche, sia di tipo depressivo, sia dello spettro ansioso. Allo stesso modo, un importante studio di metanalisi ha riportato che condizioni quali l'eccessiva tensione, l'insicurezza, lo squilibrio tra investimenti e riconoscimenti e lo scarso potere decisionale nei contesti lavorativi siano alla base di numerosi quadri di natura psicopatologica.

*Handwritten signature*

Per copia confermo  
Dott.ssa Rossella Maio

*Handwritten signature*

Ho effettuato con lui 4 colloqui clinici e ho somministrato il Questionario napoletano per la percezione soggettiva del Disagio Lavorativo (Qn-DL) che ha il vantaggio di essere stato tarato e validato sulla popolazione campana. (Nolfe 2009)

Nel corso dei colloqui è stato possibile accertare che il dott. Frasca ha un'intelligenza brillante, un sistema di valori etici e personali molto saldo, accompagnato da una fede religiosa incrollabile. Esprime con parole e azioni i suoi pensieri in forma diretta noncurante delle regole sociali di "uso di mondo" che consigliano sempre la prudenza nell'esprimersi in relazione a ruoli, contesti e gerarchie, soprattutto se si sente vittima di vere e proprie vessazioni.

Il problema più cocente è relativo al fatto che non può esercitare l'attività didattica che gli toccherebbe, che non ha studenti, non è inserito in commissioni né di esami, né di laurea, malgrado i buoni giudizi (che mi mostra) degli studenti sulla valutazione della sua didattica e sulla sua capacità di relazione umana. Le valutazioni sono d'altronde visibili sul suo sito docente. Il suo atteggiamento verso la vita non evidenzia tratti paranoici, ma appare fiducioso in prima battuta, salvo a risentirsi se si sente deluso, offeso o oggetto di soprusi. In questo caso si pone come un combattente e non esita a dichiarare guerra.

Certamente questo rigore e il suo spirito di rivolta nei confronti di quelle che sono vissute come ingiustizie può risultare molesto ai più.

Dal questionario somministrato si evince un marcato malessere nel contesto istituzionale in cui lavora e un alto benessere per i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche. Non si riscontrano tratti paranoici, ma un chiaro vissuto di mobbing. Più precisamente sulla base dei punteggi ottenuti al Qn-DL sembrano assenti, secondo il soggetto, condizioni di costrittività organizzativa (punteggio ottenuto: 5,5-punteggio cut-off: 10,5) che si esplicano nella percezione di condizioni di insicurezza, modalità comunicative inadeguate, prospettive di carriera incongrue, condizioni di giustizia o inequità, forme di discriminazioni legate al genere o alle proprie idee politiche nella struttura lavorativa. Nel soggetto è comunque presente la percezione di essere

2

Per copia conforme  
Dott.ssa Rossella Maio

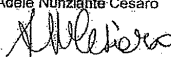
vittima di azioni lesive sul lavoro (punteggio Scala Mobbing ottenuto: 16-Punteggio cut-off: 13). Tale percezione è, comunque, più legata a relazioni interpersonali negative che il soggetto vive sul posto di lavoro, definibili, appunto, mobbizzanti. Tale condizione, pur producendo alcune difficoltà psicologiche e alcuni disagi psicosomatici, non influenza in modo massiccio tutte le aree esistenziali del soggetto (punteggio Scala bio-sico-sociale: 9) che riesce, infatti, ancora a scindere ciò che avviene a livello lavorativo da ciò che avviene al di fuori, mantenendo comunque delle aree vitali e 'di gioia' nelle relazioni sociali al di fuori del contesto lavorativo, soprattutto in quelle familiari. Il punteggio Totale ottenuto (30,5), infatti, paragonato al Punteggio cut-off (34) mostra comunque una situazione generale non gravemente 'compromessa'.

In altri termini, va detto, che al suo vissuto corrisponde una reale situazione in cui è impossibilitato, a tutt'oggi, a svolgere le funzioni didattiche inerenti al suo ruolo, non essendo egli presente in attività didattiche di alcun tipo come si evince dalla guida studenti.

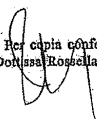
E' evidente che questo stato di cose, a qualunque ragione determinatosi e che non mi è dato sapere, influisce non poco sul benessere lavorativo del dott. Frasca.

Secondo scienza e coscienza

Prof. Adele Nunziante Cesàro



Per copia conforme  
Dott.ssa Rosella Maio



Nessuno avrebbe mosso un dito o dato un cenno di vita anche dopo l'ulteriore iniziativa che segue. Tutti compatti nel "silenzio".

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Gaetano Manfredi

Al Prorettore Arturo De Vivo

Al Direttore Generale e Presidente Anticorruzione Francesco Bello

Al Presidente del Comitato Unico di Garanzia Concetta Giancola

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Marco Musella, invitato a inoltrare la presente alle signore Valeria Parisi e Maria Chiaro e a ogni altro componente del Dipartimento.

Ai componenti della Giunta, ai coordinatori dei corsi di studio, ai rappresentanti in seno alla Scuola delle Scienze Umani e Sociali: Maria Carmela Agodi, Giancarlo Ragozini, Salvatore

Strozza (vicedirettore), Lucia Venditti, Vittorio Amato, Paola de Vivo, Rita Mazza, Armando Vittoria, sollecitati ad assicurarsi che la presente sia trasmessa a ogni componente del Dipartimento di Scienze Politiche, cui è diretta.

A Procure, Autorità, Stampa...

Oggetto: **Diffida**

Io sottoscritto Ugo Frasca, giornalista pubblicista e abilitato all'insegnamento per la II Fascia di Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo Federico II di Napoli, da molto tempo lamento condotte ingiustificabili volte a condizionare significativamente la mia carriera accademica. La partecipazione all'imminente procedura concorsuale per il posto di associato in Storia delle relazioni internazionali risente fortemente dei danni subiti, data la materiale impossibilità per il secondo anno di espletare l'attività didattica obbligatoria integrativa del seminario, secondo gli obblighi di legge, nonostante le ripetute richieste. Sono stato così impossibilitato a compilare i registri, senza avere risposte o ricevute di lettura persino dalle signore Maria Chiaro [**donna di straordinaria disponibilità quando è nelle condizioni di esprimerla**] e Valeria Parisi, risultando illegittimamente escluso da un qualsivoglia impegno non fornendo ragioni e violando il DPR. 382/80 nonché l'obbligo di assicurare compiti di orientamento e tutorato a favore degli studenti, assegnati dai docenti. Naturalmente i notevoli danni patiti anche sul piano fisico, esistenziale e patrimoniale costituiscono un dato di fatto e tali da non essere vanificati mediante eventuali affidamenti di incarichi dell'ultima ora, avendo comunicato al direttore Musella e al Consiglio, prima delle decisioni a riguardo, l'imminente Diffida alla luce della conclusa procedura del mobbing. È probabile che sia stata accennata dal Prorettore invitando gli interessati a correre ai ripari senza comunicarmi ragguagli, risposte o altro, malgrado le mie incessanti sollecitazioni. "Aggiustamenti" di poco conto, dunque, che potrebbero essere seguiti pure dal mio inserimento nella Commissione d'esame del prof. Matteo Pizzigallo, mol-

to più vicino all'altro abilitato e "allievo" Settimio Stallone [che poi avrebbe "vinto" il concorso]. Esprimo riserve circa il suo ruolo di membro interno e sui nomi proposti degli altri commissari nella futura competizione concorsuale, avendone descritto un profilo certamente non esaltante. [Non avevo torto, prevedendo quanto si sarebbe verificato narrato e commentato nel paragrafo che segue, *Dolore al concorso di Napoli: Settimio Stallone e la "vedova"*]. Persino la mia domanda per l'incarico d'insegnamento ha fatto capo a un bando, da me contestato verbalmente all'Amministrazione, per aver interessato i giorni dal 14 al 18 aprile ore 13:00 [Allegato E], cioè soprattutto venerdì, sabato e domenica, pur avendo dichiarato erroneamente, si rettifica, l'inesistenza di ogni richiesta di curriculum o di titoli, data la fretta nel leggere. Ciascuna delle mie reiterate richieste per il ripristino della legalità è rimasta priva di un qualsivoglia riscontro, con immani effetti psicologici che accompagnano quelli del passato. Sono stati abbondantemente descritti nelle pubblicazioni, *Diritto e Potere : Università, Questione morale e Politica; Il ricorso alla forza armata... «Assassini» : Università, "camorra" e "terrorismo di Stato"*, interamente disponibili sul sito [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) . Così, dopo innumerevoli appelli non ascoltati, ho cercato ancora una volta l'attenzione del Comitato Unico di Garanzia, presieduto dalla prof.ssa Concetta Giancola e composto dai professori e dottori Francesca Galgano, Eduardo Pinto, Pellegrino Palumbo, Marinella Rondo, Leopoldo Mignone, Immacolata Spagnuolo e Francesco Colella nonché dai signori Renato Saporito, Maria Maddalena Vaino e Cecilia Giovanna Di Matteo. Ne ha invocato l'autorevole intervento, considerando le innumerevoli disposizioni legislative e regolamentari sul *mobbing*, e così la bellissima relazione allegata, sottoscritta dalla straordinaria quanto libera prof.ssa Adele Nunziante Cesaro, ha messo in evidenza che Frasca «ha un'intelligenza brillante, un sistema di valori etici e personale saldo, accompagnato da una fede religiosa incrollabile. Esprime con parole e azioni i suoi pensieri in forma diretta noncurante delle regole sociali di "uso di mondo" che consigliano sempre la prudenza nell'esprimersi in relazione a ruoli, contesti e gerarchie, soprattutto se si sente vittima di vere e proprie vessazioni. Il problema più cocente è relativo al fatto che non può esercitare l'attività didattica che gli toccherebbe, che non ha studenti, non è inserito in commissioni né di esami né di laurea, malgrado i buoni giudizi (che mi mostra) degli studenti sulla valutazione della sua didattica e sulla sua capacità di relazione umana. [...] Il suo atteggiamento verso la vita non evidenzia tratti paranoici, ma appare fiducioso in prima battuta, salvo a risentirsi se si sente deluso, offeso o oggetto di soprusi. In questo caso si pone come un combattente e non esita a dichiarare guerra. Certamente questo rigore e il suo spirito di rivolta nei confronti di quelle che sono vissute come ingiustizie può risultare molesto ai più. Dal questionario somministrato si evince un marcato malessere nel contesto istituzionale in cui lavora e un alto benessere per i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche. Non si riscontrano tratti paranoici, ma un chiaro vissuto di mobbing».

È del tutto evidente quindi che l'intera vicenda sottolinei, in relazione alla già attivata procedura relativa al concorso per associato, che la mia posizione sia sprovvista in ordine alla valutazione concorsuale dell'attività didattica seminariale, da cui sono stato volutamente e illegittimamente escluso. Ciò, incidendo in modo rilevantissimo sulla posizione addirittura per i futuri concorsi o prove di ogni tipo, ma soprattutto sullo stato in cui sono stato e sono costretto a "non lavorare". L'anno scorso, in occasione della visita medica obbligatoria presso il II Policlinico, sono emersi fattori inquietanti e pericolosi certificati e documentati su mia richiesta, una cartella clinica disponibile aggiornata recentemente. Le responsabilità appartengono in gran parte a coloro che, con le rispettive condotte attive oppure omissive, hanno concorso e concorrono negativamente all'eventuale intento persecutorio, violando i principi costituzionali e le norme del Codice civile. Premesso ciò, riservandomi ogni tutela presso la competente magistratura del Lavoro, nonché per alcuni aspetti concernenti quelle amministrativa e penale, fornendo ulteriori elementi,

### diffido

i destinatari delle presente affinché comunichino tempestivamente le misure e i provvedimenti adottati o da adottare nei confronti dei responsabili, mediante un accertamento puntualissimo e minuziosissimo delle "colpe", contemplate dal Codice etico di Ateneo e da ogni altra norma nazionale e internazionale, derivanti dalle denunce di fatti gravissimi segnalate da molto tempo nell'Esposto ad autorità e Procure, «Assassini»: *Università*, "camorra" e "terrorismo di Stato", anch'esso allegato in questa sede. Per evitare dimenticanze, "insabbiamenti" od omissioni inaccettabili, si diano risposte su: atto di aggressione, illeciti amministrativi, eventuale abuso d'ufficio, verbale e «dichiarazione falsa», "invito" ad andarsene, abuso di potere, cattedre "obese" o privilegiate con risorse di chi produce e altro.

È un reato, solo per citare un esempio, non verbalizzare il mio dissenso protocoldato riguardo alle decisioni di un Consiglio prese all'"unanimità"? S'inserisce in un'ottica di mobbing, tendente a escludere o negare ogni "presenza" intellettuale e fisica al contestatore Frasca? Ciò, alla luce pure della lusinghiera e comprensiva lettera (18 settembre 2015, Prot. Libri 492/2015) del presidente del Senato Pietro Grasso, «vicino per l'annosa vicenda accademica», di cui sono protagonista, congratulandosi per il mio libro *Noi Italiani* nonché per la «competenza e professionalità sulla Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito».

S. Maria a Vico, 06/06/2016

Ugo Frasca  
[www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)

## «Ti metti nei guai...»

Successivamente alla Diffida del 6 giugno 2016, il giorno 30 fui costretto a segnalare in Questura l'aver trovato nella mia stanza del Dipartimento di Scienze Politiche, aperto sul pavimento vicino alla scrivania, un piccolo testo in cui era scritto «Ti metti nei guai». A chi era stato possibile entrare e compiere l'atto, avendo le chiavi? E se qualcuno avesse messo droga o altro nei miei cassetti, di chi sarebbe stata la colpa? Inutile ogni difesa...



Spett.le Ufficio Denunce  
Questura di Napoli

Io sottoscritto Ugo Frasca, giornalista pubblicista e abilitato all'insegnamento per la II Fascia di Storia delle relazioni internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli, denuncio il seguente episodio accaduto nella mattinata del 23 giugno 2016. Entrando nella mia stanza 23bis, al I piano di Via Mezzocannone 4, sono stato colpito nel vedere adagiato sul pavimento, tra la pianta e la mia scrivania, il piccolissimo libro *L'intrigo* di Cinzio P. Zoga (Semeja, Napoli 2011). Non l'ho mai visto prima, anche per l'inesistente attinenza con una qualsivoglia pubblicazione del Dipartimento, dato il riferimento esplicito all'erotismo. Il fatto di essere aperto alle pagine 22-23 mi ha indotto a leggerle per poi fotocopiarle e allegarle alla presente. Ecco alcuni passaggi:

*Ti metti nei guai. La compagna di Penucci non perdona. Già ha "sputtunato" più di una vittima dell'aspirante Satrapo, che fa promesse di sistemazione in cambio di favori alle avventizie per le quali il Maestro gli lascia "disco verde".*

Dopo aver avvertito e consultato il personale amministrativo e delle pulizie, in preda all'ansia, ho constatato la facilità di entrare nella mia stanza di cui solo qualcuno ha le chiavi, per cui non so cosa potrei trovare la prossima volta, qualcosa di compromettente o persino di pericoloso, gesti che giustificano ampiamente il mio linguaggio verso l'ipotetica "camorra" e il "terrorismo di Stato". Dopo aver riposto il testo nel punto del ritrovato, l'aver fatto delle foto col cellulare non mi ha liberato da un senso di angoscia, essendo il mio rapporto con l'Accademia contrassegnato da libri di denuncia, *Diritto e Potere: Università, Questione morale e Politica* e *Il ricorso alla forza armata...* nonché da un Esposto a Procure e Autorità. Negli ultimi tempi, poi, da una Diffida che, come gli atti suddetti, può esser letta pure sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it). Intanto, la mia posizione di mobbing è segnalata ufficialmente dall'annessa relazione della prof.ssa Adele Nunziante Cesaro, in seno all'Ateneo, mentre alla prof.ssa Concetta Giancola, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, non era sembrato esistessero condizioni di reale disagio e molto tempo è trascorso invano. Ora continuo ad attendere provvedimenti nei quali non credo più, ma, con verbale del 17 maggio 2016, il direttore Marco Musella «ritiene necessario accertare se ricorrono le condizioni per intraprendere azioni a difesa dell'onorabilità propria e dei componenti del consiglio», che «prende atto e si associa». Si rileva che mai nessuno ha risposto alle mie «contestazioni», ciò che potrebbe sollevare problemi di corresponsabilità morale e giuridica riguardo al passato e agli ultimi eventi, resi noti in linea generale tramite posta certificata. I motivi di tanto «silenzio» sono sorprendenti o immaginabili, ma non come quelli del procuratore capo Giovanni Colangelo, del rettore Gaetano Manfredi, del prorettore Arturo



De Vivo, del presidente Anticorruzione Francesco Bello o di quello nazionale Raffaele Cantone. Si sono riuniti col questore <sup>Luigi</sup> ~~Ciano~~ Marino presso il mio Dipartimento di Scienze Politiche venerdì 24 giugno sul tema: *La corruzione tra prevenzione e repressione*, coordinato dal penalista Elio Palombi, che conosce bene molte mie vicissitudini.

Insomma, a chi bisogna rivolgersi in caso di difficoltà? Considerando la lusinghiera e comprensiva lettera del presidente del Senato Pietro Grasso, «vicino per l'annosa vicenda accademica» di cui sono protagonista e congratulandosi per la mia competenza e professionalità, lamento la solitudine del cittadino nei confronti delle Istituzioni, specie di quelle che dovrebbero testimoniare davvero i valori giuridici, etici e ideali invocati costantemente.

Napoli, 30 giugno 2016

Cordialmente  
Ugo Frasca  


Via Brecciale, 49 81028 S. Maria a Vico (CE) – E-mail: ugo.frasca@libero.it – Tel. mobile: 340.5315410



Altri fatti incredibili, degni di nota, mi spingevano a una successiva Denuncia incoraggiata pubblicamente da importanti personalità della cultura, a causa del noto degrado accademico, tale porre interrogativi molto seri di rilevanza persino penale.

Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella  
Al presidente del Senato, Pietro Grasso  
Al presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini  
Al ministro dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli  
Al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti  
Al ministro dell'Interno, Marco Minniti  
Al ministro di Grazia e Giustizia, Andrea Orlando  
Al presidente nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone  
Al Consiglio di Stato  
Alla Corte Costituzionale  
Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone  
Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Vincenzo Barbaro  
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli  
Al capo Dipartimento per la Formazione e la Ricerca del MIUR, Marco Mancini  
Al comandante regionale della Guardia di Finanza in Campania, Fabrizio Carrarini  
Al questore di Napoli, Guido Marino  
Al rettore dell'Università di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, al prorettore, Arturo De Vivo, al presidente del Comitato Unico di Garanzia, Concetta Giancola e al presidente anticorruzione, Francesco Bello  
Al presidente della Società Italiana della Storia Internazionale, Leopoldo Nuti, agli organi direttivi e a tutti i soci  
A rettori, docenti, autorità, stampa...

## ESPOSTO

### UNIVERSITÀ, “CAMORRA” E “TERRORISMO DI STATO”

#### Associazione per delinquere?

Signor procuratore capo presso il Tribunale di Roma, **Giuseppe Pignatone**, dopo le due denunce inoltrate le 11/9/2015 e il 14/6/2016, questa terza è pubblica poiché edita sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) e trasmessa, per competenza, anche al collega di Messina, **Vincenzo Barbaro**, per le ragioni che comprenderà di seguito, al ministro dell'Università e della Ricerca **Valeria Fedeli**, nonché ad autorità e istituzioni già destinatarie dei precedenti Esposti, tra cui una riservata per motivi di indagine già avviata.

Nell'editoriale *Università, il coraggio di denunciare*, pubblicato da «Il Manifesto» il 25 ottobre 2016, sottoscritto da storici, letterati, economisti e da un ex

Presidente della Corte costituzionale, si sottolinea che «principi venerabili sono stati piegati al servizio di consorterie, favorendo l'instaurarsi di una nuova baronia universitaria non meno potente della vecchia, ma incomparabilmente più arrogante, ignorante e corrotta». [...] Oggi invece tutto dipende dai Dipartimenti inventati dalla Gelmini, che nulla hanno a che fare con la ricerca scientifica. Vi si discute soltanto di soldi: per i soldi si confligge, in base ai soldi si valuta e si sceglie (coinvolgendo in tali scelte anche la didattica – la cosiddetta «offerta formativa» – quindi la preparazione delle giovani generazioni). Per questo nei nuovi Dipartimenti spadroneggiano gruppi di potere». Si tende, in tal modo, «a premiare i docenti interessati alla gestione delle risorse e al controllo delle funzioni amministrative assai più che alla ricerca e all'insegnamento. La valutazione del merito è degenerata in un sistema spesso incapace di misurare l'effettiva qualità scientifica. Sono così legittimate scelte discrezionali e arbitrarie» e «nessun intervento esterno può essere efficace senza una autoriforma del corpo malato. Ciò è difficile, ma non impossibile: i docenti universitari desiderosi di risanare l'Università potrebbero compiere sin d'ora un gesto di coraggio civile, denunciandone i mali e le pretese panacee». Ecco quindi che il presente Esposto è trasmesso pure ai firmatari: Arnaldo Bagnasco, Gian Luigi Beccaria, Remo Bodei, Alberto Burgio, Pietro Costa, Gastone Cottino, Franco Farinelli, Luigi Ferrajoli, Giorgio Lunghini, Claudio Magris, Adriano Prosperi, Stefano Rodotà, Guido Rossi, Nadia Urbinati, Mario Vegetti e Gustavo Zagrebelsky.

La situazione accademica nel nostro Paese è allarmante e perciò ho chiesto al presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Gaetano Manfredi, cosa proverebbe, solo per indicare un'eventualità o un'ipotesi nell'ottica dell'editoriale suddetto, se lui o un suo figlio, lavorando e producendo tanto da permettere il conseguimento di fondi da parte dell'Ateneo, notassero privilegi o chiamate di presunte amanti del “maestro” oppure della moglie dell'amico. Cosa proverebbe se assistessero a commissioni precostituite in seno ai Dipartimenti col concorso di tutti, secondo la logica della reciprocità? Le carriere organizzate in tal modo non sarebbero certamente valide, ma “delinquenziali” (art. 416 Codice penale?), in quanto rispondenti ai meccanismi di cordata, sortendo danni per i meritevoli di cui sarebbero omessi, circoscritti o minimizzati i meriti, gonfiando contemporaneamente quelli dei raccomandati! Questi ultimi, in tal modo, contrarrebbero un debito nei riguardi del Capo e così la cultura morirebbe, invadendo giornalismo, Partiti, Atenei ecc.

Nel caso specifico, io sottoscritto Ugo Frasca, giornalista pubblicista e abilitato all'insegnamento per la II Fascia di Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo Federico II di Napoli, da molto tempo lamento condotte ingiustificabili volte a condizionare gravemente il mio vissuto umano e professionale. Sono state abbondantemente descritte nelle pubblicazioni, *Diritto e Potere : Università, Que-*

*stione Morale e Politica; Il ricorso alla forza armata... Marco Musella: critiche e inquietudini e «Assassini» : Università, “camorra” e “terrorismo di Stato” (allegato A). Possono esser letti sul sito [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) come ogni altro atto citato in questa sede compresi gli allegati nella sezione Denunce. **Ciò, per segnalare vari oggetti d’indagine [i quali] integrano probabilmente gli estremi del delitto contemplato dall’art. 612 bis del Codice penale, reato abituale di evento che si sostanzia in condotte reiterate, tali da ingenerare un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, producendo ai fini della configurazione dello stalking uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, mentre per il reato di atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612 bis C. p. (Cass. V, 24.9.2015 n. 43085).***

Già sottoposta all’attenzione specie della Procura di Napoli, l’intera fattispecie rappresenta il background che è indispensabile conoscere prima di esporre analiticamente gli eventi, riportati nella seconda parte, che interessano le Sue funzioni, dott. Pignatone, e quelle del Procuratore capo Vincenzo Barbaro, mentre [quella che] riguarda soprattutto la Procura della Repubblica di Napoli [...] costituisce, in realtà, la storia trentennale di un disagio inaccettabile espresso dalla bellissima relazione della prof.ssa Adele Nunziante, incaricata dall’Ateneo federiciano per accertare il «chiaro vissuto di mobbing» ai miei danni (allegato A). Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, di recente condivisa anche dal T.A.R. di Palermo (Sez. I, 10/02/2012, n. 318) “per mobbing s’intende comunemente - in assenza di una definizione normativa - una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di qualcuno nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica. (Cons. Stato sez. VI, 12-03-2012, n. 1388; Cons. Stato, Sez. VI, 12/3/2015 n. 1282; Cons. Stato Sez. VI, 28-01-2016, n. 284). Per questo, occorre stabilire se la condotta posta in essere nei miei confronti sia pienamente sussumibile nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 C.p.), intendendo per parafamiliarità la comunanza di vita e di abitudini accompagnata da condivisione di spazi.

Il 23 giugno 2016 fu oltrepassato ogni limite nella mia stanza di Via Mezzocannone 4, dove giovedì 30 arrivò la Polizia in seguito alla mia denuncia presso la Questura partenopea, poiché un piccolo scritto di impronta erotica mai visto prima e per nulla attinente alle Scienze Politiche, *L’intrigo* di Cinzio P. Zoga (Semeja, Napoli 2011), era adagiato sul pavimento aperto alle pagine 22-23. Ecco alcuni passaggi: *Ti metti nei guai. La compagna di Penucci non perdona. Già ha “sputtanato” più di una vittima dell’aspirante Satrapo, che fa promesse di sistemazione*

*in cambio di favori alle avventizie per le quali il Maestro gli lascia “disco verde”* (allegato A). Constatando la facilità di entrare nel mio ambiente lavorativo, di cui solo qualcuno ha le chiavi, prendevo atto di questo ulteriore episodio ingiustificabile, che seguiva la mia Diffida (allegato A) verso tutti i componenti del Dipartimento, risalente al 6 giugno. Ciò, dopo aver ricevuto la lusinghiera e comprensiva lettera (18 settembre 2015, Prot. Libri 492/2015) del presidente del Senato, Pietro Grasso, «vicino per l’annosa vicenda accademica» di cui sono protagonista (allegato A). Ebbene, il delitto di violenza privata è previsto dall’art. 610 C.p. quando «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa», nella forma aggravata di cui al secondo comma per la ricorrenza della circostanza ex articolo 339 C.p., per aver commesso il fatto «con scritto anonimo o in modo simbolico». Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Cass. sez. 2, 12 dicembre 2012 n. 11922, Lavitola; sez. 2, 25 novembre 2010 n. 44347, Angelini; sez. 2, 20 maggio 2010 n. 19724, P.M. in proc. Pistoiesi; sez. 6, 29 aprile 1999 n. 10229, Labalestra). Si spiega così perché la minaccia, da cui consegue la coazione della persona offesa, può presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta oppure orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio. Giova altresì ricordare come qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo, compresa la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, per cui è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all’art. 629 C. p. Infatti, persino la partecipazione alla procedura concorsuale per il posto di associato in Storia delle relazioni internazionali presso l’Università di Messina è stata preceduta dalla materiale impossibilità per due anni di espletare l’attività didattica obbligatoria integrativa del seminario, secondo gli obblighi di legge, non potendo conoscere nemmeno l’aula dove insegnare, nonostante le ripetute richieste e nessuna risposta o spiegazione! Le mie sollecitazioni così sono state funzionali all’esercizio del diritto di difesa, dovendo compilare i registri, oggetto di una tutela normativa particolarmente accentuata (art. 24 u.c. della legge n. 241 del 1990), mentre in tema di reato di abuso d’ufficio (art. 323 C.p.), si considera l’eventualità di un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé ovvero l’ipotesi di un danno per altri. Ne consegue la possibilità che esso alberghi probabilmente pure nel diniego opposto dai vertici dell’Università di fornire informazioni in seguito a vere e proprie, continue richieste di aiuto, alla luce dell’aggressione ingiusta patita dalla personalità tutelata secondo le norme costituzionali. (Cass. pen. sez. VI, 07/07/2016, n. 39452-rv. 268222), pur osservando co-

munque che il delitto di abuso d'atti d'ufficio può essere integrato anche da una condotta meramente omissiva.

Al concorso presso l'Università degli Studi di Messina ho dovuto perciò riportare nel curriculum vitae il mancato svolgimento degli esami e la derivante attività di tutoraggio per eventuali Tesi di Laurea non affidatemi. Una conseguenza dannosa da annoverare pure per le prossime domande di Abilitazione nazionale di I Fascia, considerando che già nel 2013 non ho avuto incarichi di insegnamento come denunciato nel mio libro *Noi Italiani* (p. 90). Tutto ciò naturalmente coinvolge il prof. Matteo Pizzigallo, molto più vicino all'altro abilitato e "allievo" Settimio Stallone ["vincitore" poi del concorso], che ha potuto lavorare serenamente, per cui ho già espresso riserve circa il suo ruolo di membro interno nella futura competizione concorsuale e i nomi che proporrà degli altri commissari, dopo aver descritto di lui un profilo non esaltante. Saranno probabilmente accolti dai componenti del Consiglio, penso corresponsabile di mobbing sul piano morale e forse giuridico, poiché esso ha addirittura aderito, come si evince dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2016, all'idea del direttore Marco Musella, il quale «ritiene necessario accertare se ricorrono le condizioni per intraprendere azioni a difesa dell'onorabilità propria e dei componenti del consiglio», che «prende atto e si associa» (allegato F). Inoltre, da un documento simile del 15 novembre 2016 (allegato B, p. 15) si evince che il medesimo, esprimendo «il proprio più forte disappunto per le reiterate esternazioni ed iniziative unilaterali» di Frasca, fonte di «un ormai insopportabile stato di tensione permanente», rivolge un forte appello al Magnifico Rettore e alle Autorità Accademiche «affinché, nel rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti, assumano, direttamente e pubblicamente, le più opportune iniziative». Sarei io il responsabile? Ma perché mai nessuno ha invocato chiarimenti riguardo alle mie "contestazioni" magari con l'apporto del penalista ed ex magistrato Elio Palombi? Ebbene, la sua posizione e quella dell'intero Dipartimento andrebbe[ro] analizzat[e] accuratamente soprattutto cercando di capire perché non confutano i fatti da me denunciati tassativamente, invece di limitarsi a generiche accuse.

Intanto, al rettore e presidente della CRUI, Gaetano Manfredi e al direttore generale Francesco Bello, presidente dell'Anticorruzione nonché al prorettore Arturo De Vivo domando: Avete istituito la procedura del mobbing e allora perché non sanzionate i responsabili anziché perpetrare il mio disagio immane senza convocarmi nemmeno una volta, mentre i colleghi chiudono le "operazioni" previste? Esistono oppure no il Collegio di Disciplina e il Codice Etico? Dove sono finiti i valori di trasparenza, uguaglianza e i diritti dell'uomo? Inoltre, come se non bastasse, la lettera dell'avvocato di Musella, Natascia Marchitelli, (allegato B) lascia stupefatti e sgomenti in quanto l'invito affinché io desista «dall'usare toni offensivi chiaramente e immotivatamente lesivi delle funzioni e della professionalità» del Direttore non coincide con l'analisi accurata del vero. Ho semplicemente

descritto i fatti, *in primis*, l'impossibilità per due anni di svolgere seminari, quindi di partecipare a esami e di compilare i registri. L'indirizzare la mia Diffida del 6 giugno ai componenti del Dipartimento è stato poi un atto dovuto per informare il massimo organo decisionale e non la causa di «una condotta calunniosa» per la comunicazione a «un consistente numero di destinatari», come asserisce la signora. Mi chiedo: Non ho il diritto di dire ciò che mi accade, non potendo insegnare secondo quanto mi impone la legge? Mi reco in un'aula a mia scelta scavalcando esigenze organizzative? Afferma poi che non si capisce quando si sia agito in maniera illecita nei miei confronti, come se gli illeciti amministrativi, il mio dissenso protocollato e non verbalizzato o altro ancora siano mie pure invenzioni. Lo stesso eventuale abuso d'ufficio è stato indicato alle autorità dell'Ateneo partenopeo come oggetto d'indagine insieme ad altri fatti, alla luce del Codice etico sul conflitto d'interesse. Non mi sono mai permesso di scrivere in termini di clientelismo, con cui Musella si procurerebbe incarichi ed occasioni di lavoro, mentre il suo operato è stato solo oggetto di cronaca e di critica da parte mia, secondo quanto consentito dall'art. 21 della Costituzione. La possibilità di adire vie legali contro il mio comportamento quindi è nulla, non esistendo bugia o menzogna nelle vicissitudini da me narrate. Insomma, è una protesta per sentirsi vivi e lottare, manifestando il proprio disappunto. Non dovrei farlo? Dovrei zittire anche come giornalista?

L'avv. Marchitelli «contesta, infine, la documentazione medica posta a supporto delle [mie] doglianze», quella del Dipartimento del II Policlinico dell'Università di Napoli durante una visita medica per i dipendenti che, grazie a varî cortesissimi medici, ha certificato la pressione arteriosa altissima proprio nel periodo in cui ero in preda all'ansia maggiore, non sapendo come compilare i registri per non risultare un nullafacente. Nessuno mi assicurava rispondendomi per cui ero costretto a vagare da un ufficio a un altro! Inoltre, il legale di Musella scrive addirittura che la relazione sul mobbing ai miei danni è priva di valore scientifico, per «l'assenza assoluta di un contraddittorio e di un qualsiasi confronto», fondata solo su mie asserzioni e miei comportamenti. In realtà, la prof.ssa Adele Nunziante Cesàro mi ha intrattenuto nel corso di colloqui, invitandomi a rispondere a domande previste dal questionario del Dipartimento di Salute Mentale della Struttura Centrale Psicopatologia da Mobbing della Regione Campania, perciò nulla di improvvisato ma una procedura assolutamente prevista dalle norme e legittima, secondo la legge e i regolamenti accademici. Ciò, nell'ambito della struttura antimobbing valida per tutti, ma è importantissimo ricordare che ella ha potuto leggere i miei libri di protesta, l'Esposto a Procure e Autorità, oltre ai documenti riprodotti nella sezione Denunce del sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), mai contraddetti. Si provi piuttosto a confutarli, potrei aggiungere altri episodi relevantissimi, ma il fatto che non mi sia stato permesso di svolgere seminari, nonostante la domanda protocollata o la posta certificata, costituisce un dato oggettivo come il passare del tempo senza avere delucidazioni. Un



evento fondamentale e considerato «cocente» dalla prof.ssa Nunzianta Cesàro (allegato A), cui Marchitelli nega ogni validità, sebbene si fondi sul dato certo dell'insegnamento mancato, oltre a esami e Sedute di Laurea inesistenti e il non avere un solo studente dal 2014 dopo anni di intensissima attività con risultati lusinghieri. Certo, ho rinunciato a un incarico gratuito, mentre i bocciati all'abilitazione continuano a usufruire di quelli retribuiti, ma solo quando ho preso atto del malessere fisico, evitando di chiedere giorni di malattia. Ho potuto farlo trattandosi di un impegno facoltativo, a differenza della natura obbligatoria di quello seminariale, comunque dopo aver fatto presente al Dipartimento che avrei compiuto uno sforzo, se necessario. Ciò non coincide con la conclusione dell'avvocato che avrei posto non pochi problemi organizzativi, addirittura annotando che gli episodi citati sono quelli «per i quali, infondatamente e ingiustamente» contesto il lavoro del prof. Musella, calunniandolo. Mi si invita pertanto a sospendere ogni attività lesiva per evitare iniziative legali, ma l'avvocato respinge i due importantissimi documenti di Ateneo, medico e sul mobbing, omette completamente gli altri eventi citati (attività didattica, illeciti amministrativi, dissenso protocollato e non verbalizzato, "invito" ad andarsene ecc.), per chiudere con un "avvertimento" basato su mie calunnie che in realtà non esistono. Esse giuridicamente presuppongono l'affermare il falso per far del male a qualcuno, altra cosa rispetto alla cronaca e alla critica garantita costituzionalmente, mentre per l'art. 368 del Codice penale la calunnia presuppone l'incolpare falsamente qualcuno che si sa con certezza di essere innocente, riproducendo tracce di un reato. Un elemento soggettivo assolutamente mancante nella chiarissima descrizione dei miei fatti, tesi invece a sollecitare azioni in mia difesa. Insomma, il reato suddetto presuppone la volontà di colpire qualcuno con prove fraudolente e indubbiamente non è il caso in esame. Persino la mia domanda per l'incarico d'insegnamento ha fatto capo a un bando, da me contestato verbalmente all'Amministrazione, concernente i giorni dal 14 al 18 aprile 2016 ore 13:00, cioè soprattutto venerdì, sabato e domenica. Non posso dirlo?

Infine, l'idea dell'avv. Marchitelli, di «contestare la documentazione medica posta a supporto delle» doglianze di Frasca, va confrontata con la testimonianza di alcune persone che conoscono molto bene il mio evidentissimo stato di quasi-disperazione, allorquando chiedevo loro aiuto e informazioni per sapere come compilare i registri o altro, in assenza di risposte di Musella alle mie continue richieste di seminario. I loro nomi sono stati forniti all'autorità competente poiché ero in preda all'ansia enorme, totale e visibile, temendo di risultare ingiustamente nullafacente e ciò che mi umiliava di più era il non ricevere alcun tipo di ragguaglio, come avvenuto questo stesso anno 2015-2016. Il ricorso al capo dell'Ufficio del Personale, Luisa De Simone, al Rettore e al direttore Francesco Bello non sortiva alcun tipo di risultato.

Insomma, cosa prevede il Codice di condotta dell'Ateneo sulla prevenzione del mobbing, alla luce dell'art. 20 del CCNL del 27/1/2005 richiamandosi alla rac-



comandazione 92/131 CEE sulla tutela della serenità del lavoratore nell'ambiente del lavoro? E l'art. 1 sulla sua definizione, secondo la normativa del 2007, avente come «effetto un degrado delle condizioni di lavoro» tramite una o più persone, mediante «minacce o atteggiamenti miranti a intimidire ingiustamente o avviliti, anche in forma velata ed indiretta», con danni alla salute fisica o mentale (art. 1) oppure alla professionalità della persona persino mediante «l'esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni»? Non è previsto, poi, che «coloro i quali assistono a fenomeni di mobbing hanno il dovere morale di intervenire in difesa della vittima ed i responsabili delle strutture in cui operano hanno il dovere di favorire la prevenzione del mobbing (art. 2)? [...].

Nel ringraziare un'Autorità di grande pregio, di cui mantengo il riserbo per lo spirito d'indagine dimostrato, nonché il Ministero dell'Università e della Ricerca, in seguito ai chiarimenti sollecitati presso il Rettorato di Napoli a proposito della mia vicenda, come saputo solo pochi giorni orsono, prendo atto che le risposte del direttore Musella (allegato B) sono inaccettabili. Ciò perché limitate ad alcuni “nodi” ed elusivi rispetto all'intero impianto della mia Diffida. Non menziona nemmeno il problema degli illeciti amministrativi, con riguardo al rilascio di atti dopo i trenta giorni previsti dalla legge 241/90 (allegato C e 2-3 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), *Il ricorso alla forza armata...* p. 18), né entra nel merito dell'eventuale abuso d'ufficio, della questione relativa all'“invito” ad andarsene o del mio dissenso protocollato e non verbalizzato (allegato C), non sapendo forse cosa scrivere per giustificarsi, mentre il Rettore, il Prorettore e il Presidente dell'Anticorruzione dell'Ateneo, Gaetano Manfredi, Arturo De Vivo e Francesco Bello fanno altrettanto almeno finora riguardo a tutto, compresi i punti sollevati dell'atto di aggressione, del ricorso alla polizia o del verbale e “dichiarazione falsa”, di eventuali atti persecutori o delle cattedre “grasse” cioè privilegiate ai danni di altre o con risorse di chi produce ecc. Insomma, deduco che all'Ateneo Federico II può accadere qualsiasi cosa, sebbene si implori aiuto (allegato D), in quanto le autorità non intervengono nonostante l'accertamento del mobbing attestato da una struttura interna presieduta da personale specializzato e condotta, nel mio caso, dalla professoressa di Psicologia clinica, Adele Nunziante Cesàro, che Musella degrada al ruolo di dottoressa (allegato B). Egli poi tralascia di sottolineare i risultati eccellenti conseguiti da Frasca nella didattica, tramite le valutazioni anonime e ufficiali degli studenti tra il “molto soddisfatto” e l'“estremamente soddisfatto”, ricordando però il risultato negativo nelle procedure comparative interne che lasciavano al prof. Matteo Pizzigallo ben due insegnamenti retribuiti e al suo allievo Settimio Stallone un altro (allegato E), col bando dal 29 aprile 2013 al 3 maggio, ore 12:00, cioè anche ora comprendendo venerdì, sabato e domenica. Ciò, ottenendo pure quello ancora retribuito presso l'Aeronautica ma i motivi adottati nel primo caso consistevano nella pluriennale continuità didattica (allegato

E), come se le pubblicazioni e il parere degli studenti non avessero alcun significato! Insomma, quattro insegnamenti remunerati per Pizzigallo e il suo allievo e niente per Frasca di cui scrisse l'ex preside Raffaele Feola, [...] l'«ottima prova» nel lavoro di ricerca (allegato E). Lo si consulti come testimone in ordine alla mia lealtà.

Quanto poi a un altro punto non “chiarito” dal direttore al Ministero dell'Università e Ricerca, cioè quello relativo alla programmazione didattica 2015/2016, con riguardo a nessuna istanza presentata da chi scrive, va precisato che solo in un secondo momento seppi che il bando era stato anticipato alla prima metà di aprile invece di maggio, come avvenuto sempre, senza che ciò fosse comunicato dal Dipartimento, se non erro. Ecco perché presentai la domanda successivamente, non capendo che interessasse gli esterni. Quando i rapporti con le “gerarchie” non vanno bene, le notizie circolano poco, né si può stare “incollati” al computer ma, udite, udite, anche l'ultimo bando ha interessato soprattutto i giorni venerdì, sabato e domenica, dal 14 aprile al 18 aprile 2016 (ore 13:00) contestato oralmente e forse poi corretto. (allegato E). È tutto lecito o corretto? Quanto poi ai due recenti insegnamenti ottenuti, lo sono stati dopo aver dato notizia della procedura del mobbing e della Diffida in corso (allegato F), ma probabilmente in seguito a un interessamento del Prorettore, come percepito dal presidente del Comitato Unico di Garanzia, Concetta Giancola, nel corso di un nostro incontro, se non capito male. Lo stesso dicasi del concorso per associato in Storia delle relazioni internazionali, per dar prova di un interessamento verso la materia per niente considerata fino ad allora. Sarebbe “colpa” del Consiglio di Amministrazione o dell'Ateneo se i fondi non ci sono, sebbene tantissime cattedre siano state servite con chiamate continue a ogni livello, compresa l'arida Statistica di Domenico Piccolo e di altri due ordinari, oltre ad altrettanti Associati e ancora due ricercatori molto fortunati nell'era Musella! Per tutti, dico per tutti, andrebbero analizzati i prodotti e le valutazioni degli studenti per destinare le risorse di Ateneo, ma il direttore osserva inoltre che, per la programmazione didattica 2014/2015, all'abilitato Frasca fu conferito un insegnamento a titolo gratuito a cui rinunciò, «creando un forte disagio alle attività didattiche del Dipartimento». Tralascia di addurre che i suoi ricercatori bocciati all'abilitazione, [...] (allegato E), continuavano ad avere incarichi retribuiti, ciò che insieme a tanti altri “meccanismi” descritti generava in me disagio, oltre al fatto che l'obbligatoria visita medica presso il II Policlinico aveva certificato qualche giorno prima la pressione arteriosa altissima di 120/200. Pur non essendo nelle condizioni di lavorare, rinunciando all'incarico che era facoltativo e “gratuito”, come quelli attuali, dichiaravo comunque la disponibilità per far fronte alle esigenze del Dipartimento, se necessario, non venendo meno ai miei impegni. (allegato E). Una lettura dei fatti differente da quella di Musella anche nella questione della mia attività didattica integrativa, avendo limitato l'analisi solo ad alcuni aspetti e compiuto un'omissione importantissima. In pri-

mis, nelle sue risposte al Ministero dell'Università e della Ricerca riporta la decisione del Consiglio che siano i docenti ad assegnare ai ricercatori i vari compiti didattici, nel caso specifico, il prof. Matteo Pizzigallo, «che non ha mai ricevuto specifiche richieste di attivazione e organizzazione di attività seminariali», non negando a Frasca di svolgere attività di ricevimento, orientamento e di servizio agli studenti (allegato B). Come avrebbe potuto materialmente? È sufficiente non indirizzarli per le Tesi, ma il carattere fuorviante dell'affermazione di Musella [si evince] risiede nel “dimenticare” che, dopo essere stato tanti anni in Commissione d'esame con Pizzigallo, questi non mi ha più inserito nella medesima privilegiando altri (discriminazione?), nonostante il suo «onere», per lo stesso Direttore, di comunicarmelo eventualmente. Conseguenza? Niente esami malgrado la mia sollecitazione scritta (allegato G), nessuna conoscenza di studenti, che notano un assistente solo se vicino al titolare durante gli esami, altrimenti non esisti, e nessun incarico per seguire Tesi e Sedute di Laurea, come avvenuto in passato. Certo, sono stato critico verso la sua figura nei miei libri, *Diritto e Potere...*, *Il ricorso alla forza armata...*, come verso Musella e molti docenti, ma non vedo un solo studente dal 2014! Si provi a contattare tutti quelli seguiti in passato, a leggere le loro pagelle esaltanti nei miei confronti o addirittura le lettere davvero commoventi su [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)!

Anche la problematica dei seminari, che de facto mi sono stati negati, è affrontata dal prof. Musella in mal modo poiché non considera le responsabilità del docente che dovrebbe “assegnare”, scaricandole su di me. Difatti, in base all'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 382 del 11 luglio 1980 (allegato H), sono i Consigli che «determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche», attenzione, «sentito il ricercatore interessato». Invece, non sono stato mai contattato! Per giunta, secondo lo Statuto dell'Ateneo Federico II, «i Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietà all'organizzazione dei corsi. [...] Il Coordinatore collabora con il Direttore del Dipartimento, che mette «a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente», dovendo tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola, che coordina le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti, e dei compiti di vigilanza del Senato accademico (allegato H). Non sono mai stato consultato da qualcuno ma, al contrario, ho inoltrato domande nel 2015 (ben quattro di cui una protocollata) per svolgere il seminario e addirittura con posta certificata nel 2016, elemosinando una risposta o una qualsivoglia delucidazione da parte del Direttore, mai pervenute. Avrebbe potuto scrivere ieri ciò che giustifica oggi, inviare la richiesta al prof. Pizzigallo o portarla in Consiglio di Dipartimento alla presenza del medesimo, come in realtà è avvenuto per la prof.ssa La Foresta e per altri, com-

preso il ricercatore Luise, le cui proposte di seminario erano accolte all'unanimità del Consiglio. (allegato I). La mia non era nemmeno sottoposta all'attenzione del medesimo, da parte del Direttore, ma l'elemento centrale dell'intera problematica e della sua discutibile posizione è dato da un'omissione importantissima, costituita dall'assenza della data della delibera del Consiglio richiamata e concernente l'assegnazione di compiti didattici del docente. Essa, cioè, è addotta da lui per giustificare la sua condotta ma in realtà risale al 17 marzo 2016, esattamente un anno dopo la mia proposta di seminario, in ogni caso, indirizzata a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento e quindi allo stesso titolare della materia, Matteo Pizzigallo, diversamente da quanto addotto da Musella (allegati A e I). Le mie quattro domande di seminario interessano perciò l'anno precedente alla "giustificazione" di Musella e anche quella del 21 marzo 2016, cioè l'ultima, segue solo di 4 giorni la decisione del Consiglio. Ecco:

- 1) Gentile dott.ssa Chiaro, Le chiedo cortesemente di farmi sapere se, dopo la mia rinuncia alla supplenza, sono obbligato organizzare un seminario come ricercatore. Se sì, mi indichi gli aspetti organizzativi relativi a numero di ore, giorni ecc. (31 marzo 2015 - allegato L). **Nessuna risposta!**
- 2) **Al direttore Marco Musella.** Il sottoscritto Ugo Frasca, avendo rinunciato alla supplenza di Storia diplomatica dell'integrazione europea, chiede di realizzare un seminario sul tema: La politica estera italiana dalla I alla II guerra mondiale. L'iniziativa rientra negli obblighi didattici del ricercatore e naturalmente per il conferimento dei Crediti Formativi Universitari (fissati dal Dipartimento come il numero di ore) con prova finale. L'orario potrebbe essere lo stesso giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella sala del Consiglio di Via Mezzocannone, 4. (09/04/2015 - allegato M). **Nessuna risposta!**
- 3) Gentilissima dott.ssa Chiaro, Le chiedo cortesemente di conoscere l'esito relativo alla mia richiesta concernente il seminario, in relazione pure a termini e modalità. (17 aprile 2015 - allegato N). **Nessuna risposta!**
- 4) Gentilissima dott.ssa Chiaro, per le ragioni organizzative che Lei senz'altro comprenderà, potrei sapere qualcosa del mio seminario? Vorrei iniziare giovedì prossimo. (20 aprile 2015 - allegato N). **Nessuna risposta!**
- 5) **Al direttore Marco Musella e al Consiglio di Dipartimento**  
Il sottoscritto Ugo Frasca, ricercatore confermato (SPS/06) e abilitato all'insegnamento per la II Fascia (settore 14/B2), chiede di svolgere il seminario "La politica estera italiana nel secondo dopoguerra" dalle 9:00 alle 11:00 del giovedì. Si prega cortesemente di conoscere aula e numero di ore.  
Inoltre, si richiedono informazioni circa le date del prossimo bando relativo agli incarichi di insegnamento, avendo avuto difficoltà l'anno scorso. (21 marzo 2016 - allegato N) **Nessuna risposta!**

Insomma la segretaria del Direttore competente in questa circostanza, diversamente da altre, non dava [o non poteva dare] cenni di vita ma anche con la collega,

Valeria Parisi, i problemi non erano mancati (*Il ricorso alla forza armata...* p. 21 e allegato O). Inoltre, fatto importantissimo e determinante, è compito del Direttore indicare l'aula dove svolgere il seminario, oltre ad autorizzare il tema che, pur avendo l'approvazione del docente, necessita di quella del Consiglio, chiamato a vigilare sull'indirizzo e sulla fattispecie da proporre agli studenti. Uno, per esempio, potrebbe autonomamente dare "lezioni" sulla "grandezza del fascismo o del nazismo"? Chiaramente no, e per questo non può agire da solo.

Un altro punto nevralgico non citato affatto dal prof. Musella è quello relativo al verbale del Consiglio di Dipartimento del 1° aprile 2015, in cui è riportato l'intervento di Ugo Frasca il quale chiedeva «al Direttore di riferire esplicitamente se fu lui oppure no a suggerirmi o a "invitarmi" di andar via dal Dipartimento, anziché procedere alla formalità di adesione, e ciò per il volere di alcuni docenti di cui si attendono ancora i nomi. Se è stato commesso un errore nell'ascoltare o nel capire, lo puntualizzi, ben sapendo però che la mancata risposta corrisponderà, per chi scrive, a un tacito assenso riguardo alla prima ipotesi. Infine, dia quanto prima le dimissioni per un presunto coinvolgimento in ambito di significativa rilevanza penale». (allegato P). **Nessuna risposta né richieste di chiarimenti da parte di un solo astante!** ma l'aneddoto assume un significato molto forte nell'ambito del Diritto, che va interpretato cogliendo lo spirito e l'animus dei vari attori in relazione ai tanti elementi indicati. Si potrebbe chiedere al direttore dell'Ateneo Francesco Bello se, cercandolo in uno stato di malessere e difficoltà ritornando dalla stanza di Musella, fu lui ad aiutarmi a compilare il modulo di adesione al Dipartimento? Fu comunque inutile il ricorso al rettore Massimo Marrelli affinché indagasse o ancora allo stesso Musella, con posta certificata, affinché riportasse per iscritto quanto detto oralmente (allegato Q). **Nessuna risposta!** malgrado quest'ultimo osservi che «appaiono assai gravi» le parole di Frasca nell'atto di diffida, in realtà risolto del suo operato nei miei confronti.

Il Codice di condotta dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, sulla prevenzione del mobbing, è molto chiaro all'art. 1 quanto «ad atteggiamenti miranti a intimidire ingiustamente o avvilire, anche in forma **velata ed indiretta**», nonché su «atteggiamenti ostili», «esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni», «impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro», «tentativi di emarginazione ed isolamento... con intento persecutorio», mentre altri devono intervenire secondo l'art. 2. E non è previsto dal medesimo documento firmato da Gaetano Manfredi la difesa della trasparenza poiché «l'attività di ricerca e didattica costituisce il compito primario di professori e ricercatori»? Infine, l'art. 4 disciplina lo stesso conflitto di interessi che riguarda l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga rapporto», richiedendo a tutti «di riferire con coraggio alla commissione etica i casi di condotte sospette» anche in caso di chiamate (allegato P). Ebbene,

ho riportato ne *Il ricorso alla forza armata... Marco Musella: critiche e inquietudini*, la chiamata come associato in Diritto amministrativo da parte del direttore Marco Musella, vice presidente della Fondazione Banco di Napoli e quindi con interessi economici attestati dallo statuto della medesima all'art. 19, circa il compenso annuo con medaglie di presenza e il rimborso spese di trasporto e soggiorno, del presidente della medesima Fondazione Daniele Marrama. Ciò proponendo la chiamata al Consiglio di Amministrazione in base alla valutazione comparativa di una commissione e all'art. 18 della legge 240/2010 che, tuttavia, impone il rispetto del Codice Etico (allegato 1 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Non va violato, come il principio di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, grazie a dichiarazioni esplicite a riguardo. Una fattispecie, che per l'art. 323 del Codice Penale, potrebbe interessare il conflitto di interesse e l'abuso d'ufficio, in assenza di altri atti non conosciuti da chi scrive. Infatti, si tratterebbe del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni, in presenza di un interesse personale o di un prossimo congiunto, non si asterebbe dal proporre e deliberare la chiamata, procurando a sé oppure ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando a terzi un danno ingiusto. **Nessuna risposta da parte di alcuno!**

Ciò posto, rilevo che nell'intera fattispecie non mancano forse gli estremi del reato di cui all'art. 328-2 C. p. con riferimento alle mie innumerevoli richieste, sussistendo un obbligo normativo di dare un qualunque riscontro alle medesime, considerato che in qualità di richiedente mi ero limitato ad esternare non un semplice disappunto ma aveva sollecitato "chiarimenti" al riguardo che la Pubblica Amministrazione era tenuta a fornire, espressione di un preciso dovere legale del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio), nell'esigenza di garantire la corretta e doverosa estrinsecazione dell'attività amministrativa, quale momento dinamico destinato a concretizzarsi in atti, aventi, direttamente o indirettamente, un riflesso significativo rispetto al perseguimento dei fini che la Pubblica Amministrazione deve realizzare per suo dovere istituzionale.



**[In un altro contesto, quello concernente l'abilitazione all'insegnamento per la I Fascia e un concorso presso l'Ateneo di Messina]**, la citata lettera del presidente del Senato, Pietro Grasso (18 settembre 2015, Prot. Libri 492/2015 - allegato A), con le congratulazioni per il mio libro *Noi Italiani*, nonché per la «competenza e professionalità sulla Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito», è una valutazione utilissima per comprendere quanto sto per sottoporre



anche alla vostra attenzione, signori Pignatone, Barbaro e Fedeli. Essa è in contrasto con quella dei professori Luciano Tosi e Daniele Pompejano in ben due occasioni, ricusati invano in una, cioè nella Procedura valutativa indetta dall'Università degli Studi di Messina (Prot. 39575 del 15/06/2016, D. R. 1312/2016) per la chiamata nel ruolo di II Fascia - Settore concorsuale 14/B2 - SSD SPS/06 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. I risultati sono stati resi noti l'8 novembre 2016 (allegato R) e costituisce uno degli oggetti del presente Esposto, alla luce però di un loro precedente giudizio concernente l'Abilitazione Nazionale per la I Fascia, durante la tornata 2013 con gli altri tre commissari, Massimiliano Guderzo, Irma Taddia e Karel Davids. Va commentato per capire le ultime vicende e i gravissimi danni connessi, in relazione all'oggetto del ricorso in sede giurisdizionale per presunta illogicità, grave difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, incongruenza e contraddittorietà. "Ombre" o "limiti" sono stati rilevati così nell'operato dei docenti, tra cui appunto Daniele Pompejano e Luciano Tosi, presenti poi nella valutazione di Messina, pure nel mio libro *Il ricorso alla forza armata...*. In esso [si ribadisce] ho evidenziato:

a) che l'unica "disapprovazione" rivolta dalla Commissione alle mie pubblicazioni riguarda *Noi Italiani* di ben 562 pagine, «piuttosto un libro di Filosofia della storia», ma ciò è falsissimo in relazione alle indicazioni dell'UTET (vol. XVII, pp. 829-830), che in tale eventualità esclude la ricostruzione dei fatti, nel mio caso fittissima (cento pagine solo sulla prima guerra mondiale e tantissime altre sulle diplomazie fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Coinvolgono i paragrafi «*Chi vincer ci può?*», *La "caduta" del 1914-1915*, *Il fascismo e l'inganno comunista*, *La vittoria dei Pontefici* e *Una diplomazia di luce* di altre cento pagine circa, comprese molte di *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*). La "Corte" è contraddetta pure dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea, Danilo Veneruso, sulla prestigiosissima «*Rivista di Studi Politici Internazionali*» di oltre 17 pagine! Pare pertanto probabile la violazione della legge per mancanza di motivazione e istruttoria, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura n. 222/2011, che prescrive una valutazione "analitica", quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non pare abbiano tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell'apporto di altre discipline ausiliarie, importanti per l'UTET, grazie alle quali l'indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore. Si dovrebbe essere penalizzati se si togliesse qualcosa alla ricerca e non aggiungendo altro, poiché senza l'analisi del pensiero filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc., non si può capire la Storia delle relazioni in-

ternazionali in quanto il docente del terzo millennio deve sapere quel “tutto” in cui inserire il particolare.

b) Inoltre, il commento della Commissione che *Noi Italiani* interessi solo il Novecento non risponde al vero ed è incredibile che ometta lo studio dell'Ottocento recensito dallo stesso Veneruso, specie a proposito di Bismarck, non certamente un filosofo!

c) L'idea poi che il testo sia basato soprattutto su fonti bibliografiche e documenti diplomatici editi non contempla il loro dovuto e normale utilizzo, che comporta l'immane lavoro compiuto per confutare o convalidare tesi storiografiche differenti oltre ogni fredda, comoda e circoscritta descrizione degli avvenimenti.

La “Giuria” dà l'impressione di sminuire ancora l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l'orientamento dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo.

d) La medesima non ha richiamato neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi.

e) Il Collegio giudicante, per giunta, non ha osservato l'obbligo, rientrante nei criteri prefissati, di stimare l'impatto notevolissimo nella comunità scientifica degli studi prodotti, nel caso specifico di *Noi Italiani* (Duce, Ignesti, Veneruso, Piero Vassallo) o del libro sulla Spagna con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè.

f) Non ha “visto” o calcolato nel giudizio finale i premi conseguiti, né ha citato i risultati eccellenti raggiunti nell'attività didattica, il titolo dei titoli!

Fatto eclatante, le altre quattro monografie già valutate positivamente per la II Fascia sarebbero sufficienti per la I, secondo i parametri stabiliti dalla Commissione e considerate le due o tre di altri candidati promossi! Addirittura ha acquisito «un potere discrezionale ampio e praticamente incontrollabile» nell'apprezzare «candidati che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti, siano valutati dalla Commissione stessa con un giudizio di merito estremamente positivo».

g) Si può evincere poi una violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica, quindi, l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni della crisi internazionale cui non sono estranei l'Isis, il conflitto israelo-palestinese e le motivazioni profonde o religiose di ogni politica estera, alla base di società europee o extraeuropee, mentre la Chiesa Cattolica è un protagonista nell'arena internazionale! Insomma, in tutte le direzioni, persino nell'Antichità, nel Medioevo o nell'Età moderna, vanno cercate le ragioni della transizione epocale italiana e internazionale, avendo l'umanità e l'Occidente smarrito in gran parte il senso del divino. Dove l'errore?



h) L'anzianità accademica è stata calcolata di 29 anni rispetto ai 22 circa dell'anno precedente, mentre la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta e l'eccesso di potere eventuali sono da valutare in relazione al fatto che Lorenzo Medici, vicino al presidente Tosi, responsabile del suo gruppo di ricerca col quale ha pubblicato, ha visto superato l'esame con due monografie dello stesso titolo e solo un'altra, oltre a contributi su cinema, poetessa in Umbria, Croce Rossa e altri studi su Aldo Moro, per chi scrive ripetitivi o distanti dalla Storia delle relazioni internazionali! È quanto non risulta dal giudizio finale, ma anche Daniele Pasquinucci di Storia contemporanea ha pubblicato col Presidente, realizzando lavori fondamentalmente sull'unico argomento dell'integrazione europea, sovente con respiro interno, mentre Elena Calandri ha avuto la medesima fortuna di realizzare con Tosi, proponendo due monografie e una lista lunghissima di altri contributi, pare di pochissime pagine. In linea generale, Alberto Tonini sembra aver fatto altrettanto e lo stesso dicasi di Mireno Ber[r]ettini o delle due monografie di Alice Bellagamba. Tuttavia, è Matteo Battistini a sollevare il grande dubbio, in quanto ammesso addirittura con un lavoro di Storia del pensiero politico contemporaneo su Thomas Paine, settore scientifico disciplinare differente da quello della Commissione, che lo accoglie promuovendolo, benché basato addirittura su fonti giornalistiche! Esso non risulta congruente con la Storia delle relazioni internazionali per il commissario olandese, Karel Davids, ma non per il resto della Giuria! Questa afferma espressamente il contrario, richiamando esplicitamente l'appartenenza della produzione alla Storia del pensiero politico contemporaneo (sic!), ma muovendo nel contempo critiche erronee e infondate a *Noi Italiani* per sconfinamento nella Filosofia della storia o per i documenti diplomatici consultati, non rammentando esplicitamente quelli d'Archivio, molto più importanti gli uni e gli altri rispetto alla stampa!

Il giudizio negativo di Massimiliano Guderzo, allievo di Ennio Di Nolfo presso l'Università di Firenze di cui ho criticato le puerili e ripetitive conclusioni storiografiche, oltre ai tanti altri comportamenti in *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica*, rimanda a quello del suo collega Leopoldo Nuti, legato allo stesso "maestro". Nell'Esposto del 2015 «*Assassini*» : *Università, "camorra" e "terrorismo di Stato"* (allegato A), infatti, ho ricordato il Codice Etico per revisori o membri dei Gruppo di Esperti per la Valutazione relativa alla Qualità della Ricerca 2011-2014, che contempla il loro dovere di attenersi ai principi generali di imparzialità, lealtà alla comunità scientifica e riservatezza. La prima nei confronti dell'autore e verso l'«approccio, metodo, stile e tesi del prodotto stesso. Il revisore, cioè, è sollecitato a giudicare non secondo le sue preferenze teoriche, ideali o ideologiche, bensì nella prospettiva del ricercatore apprezzando chiarezza, metodo e argomentazione. Una «serietà della comunità degli studiosi» nella quale generalmente non credo come nella «piena autonomia e serenità» di giudizio, dato che il peer review è vanificato dalla conoscenza di ogni autore già al momento del-

la pubblicazione del testo. Si vuole rendere imparziale o riservato ciò che avviene alla luce del sole? Ecco perché ho respinto a priori ogni giudizio di Leopoldo Nuti circa il mio lavoro nella valutazione relativa alla Qualità della Ricerca [di cui è specificato di seguito], avendolo criticato ne *Il ricorso alla forza armata...* insieme alla «limitante e limita scuola fiorentina» di cui sono parte appunto il collega Massimiliano Guderzo, citato in copertina con riguardo a “ombre e limiti”, e soprattutto il “maestro” scomparso rispetto alla sua «storiografia monca». In effetti, i pregi del mio *Noi Italiani* sono stati attestati da Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti, Piero Vassallo («Riscossa Cristiana»), Danilo Veneruso («Rivista di Studi Politici Internazionali»), Pietro Grasso e persino da Daniele Pompejano e Luciano Tosi, i quali a Messina si sono rimangiate le critiche apportate in precedenza, dando un giudizio positivo! L'altro mio testo valutato, *«Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, già è stato apprezzato all'abilitazione per la II Fascia da ben cinque docenti commissari! In attesa dei giudizi motivati richiesti, ci si riserva di fornire ulteriori ragguagli, sollecitando i dovuti interventi nelle sedi opportune.

Al concorso di Messina Daniele Pompejano ha promosso la candidata del suo stesso Ateneo, Angela Villani, come hanno fatto Luciano Tosi e Massimo de Leonardis, i quali nell'ultima Abilitazione nazionale hanno visto passare, grazie pure a Pompejano, i loro assistenti o allievi, Lorenzo Medici e Mireno Ber[r]ettini. Quest'ultimo è un altro fortunato per la II Fascia con le due monografie sulla gran Bretagna, l'antifascismo e la resistenza, e addirittura Pompejano apprezza (udite, udite!) la «particolare attenzione alla formazione e al ruolo del clero castrense e all'assimilazione di virtù cristiane e virtù eroiche, al senso dell'onore. Testi prevedibilmente preparatori di un lavoro più complesso che, intanto, risultano costruiti su materiali a stampa che sono allo stesso tempo rilevanti per la comprensione delle radici clericali dell'autoritarismo». Ciò, mentre contesta a Frasca i riferimenti teologici o religiosi, errando enormemente, ma in Ber[r]ettini non “vede” il respiro interno e non internazionale dell'oggetto con riguardo al clero e, per giunta, approvando la fonte giornalistica nella ricerca! lo stesso dicasi della Taddia e di Tosi, che nei miei riguardi ha dato un parere discutibile quanto all'uso dei documenti editi, di gran lunga più importanti di quelli di stampa, e omettendo l'utilizzo degli archivi. Due pesi, due misure?

Al candidato Ugo Frasca è stato riservato in effetti un comportamento apparentemente incomprensibile, ma molto eloquente, in ambedue le circostanze. Al concorso di Messina le sue sette monografie, il doppio di quelle di Villani, i suoi articoli e le sue recensioni non sono stati nemmeno citati espressamente, come imporrebbe la legge, ritenendo solo buona la collocazione editoriale, a differenza di quella eccellente dell'altra candidata, non comprendendosi la differenza con Guida o Studium Editori nel mio caso, con peer review e comitato scientifico, secondo i requisiti dell'Anvur. Sono inesistenti in Villani ad eccezione di un caso e addirit-

tura *L'Italia e l'Onu negli anni della coesistenza competitiva (1955-1968)* (Antonio Milani - CEDAM, Padova, 2007), è accompagnata dalla **prefazione del presidente di Commissione Luciano Tosi** di cui non si dice nel verbale! Non emerge un conflitto d'interesse e un abuso d'ufficio, oggetto d'indagine? Secondo i «Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca» dell'Anvur, vi è conflitto d'interesse in relazione a prodotti presentati da università presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca (allegato S). Da considerare che un altro volume scritto da Villani con Marcello Saija, *Gaetano Martino 1900-1967* (Rubbettino, Soveria Mannelli 2011) riprende quello precedente più o meno sullo stesso periodo e anche dal confronto delle fonti si evince la facilità in genere di ripetersi, anziché estendere la ricerca a Paesi e fasi differenti! La Commissione non ha visto? Infine, *Un liberale sulla scena internazionale. Gaetano Martino e la politica estera italiana 1954-1967* (Trisform, Messina 2008, eccellente collocazione editoriale?) è ancora sullo stesso argomento e fondamentalmente sul medesimo periodo! Quanto, infine, a *Dalla parte dei bambini : Italia e Unicef fra ricostruzione e sviluppo* (Wolters Kluwer, CEDAM, 2016), esso è **pubblicato nella Collana diretta dal presidente di Commissione Luciano Tosi**, con un comitato scientifico in cui sono presenti pure i lavori dei promossi all'Abilitazione sempre con lui commissario, Lorenzo Medici, Miriam Rossi ed Elena Calandri. Inoltre, Angela Villani scrive nell'Introduzione: «**A Luciano Tosi va la mia gratitudine per aver guidato la ricerca, per la lettura attenta delle varie stesure del libro e per i preziosi suggerimenti. Ringrazio Daniele Pompejano per l'attenzione che ha rivolto al mio lavoro, per gli spunti utilissimi e per la costante disponibilità al confronto**». (p. XXVII). Insomma, i due commissari già sapevano tutto e l'avevano aiutata prima di iniziare la prova concorsuale! Intanto, non sono menzionati i miei titoli, il contributo inedito per la ricerca d'Archivio riconosciuto a Villani, la classe A della mia Rivista di riferimento, mentre è falso quanto affermato secondo cui Frasca «dichiara che i suoi temi di ricerca hanno riguardato soprattutto la politica estera italiana tra le due guerre mondiali e dopo il secondo conflitto, con particolare attenzione al processo di integrazione europea, al Patto Atlantico e alle scelte di politica estera di Alcide De Gasperi». In realtà, si tratta dell'attività didattica, ma **fatto inaudito Tosi e Pompejano “rimangiano” tutte le critiche mosse a Noi Italiani che hanno determinato l'esito negativo dell'Abilitazione, sottolineando (udite, udite!) la «metodologia interdisciplinare che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione sulle “forze profonde” di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il Diritto, la Musica, la Letteratura, la Filosofia, la Psicologia ed altre. Appare altresì animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità**

**divulgativa. Nel complesso, e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato». Se l'avessero riconosciuto durante l'abilitazione, sarei stato promosso! Chiaro Leopoldo Nuti e Massimiliano Guderzo?**

Tosi e Pompejano riportano giudizi molto differenti e antitetici in occasioni diverse, ma soprattutto non indicano il premio da me conseguito, come specificatamente fanno per Villani, di cui è menzionata analiticamente l'attività didattica, anno dopo anno, diversamente dal mio caso di cui non è ricordato nemmeno il contributo gratuito a favore degli studenti diversamente abili. Omissioni! Nessuna Tesi di Laurea citata di Frasca, ma 32 quelle di Villani, concludendo conseguentemente che «da tale curriculum si evince che la candidata ha svolto un'intensa e continuativa attività didattica». Nessun riferimento al mio Progetto Elia oppure al convegno e alle presentazioni di libri, ma sì a quelli dell'altra candidata, specificati minuziosamente, fornendo così un quadro molto più ricco ma mutilando quello di Frasca! Le sue 7 monografie, di cui una di 563 pagine e due recentissimi volumi arricchiti da fonti di Archivio presso il Ministero degli Affari Esteri come l'articolo sulla Rivista di classe A, per niente citati, non equivalgono alle 3 e una parte di Villani. A lei è dedicata un'intera pagina del verbale (Allegato R) ai suoi saggi o articoli, riprendendo noiosamente i soliti argomenti con qualche aggiunta, come il ruolo dell'opinione pubblica dimenticato per Frasca nell'annessa ricerca archivistica di *Noi Italiani*. Persino il tema del disarmo trova spazio nella valutazione della signora, ma nemmeno un cenno a un articolo di chi scrive, *Il problema del disarmo nei documenti diplomatici francesi dal 13 febbraio al 27 giugno 1960*! I lavori della prima, sottolinea la Commissione, sono stati «singolarmente ed analiticamente esaminati» ma non pare ciò sia avvenuto nel caso Frasca. In tal caso, forse, sarebbe emerso il dislivello altissimo tra i due candidati grazie al confronto tra le pagine del verbale. Per Villani, poi, vale l'ampia circolazione nella comunità scientifica dei suoi lavori, mentre niente è scritto a proposito di Frasca, che ha addirittura presentato il suo *Noi Italiani* alla Camera dei Deputati, impreziosita dalle bellissime relazioni dei professori Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, oltre alla recensione di Piero Vassallo e a quella del prof. Danilo Veneruso sulla prestigiosissima Rivista di Studi politici internazionali. Omissione gravissima e amputazione dei risultati anche in relazione alla bellissima recensione del presidente del Senato Pietro Grasso, «per il per la «competenza e professionalità sulla Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito» (allegato A). Che dire poi dell'assenza di ogni riferimento al mio testo *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931*, con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè che non è stata affatto considerata come il vasto apporto memorialistico e l'ampia ricerca bibliografica e di Archivio, ben sottolineata nel caso Villani? Menzionando il suo lavoro monografico del 2007 e addirittura solo alcuni capitoli della terza monografia, i comm[i]ssari si soffermano sulla politica estera italiana di Gaetano Martino e altri

particolari sulla cooperazione allo sviluppo, l'Italia... bla, bla, bla, il ruolo di Fanfani, l'Onu e Giovanni Malagodi, mentre i recentissimi volumi di chi scrive non sono nemmeno pensati per la fitta ricerca archivistica presso il Ministero degli Affari Esteri: *Antichità e Contemporaneità : Santa Sede, Italia e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)*; *Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*. A cosa è servito presentarli? Lo stesso vale per *La questione palestinese e la politica delle grandi potenze* e *I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale*, Il «Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba nel luglio 1914, già oggetto di promozione all'Abilitazione per la seconda Fascia. Ecco quindi la conclusione favorevole per Villani, sembra amputando Frasca dei suoi innumerevoli [elementi] di forza! Naturalmente sono punti di vista, critiche che costituiscono oggetti di indagine ma anche la mia prova didattica, infine, è stata considerata "troppo sintetica". Cos'altro poteva essere aggiunto rispetto a *Le alterne vicende dell'adesione del Regno Unito alla CEE* dal 1957 al 1972, oltre alle difficoltà iniziali di Harold Mcmillan, alla richiesta del 1959 e al rifiuto di De Gaulle, il Commonwealth, le questioni commerciali e agricola in particolare, il problema nucleare, la leadership continentale, l'EFTA, il tentativo ulteriore di Harold Wilson fino al Trattato del 1972, in confronto invece col tema molto più vasto di Angela Villani, *L'Italia e il processo di integrazione europea: continuità e discontinuità fra dopoguerra e anni Ottanta?*

Per tutto quel che precede e alla luce dei comportamenti posti in essere, si ribadisce non calunniati né diffamati ma raccontati o criticati, chiedo alle autorità preposte di indagare e intervenire su eventuali angherie e vessazioni, persecuzioni o forme varie di ostruzionismo, prevaricatorio nelle forme e paralizzante negli effetti, procedendo all'espletamento delle doverose indagini preliminari in ordine ai reati di mobbing, lesioni personali gravissime, diffamazione, molestie, minaccia, maltrattamenti contro familiari e conviventi, abuso d'ufficio, estorsione, nonché per tutti gli altri eventualmente ravvisabili negli episodi descritti. Chiedo perciò all'Autorità Giudiziaria di considerare che, allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela. Con riserva di costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 78-79 cod. proc. pen. e 185 c.p. per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dichiaro di essere disponibile per qualsivoglia chiarimento ai fini di una più vasta esposizione dei fatti e delle azioni eventualmente delittuose poste in essere in mio danno. Ci si permette inoltre di chiedere una rapida risoluzione del procedimento e di essere informato circa l'esito della presente denuncia-querela, nonché di essere avvertito, ex artt. 406 e 408, comma 2, cod. proc. pen., nel caso di richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari o di archiviazione della fattispecie, per poter esercitare i propri diritti. Ciò, con espressa riserva di presentare motivi nuovi o note difensive e, ferma restando la piena disponibilità a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento od integrazione di cui si dovesse ritenere la necessità e/o l'opportunità, è ovviamente impregiudicata la più

ampia riserva di ogni iniziativa che dovesse risultare opportuna o necessaria per la tutela delle mie giuste ragioni.

**Spettabili Autorità, è stata una sofferenza immane per un trentennio lavorare ogni giorno con una spada di Damocle puntata sul proprio capo, subire minacce, torture o veri propri attacchi con l'acido, patendo colpi inferti con malvagità o disonestà al lavoro compiuto perché non in grado di reggere il confronto con la verità. Il Potere cerca di piegare e allineare, poiché il Diritto rivela i suoi limiti allorquando non sempre è possibile smascherare il male, fornendo prove. Ne consegue però che alcuni degli episodi vissuti, non descritti compiutamente anche nei miei libri, potrebbero costituire indici rilevatori di un disegno preordinato ad una reiterazione di condotte di mobbing o di altre fattispecie giuridiche. L'esistenza di una silente e verosimile associazione per delinquere emergerebbe così – secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – dalla sussistenza di un riparto di compiti “a monte”, un vero e proprio programma criminoso al quale alcuni verosimilmente hanno prestato o prestano il loro consenso.**

S. Maria a Vico, 04/02/2017

Grazie  
Cordialmente  
Ugo Frasca  
[www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)

**Nessuna risposta!**



## A Sergio Mattarella

Signor Presidente,

Le chiedo cortesemente la lettura attentissima del documento allegato [il precedente Esposto], supportato dalla nutrita documentazione presente nei miei due testi: “Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica”; “Il ricorso alla forza armata...”, che possono esser letti sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), ove l’importante sezione “Denunce” completa il tutto.

L’apertura del Quirinale al pubblico resta un atto insignificante, come i tanti discorsi, se accompagnato dall’assenza o indifferenza verso episodi gravissimi subiti dal cittadino che patisce i soprusi delle Istituzioni. Affrontarle è certamente arduo, ma inevitabile e perciò La prego di intervenire concretamente nella fattispecie che sottopongo alla Sua attenzione, poiché in caso contrario non mi rappresenterà definitivamente.

Cordialmente  
Ugo Frasca  
[www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)

**Infatti, non mi rappresenta anche per altre ragioni...**



## **Al rettore dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi... invano**

Il sottoscritto chiede la lettura attentissima del documento allegato, supportato dalla nutrita documentazione presente nei miei due testi: “Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica”; “Il ricorso alla forza armata...”, che possono essere letti sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), ove l'importante sezione “Denunce” completa il tutto.

Il ricorso alla magistratura e alle autorità competenti, o comunque importanti, costituisce per il cittadino l'ultima chance e pertanto si sollecita sensibilità e impegno. In particolare, si richiede il rispetto rigoroso del Codice Etico dell'Ateneo Federico II, l'indagine circa i fatti esposti e denunciati, relativi al mobbing e a presunti reati, che non siano solo apparenti, superficiali o formali. Insomma, un riscontro con chi scrive, per ulteriori approfondimenti, organizzato dalla Commissione preposta e dalla prof.ssa Giancola, di cui non sono condivisibili le prime impressioni.

Si prega perciò di inviare questa lettera e il documento allegato alla medesima docente e al Comitato Unico di Garanzia, cioè ai professori e dottori Francesca Galgano, Eduardo Pinto, Pellegrino Palumbo, Marinella Rotondo, Leopoldo Mignone, Immacolata Spagnuolo e Francesco Colella. Inoltre, ai signori Renato Saporito, Maria Maddalena Vaino e Cecilia Giovanna Di Matteo, oltre a Francesco Bello e Gaetano Manfredi di cui conservo il dolorosissimo ricordo del loro continuo silenzio in un momento della mia vita professionale estremamente difficile per responsabilità altrui. Che il tutto sia inoltrato pure al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

Grazie  
Cordialmente  
Ugo Frasca  
([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))

Si richiede copia della presente lettera protocollata, con annesso documento allegato, da ritirare presso il dott. Gennaro Mocerino.



Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella  
 Al presidente del Senato, Pietro Grasso  
 Al presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini  
 Al ministro dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli  
 Al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti  
 Al ministro dell'Interno, Marco Minniti  
 Al ministro di Grazia e Giustizia, Andrea Orlando  
 Al presidente nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone  
 Al Consiglio di Stato  
 Alla Corte Costituzionale  
 Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone  
 Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Giuseppe Creazzo  
 Al procuratore capo presso il Tribunale di Perugia, Luigi De Ficchy  
 Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Vincenzo Barbaro  
 Al sostituto procuratore Francesco Raffaele presso la Procura della Repubblica di Napoli  
 Al direttore dell'ANVUR, Sandro Momigliano  
 Al capo Dipartimento per la Formazione e la Ricerca del MIUR, Marco Mancini  
 Al comandante regionale della Guardia di Finanza in Campania, Fabrizio Carrarini  
 Al rettore dell'Università di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi  
 Al presidente della Società Italiana della Storia Internazionale, Leopoldo Nuti, agli organi direttivi e a tutti i soci  
 Al prof. Fortunato Musella (Giunta CUN)  
 A rettori, docenti, autorità, stampa...

## Esposto/ Querela

### **La crisi delinquenziale dell'Italia e l'“assenza” dello Stato. Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana**

Signor Procuratore capo presso il Tribunale di Roma, **Giuseppe Pignatone**,  
 lo stato di immane corruzione in cui versa larga parte del nostro apparato istituzionale induce a riflettere sull'impegno della magistratura, poiché la disonestà di molti in ogni campo rende il clima sin troppo cupo in uno Stato di diritto che muore. La crisi delinquenziale imperversa tramite malvagità, collusioni e opportunismi di uomini disposti a tutto per il Potere, in nome della Patria, per cui dopo le tre denunce inoltrate le 11/9/2015, il 14/6/2016 e il 4/2/2017 anche questa è pubblica in quanto edita sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it). Inoltre è trasmessa, per competenza, al collega di Messina **Vincenzo Barbaro**, già destinatario di *Università*, *“camorra”* e *“terrorismo di Stato”*: *Associazione per delinquere?* nonché al ministro dell'Università e della Ricerca **Valeria Fedeli** e al dott. **Daniele Livon** in particolare, e inoltre al procuratore

presso il Tribunale di Firenze, **Giuseppe Creazzo**, al collega di Perugia, **Luigi De Ficchy**, al sostituto procuratore **Francesco Raffaele** in Napoli, ad autorità e differenti istituzioni. In realtà i miei libri, *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica* (Alfredo Guida Editore, Napoli 2012) e *Il ricorso alla forza armata...* (Guida Editori, Napoli 2015), che possono essere letti ancora su [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), costituiscono la testimonianza documentata di fatti gravissimi che hanno contraddistinto il mio vissuto nell'Accademia italiana. L'attuale presidente dell'ANVUR (Agenzia per la Valutazione dell'Università e la Ricerca) Andrea Graziosi, un tempo appartenente a una piccola organizzazione extraparlamentare napoletana, sciolta agli inizi degli anni Settanta, è citato nel capitolo *Napoli, e poi muori!* Descrive la dolorosa esperienza patita in una realtà dalle mille facce a causa di aneddoti relativi a minacce, ricorso alla polizia, verbale con “dichiarazione falsa” e tanto altro. Pur denunciando un violentissimo atto di aggressione, nessuno si apprestava a esigere chiarimenti circa la rottura di un vetro o se volarono sedie, ma tutto a volte passa sotto silenzio. Il prof. Graziosi ricorderà forse che nessuno ha mai avuto l'umiltà di scusarsi oppure la sua posizione rispetto al Centro Interuniversitario di Storia Contemporanea circa il quale ad avvertire che il provvedimento conteneva una dichiarazione falsa era il penalista Francesco Forzati. Il mio *Diritto e Potere...* fornisce ulteriori fatti e prove puntuali da cui si evince che la sua presenza sia stata forse quella di una persona profondamente fragile o timida riguardo al sistema, in fondo una connotazione tipica del fallimento postcomunismo. Infine, come gli dissi verbalmente, le [sue] centinaia di pagine interessantissime scritte su *L'Urss di Lenin e Stalin. Storia dell'Unione Sovietica. 1914-1945*, il Mulino, Bologna 2007; *L'Urss dal trionfo al degrado. Storia dell'Unione Sovietica. 1945-1991*, il Mulino, Bologna 2008, sono sprovviste di una sola nota per il puntuale riferimento ai singoli e specifici documenti esaminati.

Nell'ottica della crisi contemporanea e delinquenziale dell'Italia, col mio Esposto ad Autorità e Procure del settembre 2015, «*Assassini*» : *Università, “camorra” e “terrorismo di Stato”*, ho ampiamente e puntualmente interpretato il significato di questo titolo, ricordando non solo lo sfogo riportato tra virgolette di un cittadino italiano durante una trasmissione televisiva, ma pure la logica istituzionale del disinteresse e dell'omertà che tocca sovente Partiti politici o altro, una forma subdola di “terrorismo” ammantata di una legittimità solo apparente o comunque discutibile. Insomma, una complicità che assume toni “camorristici” se è insabbiato il Diritto, in nome di uno spirito corporativo che schiaccia il cittadino. Naturalmente, si tratta di linee generali in un contesto contrassegnato da sfumature e responsabilità differenti o addirittura irrilevanti in certi casi, ma nello stesso documento ho rilevato che, in ambito universitario nazionale, il Codice Etico per revisori o membri dei Gruppo di Esperti per la Valutazione relativa alla Qualità della Ricerca 2011-2014 contempla il loro dovere di attenersi ai principi generali di imparzialità, lealtà alla comunità scientifica e riservatezza. La prima nei confronti dell'autore e verso l'«approccio, metodo, stile e tesi del prodotto stesso, essendo il revisore sollecitato a giudicare non secondo

le sue preferenze teoriche, ideali o ideologiche, bensì nella prospettiva del ricercatore apprezzando chiarezza, metodo e argomentazione. Una «serietà della comunità degli studiosi» nella quale generalmente ho sottolineato di non credere, come nella «piena autonomia e serenità» di giudizio, dato che il peer review è vanificato dalla conoscenza di ogni autore già al momento della pubblicazione del testo. Si vuole rendere imparziale o riservato ciò che avviene alla luce del sole? Ecco perché è stato respinto a priori ogni giudizio, circa i miei lavori, del presidente della SISI (Società Italiana Storia Internazionale) **Leopoldo Nuti**, avendolo criticato ne *Il ricorso alla forza armata...* insieme alla limitante e limitata scuola fiorentina e aver disapprovato sia l'operato del suo collega **Massimiliano Guderzo**, citato in copertina riguardo a "ombre e limiti", che il capo Ennio Di Nolfo per la sua storiografia monca. I docenti fanno capo all'Ateneo fiorentino "Cesare Alfieri" e osservavo comunque che i due allievi potevano aver gradito poco le mie saette lanciate al "maestro" in *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica* o le asserzioni, in *Noi Italiani*, concernenti le sue conclusioni ripetitive e puerili, aride e tecniche in ambito teologico e di metodo, con pensieri che lo espongono a critiche. Se Di Nolfo asserisce che Dio è fuori dalla storia, sbagliando, non sarà il suo ateismo a costituire la pietra miliare e l'ultima parola nella vicenda umana o politico internazionale mentre Cristo è inquadrato scientificamente da chi scrive nell'intensissimo e articolato confronto storiografico, premessa per l'approfondimento e il discernimento su ogni altro fronte. I seguaci del "maestro" quindi danno l'impressione di correre ai ripari per dire che la mia ottica è errata, ma amputando la ricerca di un filone teologico che è centrale, buttando così con l'"acqua sporca anche il bambino" e abbassando al minimo l'asticella per consentire il salto o il passaggio sia a Di Nolfo che alla limitante e limitata scuola fiorentina, distante dallo slancio spirituale che pervade la città di Dante e i suoi tesori artistici. Ciò, tanto attraverso il giudizio di **Guderzo** nell'ambito della mia Abilitazione nazionale per la I Fascia, quanto quello di **Nuti** rispetto alla valutazione della ricerca in sede ANVUR, dei quali si rimanda l'analisi circa metodi, condotte e procedure. Nel mio *Noi Italiani* (pp. 412-414), poi, relativamente al libro *Dagli imperi militari agli imperi tecnologici*, ho riportato infatti che, per Di Nolfo, «il dogmatismo appare come il nemico della società aperta, cioè come principio delle forme di organizzazione politica e di elaborazione del pensiero che non accetta di rimettersi in discussione ininterrottamente. La pretesa di conoscere una volta per tutte la verità e di affermarla con ogni mezzo e su ogni piano diviene, da tale punto di vista, un'imposizione priva di radici razionali». Una prospettiva tendente a negare dignità culturale e professionale allo studioso intento a individuare i punti fissi dell'uomo e quindi della storia. Una concezione fondata comunque sul dogma e l'intolleranza, che pone aprioristicamente un limite alla ricerca o all'esaltazione di valori assoluti.

In *Diritto e Potere...* ho dedicato anche a lui il capitolo *La menzogna*, avendo egli scritto gravemente il falso sul piano oggettivo e storiografico circa un mio testo, *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1938 al 1931: Dalla revisione dello Statuto*

di *Tangeri alla Seconda Repubblica*, esibendo un'inaccettabile bruttezza storiografica essendo la sua relazione un omaggio alla negazione dell'evidenza riguardo ad alcuni fatti storici certi non opinabili. In realtà il mio lavoro, benché impreziosito dalla prefazione del noto Gaetano Arfè e apprezzata dai docenti Guido Donnini dell'Ateneo di Pavia e Ottavio Barié dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diveniva oggetto di una particolare "disattenzione" del Presidente per il quale il dittatore spagnolo, Miguel Primo de Rivera, cadeva nel 1928 e non nel 1930. Ciò era storicamente falso, per cui la sua spietata critica all'intero impianto del testo era priva di ogni fondamento e il titolo stesso non sarebbe altrimenti comprensibile. Come si giustificava ciò? Egli erroneamente sentenziava che «il periodo De Rivera si concluse nel luglio 1928», aggiungendo addirittura che anche per il prefatore Arfè «l'opera presentata costituisce un tentativo dai risultati, nel complesso modesti». (Firenze, 17 giugno 1998 - Università degli studi di Napoli "Federico II", Ufficio Personale docente e ricercatore, n. 3346 del registro rilascio documenti). Leggeva con clamorosa superficialità e negando il vero, poiché era il tentativo di Mussolini di stabilire un rapporto privilegiato con Primo de Rivera a sortire «risultati nel complesso modesti» per Gaetano Arfè! L'ipotesi di uno sconvolgimento dei canoni argomentativi, di ragionevolezza e logicità documentale, accennata dal mio avvocato, poteva motivare l'indagine nella stessa direzione della forte critica al taglio bibliografico e documentario, ricchissimo di riferimenti. Il mio legale li specificava puntualmente, ma è incredibile il comportamento di Di Nolfo, autore del manuale *Storia delle relazioni internazionali 1918-1992*, in cui scrive esattamente quanto contestato a me, cioè che Primo de Rivera cadde effettivamente nel 1930 e non nel 1928, come invece asserisce nel verbale di conferma che mi riguarda (sic!).

In *Prima lezione di storia delle relazioni internazionali* ringraziava per l'aiuto il mio collega al concorso di Napoli, **Leopoldo Nuti**, approvando in qualità di commissario al concorso di Napoli l'operato dell'altro candidato-allievo **Massimiliano Guderzo** persino con una prefazione a un suo libro. Ecco dunque che anche nel mio ultimo Esposto, "*Università, "camorra" e "terrorismo di Stato" : Associazione per delinquere?*" del 4 febbraio scorso, ho denunciato il giudizio negativo ai miei danni di Guderzo nel corso dell'Abilitazione nazionale per l'insegnamento di I Fascia, già descritto ne *Il ricorso alla forza armata...* e presso la giustizia amministrativa ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Ho evidenziato [si ribadisce]:

a) che l'unica "disapprovazione" rivolta dalla Commissione alle mie pubblicazioni riguarda *Noi Italiani* di ben 562 pagine, «piuttosto un libro di Filosofia della storia», ma ciò è falsissimo in relazione alle indicazioni dell'UTET (vol. xvii, pp. 829-830), che in tale eventualità esclude la ricostruzione dei fatti, nel mio caso fittissima (cento pagine solo sulla prima guerra mondiale e tantissime altre sulle diplomazie fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Coinvolgono i paragrafi «*Chi vincer ci può?*», *La "caduta" del 1914-1915, Il fascismo e l'inganno comunista, La*

vittoria dei Pontefici e *Una diplomazia di luce* di altre cento pagine circa, comprese molte di *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*). La “Corte” è contraddetta pure dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea, Danilo Veneruso, sulla prestigiosissima «Rivista di Studi Politici Internazionali» di oltre 17 pagine! Pare pertanto probabile la violazione della legge per mancanza di motivazione e istruttoria, mentre risulterebbe violato l’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura n. 222/2011, che prescrive una valutazione “analitica”, quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non pare abbiano tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell’apporto di altre discipline ausiliarie, importanti per l’UTET, grazie alle quali l’indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore. Si dovrebbe essere penalizzati se si togliesse qualcosa alla ricerca e non aggiungendo altro, poiché senza l’analisi del pensiero filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc., non si può capire la Storia delle relazioni internazionali in quanto il docente del terzo millennio deve sapere quel “tutto” in cui inserire il particolare.

b) Inoltre, il commento della Commissione che *Noi Italiani* interessi solo il Novecento non risponde al vero ed è incredibile che ometta lo studio dell’Ottocento recensito dallo stesso Veneruso, specie a proposito di Bismarck, non certamente un filosofo!

c) L’idea poi che il testo sia basato soprattutto su fonti bibliografiche e documenti diplomatici editi non contempla il loro dovuto e normale utilizzo, che comporta l’immane lavoro compiuto per confutare o convalidare tesi storiografiche differenti oltre ogni fredda, comoda e circoscritta descrizione degli avvenimenti.

La “Giuria” dà l’impressione di sminuire ancora l’impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d’Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l’orientamento dell’opinione pubblica quanto all’Unità d’Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo.

d) La medesima non ha richiamato neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Sallandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi.

e) Il Collegio giudicante, per giunta, non ha osservato l’obbligo, rientrando nei criteri prefissati, di stimare l’impatto notevolissimo nella comunità scientifica degli studi prodotti, nel caso specifico di *Noi Italiani* (Duce, Ignesti, Veneruso, Piero Vassallo) o del libro sulla Spagna con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè.

f) Non ha “visto” o calcolato nel giudizio finale i premi conseguiti, né ha citato i risultati eccellenti raggiunti nell’attività didattica, il titolo dei titoli!

Fatto eclatante, le altre quattro monografie già valutate positivamente per la II Fascia sarebbero sufficienti per la I, secondo i parametri stabiliti dalla Commissione e considerate le due o tre di altri candidati promossi! Addirittura ha acquisito «un potere discrezionale ampio e praticamente incontrollabile» nell'apprezzare «candidati che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti, siano valutati dalla Commissione stessa con un giudizio di merito estremamente positivo».

g) Si può evincere poi una violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica, quindi, l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni della crisi internazionale cui non sono estranei l'Isis, il conflitto israelo-palestinese e le motivazioni profonde o religiose di ogni politica estera, alla base di società europee o extraeuropee, mentre la Chiesa Cattolica è un protagonista nell'arena internazionale! Insomma, in tutte le direzioni, persino nell'Antichità, nel Medioevo o nell'Età moderna, vanno cercate le ragioni della transizione epocale italiana e internazionale, avendo l'umanità e l'Occidente smarrito in gran parte il senso del divino. Dove l'errore?

h) L'anzianità accademica è stata calcolata di 29 anni rispetto ai 22 circa dell'anno precedente, mentre la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta e l'eccesso di potere eventuali sono da valutare in relazione al fatto che **Lorenzo Medici, vicino al presidente Tosi dell'Università di Perugia, responsabile del suo gruppo di ricerca col quale ha pubblicato, ha visto superato l'esame con due monografie dello stesso titolo e solo un'altra, oltre a contributi su cinema, poetessa in Umbria, Croce Rossa e altri studi su Aldo Moro, per chi scrive ripetitivi o distanti dalla Storia delle relazioni internazionali!** È quanto non risulta dal giudizio finale, ma anche Daniele Pasquinucci di Storia contemporanea ha pubblicato col Presidente, realizzando lavori fondamentalmente sull'unico argomento dell'integrazione europea, sovente con respiro interno, mentre Elena Calandri ha avuto la medesima fortuna di realizzare con Tosi, proponendo due monografie e una lista lunghissima di altri contributi, pare di pochissime pagine. In linea generale, Alberto Tonini sembra aver fatto altrettanto e lo stesso dicasi di Mireno Berettini o delle due monografie di Alice Bellagamba. Tuttavia, è Matteo Battistini a sollevare il grande dubbio, in quanto ammesso addirittura con un lavoro di Storia del pensiero politico contemporaneo su Thomas Paine, settore scientifico disciplinare differente da quello della Commissione, che lo accoglie promuovendolo, benché basato addirittura su fonti giornalistiche! Esso non risulta congruente con la Storia delle relazioni internazionali per il commissario olandese, Karel Davids, ma non per il resto della Giuria! Questa afferma espressamente il contrario, richiamando esplicitamente l'appartenenza della produzione alla Storia del pensiero politico contemporaneo (sic!), ma muovendo nel contempo critiche erronee e infondate a *Noi Italiani* per sconfinamento nella Filosofia della storia o per i documenti diplomatici consultati, non rammentando esplicitamente quelli d'Archivio, molto più importanti gli uni e gli altri rispetto alla stampa!



In realtà, i pregi di *Noi Italiani* sono stati attestati da storici o docenti notissimi nella comunità scientifica e persino dai commissari-complici di **Guderzo, Daniele Pompejano e Luciano Tosi**, i quali a un concorso tenuto presso l'Ateneo di Messina, oggetto dell'Esposto del 4 febbraio, hanno recentemente rimangiato le critiche apportate in precedenza, dando un giudizio positivo negato in sede di Abilitazione! Quindi della candidata locale, Angela Villani, hanno apprezzato *Dalla parte dei bambini : Italia e Unicef fra ricostruzione e sviluppo* ( WOLTERS KLUWER CEDAM, 2016 pubblicato nella Collana diretta dal Presidente di Commissione Tosi, il quale considera in genere eccellenti le collocazioni editoriali, mentre Villani, ringrazia nell'Introduzione (p. XXVII) i due Commissari per aver guidato la ricerca oggetto del concorso, per la lettura attenta delle varie stesure del libro, per i preziosi suggerimenti, per l'attenzione e la disponibilità.

Lusinghiero ed entusiasmante, comunque è stato l'apprezzamento del presidente del Senato **Pietro Grasso** nei miei confronti poiché, con lettera (18 settembre 2015, Prot. Libri 492/2015), si è detto «vicino per l'annosa vicenda accademica» di cui sono protagonista, congratulandosi per il mio *Noi Italiani* nonché per la «competenza e professionalità sulla Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito». Tutto è in netto e insanabile contrasto con le ultime valutazioni del «boia incappucciato», cioè anonimo, dell'ANVUR, e, come se non bastasse, l'altro mio testo valutato negativamente, «*Il Mattino*», *la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, è già stato apprezzato col conseguimento dell'Abilitazione per la II Fascia da ben cinque docenti commissari tra cui uno straniero!

I miei rapporti con la scuola di Firenze sono stati sempre pessimi e la mia replica agli omaggi destinati da **Leopoldo Nuti** a Di Nolfo, in occasione della sua dipartita, può essere stata sgradita:

La morte stende un velo di pietà sulle miserie umane. Tuttavia, quella di Ennio Di Nolfo risveglia in me le innumerevoli sofferenze prodotto dall'uomo e dal docente per circa un trentennio. Sono state descritte accuratamente in "Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica" e ne "Il ricorso alla forza armata...", che possono essere letti sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it). Con Pietro Pastorelli e Fulvio D'Amoja ha segnato molto negativamente e con atti inaccettabili il mio percorso, oggi culminato in due recentissimi volumi che mi pongono in netta antitesi rispetto alla storiografia monca, puerile, ripetitiva, priva di senso spirituale, teologico ed esistenziale di un accademico che ha influito molto sulla limitante e limitata scuola fiorentina. Coloro i quali hanno avuto la "fortuna" di collaborare con lui hanno ogni diritto di esprimere il dolore, ma chi è stato costretto a subire le atrocità del Potere non teme il confronto con la verità. Essa può risultare dura per allineati, raccomandati oppure omertosi, i quali nelle sedi più autorevoli sovente mentono e confermano i meccanismi di sempre. Comunque, che Ennio Di Nolfo riposi in pace.

**Dal punto di vista giuridico giova osservare che l'adozione di un singolo atto illegittimo, o di più atti illegittimi, non è sintomatica della presenza di un**

comportamento mobbizzante, ma l'oggetto d'indagine potrebbe esser dato in certi casi pure dall'ipotesi di un complessivo disegno persecutorio a causa di provvedimenti contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa (cfr., Cons. Stato, VI, 16 aprile 2015, n. 1945; id., VI, 19 marzo 2015, n. 1413; id., III, 12 gennaio 2015, n. 28). Ciò, considerando i reati di concorso in *falsità* materiale o ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, il concorso in truffa aggravata, l'associazione a delinquere finalizzata alla sistematica e dolosa predeterminazione degli esiti dei concorsi con conseguente lesione dei principi di correttezza, logicità e trasparenza dell'azione amministrativa. La falsa applicazione dell'art. 2 del DPR n.117/2000 rimanda infine all'eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria; disparità di trattamento; violazione della par condicio dei candidati e del principio di imparzialità o buon andamento, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Possono risultare evidenti e manifesti pertanto i vizi di illogicità, incoerenza o incongruenza aggravati da distinti profili di condotta omissiva e commissiva.

Alla luce di tutto ciò, come non inorridire di fronte a quanto concluso in sede ANVUR dagli Esperti della Valutazione dell'Area 14, in particolare dalla coordinatrice Anna Elisabetta Galeotti, dal coordinatore dei sub GEV, Francesco Tuccari e dai componenti del medesimo, Fulvio Attinà, Marco Meriggi, **Leopoldo Nuti** (unico appartenente al mio settore di Storia delle relazioni internazionali già ricusato nell'Esposto «Assassini»...) e Simona Piattoni, oltre ai presenti per la conferma delle valutazioni gestite dal Gev 14, [cioè] Simona Andrini, Delia Baldassarri, Lorenzo Bordogna, Carlo Buzzi, Fausto Colombo, Peter Wagner [?] Infatti, i firmatari dei giudizi anonimi hanno osservato, come si evince dal documento allegato T del 2 marzo 2017, consultabile nella sezione denunce di [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) e inviato dal direttore dell'ANVUR dott. Sandro Momigliano, che il mio *Noi Italiani* «non è basato su fonti originali (con una completa assenza di fonti archivistiche) e aggiornate dal punto di vista storiografico». È inaudito quanto asserito in relazione a un aspetto determinante per la valutazione scientifica di un elaborato, perché le fonti archivistiche consultate sono 165 circa, di cui molte citate nel testo e forse non lette, solo una trentina in meno delle 186 edite, tra cui I Documenti Diplomatici Italiani, Britannici e Francesi presenti nelle tantissime pagine di note (449-545, come si può verificare leggendo il testo in [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Sono fonti assolutamente originali, esistenti e aggiornatissime, che confutano le affermazioni pure del Revisore anonimo 2, il quale addirittura afferma che *Noi Italiani* non presenta i caratteri di un lavoro storiografico, mancando di un apparato di note, fonti primarie e secondarie chiaramente identificate». Ciò contrasta con la realtà, essendo ben 96 le pagine di note cui fanno riferimento le centinaia citazioni bibliografiche e documentarie del testo, apprezzatissimo da altri storici indicati proprio per l'impianto storiografico. "Errori" inaccettabili che hanno consentito al giudice finale di esprimere un giudizio negativo, mentre per l'altro testo esaminato,



«Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914 (Guida, Napoli 2012), il Revisore 2 sintetizza giustamente che «il volume si fonda su una ricostruzione delle posizioni espresse dal giornale “Il Mattino” di Napoli, in particolare del suo direttore, Edoardo Scarfoglio, nei confronti dell’Arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie a Sarajevo e che avrebbe condotto allo scoppio del primo conflitto mondiale. A tale analisi viene accostata la posizione di vari organi di stampa stranieri desunta dai rapporti dei rappresentanti diplomatici italiani». Nonostante il giudizio sia accettabile, è superato ancora una volta negativamente dal terzo giudice, ma ci si chiede: Non è stato già oggetto della promozione in sede di Abilitazione nazionale per l’insegnamento di II Fascia grazie a cinque storici e docenti di cui uno straniero? Come si spiega tutto ciò? Non ho il diritto, in base al principio di trasparenza della pubblica amministrazione, di conoscere le firme, le loro vicende, competenze e carriere?

Aggiungo ora:

È molto triste e inquietante che, con l’Esposto/Querela del 30 maggio 2017 su *La crisi delinquenziale dell’Italia e l’“assenza” dello Stato - Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l’Accademia italiana* ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), [io abbia] dovuto denunciare quanto affermato da alcuni “giudici”, cioè che «Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914 mancherebbe di un’introduzione, una conclusione e una linea interpretativa innovativa, incluse tutte nella sintetica e incisiva Quarta di copertina per rendere il tutto più sobrio o meno scontato. L’intento di analizzare sia l’opinione pubblica italiana che quella europea nella brevissima crisi del luglio 1914, attraverso l’importante voce del Sud «Il Mattino» e *I Documenti Diplomatici Italiani*, sembra non aver interessato gli “scienziati”, i quali non hanno probabilmente letto quanto scritto a p. 42, non in linea con i tanti luoghi comuni:

La strategia italiana intraprendeva un percorso apparentemente lineare e irreprensibile, ma finalizzato in pratica a un unico traguardo: l’interesse nazionale comunque, non solo di natura difensiva, e tale da garantire l’affermazione di una politica di grande potenza. Avremmo pagato il conto con l’indebolimento economico scaturito dalla guerra e le ulteriori lacerazioni sociali, premessa dell’involuzione fascista, che ci avrebbe spinto nelle braccia di Hitler e nella sconfitta della seconda conflagrazione mondiale. Avremmo perso la bellissima posizione diplomatica testimoniata dagli apprezzamenti russi, inoltrati da Carlotti a Di San Giuliano il 26, dopo aver parlato con Sazonoff [...]

E a pagina 53:

La nostra diplomazia risentiva di una contraddizione di fondo su cui si sarebbe innestata la tanto discussa “doppiezza”, gli ideali non potendo generalmente convivere con tatticismi che, prima o poi, sortiscono esiti inattesi. La “potenza” della nazione sarebbe stata solo temporaneamente riconosciuta, lasciando il posto a una “caduta” di cui la crisi economica e l’av-

vento del fascismo sarebbero stati gli epiloghi, condizionando fortemente la nostra storia, che probabilmente sarebbe stata diversa se avessimo mantenuto la neutralità, all'insegna del valore di autodeterminazione dei popoli, tale da giustificare le rivendicazioni su Trento e Trieste.

Inoltre, «la crisi dello Stato liberale plausibilmente rendeva indispensabile una guerra, per dirottare su altri fronti una conflittualità interna non più sostenibile, ma l'intervento non l'avrebbe sanata portandola solo alle estreme conseguenze», per cui alla radice del confronto politico e ideologico vi era quello non risolto tra Cristianesimo, liberalismo e socialismo, dal sapore spiccatamente teologico (p. 53). Inoltre, era perspicace il pensiero di Carlo Scarfoglio ne *La guerra delle Orde* del 26-27 luglio 1914, secondo il quale «parlare di abbandono della Triplice e di intervento armato nella conflagrazione in senso contrari ai patti firmati, quando ancora speriamo di non essere obbligati ad intervenire, è scoprire il proprio gioco e mostrare apertamente che non è alla neutralità che si tiene, ma ad una guerra speciale che è proprio quella cui ripugna il senso di onore della Nazione» («Il Mattino»... cit., p. 81). In pratica, la mia linea storiografica che sottolinea, come in genere non fanno gli altri, il madornale errore iniziale di San Giuliano era evidenziata da Scarfoglio, specificando poi che altri punti centrali della Prima guerra mondiale sarebbero stati sviluppati in un testo da terminare (p.79). Quanto illustrato infatti in *Noi Italiani*, ricchissimo di Diari, Memorie, documenti e contributi storiografici.[...]. In definitiva, la mia abolizione degli antiestetici numeretti in apice, rimandando puntualmente ogni autore e la sua opera alle fonti con l'indicazione dei concetti e le pagine corrispondenti, se è stato compresa ne «Il Mattino» perché è “sfuggita” in *Noi Italiani*? Infine, in quest'ultimo testo faccio esplicito riferimento all'Archivio Centrale di Caserta (p. 212). Non letto? Continuando con l'Esposto:

**Magistrati e autorità, a che gioco giochiamo? Se la Storia è Scienza, quindi fondata su dati oggettivi e certi, bisogna capire se sono ignoranti o disonesti [alcuni] oppure competenti e onesti altri nell'esaminare l'operato altrui. Non possono coesistere considerazioni diametralmente opposte, né possono essere utilizzate menzogne per colpire volontariamente o inconsapevolmente il lavoro altrui. Il danno è enorme da oltre un trentennio a causa di comportamenti accademici già tristemente descritti e perciò occorrerebbe leggere i miei libri e gli Esposti per comprendere tutto, compresa la relazione della prof.ssa Adele Nunziante Cesàro dello sportello antimobbing presso l'Ateneo Federico II di Napoli ove lavoro. [...]. Nonostante le continue denunce e iniziative, è stata negata la dovuta tutela da parte delle Istituzioni in seguito a una pluralità di provvedimenti amministrativi “insoliti” nonché [di] atti che sembrano solo apparentemente legittimi. Sembra lontana la stessa magistratura, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito come la “valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffron-**

to globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6298; C.G.A.R.S., 29 febbraio 2012, n. 230; Cons. Stato, VI, n. 2364 del 2004, cit.) di cui il profilo complessivo risulta dalla confluenza degli elementi che lo compongono, apprezzati non isolatamente ma nell'insieme secondo una sintesi e un motivato giudizio unitario" (Cons. Stato, VI, 21/10/2013 n. 5079). Per tutto quel che precede, riservandomi una più vasta esposizione dei fatti e delle azioni poste in essere in mio danno, col presente atto sporgo formale

## QUERELA

nei confronti di quanti dovessero essere ritenuti a vario titolo responsabili per tutti i reati eventualmente ravvisabili e in quelli che saranno accertati nel corso delle indagini, chiedendo soprattutto la rilettura con risposte tempestive dei miei ultimi Esposti: «Assassini» : Università, “camorra” e “terrorismo di Stato” ; Università, “camorra” e “terrorismo di Stato” : Associazione per delinquere? Con espressa istanza di provvedimenti, in nome del Diritto, il presente atto è da intendersi - in ogni suo aspetto - atto di querela e, con riserva di costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 78-79 cod. proc. pen. e 185 c.p. per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Occorre indagare sul **mobbing** anche nella fattispecie di una culpa in vigilando dell'Amministrazione datore di lavoro che, consapevole di tale condotta, nulla ha fatto perché cessasse il disagio patito (T.A.R. Veneto Sez. I Sent., 14/05/2007, n. 1459. Io sottoscritto dichiaro, quindi, di essere a completa disposizione della S.V. per qualsivoglia chiarimento ai fini di una più vasta esposizione dei fatti e delle eventuali azioni delittuose poste in essere in mio danno. Chiedo, altresì, di essere informato circa l'esito della presente querela, ex artt. 406 comma 3 e 408 comma 2 cod. proc. pen., nel caso di richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari o nella deprecata ipotesi di richiesta di archiviazione del procedimento, al fine di esercitare il previsto diritto di opposizione. Mi permetto, inoltre, di segnalare il mio vivo interesse per una celere risoluzione del procedimento a causa di risvolti importanti e pendenti in altre sedi legali.

S. Maria a Vico (CE), 30/05/2017

Ugo Frasca  
(www.ugofrasca.it)

Attendo...



## Sintesi impietosa

Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone

Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Giuseppe Creazzo

Al procuratore capo presso il Tribunale di Perugia, Luigi De Ficchy

Al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Vincenzo Barbaro

Al sostituto procuratore Francesco Raffaele presso la Procura della Repubblica di Napoli

p. c. Al ministro Valeria Fedeli e al direttore Daniele Livon

### **UFFICIO FRONT OFFICE RILASCIO ATTESTAZIONI**

#### **EX ART. 335 C.P.P.**

#### **Richiesta comunicazione iscrizioni registro delle notizie di reato**

**(art. 335, co. 3, C.P.P. e 110 bis disp. Att. C.P.P.)**

Il sottoscritto **UGO FRASCA**, nato a S. Maria a Vico (CE) l'11 novembre 1959, C. F.: FRSGUO59S11I233

### **PREMESSO CHE**

- provvedeva ritualmente a sporgere denunce contro ignoti, datate 11/09/2015, 14/06/2016 e 4/02/2017, 30/05/2017, debitamente recapitate alle varie Procure della Repubblica italiana, ciascuna in ragione della competenza territoriale;
- i predetti atti di denuncia, come la presente, sono pubblici e consultabili in quanto editi sul sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), mediante i quali sono stati opportunamente segnalati fatti e condotte volte presumibilmente a soffocare la personalità dello scrivente con angherie e vessazioni, persecuzioni e forme varie di ostruzionismo di cui si chiedeva una delibazione in termini di rilevanza penale;
- i reati ipotizzati e denunciati vanno dallo stalking al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), dalla violenza privata al delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p. nonché dal reato di abuso d'ufficio a quello di mobbing e di associazione per delinquere. Il sottoscritto, atteso il vivo interesse ad una celere risoluzione del procedimento, dato l'attuale stato di tensione altissimo e i danni enormi patiti, formalmente

## CHIEDE

a norma dell'art. 335, co. 3, c.p.p. e 110 bis disp. Att. c.p.p., di essere informato sulla sussistenza di procedimenti penali che **lo vedano quale persona offesa** e la certificazione di eventuali iscrizioni al Re.Ge. nella fase delle indagini preliminari relativamente alle denunce 11/9/2015, 14/6/2016, 4/2/2017 nonché a quella del 30 maggio 2017. Più precisamente chiede di essere informato: a) sui numeri R.G. notizie di reato con la comunicazione dello stato del procedimento penale; b) sui nominativi dei Sostituti Procuratori incaricati delle indagini; c) sul titolo dei reati contestati; d) sullo stato delle indagini. **Insomma, accade di tutto nell'Accademia italiana, si può scrivere il falso in modo gravissimo e inoppugnabile come documentato, essere responsabili di mobbing secondo quanto acclarato dalle strutture competenti, compiere illeciti solo apparentemente di natura amministrativa, negare l'evidenza o distorcere i fatti, ringraziare i commissari di un concorso per l'aiuto ricevuto nella stesura del testo presentato e pubblicato nella Collana del Presidente, usufruire della sua prefazione in un altro testo, amputando l'altro candidato dei suoi punti di forza, o ricorrere alla Polizia e alla denuncia in Questura per eventi incresciosi sul luogo di lavoro. Ciò, anche perché le gerarchie si sentono intoccabili, senza che nessuno intervenga tempestivamente per rendere il cittadino meno solo, che intanto continua a "friggere" o forse più, dopo essersi esposto e privo di protezioni. Occorre l'appartenenza alla cordata per un qualsiasi passo, pena il soffocamento, grazie a leggi interpretate come si vuole o a esercizi omissivi del Potere. L'atto compiuto contro il busto del giudice Falcone potrebbe essere inteso in tal senso, non verso la persona ma lo Stato che rappresenta, in preda a lotte partitiche, incompetenza, trasformismi, opportunismi, collusioni, insabbiamenti, pressioni politiche, mafie e corporazioni, quindi lontano con le sue Istituzioni, di cui s'intende comunque salvaguardare l'immagine con discorsi e manifestazioni, oggetto da specificare quanto prima in un altro libro.**

Santa Maria a Vico, 24 luglio 2017

Ugo Frasca  
[www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)

N.B. Si allega fotocopia del proprio documento di identità

**Nessuna risposta!**



## Al presidente Raffaele Cantone, ai magistrati Francesco Raffaele, Giuseppe Pignatone e Vincenzo Barbaro

Santa Maria a Vico, 12 gennaio 2018

Presidente Raffaele Cantone,

sono Ugo Frasca, giornalista pubblicista e dipendente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, ove insegno Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e Storia diplomatica dell'integrazione europea. Impegni sopraggiunti in concomitanza con l'allegata relazione sul mobbing ai miei danni, sottoscritta dalla docente di Ateneo competente. Ho inviato anche a Lei vari Esposti senza mai avere risposte e lo stesso dicasi per le massime autorità dello Stato, Procure e Ministero dell'Università. È uno Stato di diritto il nostro allorquando le istituzioni lasciano solo il cittadino nel proprio dolore e spinto pertanto all'esasperazione? Le sembra normale non poter insegnare per due anni secondo gli obblighi di legge, non poter partecipare a Sedute di Laurea come si dovrebbe, essere costretto a chiamare la polizia presso la propria stanza di lavoro, denunciare un atto di aggressione, un eventuale abuso d'ufficio e tantissimo altro anche nei due libri, *Diritto e Potere...* e *Il ricorso alla lotta armata...* leggibili sul sito web [www.ugo-frasca.it](http://www.ugo-frasca.it) come gli Esposti e ogni altro documento? Le sembra giusto indicare nomi e cognomi senza che nessuno intervenga? Al concorso di Messina addirittura la candidata locale ha ringraziato il Presidente e un altro commissario per l'aiuto ricevuto nella stesura del testo presentato alla prova e pubblicato nella Collana del primo, che ha valutato in modo eccellente le collocazioni editoriali della candidata! È solo un piccolo cenno dell'Esposto inviato oltre un anno fa al procuratore Vincenzo Barbaro, che allego, ma cosa dire delle falsità denunciate in ordine all'abilitazione nazionale di cui Giuseppe Pignatone non ha dato responsi o della stessa Procura di Napoli in ordine al mobbing declamato dallo sportello addetto alla Federico II? Anche il ministro Fedeli in tutte queste vicende non ha fornito prove di esistenza umana e professionale e a niente è servito invocare comprensione al Rettore e presidente della CRUI. Gaetano Manfredi, fratello di un onorevole del Pd, Partito del ministro. Insomma, il buio totale dopo oltre un trentennio di lotte ricostruite nei due testi fino agli ultimi giorni. Difatti, ecco quanto inoltrato ora alla Procura di Napoli:

Infatti, il 7 dicembre 2017 ho scritto una lettera al Rettore, al Prorettore, al Direttore generale e responsabile dell'Anticorruzione nonché al Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo federiciano, lamentando il loro «totale Silenzio» dopo la bellissima relazione sul mobbing ai miei danni. [...] **Tuttavia il fatto an-**

cora più grave è quello costituito dalla Seduta di Laurea del 21 dicembre scorso, allorquando il prof. Pizzigallo è stato sostituito per ragioni di salute da Settimio Stallone e da Gianluca Luise, bocciato all'abilitazione per l'insegnamento di associato e appartenente a un altro settore scientifico disciplinare, rispetto alla Storia delle relazioni internazionali di cui io sono il ricercatore più "anziano" nonché abilitato all'insegnamento come associato. Ciò, nonostante in data 26 ottobre 2017 avessi comunicato all'intero Consiglio di Dipartimento (allegato firmato e protocollato dello stesso giorno) la mia disponibilità per far fronte alle necessità didattiche relative alla medesima materia. Inoltre, il 20 dicembre l'ho ribadita, in caso di assenza del prof. Pizzigallo alla Seduta di Laurea del 21, anche per la mia presenza comunque in Dipartimento lo stesso giorno (e-mail allegata del 20 dicembre). Invece, ho preso atto di essere sistematicamente e volontariamente escluso da un compito che mi compete, che devo riportare nei registri annuali, essendo preferito appunto Settimio Stallone in un caso, e addirittura Gianluca Luise al posto mio. In realtà, uno dei punti della relazione sul mobbing della prof.ssa Adele Nunziante Cesàro riguarda proprio la questione che «il problema più cocente è relativo al fatto che [Frasca] non può esercitare l'attività didattica che gli toccherebbe, che non ha studenti, che non è inserito in commissioni né di esami, né di laurea» (allegata *Sezione di Psicologia e Scienze dell'Educazione*, p. 2). Difatti, da anni non partecipo agli esami, essendo escluso dal prof. Pizzigallo, né ho avuto la possibilità di seguire Tesi di Laurea, [considerando nel contempo i compiti nella disciplina] di Alessandra Frusciante, nemmeno ricercatrice [allo stesso modo di Luise...] un ricercatore di differente materia (SPS/03) che si occupa di quella di Frasca (SPS/06), come si evince dall'allegato verbale del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2017.

A cosa serve, pertanto, la nuova disciplina di Ateneo per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico? Ci è stata inviata dal direttore generale Francesco Bello attraverso la segnalazione persino di atti e comportamenti non considerati reati, quelli concernenti la salute o la sicurezza dei dipendenti, oltre ad abuso, azioni od omissioni in violazione del Codice etico, da chi scrive ripetutamente invocato! Certo, non sono contemplate doglianze di carattere personale, ma esse rientrano senz'altro in quelle generali del sistema, se denunciato nei suoi meccanismi perversi o discutibili, affinché siano promosse l'etica e l'integrità della pubblica amministrazione, come si dichiara (allegato trasmesso con e-mail del 30 ottobre 2017). Il riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione a cosa serve, individuando «una precisa azione e misura per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito»? **E a cosa serve invocare l'aiuto di Mattarella, Boldrini, del Comandante della Guardia di Finanza in Campania, Fabrizio Carrarini, del direttore dell'ANVUR Sandro Momigliano o del**

**direttore generale del Ministero dell'Università Daniele Livon, del prof. Marco Mancini del Dipartimento di Formazione e Ricerca, della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Presidente del Consiglio, di Questori, dei ministri del Lavoro o di Grazia e Giustizia?** In realtà, si resta del tutto soli dopo aver lasciato il tempo sufficiente per indagare almeno per rendere nota una posizione. Nessun contatto umano a eccezione della bellissima lettera di Pietro Grasso.

**Presidente Cantone, allego ancora una volta i documenti e gli Esposti citati, benché leggibili tutti sul mio sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), e inoltre bollettini e ricevute postali degli invii alla Sua persona. La prego di convocarmi o darmi notizie con urgenza circa i fatti di Messina, Napoli e Roma (Abilitazione Scientifica Nazionale e ANVUR) prima che io intraprenda altre strade. Ma cosa bisogna fare per avere giustizia? [Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]**

Ugo Frasca

Santa Maria a Vico, 12 gennaio 2018

**Niente...**

Sostituto procuratore Francesco Raffaele,  
sono Ugo Frasca, giornalista pubblicista e dipendente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, ove insegno Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e Storia diplomatica dell'integrazione europea. Impegni sopraggiunti in concomitanza con l'allegata relazione sul mobbing ai miei danni sottoscritta dalla docente di Ateneo competente. Il 4 novembre 2016 fui da Lei convocato come persona informata dei fatti e, ascoltato da due persone estremamente gentili alle quali consegnai ulteriori dettagliatissimi documenti, contribuì alla stesura del verbale. Poi Le ho inviato un altro Esposto, *La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato...* risalente al 30 maggio 2017 e, negli ultimi mesi, a parte l'inoltro delle affermazioni del presidente dell'ANVUR, Andrea Graziosi, sulla vendita di Lauree di cui sarebbe stato testimone, [verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2017] ho chiesto il 24 luglio 2017 la "comunicazione iscrizioni registro delle notizie di reato", ma senza avere risposte. Ora, purtroppo, sono costretto ad aggiungere altro poiché certi comportamenti non cessano. Infatti, il 7 dicembre 2017 ho scritto una lettera al Rettore, al Prorettore, al Direttore generale e responsabile dell'Anticorruzione nonché al Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo federiciano, lamentando il loro «totale Silenzio» dopo la bellissima relazione sul mobbing ai miei danni. [...]. **Tuttavia,**



il fatto ancora più grave è quello costituito dalla Seduta di Laurea del 21 dicembre scorso, [ ecc., secondo quanto riportato nella precedente lettera a Cantone]. [...]

Ebbene, dott. Raffaele,

cosa devo fare ancora per salvaguardare la mia posizione estremamente difficile, giorno dopo giorno da oltre un trentennio, senza poter espletare mansioni che costituiscono titoli in ambito concorsuale, tra cui pure la partecipazione a collegi dei docenti per dottorati di ricerca, che non ha mai avuto luogo, solo per citare un altro esempio? Il mio lavoro quotidiano è al contrario contraddistinto da una capillare azione legale di ricostruzione degli eventi e di ricerca puntuale dei documenti, esponendomi e rendendo sempre più arduo il mio stato con immani perdite di tempo e fatiche indescrivibili. Nessuno risponde, né il Rettore o il Prorettore, lo sportello antimobbing, la Questura, le Procure o Autorità e nemmeno il Ministero dell'Università, trascinandomi così un buio totale in cui altri possono agire indisturbati per completare le loro operazioni. Mi si vuole scoraggiare, avvilito, isolare a livello istituzionale? Evidenziai nell'allegata «Richiesta comunicazione iscrizioni registro delle notizie di reato» del 24 luglio scorso, diretta anche a Lei, che «accade di tutto nell'Accademia italiana, si può scrivere il falso in modo gravissimo e inoppugnabile come documentato, essere responsabili di mobbing secondo quanto acclarato dalle strutture competenti, compiere illeciti solo apparentemente di natura amministrativa ma di altro tipo, negare l'evidenza o distorcere i fatti o ricorrere alla Polizia e alla denuncia in Questura per eventi incresciosi sul luogo di lavoro. Ciò, anche perché le gerarchie si sentono intoccabili, senza che nessuno intervenga tempestivamente per rendere il cittadino meno solo».

Cortesemente, dott. Raffaele, mi comunichi quanto prima lo stato dell'indagine affinché io possa seguire altre strade e non sperare più in un Suo intervento. Mi comunichi, infine, se ci sono ragioni di riservatezza che impediscono la pubblicazione della presente, dovendo scrivere eventualmente l'ennesimo libro. Ma cosa bisogna fare per avere giustizia? [Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]

Ugo Frasca

Santa Maria a Vico, 12 gennaio 2018

**Nessuna risposta!**

Procuratore Giuseppe Pignatone,

avendo ricevuto comunicazione allegata del 6 settembre 2017, ricordo che la mia richiesta relativa alla conoscenza delle iscrizioni riguarda anche altri Esposti riassunti nell'ultimo del 30 maggio 2017, *La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato. Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana*, preceduto da *Università, "Camorra" e "Terrorismo di Stato". Associazione per delinquere?* del 4 febbraio 2017. Le questioni sottoposte alla Sua attenzione hanno rilevanza nazionale (già indicate nell'Esposto «Assassini». *Università, "Camorra" e "Terrorismo di Stato"*) poi ulteriormente approfondite nel libro-denuncia, *Il ricorso alla forza armata...* con fatti, nomi e cognomi. Rientrano senz'altro nella Sua competenza, essendo segnalati episodi concernenti l'Abilitazione scientifica nazionale, le valutazioni dell'ANVUR e altro ancora. Non possono essere scissi poiché il quadro d'insieme va valutato necessariamente nella sua completezza. Naturalmente, con la presente, preciso tutto ciò e rinnovo la mia richiesta, sottolineando il disagio amaro che avverto non solo in ambito accademico e lavorativo, ma pure per i ritardi e le difficoltà immani in ambito giudiziario. Se un Rettore, un Prorettore, un Ministro dell'Università e le Procure non rispondono, cosa bisogna fare? Il cittadino è spinto all'esasperazione...

Per altre ragioni che posso specificare, relative pure a un ricorso presentato al Consiglio di Stato, chiedo di avere molto tempestivamente raggiugli, avendo già subito il peso di un ritardo estremamente dannoso. Ma cosa bisogna fare per avere giustizia? [Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]

Ugo Frasca

S. Maria a Vico, 12 gennaio 2018

**Niente...**

Gentile procuratore Vincenzo Barbaro,

risale al 4 febbraio 2017 il mio Esposto, *Università, "camorra" e "terrorismo di Stato". Associazione per delinquere?* Inoltre, è del 30 maggio dello stesso anno un altro, *La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato. Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana*. Infine, la data del 24 luglio 2017 riguarda la "Richiesta comunicazione iscrizioni registro delle notizie di reato". Non ho mai avuto risposte né informazioni di ogni tipo. Il disagio del cittadino è notevolissimo quando denuncia e sente il peso del "Silenzio" istituzionale, spinto pertanto all'esasperazione. Per ragioni di natura legale ho bisogno di avere molto tempestivamente notizie, anche per motivi concernenti un mio ricorso connesso alla questione sottoposta alla Sua attenzione presso il Consiglio

di Stato, e per seguire eventualmente altre strade. Le sembra normale quanto ho denunciato? Cioè, che al concorso di Messina Daniele Pompejano ha promosso la candidata del suo stesso Ateneo, Angela Villani, come hanno fatto Luciano Tosi e Massimo de Leonardis, i quali nell'ultima Abilitazione nazionale hanno visto passare, grazie pure a Pompejano, i loro assistenti o allievi, Lorenzo Medici e Mireno Ber[r]et-tini. Quest'ultimo è un altro fortunato per la II Fascia con le due monografie sulla gran Bretagna, l'antifascismo e la resistenza, e addirittura Pompejano apprezza (udite, udi-te!) la «particolare attenzione alla formazione e al ruolo del clero castrense e all'assi-milazione di virtù cristiane e virtù eroiche, al senso dell'onore. Testi prevedibilmente preparatori di un lavoro più complesso che, intanto, risultano costruiti su materiali a stampa che sono allo stesso tempo rilevanti per la comprensione delle radici clericali dell'autoritarismo». Ciò, mentre contesta a Frasca i riferimenti teologici o religiosi, errando enormemente, ma in Berettini non "vede" il respiro interno e non internazio-nale dell'oggetto con riguardo al clero e, per giunta, approvando la fonte giornalistica nella ricerca! lo stesso dicasi della Taddia e di Tosi, che nei miei riguardi ha dato un parere discutibile quanto all'uso dei documenti editi, di gran lunga più importanti di quelli di stampa, e omettendo l'utilizzo degli archivi. Due pesi, due misure?

Al candidato Ugo Frasca è stato riservato in effetti un comportament[o] apparen-temente incomprensibile, ma molto eloquente, in ambedue le circostanze. Al concorso di Messina le sue sette monografie, il doppio di quelle di Villani, i suoi articoli e le sue recensioni non sono stati nemmeno citati espressamente, come imporrebbe la leg-ge, ritenendo solo buona la collocazione editoriale, a differenza di quella eccellente dell'altra candidata, non comprendendosi la differenza con Guida o Studium Editori nel mio caso, con peer review e comitato scientifico, secondo i requisiti dell'Anvur. Sono inesistenti in Villani ad eccezione di un caso e addirittura *L'Italia e l'Onu negli anni della coesistenza competitiva (1955-1968)* (Antonio Milani - CEDAM, Padova, 2007), è accompagnata dalla **prefazione del presidente di Commissione Luciano Tosi** di cui non si dice nel verbale! Non emerge un conflitto d'interesse e un abuso d'ufficio, oggetto d'indagine? Secondo i «Criteri per la valutazione dei prodotti di ri-cerca» dell'Anvur, vi è conflitto d'interesse in relazione a prodotti presentati da uni-versità presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca (allegato S). Da considerare che un altro volume scritto da Villani con Mar-cello Saija, *Gaetano Martino 1900-1967* (Rubbettino, Soveria Mannelli 2011) ripren-de quello precedente più o meno sullo stesso periodo e anche dal confronto delle fonti si evince la facilità in genere di ripetersi, anziché estendere la ricerca a Paesi e fasi differenti! La Commissione non ha visto? Infine, *Un liberale sulla scena internazio-nale. Gaetano Martino e la politica estera italiana 1954-1967* (Trisform, Messina 2008, eccellente collocazione editoriale?) è ancora sullo stesso argomento e fonda-mentalmente sul medesimo periodo! Quanto, infine, a *Dalla parte dei bambini : Italia e Inicef fra ricostruzione e sviluppo* (Wolters Kluwer, CEDAM, 2016), esso è **pub-**

blicato nella Collana diretta dal presidente di Commissione Luciano Tosi, con un comitato scientifico in cui sono presenti pure i lavori dei promossi all'Abilitazione sempre con lui commissario, Lorenzo Medici, Miriam Rossi ed Elena Calandri. Inoltre, Angela Villani scrive nell'Introduzione: **«A Luciano Tosi va la mia gratitudine per aver guidato la ricerca, per la lettura attenta delle varie stesure del libro e per i preziosi suggerimenti. Ringrazio Daniele Pompejano per l'attenzione che ha rivolto al mio lavoro, per gli spunti utilissimi e per la costante disponibilità al confronto».** (p. XXVII). Insomma, i due commissari già sapevano tutto e l'avevano aiutata prima di iniziare la prova concorsuale! Intanto, non sono menzionati i miei titoli, il contributo inedito per le ricerche d'Archivio riconosciuto a Villani, la classe A della mia Rivista di riferimento, mentre è falso quanto affermato secondo cui Frasca «dichiara che i suoi temi di ricerca hanno riguardato soprattutto la politica estera italiana tra le due guerre mondiali e dopo il secondo conflitto, con particolare attenzione al processo di integrazione europea, al Patto Atlantico e alle scelte di politica estera di Alcide De Gasperi». In realtà, si tratta dell'attività didattica, ma **fatto inaudito Tosi e Pompejano “rimangiano” tutte le critiche mosse a Noi Italiani che hanno determinato l'esito negativo dell'Abilitazione, sottolineando (udite, udite!) la «metodologia interdisciplinare che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione sulle “forze profonde” di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il Diritto, la Musica, la Letteratura, la Filosofia, la Psicologia ed altre. Appare altresì animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso, e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato».** Se l'avessero riconosciuto durante l'abilitazione, sarei stato promosso! Chiaro Leopoldo Nuti e Massimiliano Guderzo?

Tosi e Pompejano riportano giudizi molto differenti e antitetici in occasioni diverse, ma soprattutto non indicano il premio da me conseguito, come specificatamente fanno per Villani, di cui è menzionata analiticamente l'attività didattica, anno dopo anno, diversamente dal mio caso di cui non è ricordato nemmeno il contributo gratuito a favore degli studenti diversamente abili. Omissioni! Nessuna Tesi di Laurea citata di Frasca, ma 32 quelle di Villani, concludendo conseguentemente che «da tale curriculum si evince che la candidata ha svolto un'intensa e continuativa attività didattica». Nessun riferimento al mio Progetto Elia oppure al convegno e alle presentazioni di libri, ma sì a quelli dell'altra candidata, specificati minuziosamente, fornendo così un quadro molto più ricco ma mutilando quello di Frasca! Le sue 7 monografie, di cui una di 563 pagine e due recentissimi volumi arricchiti da fonti di Archivio presso il Ministero degli Affari Esteri come l'articolo sulla Rivista di classe A, per niente citati, non equivalgono alle 3 e una parte di Villani. A lei è dedicata un'intera pagina del verbale (Allegato R) ai suoi saggi o articoli, riprendendo noio-

samente i soliti argomenti con qualche aggiunta, come il ruolo dell'opinione pubblica dimenticato per Frasca nell'annessa ricerca archivistica di *Noi Italiani*. Persino il tema del disarmo trova spazio nella valutazione della signora, ma nemmeno un cenno a un articolo di chi scrive, *Il problema del disarmo nei documenti diplomatici francesi dal 13 febbraio al 27 giugno 1960*! I lavori della prima, sottolinea la Commissione, sono stati «singolarmente ed analiticamente esaminati» ma non pare ciò sia avvenuto nel caso Frasca. In tal caso, forse, sarebbe emerso il dislivello altissimo tra i due candidati grazie al confronto tra le pagine del verbale. Per Villani, poi, vale l'ampia circolazione nella comunità scientifica dei suoi lavori, mentre niente è scritto a proposito di Frasca, che ha addirittura presentato il suo *Noi Italiani* alla Camera dei Deputati, impreziosita dalle bellissime relazioni dei professori Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, oltre alla recensione di Piero Vassallo e a quella del prof. Danilo Veneruso sulla prestigiosissima Rivista di Studi politici internazionali. Omissione gravissima e amputazione dei risultati anche in relazione alla bellissima recensione del presidente del Senato Pietro Grasso, «per il per la «competenza e professionalità sulla Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito» (allegato A). Che dire poi dell'assenza di ogni riferimento al mio testo *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931*, con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè che non è stata affatto considerata come il vasto apporto memorialistico e l'ampia ricerca bibliografica e di Archivio, ben sottolineata nel caso Villani? Menzionando il suo lavoro monografico del 2007 e addirittura solo alcuni capitoli della terza monografia, i comm[i]ssari si soffermano sulla politica estera italiana di Gaetano Martino e altri particolari sulla cooperazione allo sviluppo, l'Italia... bla, bla, bla, il ruolo di Fanfani, l'Onu e Giovanni Malagodi, mentre i recentissimi volumi di chi scrive non sono nemmeno pensati per la fitta ricerca archivistica presso il Ministero degli Affari Esteri: *Antichità e Contemporaneità : Santa Sede, Italia e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)*; *Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*. A cosa è servito presentarli? Lo stesso vale per *La questione palestinese e la politica delle grandi potenze e I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale*, *Il «Mattino»*, *la stampa europea e la crisi austro-serba nel luglio 1914*, già oggetto di promozione all'Abilitazione per la seconda Fascia. Ecco quindi la conclusione favorevole per Villani, sembra amputando Frasca dei suoi innumerevoli punti di forza! Naturalmente sono punti di vista, critiche che costituiscono oggetti di indagine ma anche la mia prova didattica, infine, è stata considerata «troppo sintetica». Cos'altro poteva essere aggiunto rispetto a *Le alterne vicende dell'adesione del Regno Unito alla CEE dal 1957 al 1972*, oltre alle difficoltà iniziali di Harold Mcmillan, alla richiesta del 1959 e al rifiuto di De Gaulle, il Commonwealth, le questioni commerciali e agricola in particolare, il problema nucleare, la leadership continentale, l'EFTA, il tentativo ulteriore di Harold Wilson fino al Trattato del 1972, in confronto invece col tema molto

più vasto di Angela Villani, *L'Italia e il processo di integrazione europea: continuità e discontinuità fra dopoguerra e anni Ottanta?*

**Per tutto quel che precede e alla luce dei comportamenti posti in essere, si ribadisce non calunniati né diffamati ma raccontati o criticati, chiedo alle autorità preposte di indagare e intervenire su eventuali angherie e vessazioni, persecuzioni o forme varie di ostruzionismo, prevaricatorio nelle forme e paralizzante negli effetti, procedendo all'espletamento delle doverose indagini preliminari in ordine ai reati di mobbing, lesioni personali gravissime, diffamazione, molestie, minaccia, maltrattamenti contro familiari e conviventi, abuso d'ufficio, estorsione, nonché per tutti gli altri eventualmente ravvisabili negli episodi descritti. Chiedo perciò all'Autorità Giudiziaria di considerare che, allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela. Con riserva di costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 78-79 cod. proc. pen. e 185 c.p. per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dichiaro di essere disponibile per qualsivoglia chiarimento ai fini di una più vasta esposizione dei fatti e delle azioni eventualmente delittuose poste in essere in mio danno. Ci si permette inoltre di chiedere una rapida risoluzione del procedimento e di essere informato circa l'esito della presente denuncia-querela, nonché di essere avvertito, ex artt. 406 e 408, comma 2, cod. proc. pen., nel caso di richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari o di archiviazione della fattispecie, per poter esercitare i propri diritti. Ciò, con espressa riserva di presentare motivi nuovi o note difensive e, ferma restando la piena disponibilità a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento od integrazione di cui si dovesse ritenere la necessità e/o l'opportunità, è ovviamente impregiudicata la più ampia riserva di ogni iniziativa che dovesse risultare opportuna o necessaria per la tutela delle mie giuste ragioni.**

Le sembra quindi normale, Procuratore, restare nel buio più totale con conseguenti innumerevoli danni e patimenti in ogni senso, allorquando le autorità non danno cenni di vita? Comprendo impegni e tempi di procedure, ma se fossi io a commettere un illecito o un reato, l'Amministrazione sarebbe immediatamente presente! Attendendo ragguagli, trasmetto il problema pure ad altre "Sedi" e autorità.

Ugo Frasca

Santa Maria a Vico, 12 gennaio 2018

**[Nessuna risposta come in altri casi, mentre Federico Scarano di un altro Ateneo sarebbe stato chiamato a insegnare Storia delle relazioni internazionali [presso il mio Dipartimento]. (Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).**

## La paura!

La provai allorquando conobbi una querela di cui ero oggetto, un buco nero in cui sarei eventualmente precipitato pur sapendo di avere ragione, mentre nessuno muoveva un dito in mio favore. Avevo spiegato e motivato chiaramente le mie doglianze e il docente penalista del mio Dipartimento di Scienze Politiche nonché ex magistrato, Elio Palombi, probabilmente sapeva che restavo vittima di una situazione incresciosa promossa dal direttore Musella, col quale avrei poi avuto un incontro conciliante concordando la seguente iniziativa, una lettera sincera che avrei letto pubblicamente specificando a tutti i miei intenti.

Al direttore Marco Musella e al Consiglio di Dipartimento

Io sottoscritto Ugo Frasca, in seguito a un evento traumatico quanto inatteso riguardo al “Potere nero” e ad alcuni aspetti della vita istituzionale italiana, comunico di adottare d’ora in poi una linea di attesa, porgendo l’”altra guancia” e lasciando ad altri le loro responsabilità. Ciò, per evitare che rancori, inimicizie e scontri possano ulteriormente acuire disagi e malesseri. Ribadendo di aver solo difeso in passato la mia posizione onestamente, non intendendo affatto far del male od offendere persone, ma denunciando i discutibili meccanismi del mondo accademico, prendo atto che la ragione, o presunta tale, può spingere a volte ingannevolmente verso una dimensione avversa, che avviluppa l’anima spingendola in basso. Dio è Verità ma anche Amore e ciò mi induce a riconsiderare il mio approccio nella Società, magari sopportando e pagando prezzi in Silenzio, ma evitando in genere di oltrepassare determinati limiti. Il tutto con la sincera disponibilità a voltare pagina per un futuro migliore. [Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]

Napoli, 19/04/2018

Ugo Frasca

In realtà, rileggendo solo oggi, 1° maggio 2020, l’atto di querela e la richiesta di archiviazione a firma del Pubblico Ministero Valentina Rametta, dopo la remissione del direttore Marco Musella e la mia accettazione, evinco alcuni punti da sottolineare che già erano chiari prima, rendendo inutile ogni indagine [si veda Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]. Non sono stato un diffamatore, come si afferma, poiché le mie richieste di svolgere attività seminariali non hanno



avuto risposta da parte del Consiglio e del prof. Matteo Pizzigallo di cui era parte, né sono stato inserito nelle sue Commissioni di esame e di Laurea tramite le quali gli studenti conoscono il ruolo dell'assistente e diversamente da quanto accaduto in passato. Insomma, un isolamento evidente che poteva semplicemente essere evitato con i dovuti riscontri, mentre il mio riferimento ai ricercatori Armando Vittoria e Gianluca Luise non presenta aspetti offensivi in quanto non ho mai "condito" i miei commenti sostenendo, come mi si accusa, «la gestione clientelare da parte del prof. Musella d'incarichi «retribuiti» a "suoi ricercatori non abilitati". [Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]. Una forzatura poiché li vedevo per niente critici rispetto alla gestione Musella, non che appartenessero alla sua materia, [...] e nessun seminario per chi scrive, sebbene abilitato! [...] Nel medesimo [verbale del Consiglio di Dipartimento] del 16 aprile, poi, non vi è traccia della dichiarazione protocollata circa la richiesta del sottoscritto alla signora Chiaro e al Consiglio di Dipartimento in base alla quale, «relativamente a ogni decisione adottata oggi, sia riportato il suo voto contrario». Insomma, non potevo lavorare come per legge, non avevo il diritto di ricevere informazioni utili né di vedere attestato il mio dissenso. [...] Quest'ultimo punto, come tantissimi altri, non è stato toccato o chiarito nell'atto di querela, per cui estrapolare "qualcosa" dal contesto eludendo tanto altro non diventa proficuo. Persino sulla questione dell'**eventuale** abuso d'ufficio si trascurava di indicarlo come tale o comunque oggetto di indagine, optando per l'inesistente affermazione (*Il ricorso alla forza armata...*, p. 13). Infatti, ho scritto: «Poi, fatto eclatante, per Diritto amministrativo il direttore Marco Musella, vice presidente della Fondazione Banco di Napoli e quindi con interessi economici attestati dallo Statuto della medesima all'art. 19, dati il compenso annuo con medaglie di presenza e il rimborso spese di trasporto e soggiorno, accoglieva nella stessa materia in qualità di docente il Presidente della medesima Fondazione, Daniele Marrama. Tutto ciò proponendo la chiamata al Consiglio di Amministrazione in base alla valutazione comparativa di una commissione e all'art. 18 della legge 240/2010 che, tuttavia, impone il rispetto del Codice etico che, all'art. 4, disciplina lo stesso conflitto di interessi concernente l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga rapporto, richiedendo a tutti «di riferire con coraggio alla commissione etica i casi di condotte sospette» anche in caso di chiamate (allegato P). Quale illecito ho compiuto, quindi, sollevando un'ipotesi e osservando un dovere? Chi avrei diffamato se il Codice non va violato, come il principio di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, tramite dichiarazioni esplicite, nel caso specifico inesistenti nei relativi verbali? Una problematica che, per l'art. 323 del Codice Penale, **potrebbe [non è un'asserzione]** interessare il conflitto di interessi e il reato d'abuso d'ufficio, punibile col carcere da uno a quattro anni o più, ovviamente in assenza di altri atti che, non conosciuti da chi scrive, giustifichino la condotta in questione. Infatti, si tratterebbe del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie



funzioni, in presenza di un interesse personale o di un prossimo congiunto, non si asterebbe dal proporre e deliberare la chiamata, procurando a sé oppure ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando a terzi un danno ingiusto. Lo patirebbero coloro che sarebbero esclusi dalla scelta specifica e forse gli appartenenti ad altre materie, per l'animus che contraddistinguerebbe l'intero operato attingendo a risorse pubbliche». Nessuna risposta da parte di alcuno, per cui ho rilevato che nell'intera fattispecie non mancano forse gli estremi del reato di cui all'art. 328-2 C. p. con riferimento alle mie innumerevoli richieste, sussistendo un obbligo normativo di dare un qualunque riscontro alle medesime, considerato che in qualità di richiedente mi ero limitato ad esternare non un semplice disappunto ma aveva sollecitato «chiarimenti» al riguardo che la Pubblica Amministrazione era tenuta a fornire, espressione di un preciso dovere legale del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio), nell'esigenza di garantire la corretta e doverosa estrinsecazione dell'attività amministrativa, quale momento dinamico destinato a concretizzarsi in atti, aventi, direttamente o indirettamente, un riflesso significativo rispetto al perseguimento dei fini che la Pubblica Amministrazione deve realizzare per suo dovere istituzionale. Inoltre, esiste un diritto di critica e di cronaca costituzionalmente garantito anche in relazione all'attività giornalistica di chi scrive?

Lo stesso dicasi riguardo a tanti altri aspetti che, letti insieme, possono essere colti nel loro spirito anche con riguardo alle conclusioni della prof.ssa Adele Nunziante Cesaro dello sportello antimobbing, la quale è stata chiamata a svolgere le sue mansioni dall'Ateneo secondo la procedura rispettata totalmente. Ella, diversamente da quanto riportato nella querela, scrive di «un chiaro vissuto di mobbing» dopo accertamenti non fondati sulla mera «percezione» di Frasca, né possono essere dedotte per questo «ingiurie», «falsità» e «un chiaro segno di disprezzo e di offesa» del medesimo verso il direttore Musella. Perché si «forza» tanto oltre l'accaduto? Dove sono poi le allusioni del primo a forme di clientelismo del secondo per ottenere incarichi e occasioni di lavoro, essendo stata sollevata soltanto l'ipotesi di un conflitto di interessi da approfondire? Infine, sarebbero stati «comportamenti molesti» quelli di Frasca per l'«insistente e invadente» invio di e-mail indirizzati, in realtà, a informare o chiedere spiegazioni a docenti o ad altri non raggiunti telefonicamente, diversamente da quanto asserito? Perché ci si allontana dai fatti denunciati asserendo che, per Frasca, il legale di Musella avrebbe messo in dubbio la validità scientifica della relazione redatta da Nunziante Cesaro, dimostrando «che la sua attività principale è quella di usare strumentalmente le parole e le azioni degli altri gettando immotivatamente fango sul mondo che lo circonda, piuttosto che fare carriera regolarmente in forza dei propri titoli e delle proprie competenze»?[Allegato U in Sezione Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)]. In realtà, se si contestano le conclusioni dello sportello antimobbing perché «frutto di una valutazione della sola posizione del FRASCA», tralasciando le indagini su fatti oggettivi della prof.ssa Nunziante Cesaro, si mette in discussione la compo-

nente veritiera che ne è alla base e quindi di ogni risultato scientifico. Dove l'errore?

In ogni caso, è stata successivamente molto bella e gradita la riconciliazione col Direttore, di cui mi ha spiazzato il garbo e il tono estremamente pacato, almeno in questo momento, sebbene i meccanismi accademici avrebbero determinato ulteriori scontri. Intanto, con riguardo sempre all'atto di querela, va evidenziato quanto già scritto e non considerato oppure eluso: «Anche la problematica dei seminari, che de facto mi sono stati negati, è affrontata dal prof. Musella in mal modo poiché non considera le responsabilità del docente che dovrebbe “assegnare” [mansioni], scaricandole su di me [ricercatore]. Difatti, in base all'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 382 del 11 luglio 1980 (allegato H), sono i Consigli che «determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche», attenzione, «sentito il ricercatore interessato». Invece, non sono stato mai contattato! Per giunta, secondo lo Statuto dell'Ateneo Federico II, «i Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietà all'organizzazione dei corsi. [...] Il Coordinatore collabora con il Direttore del Dipartimento, che mette «a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente», dovendo tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola, che coordina le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti, e dei compiti di vigilanza del Senato accademico (allegato H). Non sono mai stato consultato da qualcuno ma, al contrario, ho inoltrato domande nel 2015 (ben quattro di cui una protocollata) per svolgere il seminario e addirittura con posta certificata nel 2016, elemosinando una risposta o una qualsivoglia delucidazione da parte del Direttore, mai pervenute. Avrebbe potuto scrivere ieri ciò che giustifica oggi, inviare la richiesta al prof. Pizzigallo o portarla in Consiglio di Dipartimento alla presenza del medesimo, come in realtà è avvenuto per la prof.ssa La Foresta e per altri, compreso il ricercatore Luise, le cui proposte di seminario erano accolte all'unanimità del Consiglio. (allegato I). La mia non era nemmeno sottoposta all'attenzione del medesimo, da parte del Direttore, ma l'elemento centrale dell'intera problematica e della sua discutibile posizione è dato da un'omissione importantissima, costituita dall'assenza della data della delibera del Consiglio richiamata e concernente l'assegnazione di compiti didattici del docente. Essa, cioè, è addotta da lui per giustificare la sua condotta, ma in realtà risale al 17 marzo 2016, esattamente un anno dopo la mia proposta di seminario, in ogni caso, indirizzata a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento e quindi allo stesso titolare della materia, Matteo Pizzigallo, diversamente da quanto addotto da Musella (allegati A e I). Le mie quattro domande di seminario interessano perciò l'anno precedente alla “giustifica” di Musella e anche quella del 21 marzo 2016, cioè l'ultima, segue solo di 4 giorni la decisione del Consiglio. Ecco:

- 6) Gentile dott.ssa Chiaro, Le chiedo cortesemente di farmi sapere se, dopo la mia rinuncia alla supplenza, sono obbligato organizzare un seminario come ricercatore. Se sì, mi indichi gli aspetti organizzativi relativi a numero di ore, giorni ecc. (31 marzo 2015 - allegato L). **Nessuna risposta!**
- 7) **Al direttore Marco Musella.** Il sottoscritto Ugo Frasca, avendo rinunciato alla supplenza di Storia diplomatica dell'integrazione europea, chiede di realizzare un seminario sul tema: La politica estera italiana dalla I alla II guerra mondiale. L'iniziativa rientra negli obblighi didattici del ricercatore e naturalmente per il conferimento dei Crediti Formativi Universitari (fissati dal Dipartimento come il numero di ore) con prova finale. L'orario potrebbe essere lo stesso giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella sala del Consiglio di Via Mezzocannone, 4. (09/04/2015 - allegato M). **Nessuna risposta!**
- 8) Gentilissima dott.ssa Chiaro, Le chiedo cortesemente di conoscere l'esito relativo alla mia richiesta concernente il seminario, in relazione pure a termini e modalità. (17 aprile 2015 - allegato N). **Nessuna risposta!**
- 9) Gentilissima dott.ssa Chiaro, per le ragioni organizzative che Lei senz'altro comprenderà, potrei sapere qualcosa del mio seminario? Vorrei iniziare giovedì prossimo. (20 aprile 2015 - allegato N). **Nessuna risposta!**
- 10) **Al direttore Marco Musella e al Consiglio di Dipartimento**

Il sottoscritto Ugo Frasca, ricercatore confermato (SPS/06) e abilitato all'insegnamento per la II Fascia (settore 14/B2), chiede di svolgere il seminario "La politica estera italiana nel secondo dopoguerra" dalle 9:00 alle 11:00 del giovedì. Si prega cortesemente di conoscere aula e numero di ore.

Inoltre, si richiedono informazioni circa le date del prossimo bando relativo agli incarichi di insegnamento, avendo avuto difficoltà l'anno scorso. (21 marzo 2016 - allegato N) **Nessuna risposta!**

Insomma la segretaria del Direttore competente in questa circostanza, diversamente da altre, non dava cenni di vita [forse seguendo direttive] ma anche con la collega, Valeria Parisi, i problemi non erano mancati (*Il ricorso alla forza armata...* p. 21 e allegato O). Inoltre, fatto importantissimo e determinante, è compito del Direttore indicare l'aula dove svolgere il seminario, oltre ad autorizzare il tema che, pur avendo l'approvazione del docente, necessita di quella del Consiglio, chiamato a vigilare sull'indirizzo e sulla fattispecie da proporre agli studenti. Uno, per esempio, potrebbe autonomamente dare "lezioni" sulla "grandezza del fascismo o del nazismo"? Chiaramente no, e per questo non può agire da solo.

Un altro punto nevralgico non citato affatto dal prof. Musella è quello relativo al verbale del Consiglio di Dipartimento del 1° aprile 2015, in cui è riportato l'intervento di Ugo Frasca il quale chiedeva «al Direttore di riferire esplicitamente se fu lui oppure no a suggerirmi o a "invitarmi" di andar via dal Dipartimento, anziché procedere alla formalità di adesione, e ciò per il volere di alcuni docenti di cui si attendono ancora i nomi. Se è stato commesso un errore nell'ascoltare o nel capire, lo

puntualizzi, ben sapendo però che la mancata risposta corrisponderà, per chi scrive, a un tacito assenso riguardo alla prima ipotesi. Infine, dia quanto prima le dimissioni per un presunto coinvolgimento in ambito di significativa rilevanza penale». (allegato P). **Nessuna risposta né richieste di chiarimenti da parte di un solo astante!** ma l'aneddoto assume un significato molto forte nell'ambito del Diritto, che va interpretato cogliendo lo spirito e l'animus dei vari attori in relazione ai tanti elementi indicati. Si potrebbe chiedere al direttore dell'Ateneo Francesco Bello se, cercandolo in uno stato di malessere e difficoltà ritornando dalla stanza di Musella, fu lui ad aiutarmi a compilare il modulo di adesione al Dipartimento? Fu comunque inutile il ricorso al rettore Massimo Marrelli affinché indagasse o ancora allo stesso Musella, con posta certificata, affinché riportasse per iscritto quanto detto oralmente (allegato Q). **Nessuna risposta!** malgrado quest'ultimo osservi che «appaiono assai gravi» le parole di Frasca nell'atto di diffida, in realtà risolto del suo operato nei miei confronti. L'atto di querela, infine, non toccando affatto i punti esposti, si sofferma sui due insegnamenti conferiti gratuitamente dopo la relazione sul mobbing [...], menzionando una rinuncia per motivi di salute e una mancata domanda dovuta ad anticipazione dei termini rispetto al passato. Sui doveri di rispondere alle e-mail e alle richieste scritte si tace. Tuttavia, ho sottolineato che il Codice di condotta dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, sulla prevenzione del mobbing, è molto chiaro all'art. 1 quanto «ad atteggiamenti miranti a intimidire ingiustamente o avvilire, anche in forma **velata ed indiretta**», nonché su «atteggiamenti ostili», «esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni», «impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro», «tentativi di emarginazione ed isolamento... con intento persecutorio», mentre altri devono intervenire secondo l'art. 2. E non è previsto dal medesimo documento firmato da Gaetano Manfredi la difesa della trasparenza poiché «l'attività di ricerca e didattica costituisce il compito primario di professori e ricercatori»?

Avrei gradito spiegare accuratamente tutto ciò al magistrato Valentina Rametta, ma con innumerevoli dubbi, incertezze e paure...



**Inutile ricorso al Consiglio di Stato e incomprensibili conclusioni  
dei magistrati Sergio Santoro, Vincenzo Lopilato,  
Marco Buricelli, Oreste Mario Caputo e Stefano Toschei**

I giudici in Appello, riguardo alla sentenza del TAR e all'Abilitazione Scientifica Nazionale del 2013 non sembrano aver tenuto sufficientemente conto di molti passaggi evidenziati dall'avvocato, tanto chiari da indurre persino un'Autorità dello Stato a esprimersi con la lettera del 18 settembre 2015 a firma della segreteria del presidente del Senato, Pietro Grasso, al quale è stato trasmesso il libro *Noi Italiani*. Egli sottolinea, da un lato, la sua vicinanza morale per l'annosa vicenda accademica che lo ha riguardato e dall'altro attesta la *competenza e professionalità del Prof. Frasca proprio nella Storia delle Relazioni Internazionali analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali politici culturali e religiosi che ultimamente hanno subito, confermando pertanto la piena coerenza della monografia in esame con il Settore della Storia delle Relazioni Internazionali!* Ne discende, per il ricorso al Consiglio di Stato, l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità del sintetico giudizio di "*non congruità*" formulato dalla Commissione, secondo cui "*Noi Italiani*" è «piuttosto» un testo di filosofia della storia, avendo l'organo collegiale evidentemente travisato, arbitrariamente ed in violazione di legge, l'opera dell'autore, il quale ha perseguito l'obiettivo di realizzare un'opera assolutamente interdisciplinare, come da più parti oggi si richiede, con ampi riferimenti al Diritto, alla Psicologia e alla Teologia naturalmente, il tutto perfettamente coerente, a norma di legge, con il settore disciplinare di riferimento. L'idea della Commissione che il testo sia basato soprattutto su fonti bibliografiche e documenti diplomatici editi non contempla, poi, il loro dovuto e normale utilizzo, nonché l'immane lavoro compiuto per confutare o convalidare tesi storiografiche differenti, oltre ogni fredda, comoda e circoscritta descrizione degli avvenimenti. **Fatto eclatante, poi, i medesimi commissari, Luciano Tosi e Daniele Pompejano, in ordine al medesimo elenco di pubblicazioni e monografie di Ugo Frasca nell'ambito della procedura valutativa indetta dall'Università di Messina per la chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. 240/2010 di un Professore di II° fascia nel settore concorsuale 14/B2 [...] hanno ritenuto le sette monografie presentate da Frasca, tra cui *Noi Italiani*, certamente pertinenti al Settore 14/B2 e valutandole positivamente, dopo avergli però negato l'Abilitazione scientifica nazionale. In particolare, (udite!, udite!) hanno affermato testualmente «... le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia interdisciplinare che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione sulle "forze profonde" di**

*Pierre Renouvin lo studio delle religioni, in particolare Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa».* (Allegato R in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

**Quindi la medesima monografia, ritenuta non congruente al settore 14/B2 in ambito di Abilitazione, è considerata da parte dei medesimi commissari, Tosi e Pompejano, pertinente ed interessante sotto l'aspetto didattico e scientifico. Il Consiglio di Stato ignora! (Allegato V in Sezione Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).**

Inoltre, il ricorso presentato dall'avvocato insiste sulla necessità di una «*valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro*». Quindi la stessa norma, che ha introdotto l'abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati, tra cui i premi e riconoscimenti conseguiti nonché le attività di docenza svolte con piena soddisfazione degli studenti, che oscilla tra il «molto soddisfatto» e lo «estremamente soddisfatto», così come risulta dagli atti pubblici del Rettore - si veda l'allegato «*livello di soddisfazione espresso dagli studenti, UPS Valutazione della didattica a.a. 2006/2007*», in cui i giudizi sono espressi in forma anonima; si veda, sul punto, anche quanto pubblicato sul sito [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it). (Le mie pagelle). Insomma, è comunque necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell'avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo, né è accoglibile la sentenza del Consiglio di Stato per la quale «la valutazione dei candidati non ha rilievo comparativo ma assoluto». Infatti, ciò non consente alla Commissione di non rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato come previsto dalla sentenza del Cds VI sez. n. 1355/2018, secondo la quale «*Il fatto poi che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude di certo che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato*».

Il Giudice adito però non ha minimamente valutato il fatto che i medesimi requisiti posseduti dal ricorrente e i giudizi di parziale pertinenza delle monografie hanno consentito ad altri [...] candidati il conseguimento dell'abilitazione, come specificato di seguito nel ricorso dell'avvocato seguito dal responso del Consiglio di Stato, che ignora. Difatti, ho evidenziato la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta e l'eccesso di potere eventuali soprattutto considerando che **Lorenzo Medici vicino al presidente Tosi, responsabile del suo gruppo di ricerca col quale ha pubblicato, vede superato l'esame con due monografie dello stesso titolo e**



solo un'altra, oltre a contributi su cinema, poetessa in Umbria, Croce Rossa e altri studi su Aldo Moro, distanti dalla Storia delle relazioni internazionali, ma è Matteo Battistini a sollevare il grande dubbio, in quanto ammesso addirittura con una di Storia del pensiero politico contemporaneo su Thomas Paine, settore scientifico disciplinare differente da quello della Commissione, che lo accoglie promuovendo il lavoro, basato addirittura su fonti giornalistiche! Esso non risulta congruente con la Storia delle relazioni internazionali per il commissario olandese, Karel Davids, ma non per il resto della Giuria! Afferma espressamente il contrario, richiamando esplicitamente l'appartenenza della produzione alla Storia del pensiero politico contemporaneo (sic!), ma muovendo nel contempo critiche erronee e infondate a *Noi Italiani* per sconfinamento nella Filosofia della storia o per i documenti diplomatici consultati, non rammentando esplicitamente quelli d'Archivio, molto più importanti gli uni e gli altri rispetto alla stampa! Il Consiglio di Stato non "vede"! Inoltre, l'unica critica rivolta dalla Commissione alle mie pubblicazioni riguarda *Noi Italiani* di ben 562 pagine, «piuttosto un libro di Filosofia della storia», ma ciò è falsissimo in relazione alle indicazioni dell'UTET (vol. xvii, pp. 829-830), che in tale eventualità esclude la ricostruzione dei fatti, nel mio caso fittissima (cento pagine solo sulla prima guerra mondiale e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Riguardano i paragrafi «*Chi vincer ci può?*», *La "caduta" del 1914-1915, Il fascismo e l'inganno comunista, La vittoria dei Pontefici e Una diplomazia di luce* di altre cento pagine circa, comprese molte di *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*). La Commissione è contraddetta pure dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea Danilo Veneruso sulla prestigiosissima «*Rivista di Studi Politici Internazionali*» di oltre 17 pagine! Sarebbe evidente la violazione della legge per mancanza di motivazione e istruttoria, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma iv del decreto di indizione della procedura n. 222/2011 che prescrive una valutazione "analitica", quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). Poi, il commento della Commissione che *Noi Italiani* interessi il Novecento non risponde al vero ed è incredibile che ometta lo studio dell'Ottocento recensito dallo stesso Veneruso specie a proposito di Bismarck, non certamente un filosofo! Affermare il falso, giudici del Consiglio di Stato non è un reato che inficia una valutazione distorcendola? La "Giuria" dà l'impressione di sminuire ancora l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l'orientamento

dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo. La medesima non ha richiamato neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi. Il collegio giudicante, per giunta, non ha osservato l'obbligo, rientrante nei criteri prefissati, di stimare l'impatto notevolissimo nella comunità scientifica degli studi prodotti, nel caso specifico di *Noi Italiani* (Duce, Ignesti, Veneruso, Piero Vassallo) o del libro sulla Spagna con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè. Non ha "visto" o calcolato nel giudizio finale i premi conseguiti, né ha citato i risultati eccellenti raggiunti nell'attività didattica, il titolo dei titoli! Fatto eclatante, le altre quattro monografie già valutate positivamente per la II Fascia sarebbero sufficienti per la I, secondo i parametri stabiliti dalla Commissione e date le due o tre di altri candidati promossi mentre, in caso di insufficienza, esso avrebbe dovuto essere specificato e adeguatamente motivato. Chiaro signori giudici anche rispetto a un'anzianità accademica calcolata di 29 anni rispetto ai 22 circa dell'anno precedente, oltre alla possibile violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica, quindi, l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni della crisi internazionale cui non sono estranei l'Isis, il conflitto israelo-palestinese e le motivazioni profonde o religiose di ogni politica estera, alla base di società europee o extraeuropee, mentre la Chiesa Cattolica è un protagonista nell'arena internazionale!

Risulta perciò del tutto insoddisfacente la sentenza del presidente Sergio Santoro, dei consiglieri Vincenzo Lopilato, Marco Buricelli, Oreste Mario Caputo, Stefano Toschei (N. 04182/2019REG.PROV.COLL. N. 01830/2016 REG.RIC.) - (Pubbl. 19/06/2019) anche per il forte ritardo che il cittadino è obbligato a sopportare!!!

Signori della Corte, alla luce della Costituzione che mi consente il diritto di cronaca e di critica, manifesto il mio giudizio, come cittadino, circa il vostro operato. È quello di una bocciatura piena, poiché il Diritto assorbe e contempla tutti gli elementi disponibili per cogliere l'animus di un atto o di una decisione, non limitandosi a una visione sin troppo circoscritta e probabilmente ingiusta.



**ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN SG - ROMA**  
**SEZ. VI - NRG 1830/2016**  
**UDIENZA PUBBLICA DEL 21.6.2018**  
**MEMORIA DI DISCUSSIONE**  
**NELL'INTERESSE del dott. UGO FRASCA rapp.to e difeso come in atti**  
**CONTRO**  
**il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ**  
**E DELLA RICERCA, ed altri, rapp.ti e difesi come in atti e**  
**NEI CONFRONTI**  
**dei dott.ri Professori LUCA MICHELETTA, n.c.**  
**e GIANPAOLO FERRAIOLI, n.c.**

**FATTO E DIRITTO**

I fatti di causa sono noti e sono descritti nell'atto introduttivo del giudizio di appello cui si rinvia cui si rinvia.

Fermo restando tutto quanto dedotto finora negli atti di causa in vista dell'udienza pubblica fissata per il giorno 21.6.2018 si sottopongono all'attenzione del Collegio le seguenti ulteriori considerazioni.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente si rileva che a seguito della pubblicazione della sentenza gravata in questa sede son si sono formati nuovi atti e provvedimenti amministrativi e, segnatamente , quelli della procedura valutativa indetta dall'Università di Messina nel 2016 per la chiamata dei un Docente di I° fascia nel settore 14/B2 : tra questi il giudizio espresso dalla Commissione valutativa dell'Università di Messina costituita per 2/3 da due dei medesimi Commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, Tosi e Pompejano, la quale ha ritenuto la medesima produzione monografica del Prof. Frasca esaminata nella procedura abilitata iva per cui è causa, tra cui la monografia "Noi Italiani", non sono pertinente al settore 14/B2 ma nel complesso interessante.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso può passarsi al merito della vicenda.

**- I -**

Si rimarca la fondatezza del primo motivo d'appello con cui si censura la motivazione della sentenza incentrata sulla circostanza che l'organo collegiale avrebbe

valutato non solo la pubblicazione del 2013, ma anche quattro delle pubblicazioni già prodotte per la II fascia in ordine alle quali incorpora il giudizio positivo su di esse dispiegato, senza che ciò tuttavia sia sufficiente a far ritenere congruente con la prima fascia anche l'ulteriore pubblicazione ad esse successiva".

Il diniego di abilitazione si fonda esclusivamente sulla seguente circostanza *"Non si ritiene la produzione scientifica del candidato seguita a quella presa in esame per il giudizio per l'asn per la seconda fascia congruente con il raggruppamento concorsuale 14 B2 e rispondente ai criteri definiti dalla commissione. Pertanto, alla luce degli elementi evidenziati la commissione delibera all'unanimità di non attribuire al candidato l'abilitazione scientifica"*.

Ne discende la fondatezza della censura svolta in primo grado nel terzo motivo di ricorso e nel primo motivo d'appello.

Il giudizio complessivo collegiale si limita, infatti, a dare atto della sola circostanza che *La produzione scientifica presentata dal candidato per l'abilitazione alla seconda fascia della docenza universitaria non era stata ritenuta tutta congruente con il ssd, si giudicavano invece positivamente 4 monografie di diverso argomento dedicati ad aspetti e momenti della diplomazia europea nel Novecento e quindi di una valutazione operata illo tempore e non in questa sede.*

Il fatto che tutte le altre pubblicazioni dell'odierno appellante sono state valutate favorevolmente inficia maggiormente il giudizio espresso dalla Commissione che a fronte di 9 pubblicazioni totali ha ritenuto solo una monografia – *Noi Italiani* – **non pertinente**, mentre la maggioranza dei singoli commissari hanno ritenuto siffatta monografia solo **parzialmente congruente**.

Sul punto si richiama la sentenza del Cds VI sez. n. 1355/2018 secondo la quale *"Sulla base dei principi sopra esposti, è evidentemente erronea l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui i parametri motivazionali minimi prescritti dall'ordinamento potrebbero risultare integrati anche attraverso una «lettura congiunta» tra gli elementi adottati dalla commissione – che, come si è visto, si limitano ad affermare, senza alcuna precisazione, l'incoerenza dei titoli presentati rispetto alle tematiche del settore di una parte delle pubblicazioni – con i criteri predeterminati a livello normativo, oltre che con i dati curriculari"*.

In ogni caso il giudizio complessivo sulla produzione scientifica può ritenersi solo parzialmente non congruente se è vero che il giudizio di non congruenza o parziale incongruenza ha riguardato la sola monografia *Noi Italiani* del 2013.

Si vedano i giudizi singoli dei Commissari *Davids, Pompejano e Tosi che parlano sempre e solo di parziale congruenza*.

La Commissione, con riferimento al candidato ricorrente, non solo ha disatteso tutti i criteri e parametri indicati dalla normativa e regolamenti citati, e quelli dalla stessa prescelti, ma non ha fornito alcuna motivazione sul punto (o al massimo ha fornito una motivazione scarna, ambigua e contraddittoria) e ciò in violazione dell'art. 16, comma 3 lett. a), della L. 240/2010, il quale prevede *"...l'attribuzione*

*dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e area disciplinare definiti con decreto del Ministro.*”, nonché del D.M. n. 76/2012, art. 3, commi 1 e 2, inerenti i criteri ed i parametri suddetti, nonché dell'allegato D al DM cit. che ha disciplinato la classificazione di merito delle pubblicazioni, nel caso di specie

Il difetto di istruttoria e di motivazione lo si rinviene nel fatto che la produzione scientifica non è stata valutata minimamente nel suo complesso, ma solamente ed esclusivamente in relazione ad una pubblicazione del 2013.

Il Giudice del primo grado non ha colto l'esatta portata del terzo motivo di ricorso che era volta a censurare il grave errore in cui era incorsa la Commissione ritenendo che la valutazione dell'idoneità ai fini del conseguimento dell'abilitazione nazionale per la I° fascia dovesse riguardare la sola pubblicazione successiva al conseguimento dell'abilitazione per la II° fascia, senza tener conto, da un lato, che la produzione scientifica residuale già consentiva il conseguimento dei requisiti minimi richiesti, dall'altro, la circostanza che se su 9 pubblicazioni, una sola era da ritenersi secondo il giudizio espresso dai singoli commissari parzialmente congruente, ciò non connotava di incongruenza tutta la produzione scientifica del candidati, privando di rilevanza dirimente il criterio predeterminato del numero minimo delle pubblicazioni e dei saggi richiesti (tre monografie di ricerca coerenti con le tematiche del settore concorsuale e non meno di quattro saggi su tematiche altrettanto coerenti con il settore concorsuale), dall'altro ancora che per la monografia del 2013 non si è espresso un giudizio compiuto sulla congruenza se è vero che tre commissari singoli nei loro giudizi parlano di parziale congruenza.

In altre parole il giudizio avrebbe dovuto avere ad oggetto l'intera produzione scientifica e, quindi, anche quella valutata favorevolmente in occasione della tornata del 2012 per l'abilitazione per la II° fascia, ma questa, al fine della verifica dell'idoneità al conseguimento dell'abilitazione per la I° fascia.

Il difetto di istruttoria e di motivazione si è tradotto nella grave illogicità e contraddittorietà dell'operato della Commissione Giudicatrice che ha in tal modo paradossalmente ritenuto che la produzione scientifica già valutata favorevolmente per la II° fascia fosse di per sé inidonea in senso assoluto a conseguire l'idoneità per la I° fascia e che, quindi, vi fosse la necessità di un quid pluris che andava rinvenuto necessariamente nella produzione scientifica successiva al 2012.

Secondo il ragionamento assurdo della Commissione, se la produzione scientifica del solo anno 2013 fosse stata di per sé congruente con il Settore, da un lato, ciò avrebbe reso vano l'esame di tutta la produzione scientifica resa in un ventennio ritenuta sufficiente solo per l'abilitazione della II° fascia, dall'altro avrebbe consentito di conseguire l'abilitazione per la I° fascia e ciò solo sulla base di una pubblicazione del 2013!!!

Il che è illogico e viola qualsivoglia regola di buon andamento ed imparzialità che deve regolare l'azione amministrativa.

Ne deriva la fondatezza del motivo d'appello.

## - II. -

Il secondo motivo d'appello del pari è fondato.

La sentenza gravata è, altresì, erronea, laddove rigetta l'eccezione svolta dal ricorrente nel quarto motivo del ricorso di primo grado in ordine al giudizio negativo di abilitazione per grave difetto di istruttoria e di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione e dai singoli Commissari sulla produzione scientifica dell'interessato e ciò *perché siffatta censura che impingendo al merito dei giudizi dell'organo di valutazione tende ad inficiare la discrezionalità tecnica di cui essi sono espressione, senza tuttavia riuscire a dimostrarne la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà.*

Anche tale capo della sentenza è erroneo e va riformato.

Si ricorda innanzitutto che la discrezionalità riconosciuta alla Commissione non significa avallare giudizi generici, illogici e contraddittori che sono stati eccepiti e dimostrati dalla difesa della parte Cfr Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18/09/2015, n. 4362, ma soprattutto che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 76/2012 “... *1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un **motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.** La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5... L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione,...* La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata....”.

Ciò premesso, ferma restando la non indispensabilità del numero **minimo** delle monografie e dei saggi, (4 monografie e 3 saggi cfr **I verbale n. 1 della Commissione del 23 aprile 2014, pag 2 (“Prima Fascia”)**, e fermo restando il fatto che, **comunque, il candidato era in possesso del numero minimo di pubblicazioni richieste tra monografie e saggi**, la loro valutazione avrebbe dovuto basarsi su alcuni parametri/criteri, tra i quali:

- il numero e tipo delle pubblicazioni presentate, con riferimento alla normalizzazione per età accademica;
- la coerenza con le tematiche del settore concorsuale come indicate nella declaratoria del DM 12.06.2012 n. 159, allegato B;
- l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama in-

ternazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del DM 76 del 7.06.2012.

Le caratteristiche delle monografie e dei saggi predeterminate dalla Commissione possono così riassumersi:

- devono essere l'esito di una compiuta, matura e impegnativa esperienza di ricerca pluriennale, fondata su un'ampia ed esauriente analisi e valorizzazione delle fonti archivistiche e documentarie e della bibliografia disponibile, con risultati originali ed innovativi;

- devono essere riconoscibili per il carattere di prima mano del lavoro, la rilevanza dell'argomento affrontato, l'originalità dell'impostazione metodologica e dei risultati scientifici.

La commissione precisa anche che per il settore in questione (14B2) si deve tenere conto dell'impatto delle pubblicazioni, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui al DM 7 giugno 2012 n. 76, allegato D.

Ciò posto, l'odierno ricorrente, alla luce del suo *curriculum* e delle pubblicazioni scientifiche ivi indicate (i titoli nel giudizio della Commissione non sono stati minimamente valutati !), ha **all'attivo ben 6 monografie ( compresa “Noi Italiani”) o trattati scientifici e 3 articoli in rivista.**

Nel testo del giudizio complessivo e dei giudizi individuali di non idoneità (impugnati) non vi è il minimo riferimento, **quanto alla “produzione scientifica” ed alla valutazione complessiva della stessa**, ai criteri predeterminati dalla Commissione (e mutuati dalla legge di riferimento).

Altresì, la Commissione si limita ad un giudizio riferito soltanto alla monografia ultima “Noi Italiani”, senza valutare tutta la produzione scientifica del candidato, nonostante ci si trovi al cospetto di una nuova procedura selettiva (I<sup>a</sup> Fascia) rispetto a quella già conclusa favorevolmente (II<sup>a</sup> Fascia).

Sul punto, **e con riferimento alla necessità di una valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati nell'ambito della procedura di valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale**, si rammenta l'orientamento pressoché univoco della Giurisprudenza Amministrativa ( cfr TAR Lazio - Roma, Sezione III<sup>a</sup>, Sentenza n. 5910/2015).

Di rilievo è anche la sentenza del Tar Lazio III n. 05344/2015 di cui si riporta stralcio della motivazione: *“Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi esposta dal ricorrente con il primo mezzo secondo cui giudizio collegiale e quello dei singoli commissari sulla produzione scientifica presentata dal ricorrente sarebbero stati formulati disattendendo i criteri di valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche stabiliti nell'allegato D del regolamento ministeriale (D.M. n. 76 del 7 giugno 2012), valutando le pubblicazioni con espressioni generiche, senza ricorrere alla scala di qualità (eccellente; buono; accettabile; limitato) prestabilita dal regolamento ministeriale ed al cui uso la Commissione aveva deciso, comunque, di vincolarsi.”*

Ebbene, nel caso di specie nulla si dice (a parte che sulla monografia edita nel 2013 “Noi Italiani”) in ordine alla coerenza con le tematiche del settore concorsuale come indicate nella declaratoria del DM 12.06.2012 n. 159, allegato B dell’intera produzione scientifica nel suo complesso; alla qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca (sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo) mediante il richiamo alle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D del DM 76 del 7.06.2012.

Sul punto vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4281 del 15/09/2015 secondo la quale *“La Commissione, inoltre, oltre a prescindere dall’utilizzo di qualsiasi parametro di valutazione di natura oggettiva (con ciò violando i criteri che essa stessa si era imposta), ha poi utilizzato nella espressione dei giudizi formule linguistiche del tutto vaghe, che si sono tradotte nell’assegnazione di giudizi di “eccellente” “ottimo”, “buono”, “abbastanza buono”, “discreto” i quali, mancando ogni forma di motivazione a supporto, di rivelano apodittici ed arbitrari.*

*Anche in questo caso i giudizi espressi dalla Commissione risultano viziati da eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione.*

*La Commissione ha, infatti, sostanzialmente omesso qualsiasi forma di valutazione comparativa limitandosi a sorreggere i giudizi espressi con mere formule di stile che, anche in questo caso, si traducono nei giudizi di “buono”, “più che buono”, “ottimo”, senza che emergano i parametri effettivamente utilizzati per giungere a tali conclusioni.”.*

Vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, del 14/10/2015, n. 4755 secondo la quale *“Per quanto attiene alle pubblicazioni, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, che “nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività **scientifica** rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca...”.* Si tratta *“di sceverare - ovviamente secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico - i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità **scientifica** dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un’altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati”* (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 317).

*A tale elencazione dei titoli posseduti dalla candidata non è però seguita la valutazione degli stessi, ma l’analisi delle pubblicazioni. Emerge dunque con chiarezza che la commissione, seppure abbia indicato i titoli universitari posseduti dalla ricorrente, non abbia provveduto ad esprimere un giudizio sugli stessi in base ai parametri stabiliti dal riportato art. 5, comma 4, del D.M. n. 74 del 2012.*

*In definitiva, è mancata una motivazione adeguata in relazione alla valutazione di titoli e pubblicazioni”:* Fatto gravissimo, sebbene sia stato stabilito dalla Commissione come elemento importante di valutazione delle pubblicazioni, nulla si dice



in ordine all'impatto delle medesime nel panorama nazionale ed internazionale, e ciò nonostante il ricorrente abbia conseguito importanti riconoscimenti per i propri scritti (si rinvia al ricorso di appello).

### - III.-

Il terzo motivo d'appello merita accoglimento.

**III.1** - Sia dal giudizio collegiale che ben tre giudizi individuali (Davids, Pompejano e Tosi), si evince a chiare lettere che il candidato avrebbe un'anzianità accademica di 29,47 anni. Il che è assurdo, atteso che egli è ricercatore dal 1992. D'altronde, dal documento concernente l'esito positivo di abilitazione per la II Fascia (del 2013/14) è esattamente indicata l'anzianità di 21,063 anni. Il reiterato ed inspiegabile errore, oltre a comprovare la superficialità ed il difetto di istruttoria delle attività di valutazione e giudizio espletate dalla Commissione, in ogni caso potrebbe tradursi in un grave pregiudizio per il candidato, atteso che, a mente dell'allegato B del DM 76/2012, con riferimento agli articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2, pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento, è prevista la normalizzazione per l'età accademica.

Sul punto, poi, non possono non segnalarsi ulteriori errori commessi dalla Commissione in relazione ad altri candidati: ad es., per la candidata Elena Calandri (poi abilitata I<sup>a</sup> Fascia), si attribuisce un'età accademica di 25,10 anni, di fatto muovendo dalla data di laurea (1988) e non dalla data di inizio del primo dottorato di ricerca (1992), mentre per il candidato I<sup>a</sup> Fascia (poi abilitato) Gianpaolo Ferraioli si attribuisce un'età accademica di 13 anni partendo dal primo dottorato di ricerca (2001) e non dalla data di laurea (1993). Secondo il criterio della normalizzazione dell'età accademica, d'altronde, la valutazione della produzione scientifica collocata in un lasso di tempo inferiore rispetto ad altri candidati si traduce in un (ingiustificato) vantaggio per l'esaminato.

**III.2** - Con riferimento alla monografia del 2013, si ribadisce che la Commissione ha unicamente su di essa focalizzato la propria attenzione, e ciò in quanto è partita dall'erroneo presupposto che, avendo conseguito l'odierno ricorrente l'abilitazione alla II<sup>a</sup> Fascia con una produzione scientifica al netto dell'opera edita nel 2013, tutta la produzione precedente fosse stata già valutata per la seconda fascia.

**Il difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio della Commissione è palese anche perché** muove da un assunto del tutto erroneo, generico ed immotivato, ossia che *la sola produzione scientifica presentata dal candidato per l'abilitazione della seconda fascia della docenza del candidato* non risulterebbe tutta congruente con il ssd. Allora, perché lo ha promosso?

La produzione scientifica, piuttosto, **appare del tutto congruente al s.s.d. di riferimento**, e ciò proprio in ossequio alla definizione di *coerenza con le tematiche del settore concorsuale* come indicate nella declaratoria del DM

12.06.2012 n. 159, allegato B, richiamato dalla stessa Commissione nel verbale del 23 aprile 2014.

**La verità è che le opere ed articoli riportati nel curriculum sono inequivocabilmente inserite nella disciplina** (*“La questione palestinese e la politica delle grandi potenze”, “Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del 1914”, “I rapporti italo-britannici e l’esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale”, “La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931”, “Gaetano Arfè tra storia e politica”*), ivi compresa, poi, anche la monografia del 2013 “Noi Italiani”.

**III.3 - L’illogicità contraddittorietà e arbitarietà del giudizio di non coerenza formulato dalla Commissione nei confronti della Monografia” Noi Italiani”**, illogico, contraddittorio ed arbitrario risulta illustrata nel terzo motivo d’appello e ciò in relazione alla evidente circostanza che il DM 12.06.2012 n. 159, allegato B, richiamato nel verbale del 23 aprile 2014, secondo cui, relativamente alla disciplina “14/B2: *STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE*”, si prevede espressamente che: “... **Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che come oggetto di studio e di ricerca la ricostruzione storica dei rapporti fra gli attori statuali e non statuali del sistema internazionale. Tra le articolazioni interne più importanti, la storia dei trattati, la storia dell’integrazione europea e la storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa...**”.

Si rinvia a tutto quanto dedotto nell’atto di appello al terzo motivo per contestare da un lato

l’affermazione da parte della Commissione che la monografia “Noi italiani” rappresentava un lavoro basato sostanzialmente su *fonti bibliografiche e su documenti diplomatici editi*, dall’altro il giudizio di non congruenza con il settore 14/B2 e la pretesa ricomprensione della monografia non nell’alveo della *storia delle relazioni internazionali, quanto della filosofia della storia*.

\*\*\*\* \*

La coerenza di cui si discorre la si ricava indirettamente pure dalla lettera allegata del 18 settembre 2015 a firma della segreteria del presidente del Senato, Piero Grasso, cui il Prof. Frasca ha trasmesso la monografia Noi Italiani , che evidenzia, da un lato, la sua vicinanza morale per l’annosa vicenda accademica che lo ha riguardato, dall’altro attesta la **competenza e professionalità del Prof. Frasca proprio nella Storia delle Relazioni Internazionali analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali politici culturali e religiosi che ultimamente hanno subito, confermando pertanto la piena coerenza della monografia in esame con il Settore della Storia delle Relazioni Internazionali!**

Ne discende l’erroneità, contraddittorietà ed illogicità del sintetico giudizio di “non congruità” formulato dalla Commissione, secondo cui “Noi Italiani” è «piut-



tosto» un testo di filosofia della storia, avendo l'organo collegiale evidentemente travisato, arbitrariamente ed in violazione di legge, l'opera dell'autore, il quale ha perseguito l'obiettivo di realizzare un'opera assolutamente interdisciplinare, come da più parti oggi si richiede, con ampi riferimenti al Diritto, alla Psicologia e alla Teologia naturalmente, il tutto perfettamente coerente, a norma di legge, con il settore disciplinare di riferimento.

L'idea della Commissione che il testo sia basato soprattutto su fonti bibliografiche e documenti diplomatici editi non contempla, poi, il loro dovuto e normale utilizzo, nonché l'immane lavoro compiuto per confutare o convalidare tesi storiografiche differenti, oltre ogni fredda, comoda e circoscritta descrizione degli avvenimenti.

La contraddittorietà ed illogicità del giudizio della Commissione che si incentra esclusivamente sulla non congruenza della monografia "Noi Italiani" emerge dal giudizio formulato dai medesimi Commissari in ordine al medesimo elenco di pubblicazioni e monografie del Prof. Ugo Frasca nell'ambito della procedura valutativa indetta dall'Università di Messina per la chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. 240/2010 di un Professore di II° fascia nel settore concorsuale 14/B2.

Ebbene in questa vicenda a fronte del medesimo elenco di monografie valutate nella procedura per cui è causa la Commissione dell'Università di Messina costituita da tre componenti di cui due il Professore Luciano Tosi ed il Prof. Daniele Pompejano, figuravano quali componenti della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, negata al Prof. Frasca, ha ritenuto le Sette monografie presentate dal Dr. Frasca, tra cui "Noi Italiani" certamente pertinenti al Settore 14/B2

Si ricorda che la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale ed, in particolare, i due componenti, nei giudizi singoli, Pompejano e Tosi avevano negato l'abilitazione al Prof. Frasca, perchè la produzione scientifica nel suo complesso, ed, in particolare, quella seguita a quella presa in esame per il giudizio per l'asn per la seconda fascia non congruente con il raggruppamento concorsuale 14 B2 e non rispondente ai criteri definiti dalla commissione.

Nel caso dell'Università di Messina la Commissione, ed, in particolare, Tosi e Pompejano, nel 2016, hanno valutato favorevolmente la medesima produzione monografia del Prof. Frasca affermando, testualmente "*... le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia interdisciplinare che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione sulle "forze profonde" di Pierre Renouvin lo studio delle religioni, in particolare Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre.*

*Appare, altresì animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa.*

*Nel complesso e sulla base degli elementi suddetti la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato. ”*

Quindi la medesima monografia ritenuta non congruente al settore 14/B2 è ritenuta da parte dei medesimi Commissari, Tosi e Pompejano, pertinente ed interessante sotto l'aspetto didattico e scientifico.

Anche per tale ragione l'appello merita accoglimento.

#### - IV -

Anche il quarto motivo d'appello con cui si contesta il capo della sentenza gravata che ha ritenuto il giudizio della Commissione immune dalle censure svolte dall'odierno appellante perché *impingendo al merito dei giudizi dell'organo di valutazione tenderebbero ad inficiare la discrezionalità tecnica di cui essi sono espressione, senza tuttavia riuscire a dimostrarne la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà* merita accoglimento

Con il motivo n. VI del ricorso del primo grado, riprodotto in appello con il motivo n. IV si era evidenziato che **la produzione scientifica globalmente considerata del candidato Frasca era stata ritenuta congruente e coerente col settore disciplinare 14/B2, tanto da consentire il conseguimento dell'abilitazione alla seconda fascia.**

Si era rimarcata, quindi, l'illogicità del giudizio espresso per la tornata 2013 dalla Commissione costituita in buona parte dagli stessi componenti che nella tornata 2102 che avevano ritenuto la medesima produzione scientifica congrua con il settore concorsuale.

Ne deriva che essendo stata considerata tutta la produzione scientifica riferita all'anno 2012 congrua con il settore che è la stessa di quella della tornata del 2013 tranne Noi Italiani, pur volendo ritenere che il giudizio di non idoneità abbia finito col basarsi unicamente su di una sola monografia (quella più recente del 2013), in ogni caso la (pretesa) non congruità o non coerenza rispetto al ssd. di una sola monografia su sei non avrebbe mai potuto giustificare un giudizio negativo quale è quello impugnato su tutta la produzione scientifica e ciò in conformità ai medesimi criteri che si era data la Commissione ed alla deroga prevista in caso di mancato rispetto dei parametri indicati (*Ciò non toglie che la Commissione possa prendere in considerazione candidati che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti, siano valutati dalla Commissione stessa con un giudizio di merito estremamente positivo*).

Fermo restando che il giudizio di non congruità riguarderebbe non tutta la produzione scientifica, ma solo una pubblicazione del 2013 su 9 allegate, e si tradurrebbe in un giudizio di parziale congruità che per quanto statuito dalla recentissima giurisprudenza formatasi in subiecta materia non ha mai implicato il diniego di abilitazione.

Sul punto si richiama la sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent.,

**16/06/2015, n. 8417** secondo la quale “... appare fondato anche il profilo della censura con cui si deduce la contraddittorietà intrinseca tra le premesse di talune delle valutazioni individuali espresse dai commissari e le conclusioni opposte cui essi pervengono nel negare la piena maturità scientifica al candidato, tenuto altresì conto che dalla lettura dei quattro giudizi individuali negativi non si evince quale sia stato il percorso logico-sistematico che ha portato i commissari ad esprimere il giudizio negativo, nonostante le valutazioni favorevoli espresse sempre sul lavoro sull’attività scientifica del ricorrente, che si è limitata ad affermare che **“I lavori del candidato non sono pienamente congrui con il raggruppamento disciplinare 14 B2 né pienamente rispondenti ai criteri fissati dalla commissione”**: in particolare, nei giudizi individuali solo il Prof. T. risulta avere espresso in modo esplicito la valutazione circa la “non piena rispondenza” ai criteri fissati dalla Commissione, mentre gli altri tre commissari (il Prof. G., il Prof. P. e la Prof.ssa T.) si sono limitati ad esplicitare le proprie riserve solo sul punto della “non piena congruenza” con il settore concorsuale;

Ritenuto, pertanto, che il cennato giudizio finale rifletta le contraddittorietà e le incongruenze rilevate in quelli individuali e nel rapporto tra gli stessi, non raggiungendo, inevitabilmente, un adeguato e coerente grado di sintesi (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n. 3361 del 2014 e sentenza Tar Lazio, III bis, n. 6013/2015 del 27 aprile 2015)” e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, Sent., 16/11/2015, n. 5214 secondo la quale “L’inadeguatezza della motivazione adottata dalla commissione si ravvisa in relazione a due profili strettamente connessi. In relazione ad un primo profilo, la commissione, nel giudizio collegiale, ha espresso una valutazione di non idoneità a seguito della valutazione di titoli e pubblicazioni dalla quale non emergono, come condivisibilmente messo in rilievo dall’appellante, elementi negativi. **L’unico aspetto di criticità messo in rilievo è stato quello relativo alla “parziale pertinenza” delle pubblicazioni al settore di riferimento. Ma tale aspetto non è da solo sufficiente a giustificare il giudizio finale sia perché nello stesso giudizio collegiale esso assume valenza incidentale sia perché, alla luce dei criteri che la stessa commissione si è data, la “parziale pertinenza” non ha una valenza negativa assorbente.**”

Anche da qui discende l’inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione del giudizio in esame, l’erroneità della sentenza gravata e l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado e l’illegittimità degli atti gravati.

L’espressione utilizzata dalla Commissione che il *Noi Italiani* di Frasca sia «**piuttosto** un libro di Filosofia della Storia», rende il il giudizio viziato secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato! e ciò in quanto l’espressione letterale **piuttosto**, fermi restando i giudizi dei singoli Commissari che parlano di parziale congruenza, non denota un giudizio di totale incongruenza, ma semmai di parziale incongruenza.

Anche il quinto motivo d'appello merita accoglimento sul fatto che la sentenza gravata avrebbe esaminato *anche quattro delle pubblicazioni già prodotte per la II fascia, senza che ciò tuttavia sia sufficiente a far ritenere congruente con la prima fascia anche l'ulteriore pubblicazione.*

Permane per tabulas la mancata valutazione dei titoli dell'odierno appellante, e la fondatezza del motivo n. VII svolto dal ricorrente in primo grado rigettato.

L'art. 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l'abilitazione si sarebbe dovuta basare su *“un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”*.

Quindi la stessa norma, che ha introdotto l'abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.

Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi a valutare le sole pubblicazioni presentate, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame degli altri titoli allegati dal ricorrente, tra cui:

- 1) i premi e riconoscimenti conseguiti;
- 2) le attività di docenza svolte con piena soddisfazione degli studenti.

Ne è conseguita la pretermissione, nella valutazione, delle esperienze curriculari indicate dal candidato, che si sofferma invece solo sulla qualità delle pubblicazioni.

Deve nuovamente rimarcarsi la circostanza che il livello raggiunto dal ricorrente prof. Frasca nell'attività didattica, non menzionato dalla Commissione finanche tra i titoli, oscilla tra il «molto soddisfatto» e lo «estremamente soddisfatto», così come risulta dagli atti pubblici del Rettore – si veda l'allegato *“livello di soddisfazione espresso dagli studenti, UPS Valutazione della didattica a.a. 2006/2007”*, in cui i giudizi sono espressi in forma anonima; si veda, sul punto, anche quanto pubblicato sul sito [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it).

Si richiama la sentenza del Cds VI° sez. n. 4317/2017 secondo la quale *“Nel caso in esame, la motivazione del giudizio collegiale sulla inidoneità risulta anche parziale, per il mancato esame dei titoli, considerati genericamente di limitato livello qualitativo, quanto alle pubblicazioni.*

*Seppure le pubblicazioni hanno un peso prevalente rispetto ai titoli nella valutazione dei lavori di ogni candidato, la Commissione avrebbe dovuto pur sempre prenderle in considerazione, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.*

*Inoltre, si deve ritenere apodittica, perché non supportata da idonea motivazione, la valutazione sulla «limitata qualità» delle pubblicazioni.*

*L'art. 16, comma 3, della Legge 240/2010 dispone che «I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro».*

La normativa di settore, dunque, dispone che le valutazioni della commissione – pur risultando espressione dei loro poteri tecnico-discrezionali – non possono essere apodittiche, dovendosi evincere – sia pure sinteticamente – quali siano le specifiche ragioni poste a base di esse.

Risultano altresì condivisibili le deduzioni dell'appellante sulla mancata motivazione, da parte della commissione, sulla necessaria descrizione del contributo individuale all'attività di ricerca, rilevante ai sensi dell'art. 16 della l. 240/2010 e del decreto direttoriale 222/2012”.

Si richiama sul punto la sentenza del TAR Lazio III° sez. n. 05350/2015 di cui si riporta il tratto saliente della motivazione: *“Dunque la Commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame degli altri titoli allegati dalla ricorrente, in quanto la norma sopra richiamata non prevede alcuna facoltà per l'organo di valutazione di derogare ai criteri ivi previsti. La determinazione della Commissione ha così alterato la ratio e le finalità sottese alla procedura in esame, perché non ha soltanto eliso un criterio o un parametro di giudizio, ma ha alterato l'impianto stesso del sistema di valutazione, che ha ad oggetto sia titoli che pubblicazioni. Ne è conseguita la pretermissione, nella valutazione, delle esperienze curriculari indicate dalla candidata a cui la commissione si è limitata ad un mero accenno nell'esordio del giudizio collegiale, che si sofferma invece solo sulla qualità delle pubblicazioni.”*

Si richiamano, sul punto, le sentenze del TAR Lazio III° sez. n. 05350/2015 e n. 5798/2015.

Vedi tra le tante anche la sentenza del Tar Lazio Roma del 8-10-2015, n. 11533, che in un caso identico, ha censurato la violazione della norma che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati, stante che i giudizi della Commissione si sono limitati a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi.

Il giudice amministrativo nella fattispecie concreta ha ritenuto che anche se tale prescritta analiticità deve tener conto dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi, è comunque necessario che ciascuno dei candidati

possa avere sicura contezza dell'avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.

Ne deriva la fondatezza dell'appello anche in ordine a tale profilo d'indagine poiché il settore 14/B2: *STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE*, comprende l'attività scientifica e *didattico-formativa* che ha come oggetto di studio e di ricerca **la ricostruzione storica dei rapporti fra gli attori statuali e non statuali del sistema internazionale**.

## - VI -

Fondato, infine è anche il sesto motivo di appello incentrato sull'illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per disparità di trattamento, del giudizio in esame emerge (IX motivo del ricorso di I° grado) che il Giudice adito ha, invece, rigettato ritenendo *che l'odierno appellante in primo grado non sarebbe invece riuscito a dimostrarne la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà*.

Il Giudice adito non ha minimamente valutato il fatto che i medesimi requisiti posseduti dal ricorrente e che giudizi di parziale pertinenza delle monografie hanno consentito ad altri alcuni candidati il conseguimento dell'abilitazione.

Si rinvia al ricorso in appello e a quanto dedotto relativamente ai giudizi resi nei confronti dei candidati abilitati, - **MATTEO BATTISTINI** (abilitato alla II<sup>a</sup> Fascia) - **GIOVANNI BERNARDINI** (abilitato II<sup>a</sup> Fascia), **ELENA CALANDRI** (I<sup>a</sup> Fascia), **LUCA MICHELETTA** (abilitato I<sup>a</sup> Fascia), **MIRENO BERETTINI**.

Il fatto che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato, il che non risulta essere avvenuto con riferimento all'odierno appellante, giudicato diversamente da quanto avvenuto per altri.

Nel caso di specie le specificità delle singole posizioni dei candidati valutati positivamente risultano documentate tanto da poterle considerare del tutto identiche a quella del dr. Frasca.

Sul punto si richiama la sentenza del Cds VI sez. n. 1355/2018 secondo la quale *“Il fatto poi che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude di certo che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato. In tal senso, è erronea anche la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui: «la prospettata disomogeneità di valutazione rispetto ad altri candidati che hanno ricevuto una diversa valutazione (in termini di coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento) non è in grado di dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa»”*.

E ciò anche in conformità a quanto previsto dal Codice etico e dai “Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), secondo i quali l'imparzialità è richiesta nei confronti dell'*approccio, metodo, stile e tesi* del prodotto stesso: al revisore è richiesto di giudicare non secondo le sue preferenze teoriche, ideali o ideologiche, bensì mettendosi nella prospettiva dell'autore e considerando se, da quella prospettiva, la tesi del prodotto è espressa in modo chiaro, il metodo è adeguato, l'argomentazione è conseguente, la conoscenza del dibattito appropriata e l'obiettivo è ragionevolmente raggiunto. In altri termini al revisore è richiesto di mettere tra parentesi *bias* di carattere teorico e di ispirarsi *al principio che richiede al lettore di interpretare il testo al suo meglio evitando di attribuirgli fallacie, irrazionalità e falsità quando un'interpretazione razionale e coerente è disponibile*. Al revisore si richiede, insomma, di ricostruire dall'interno il ragionamento dell'autore. Il revisore deve così astenersi dal favorire le prospettive e le tesi a lei o lui più vicine così come dallo sfavorire quelli a lei o lui più lontane. [...] Il solo sospetto di incrinatura dell'anonimato dei revisori introduce un elemento di perturbazione nel giudizio che, tanto quanto i rapporti personali o le preferenze teoriche, possono deformarlo. [...] Infine occorre evitare situazioni di conflitto di interesse, pertanto i membri del GEV14 avranno cura di evitare di trovarsi loro stessi o di scegliere revisori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

Anche da qui emerge l'illegittimità degli atti e provvedimenti gravati per violazione della normativa emarginata, nonché l'eccesso di potere sotto i profili indicati in rubrica.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si reitera sin d'ora la domanda istruttoria ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 104/2010, affinché il Collegio voglia ordinare all'amministrazione ministeriale di produrre tutta la documentazione concorsuale inerente la valutazione dei candidati all'abilitazione di docente universitario di I<sup>a</sup> fascia, settore 14/B2.

### **SI CONCLUDE**

per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Lazio Roma sez. n. del 31.7.2016 con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore degli scriventi avvocati.

Avv. Umberto Gentile  
Avv. Giulio Russon.





**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2016, proposto dal signor Ugo Frasca, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Gentile e Giulio Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, n. 122;

***contro***

il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nella cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

- della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Anvur, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituite in giudizio;
- dell'Università degli Studi di Macerata e dell'Università degli Studi di Bologna, in persona dei rispettivi Rettori *pro tempore*, non costituite in giudizio;
- dei signori Luca Micheletta e Gianpaolo Ferraioli, non costituiti in giudizio;

***per la riforma:***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 31 luglio 2015 n. 10578, resa tra le parti.



Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Vista la costituzione in giudizio del Ministero appellato;  
Vista l'ordinanza della Sezione 27 maggio 2016 n. 1980 con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza fatta oggetto di appello;

Esaminata la memori conclusiva e i documenti ulteriormente prodotti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 21 giugno 2018 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l'avvocato Umberto Gentile e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso in appello il dottor Ugo Frasca, ricercatore universitario confermato presso l'Università di Napoli e già idoneo quale professore di seconda fascia, ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 31 luglio 2015 n. 10578, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 6862/2015) proposto dal dottor Frasca per ottenere l'annullamento del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei, al concorso per l'Abilitazione scientifica nazionale *ex art. 16 l. 240/2010* di prima fascia per il settore 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali delle società e delle Istituzioni extraeuropee - tornata 2013, in relazione alla procedura indetta con il DD. n. 161 del 28 gennaio 2013 nonché dei provvedimenti del Direttore generale per l'Università del Ministero dell'università e della ricerca scientifica (d'ora in poi, MIUR) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Anvur (d'ora in poi, ANVUR) con i quali è stato accertato il possesso dei requisiti e nominata la Commissione nazionale per il concorso di abilitazione nazionale di I e II fascia per il settore 14/B2, oltre agli altri atti dell'intera procedura.

2. - Per come si legge nella sentenza qui fatta oggetto di appello, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto in ricorso non ritenendo fondati i motivi in esso dedotti in quanto:

– la commissione valutatrice e giudicatrice era stata correttamente formata in puntuale applicazione dell'art. 16, comma 2, lett. f), l. 240/2010 sicché, avendo durata biennale, la commissione nominata in data 19 novembre 2012 era competente all'esame delle candidature per la procedura qui di interesse, indetta in data 28 gennaio 2013;

– il ricorrente propone al giudice amministrativo di esaminare la correttezza della procedura, contestando l'eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai giudizi espressi dalla commissione e dai singoli commis-

sari sulla produzione scientifica da lui depositata, ma non si avvede che tale censura, *“impingendo al merito dei giudizi dell’organo di valutazione tende ad inficiare la discrezionalità tecnica di cui essi sono espressione, senza tuttavia riuscire a dimostrarne la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà, unici profili dell’eccesso di potere attraverso i quali esso può essere sindacato nella sede di legittimità”* (così, testualmente, a pag. 4 della sentenza qui oggetto di appello);

– non è infine condivisibile l’assunto per il quale la commissione avrebbe valutato esclusivamente la pubblicazione svolta dopo il conseguimento dell’abilitazione alla seconda fascia, atteso che il giudizio collegiale reso dal predetto organo rende manifesto come siano state valutate anche quattro pubblicazioni già prodotte in occasione della procedura di abilitazione alla seconda fascia con un giudizio positivo che, tuttavia, non è stato sufficiente a ritenere congrua con l’abilitazione alla prima fascia la successiva pubblicazione svolta.

3. - Nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il dottor Ugo Frasca ha interposto appello ribadendo le censure già dedotte in primo grado e ritenute non accoglibili dal giudice di prime cure la cui sentenza viene ritenuta dall’appellante affetta da numerosi errori che condensa in sei motivi di appello.

In primo luogo la sentenza qui oggetto di appello sarebbe errata nella parte in cui non ha saputo cogliere nell’operato della commissione un effettivo vizio di inadeguatezza dell’istruttoria, dal momento che, dalla lettura del giudizio reso dalla commissione, emerge come la stessa non abbia considerato affatto le quattro pubblicazioni prodotte dal candidato e svolte precedentemente rispetto al superamento della selezione per la prima fascia, concentrandosi erroneamente solo sulla valutazione dello scritto pubblicato successivamente. Pertanto, conclude su tale primo motivo di appello il dottor Frasca (che, nella sostanza riproduce il terzo motivo di ricorso già sviluppato in primo grado), *“La produzione scientifica presentata dal candidato per l’abilitazione alla seconda fascia della docenza universitaria non era stata ritenuta tutta congruente con il ssd, si giudicavano invece positivamente 4 monografie di diverso argomento dedicati ad aspetti e momenti della diplomazia europea nel Novecento e quindi di una valutazione operata illo tempore e non in questa sede”* (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di appello).

Ed infatti, conclude su tale aspetto l’appellante, la circostanza che *“tutte le altre pubblicazioni (...) sono state valutate favorevolmente inficia maggiormente il giudizio espresso dalla Commissione che a fronte di 9 pubblicazioni totali ha ritenuto solo una monografia – Noi italiani – non pertinente, mentre la maggioranza dei singoli commissari hanno ritenuto siffatta monografia solo parzialmente congruente”* (così, ancora, a pag. 7 dell’atto di appello).

Posto, dunque, che il giudizio della commissione avrebbe dovuto avere ad oggetto l’intera produzione scientifica del candidato estendendosi anche a quella valutata favorevolmente in occasione della tornata del 2012 per l’abilitazione per la

seconda fascia, pare evidente il difetto di istruttoria e di motivazione nel quale è incorso l'organo di valutazione, traducendosi in grave illogicità e contraddittorietà del proprio operato.

4. - Un secondo motivo di appello si incentra sulla contestata considerazione fatta propria dal giudice di primo grado secondo la quale la censura (formulata come quarto motivo di ricorso in primo grado) in ordine al negativo giudizio espresso dalla commissione sulla produzione scientifica presentata dal candidato, impingendo nel merito, non potrebbe essere scrutinata in sede giurisdizionale, non potendo il giudice amministrativo sovrapporre una propria valutazione al giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla commissione.

A fronte di un cospicuo numero di produzioni scientifiche e di un curriculum particolarmente corposo la commissione non ha dato prova di avere svolto una istruttoria valutativa su tutti gli aspetti del percorso scientifico vantato dal candidato, limitandosi a focalizzare la propria attenzione sulla monografia "Noi Italiani" che non è stata ritenuta congrua per l'attribuzione della prima fascia.

Inoltre, sotto il profilo della valutazione dell'anzianità accademica del dottor Frasca (già fatto oggetto del quinto motivo di censura e qui proposto come terzo motivo di appello) dal giudizio collegiale di ben tre commissari risulta un'anzianità accademica di 29,47 anni, potendosi tale dato trarre anche dal documento di certificazione dell'esito positivo della selezione per l'abilitazione per la seconda fascia (relativo agli anni 2013/2014) in cui è indicata una anzianità di 21,063 anni.

5. - Quanto affermato dal giudice di primo grado (erroneamente, ad avviso dell'appellante) rispetto alla impenetrabilità del giudizio della commissione perché reso nell'esercizio del potere di discrezionalità tecnica incide anche sul sesto motivo di ricorso dedotto in primo grado e qui riproposto come quarto motivo di appello.

Pare evidente che l'aver conseguito l'abilitazione per la seconda fascia con una produzione scientifica ritenuta congrua e numericamente molto prossima a quella prodotta nel corso della selezione per l'abilitazione per la prima fascia costituisce una circostanza che, aggiunta alla ulteriore circostanza che la maggior parte dei componenti della commissione del 2013 erano presenti anche nella commissione del 2012, conferma la illogicità del giudizio sfavorevole espresso per l'abilitazione alla prima fascia, tenuto conto che la produzione scientifica globalmente considerata del candidato era (già) stata ritenuta congruente e coerente col settore disciplinare 14/B2, tanto da consentire il conseguimento dell'abilitazione alla seconda fascia. Tale produzione scientifica, quindi, non poteva non essere ritenuta congrua anche per l'abilitazione alla prima fascia nel medesimo settore concorsuale.

A tale conclusione si giunge anche nell'ipotesi in cui si dovesse accedere alla correttezza della valutazione di non congruità con riferimento alla monografia "Noi Italiani" prodotta solo per la selezione del 2013, non potendo tale giudizio compromettere la positiva valutazione, peraltro già avvenuta, della intera produzione scientifica del candidato costituita da ben nove pubblicazioni.

Inoltre, l'espressione utilizzata dalla commissione nell'esprimersi in senso non favorevole alla pubblicazione "Noi Italiani" affermando che sia "piuttosto un libro di Filosofia della Storia", avendo inserito l'avverbio "piuttosto", al tempo stesso denota che il giudizio non sia stato di totale incongruenza e manifesta la sussistenza di un vizio di incongruità nella decisione finale di non ammettere positivamente all'abilitazione alla prima fascia il candidato.

6. - Va parimenti considerata erronea quella parte della sentenza nella quale il Tribunale amministrativo regionale, respingendo il settimo motivo di ricorso, ha superato le contestazioni relative all'illegittimo operato della commissione nella parte in cui solo apparentemente avrebbe valutato le pubblicazioni presentate dal candidato quando nella realtà tale valutazione non vi sarebbe stata

Ma quand'anche tale valutazione sia realmente avvenuta, la commissione non avrebbe mai potuto esprimere un giudizio globale sulla idoneità del candidato a conseguire l'abilitazione per la prima fascia se non dopo avere spinto la propria indagine fino a considerare anche gli altri titoli allegati dal candidato medesimo, tra cui i premi e i riconoscimenti conseguiti nonché le attività di docenza svolte con piena soddisfazione degli studenti.

Ne consegue che avendo la commissione arrestato la sua istruttoria valutativa circa la congruità dei titoli presentati dal candidato alle sole pubblicazioni scientifiche senza tenere in debito conto la complessiva esperienza curriculare accademica dello stesso, rende inadeguata tale istruttoria fino a fare emergere l'insufficienza della motivazione del giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti.

Parimenti la illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudizio sfavorevole espresso dalla commissione, che erano state sottolineate nel nono motivo di ricorso in primo grado, si evidenziano nella ulteriore circostanza che requisiti aventi minore valenza scientifica sono stati considerati utili per la valutazione in occasione dello scrutinio delle domande presentate da altri candidati, ma nel caso del dottor Frasca la commissione si è limitata a considerare utili ai fini del giudizio sfavorevole le sole pubblicazioni scientifiche.

Tale comportamento della commissione è quindi affetto da irragionevolezza ed arbitrarietà e la mancata considerazione di tali elementi da parte del giudice di primo grado rende la sentenza riformabile anche sotto tale profilo.

7. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con ordinanza 27 maggio 2016 n. 1980 la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza fatta oggetto di appello proposta dal dottor Frasca in quanto *"l'appello non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che, come si evince dalla documentazione in atti, la Commissione ha ritenuto, con giudizio ampiamente motivato e all'unanimità, di non poter riconoscere all'interessato l'abilitazione scientifica nazionale"* (così, testualmente, nell'ordinanza appena citata).

L'appellante ha presentato una memoria conclusiva con la quale, ripercorrendo i motivi di appello, ha specificato ulteriormente le ragioni della erroneità della decisione assunta dal Tribunale amministrativo regionale.

8. - La valutazione resa dalla Sezione in sede di sommaria e preliminare deliberazione dell'appello di infondatezza dei motivi di contestazione in merito alla correttezza e completezza della sentenza fatta oggetto di appello deve essere confermata dal Collegio in sede di merito per le ragioni che seguono.

9. - In via preliminare, è opportuno ricostruire, in sintesi, il quadro normativo di riferimento vigente *ratione temporis*.

L'art. 16 l. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all'ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il d. 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).

L'art. 3 d.m. n. 76/2012 dispone che “*nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate*”. Detta valutazione “*si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5*”.

In particolare, l'art. 4 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, stabilisce che detta valutazione deve essere volta “*ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca*”.

Per giurisprudenza costante (in ragione di quanto appresso si dirà) il giudizio espresso dalla commissione ha natura di espressione di potere tecnico discrezionale e la valutazione dei candidati non ha rilievo comparativo ma assoluto, dovendo la commissione verificare il grado di maturità scientifica raggiunto dal singolo candidato.

10. - Va poi precisato, in via generale, che nella valutazione di idoneità per le funzioni di docente di prima fascia il curriculum del candidato deve dare prova del raggiungimento di una “piena maturità scientifica”, a differenza del criterio di valutazione per l’abilitazione alla seconda fascia, in occasione della quale il giudizio può limitarsi alla verifica del raggiungimento di una più semplice “maturità scientifica”.

Si è infatti osservato che *“il D.M. n. 76 del 1972, che regola la materia, ha riservato alla prima fascia il conseguimento della “piena maturità scientifica”, attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, mentre per la seconda fascia ha ritenuto sufficiente il raggiungimento della “maturità scientifica” attestata da un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti. In conseguenza, il livello di eccellenza, che può consentire l’accesso alla prima fascia (ed attesta la piena maturità scientifica del candidato), non occorre sia stato già necessariamente raggiunto per l’accesso alla seconda fascia per la quale è richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità”* (così Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2016 n. 5534).

Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi in altre più recenti decisioni di questa Sezione (con le sentenze 27 aprile 2017 nn. 1949, 1950 e 1951 e 6 settembre 2017 n. 4242) nelle quali, sempre a proposito di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, si è affermato che *“l’introduzione del criterio più selettivo, inteso come inserimento di “almeno tre pubblicazioni di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D (...) tra cui almeno una monografia”, in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, finisce per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della mera “maturità scientifica”, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa”*.

Tali precedenti interpretativi permettono, nel caso qui in esame, di considerare infondati tutti i motivi (di ricorso di primo grado prima e, quindi, per come riproposti nella sede) di appello attraverso i quali l’odierno appellante contesta l’operato della commissione di valutazione che, a fronte di una produzione di pubblicazioni per lo più già valutate positivamente in occasione della selezione per l’abilitazione alla seconda fascia nel 2012, non sono state considerate congrue dalla commissione, peraltro composta per la maggior parte dagli stessi commissari, nel 2013 in occasione della selezione per l’abilitazione alla prima fascia.

Orbene pare evidente – e ciò in disparte ogni valutazione in merito alla profondità del sindacato del giudice amministrativo nel caso di esercizio di potere tecnico discrezionale da parte di un organo o di un organismo scientifico – che l’assioma ritenuto percorribile dall’appellante secondo il quale la produzione scientifica va-



lutata positivamente per la selezione per l'abilitazione alla seconda fascia dovesse necessariamente portare ad un identico risultato in occasione della selezione per l'abilitazione alla prima fascia non si presta ad essere condiviso.

Ed infatti, se non occorre che il livello di eccellenza, necessario per l'accesso alla prima fascia (attestante la piena maturità scientifica del candidato), debba essere raggiunto anche per l'accesso alla seconda fascia, per la quale è viceversa richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, ciò rende inattendibile un giudizio parallelistico tra le due diverse valutazioni, pretendendosi per l'accesso alla prima fascia un *quid pluris* che non è richiesto per la seconda e che, nel caso di specie, ad avviso della commissione, il candidato non aveva (ancora) raggiunto in occasione della selezione del 2013.

11. - Va rimarcato che - per quanto il giudizio della commissione giudicatrice di una procedura come quella in esame, che mira a verificare l'idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima fascia universitaria, costituisca espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice se non sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà - non per questo è consentito avallare giudizi generici e stereotipati. L'ampia latitudine valutativa rimessa all'organo di valutazione rende ancora più necessaria una motivazione - sia pure sintetica ma - pregnante, chiara e specifica. Una volta assolto correttamente l'onere motivazione, resta ovviamente fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità.

Inoltre, con specifico riguardo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, l'ordinamento prescrive uno stringente standard motivazionale. Il d.m. 76/2012 impone alla commissione di formulare un "*motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato*", il quale deve essere "*basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate*" (art. 3).

Fermo quanto sopra, nel caso di specie, la commissione ha concentrato l'approfondimento dell'esame delle pubblicazioni prodotte dal candidato su quelle svolte in epoca successiva al giudizio positivo per l'abilitazione alla seconda fascia, proprio per ricercare la presenza o meno del *quid pluris* che la norma pretende che il candidato deve dimostrare rispetto al livello di eccellenza nella maturità scientifica raggiunta. Pare evidente dalla lettura della documentazione che la nuova pubblicazione "Noi Italiani" non è stata considerata dai singoli commissari adeguatamente congrua a formulare un giudizio favorevole in ordine al livello di maturità scientifica richiesto ai candidati che aspirano all'abilitazione in prima fascia.

Non a caso nel giudizio complessivo collegiale espresso dalla commissione si legge che a fronte della presentazione da parte del dottor Frasca di "*una nuova monografia su "Noi Italiani" edita nel 2013 (...) il lavoro non può essere considerato*

*uno studio di storia delle relazioni internazionali, quanto piuttosto di filosofia della storia. Non si ritiene la produzione scientifica del candidato seguita a quella presa in esame per il giudizio per l'asn per la seconda fascia congruente con il raggruppamento concorsuale 14 B2 e rispondente ai criteri definiti dalla commissione (...)*”.

Anche i giudizi dei singoli commissari ricalcano tale valutazione complessiva non favorevole, in quanto in essi si legge che *“Il profilo scientifico, pur interessante, è solo in parte congruente con il settore concorsuale 14/b2 e non corrisponde in misura sufficiente ai criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni stabiliti dalla Commissione nella seduta del 23 aprile 2014”* (così il commissario Massimiliano Guderzo) e che *“La produzione più recente del candidato non corrisponde ai criteri della commissione”* (co sì il commissario Daniele Pompejano), per poi confermarsi che *“La produzione scientifica del candidato seguita a quella presentata per il giudizio per l'a.s.n. di seconda fascia della docenza non è pienamente congruente con i ssd presenti nel raggruppamento concorsuale 14B2, né rispondente ai criteri definiti dalla Commissione”* (così il commissario Luciano Tosi, seppure in parte lo stesso commissario aveva ritenuto che i lavori scientifici del candidato sono nel complesso di qualità più che accettabile, per poi concludere che *“La produzione scientifica del candidato non è del tutto congruente con il ssd”*).

Ne deriva quindi che i profili di illogicità ed incongruità della valutazione dei titoli e della motivazione del giudizio espresso nei confronti dei titoli prodotti dal dottor Frasca, invocati dall'appellante al fine di vedere riformata la sentenza di primo grado e, nello stesso tempo, di vedere condivisi i profili di illegittimità sollevati in quella sede, non si manifestano, di talché il giudizio della commissione si presenta, come già riferito dal giudice di primo grado, immune da evidenziazioni patologiche, tenuto conto anche del limite di indagine del giudice amministrativo sull'esercizio di discrezionalità tecnica da parte delle commissioni valutatrici.

12. - L'esito dello scrutinio sulle pubblicazioni prodotte dal candidato, in quanto sfavorevole, non ha potuto consentire alla commissione di deliberare, ad alcun fine, gli ulteriori elementi curriculari evidenziati dal candidato medesimo, di talché le censure con le quali si tende a rimarcare tale deficit istruttorio a carico della commissione non hanno pregio.

Analogamente nessun rilievo possono assumere le finali considerazioni espresse con riferimento alla valutazione dei titoli di altri candidati, posto che la selezione in questione non ha obiettivi di confronto tra i candidati ma di valutazione in senso assoluto della idoneità del singolo alla abilitazione alla prima fascia.

13. - Ritiene quindi il Collegio che le contestazioni proposte con il mezzo di gravame dall'appellante siano infondate e di conseguenza l'appello va respinto.

Le spese del grado di giudizio, in ragione della complessità della questione oggetto del contenzioso, possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a..



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. R.g. 1830/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 31 luglio 2015 n. 10578, ribadisce la reiezione del ricorso di primo grado (R.G. n. 6862/2015).

Spese del secondo grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 21 giugno 2018, del 29 novembre 2018 e dell'11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Stefano Toschei**

**IL PRESIDENTE**

**Sergio Santoro**

IL SEGRETARIO



## **Dolore al concorso di Napoli: Settimio Stallone e la “vedova”**

Le sollecitazioni rivolte inutilmente il 12 gennaio 2018 al presidente anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché ai magistrati della Procura di Napoli e Messina, Francesco Raffaele e Vincenzo Barbaro, non hanno sortito riscontri, malgrado l'ulteriore denuncia costituita dalla Seduta di Laurea del 21 dicembre 2017, allorché il prof. Pizzigallo era stato sostituito per ragioni di salute da Settimio Stallone e da Gianluca Luise, non abilitato all'insegnamento di associato e appartenente a un altro settore scientifico disciplinare, rispetto alla Storia delle relazioni internazionali di cui io sono il ricercatore più “anziano” nonché abilitato all'insegnamento come associato e ingiustificatamente escluso. Mobbing? Ciò, nonostante in data 26 ottobre avessi comunicato all'intero Consiglio di Dipartimento la disponibilità per far fronte alle necessità didattiche relative alla medesima materia, prendendo atto di essere sistematicamente e volontariamente messo ancora una volta da parte rispetto al mio compito di compilare i registri annuali, essendo preferito appunto Settimio Stallone in un caso e addirittura Gianluca Luise di un'altra materia. In effetti, uno dei punti della relazione sul mobbing della prof.ssa Adele Nunziante Cesàro riguarda proprio la questione che «il problema più cocente è relativo al fatto che [Frasca] non può esercitare l'attività didattica che gli toccherebbe, che non ha studenti, che non è inserito in commissioni né di esami, né di laurea» ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) - Oggetto: Diffida). Difatti, per anni non ho partecipato a esami né ho avuto la possibilità di seguire Tesi di Laurea, affidate invece a Luise, un ricercatore di differente disciplina (SPS/03), che si occupa di quella di Frasca (SPS/06), come si evince pure dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2018 (Allegato 111 - Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Addirittura, in quest'ultimo caso, il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole al suo insegnamento retribuito, presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, della mia materia insegnata gratuitamente nel Dipartimento, Storia delle relazioni euromediterranee, mentre Storia delle relazioni internazionali è stata affidata ancora a Settimio Stallone, allievo del defunto Pizzigallo. Mi si continua a tenere fuori dalla mia disciplina rispetto alla quale ho obblighi primari, non potendo svolgere esami o Tesi di Laurea anche dopo la chiamata dall'esterno di Federico Scarano!

**A cosa serve, pertanto, la nuova disciplina di Ateneo per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico? Ci è stata inviata dal direttore generale Francesco Bello attraverso la segnalazione persino di atti e comportamenti non considerati reati, quelli concernenti la salute o la sicurezza dei dipendenti, oltre ad abuso, azioni od omissioni in violazione del Codice etico, da chi scrive ripetutamente invocato! Certo, non sono**

contemplate doglianze di carattere personale, ma esse rientrano senz'altro in quelle generali del sistema, se denunciato nei suoi meccanismi perversi o discutibili, affinché siano promosse l'etica e l'integrità della pubblica amministrazione, come si dichiara (allegato trasmesso con e-mail del 30 ottobre 2017). Il riferimento al *whistleblowing* e al Piano Nazionale Anticorruzione a cosa serve, individuando «una precisa azione e misura per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito»? E a cosa è servito scongiurare in tutte le problematiche solo accennate in questa sede l'aiuto di Mattarella, Boldrini, del Comandante della Guardia di Finanza in Campania, Fabrizio Carrarini, del direttore dell'ANVUR Sandro Momigliano o del direttore generale del Ministero dell'Università Daniele Livon, del prof. Marco Mancini del Dipartimento di Formazione e Ricerca, della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Presidente del Consiglio, di Questori, dei ministri del Lavoro o di Grazia e Giustizia e della magistratura? Sono state evidenziate, inoltre, le affermazioni del presidente dell'ANVUR, Andrea Graziosi, sulla vendita di Lauree di cui sarebbe stato testimone, come da verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2017! (Allegato 111 - Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

Chiedevo inoltre, il 24 luglio 2017, la “comunicazione iscrizioni registro delle notizie di reato” ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), ma senza avere risposte, mentre Federico Scarano, di un altro Ateneo, era chiamato a insegnare Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento dell'abilitato Frasca, che è tenuto a svolgere l'attività didattica integrativa affidata anche al dott. Michele Affinito con 1.080,00 euro e ad Alessandra Frusciante, nemmeno ricercatrice, come si evince ancora dai verbali del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2017, 20 febbraio 2018, 20 marzo e 22 maggio 2018. Nel caso Scarano, per giunta, non erano specificate i nomi della Commissione e le motivazioni della sua scelta in base a titoli e pubblicazioni (Allegato 111 - Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Una carenza accompagnata dal mancato espletamento del concorso per la chiamata di un professore associato nella medesima area (14/B2) addirittura oltre un anno prima, come attestato dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2017 e dopo le rassicurazioni del prorettore Arturo De Vivo, al quale era ricordato invano il “silenzio” nella questione del mobbing, in seguito all'indagine compiuta dallo Sportello apposito di Ateneo. In realtà, il concorso vedeva Frasca molto ben collocato per titoli e pubblicazioni ma la Commissione non era comunque istituita dopo circa 4-5 anni dalla conseguita Abilitazione per la II Fascia (Allegato 111 - Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Intanto, l'atmosfera pesante era accentuata dalle presunte esternazioni di una “vedova” e di un aspirante studioso i quali, mi comunicava un certo Mario Mariotti, avevano trasformato la pagina in memoria del prof. Matteo Pizzigallo in un luogo di calunnie contro Frasca. La e-mail inviata al Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, volta a chiedere chiarimenti o indagini tramite gli studenti Amministratori della medesima, non avrebbe sortito risultati signi-

ficativi, nonostante le repliche di una studentessa alla quale si faceva presente che la libertà di pensiero è ben altro (Allegato 111 - Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Inoltre, come se non bastasse, l'11 settembre 2018 il Consiglio di Dipartimento ha deliberato per la procedura di chiamata di professori di II Fascia dando priorità non solo a Psicologia sociale e al candidato Francesco La Barbera, abilitato anni dopo Frasca che regge da solo due cattedre, ma persino a Storia delle Istituzioni politiche di Luise (SPS/03) senza che vi siano al momento abilitati! (Allegato 111 - Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Altri fatti davvero spiaccevoli, inoltrati poi a tutti, accadevano il 13 dicembre 2018 per l'assenza di due commissari ai miei esami di profitto e di Laurea, senza alcuna comunicazione scritta richiesta in seguito a una blanda telefonata del 10 dicembre da parte del cultore [...] riguardo a una possibile assenza per ragioni che non posso dire. L'aver esposto subito la difficoltà alla Direzione non comportava risposte e addirittura, il giorno dell'Appello, recatisi presso il direttore Marco Musella, presente in Dipartimento e non impedito in qualche modo, gli studenti avrebbero "sentito" che il problema apparteneva a Frasca, ma tralasciando il fatto che c'era lui in Commissione come [il cultore] che, chiamato al telefono dalla studentessa Valentina Nizzardo, avrebbe detto di non appartenere più alla mia cattedra, diversamente da quanto riportato dal verbale di Laurea col suo nome e cognome e con quello di Musella, verbale ritirato in mattinata e proveniente dagli organi competenti e non certamente elaborato da chi scrive (Allegato 111). Fatto rilevante, poi, non era pervenuta notizia del ritiro di alcuno, né avrei potuto attendere il Consiglio del 20 successivo, dopo gli esami, per valutare una qualsivoglia sostituzione del cultore o di nominativi al computer. Insomma, tutto all'improvviso senza poter soddisfare i diritti di coloro che pagano le tasse perché impossibilitato a svolgere esami! Infine, come riportato nel ricorso in autotutela (Allegato 111), la nomina da parte del mio Dipartimento, il 21 novembre 2018, di Leopoldo Nuti nella Commissione del concorso di cui sono abilitato è stata realizzata non considerando che si tratta di un docente già denunciato da chi scrive alla Procura della Repubblica di Roma, che ha inviato una comunicazione riguardo a indagini (Allegato 111).

Quindi:

Al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti  
 Al rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" Gaetano Manfredi  
 Al direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli, Vittorio Amato, e al Consiglio  
 Ai professori Leopoldo Nuti (Università degli Studi "Roma Tre"), Elena Dundovich (Università degli Studi di Pisa), e Riccardo Redaelli (Università Cattolica del S. Cuore di Milano)  
 A Procure della Repubblica e Autorità  
 All'Osservatorio Indipendente Concorsi Universitari  
 ([osservatoriocconcorsi@gmail.com](mailto:osservatoriocconcorsi@gmail.com))

Oggetto: **Ricorso in Autotutela PER L'ANNULLAMENTO E /O REVOCA** di tutti gli atti della procedura comparativa per 1 posto di professore associato – Settore 14/B2, S. S. D. SPS/06 – presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche (codice procedura: 2\_PA\_2018\_18C1\_31

Il sottoscritto Ugo Frasca, candidato al concorso in questione, denuncia quanto segue:

**Settimio Stallone “vince” con solo 3 monografie rispetto alle 10 di Frasca, queste ultime collocate bene o benissimo a livello editoriale con prefazioni e presentazioni ai massimi livelli storiografici, inesistenti nell’altro candidato, e un’attività didattica di dieci anni superiore, nonostante l’interruzione di due per la questione del mobbing sostenuto dall’apposito sportello federiciano, il volontariato a favore degli studenti diversamente abili e i convegni internazionali come quello recentissimo con l’ambasciatore italiano a Pechino, oltre a Direzione di due Collane, Premi e tanto altro!** In effetti, il Bando impone alla Commissione di tener presente «la consistenza complessiva della produzione scientifica», ma ciò non è avvenuto sebbene i suoi giudizi siano molto positivi riguardo alla ricerca su *Italia, Santa Sede e Bulgaria, Santa Sede, Italia e Repubblica Federale Tedesca*, evidenziando perciò in Frasca il livello «ottimo in quanto lavoro originale su tema ancora da esplorare», mentre la piena congruenza col Settore Scientifico Disciplinare interessa pure il libro *La Caduta del 1914...*, di cui però si tralasciano gli evidenti elementi di novità nella ricerca, che hanno permesso l’eccellente pubblicazione nella Collana di prestigio internazionale diretta dal prof. Francesco Perfetti! Il giudizio è sufficiente pure per il testo sulla questione palestinese, ma non compare l’ausilio dei Documenti diplomatici israeliani appena editi, mentre il libro, *Fascismo, comunismo e guerra Fredda...*, è ancora buono per la Commissione, data la piena congruenza col Settore Scientifico Disciplinare e l’apprezzata collocazione editoriale indicata pure per *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931...* di cui si dà un giudizio «ottimo in quanto lavoro originale su tema inedito», sottolineando la piena congruenza col Settore Scientifico Disciplinare! Pareri, quindi, riguardo alle collocazioni editoriali sempre positivi e in nessun caso negativi, mentre non emergono affatto i preziosissimi riconoscimenti di storici rinomati nell’ambito della Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato *Noi Italiani* (563 pagine!) alla Camera dei deputati, oltre alla lunghissima recensione del prof. Danilo Veneruso sulla prestigiosissima Rivista di Studi Politici Internazionale! Impatto notevole nella comunità scientifica “dimenticato”, allo stesso modo della prefazione di Gaetano Arfè rispetto al libro sulla Spagna!

Il livello eccellente di certi risultati, pertanto, non emerge, mentre il giudizio è di piena congruenza anche riguardo al testo concernente *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia*, interamente realizzato sulle medesime fonti di Archivio degli articoli su Bulgaria e Repubblica Democratica Tedesca, ma solo in questi casi evidenziando un taglio «ottimo in quanto lavoro originale su tema ancora da esplorare». In realtà, si tratta dello stesso percorso di indagine in Paesi differenti, ma il giudizio nel primo caso è solo sufficiente come buona la collocazione editoriale in una Collana presso Aracne, che diventa eccellente nel caso Stallone! Anche il libro *Il Mattino e la stampa europea...* raccoglie il giudizio positivo circa la congruenza col Settore Scientifico Disciplinare [mentre] il corposo, *Antichità e Contemporaneità...*, con la folta ricerca archivistica riguarda il dramma polacco, l'Italia e la Santa Sede, già considerato un ottimo percorso e inedito rispetto alla Bulgaria e alla Repubblica Democratica Tedesca. Perché lo si omette ora? **Frasca è autore di 10 monografie e di tanto altro, complessivamente di circa 2530 pagine**, e il solo libro sulla Spagna conta 700 note di cui 500 d'Archivio, alle quali vanno aggiunte le altre 171 sulla questione palestinese e addirittura 96 pagine di Fonti in *Noi Italiani*, con 597 richiami per migliaia di note di cui 186 concernenti Documenti editi e 165 di Archivio consultati. Inoltre, da non tralasciare le circa 138 note de «*Il Mattino*», *la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, le 108 pagine realizzate in Archivio per *Antichità e Contemporaneità* oltre a *Medioevo e Contemporaneità*, con più di 100 documenti riguardo alla ricerca su Polonia e Cecoslovacchia! Lo stesso dicasi per l'indagine archivistica concernente Albania, Romania, Ungheria grazie a 120 documenti d'Archivio circa e, inoltre, 13 assolutamente inediti de *La Caduta del 1914-1915* tra innumerevoli Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici reinterpretati per ottenere un taglio innovativo della ricerca. Infine, da evidenziare 46 documenti inediti nelle pochissime pagine dei due articoli su Rivista di Classe A, 91 citazioni archivistiche ne *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, interamente realizzato su fonti mai esplorate in un libro di sole 84 pagine! Tali risultati non sono sufficienti per la Commissione che invece valuta ottimo il livello dell'indagine archivistica riconosciuto a Stallone [allievo ed erede del defunto Pizzigallo cui espressi sfiducia in *Diffida*] in una produzione notevolmente inferiore, meno della metà, come la piena congruenza, la collocazione editoriale, e le pubblicazioni su Riviste di classe A, non citate espressamente nel caso Frasca! Stallone presenta solo tre monografie, in genere sul medesimo argomento dell'Albania, di cui una edita da Aracne come Frasca, che ne vanta dieci incentrate su svariati argomenti e addirittura pubblicate presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Torino e la Collana di Francesco Perfetti. Inoltre, Stallone produce due saggi in opere collettanee e sette articoli per circa 230 pagine che sono poca cosa rispetto al solo testo sulla Spagna di Frasca, giudicato ottimo dalla Commissione! Le monografie di Stallone del 2006 e 2011, poi, interessano 683 pagine circa, e la somma complessiva di 900 pagine è molto

meno della metà di Frasca (2500!) Eppure, la Commissione valuta persino l'attività didattica di Stallone in Storia delle relazioni internazionali tenuta in alcuni casi dal prof. Matteo Pizzigallo, tralasciando la differenza con quella di Frasca iniziata dieci anni prima, di cui le 16 Tesi di Laurea indicate sono solo una parte pur ricordando in suo favore la relazione sul mobbing realizzata dall'apposito sportello dell'Ateneo Federico II rispetto all'impossibilità di svolgere seminari o altro, nonostante l'assenza di ogni intervento per farvi fronte. Insomma, un "abisso" tra impegno didattico e scientifico che la Commissione colma, o presume di colmare in qualche modo, ma tutto è molto chiaro allorquando il giudizio diventa eccellente nel caso Stallone, anche per la collocazione editoriale delle opere, che diventa ottima benché Frasca pubblichi allo stesso modo con Aracne e addirittura presso le Collane di Spagna Contemporanea e di Francesco Perfetti, ma poco o niente si nota a riguardo come le Riviste di classe A ben evidenziate nell'altro caso! La Commissione, infine, conclude, che solo alcuni lavori di Frasca «sembrano collocarsi più vicino allo studio del pensiero politico e religioso», tralasciando l'impronta interdisciplinare e lo sforzo di interpretare gli eventi in chiave politologica e teologica, dopo averli accuratamente ricostruiti con l'apporto di notevoli fonti documentarie edite e inedite. Per *Pace e strategie di potenza...*, la "parziale congruenza" è incomprensibile trattandosi degli studi sulla Corea esposti dal notissimo docente di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce, e di altri sul Giappone e sulla Colombia. Le medesime considerazioni interessano *Medioevo e Contemporaneità*, che diventa scarsamente congruente sebbene interessi una completa ricerca d'Archivio concernente la Cecoslovacchia e le medesime fonti edite e inedite utilizzate per Bulgaria e Repubblica Democratica Tedesca, considerati ottimi studi. E perché non [comprendere] che lo studio di Antichità e Medioevo è necessario per ricostruire le «forze profonde» cui allude il notissimo storico Pierre Renouvin? Un merito e non un limite, come nel caso di *Noi Italiani*, ricco di fonti documentarie e necessariamente interdisciplinare per interpretare la crisi del terzo millennio che investe il Pianeta, secondo un approccio interdisciplinare fondato sulla ricostruzione degli eventi e di alcuni momenti storici in particolare, come evidenziato da Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti e da Danilo Veneruso!!! In ogni caso, [da sottolineare che] qualche critica della Commissione per Frasca [...] non tocca la gran parte della produzione, superiore comunque a quella del "vincitore", e perciò la problematica esposta [rimanda alla] Querela indirizzata ai commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (14/B2) del 2018 e con gli Esposti alla Procure, tra cui *La crisi delinquenziale dell'Italia e l'assenza dello Stato*. Massimiliano Guderzo, Leopoldo Nuti e *l'Accademia italiana*, circa i quali sono state ricevute comunicazioni di indagini. Nuti, infatti, denunciato da Frasca, è stato Presidente della Commissione del suddetto concorso, e comunque scelto dal Consiglio di Dipartimento che nessuna posizione ha assunto rispetto al mobbing sostenuto dallo sportello dell'Università Federico II di Napoli. Ecco, dunque, che il 29 gennaio 2019, tra vari episodi denunciati, riferivo



al Consiglio medesimo che la nomina di Leopoldo Nuti nella Commissione per la chiamata di un associato in Storia delle relazioni internazionali risentiva di un dato importante dato dal mio suddetto Esposto/Querela del 30 maggio 2017. Egli, infatti, aveva sottoscritto l'asserzione non vera che il mio *Noi Italiani* «non è basato su fonti originali (con una completa assenza di fonti archivistiche), in realtà, 165 circa quelle consultate e molte citate nel testo, oltre alle 186 edite tra tanti Documenti italiani, britannici e francesi presenti nelle oltre 90 pagine di note. Concludevo, quindi, in sede di Consiglio: «Questioni che rimandano ad un'analisi molto più particolareggiata in vista di una prova concorsuale di cui, sin d'ora, si respinge per altre ragioni da esplicitare l'operato», anche in considerazione di vincoli e problematiche giuridiche». Insomma, Nuti avrebbe potuto dare le dimissioni, evidenziando un eventuale conflitto di interessi o ragioni di opportunità, ma non lo ha fatto, mentre l'Ateneo Federico II ha respinto ogni mia contestazione con considerazioni varie, senza aver avuto nel contempo la stessa solerzia riguardo alla relazione sul mobbing ai miei danni, scaturita dal regolare procedimento dinanzi alle persone competenti e allo sportello da esso stesso preposto. Nessun tipo di intervento o comunicazione, ma solo silenzio, con effetti notevoli sulla mia attività accademica, sia scientifica che didattica, e sulla mia esistenza. (Documenti citati in [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) - Sezione Denunce- Allegato 114).

Ugo Frasca

Napoli, 19 settembre 2019

Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche  
- Indirizzo privato: Via Brecciale, 51, 81028 S. Maria a Vico (CE) - E-mail: [ugo.frasca@libero.it](mailto:ugo.frasca@libero.it) - Tel. mobile: 340.5315410

**Gli organi competenti avrebbero declinato ogni responsabilità inoltrando la pratica al Rettore dell'Università Federico II, il quale non avrebbe comunicato alcunché e allo stesso modo si sarebbe comportata la Procura della Repubblica di Roma.**





**Querela ai docenti, Federico Cresti, Massimo de Leonardis,  
Raffaella Gherardi, Giancarlo Vallone e Antonio Varsori**

*Al Procuratore presso la Procura della Repubblica  
del Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone*

**Esposto Denuncia/Querela**

**Abilitazione Scientifica Nazionale**

Il sottoscritto Ugo Frasca, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 11.11.1959, ivi residente alla Via Brecciale 49, dopo la comunicazione pervenuta del 14 febbraio 2018 circa l'apertura delle indagini riguardo ai suoi due atti del 30/05/2017 e del 4/02/2017, con il presente [atto] espone quanto segue. Giornalista pubblicista e insegnando Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici e Storia diplomatica dell'integrazione europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli, ha inviato, entro il 6 aprile 2018, la propria domanda di partecipazione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale - Area concorsuale 14/B2- I Fascia - Quinto Quadrimestre (Decreto Direttoriale N. 1532 del 29 luglio 2016), allegando un dettagliatissimo elenco di titoli, attività didattica e convegnistica nazionale e internazionale, nonché pubblicazioni scientifiche. I commissari e professori Massimo de Leonardis dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, Raffaella Gherardi dell'Ateneo di Bologna, Giancarlo Vallone dell'Università del Salento, Antonio Varsori proveniente da quella di Padova e Federico Cresti dell'Università di Catania si riunivano in collegamento telematico redigendo i verbali del 15.05.2018, 26-27.06.2018 e 18.07.2018 (Allegato 100 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) col Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. P. R. n. 95/2016, il dott. Antonio Sinno dell'Università Orientale di Napoli. ***Va precisato subito che, a mezzo di reiterate presunte violazioni di legge e regolamenti, all'esponente, pur in possesso di tutti i titoli e delle pubblicazioni richiesti dal bando, la commissione ha negato l'idoneità fondando il giudizio collegiale, si suppone, su elementi generici, incompleti, contraddittori, illogici, omissivi di titoli, pubblicazioni e attività didattica o convegni. Infatti, dai giudizi sia collegiali che individuali emerge in maniera lapalissiana che essi non sono stati vagliati e considerati singolarmente a differenza di altri candidati che, invece, hanno ricevuto***

**una valutazione di ogni singola categoria individuale** (Allegato 101 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

*In primis*, va segnalato che la discussione sui titoli e le pubblicazioni di circa 75 candidati, tra I e II Fascia, ha impegnato i commissari in media soltanto 13-15 minuti per ognuno, essendo 12 ore e mezzo circa il tempo complessivo riportato dai relativi verbali allegati. A tale proposito deve essere ricordato immediatamente che la sentenza del 20 febbraio 2017 n. 2601, emessa dalla Sezione III del TAR Lazio in Roma, ha stabilito che in questioni concernenti l'Abilitazione Scientifica Nazionale si incorre nella violazione dell'art. 4, comma 4, del decreto di indizione della procedura, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222, allorquando la prevista e dovuta valutazione "analitica" delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati è circoscritta a giudizi generici su ogni categoria di elementi senza considerare ognuno singolarmente (si vedano pure Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 18/9/2015, n. 4362; art. 3 D.M. 76/2012; TAR Lazio- Roma, Sez. III, Sentenza n. 5910/2015; TAR Lazio III, n. 05344/2015; TAR Lazio, Sentenza dell'8/10/2015, n. 11533). Insomma, la norma tende a garantire al candidato la sicura certezza che i suoi lavori siano stati effettivamente valutati, comunicandogli nel contempo la ragione per la quale i medesimi sono oggetto di un giudizio non positivo. Di fronte a indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato la legittimità del giudizio negativo deve basarsi su un obbligo di motivazione particolarmente attenta e rigorosa quanto alla valutazione qualitativa (ex D.M. del 7 giugno 2012, n. 76) concernente la produzione scientifica e la collocazione editoriale presso editori o Riviste di rilievo nazionale o internazionale. Per la sentenza suddetta, quindi, occorre «che le Commissioni esponcano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all'abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (cfr. Sentenza di questa Sezione n. 11500/2014). Tanto più ciò deve accadere, asserisce la Corte, qualora vi sia stato il superamento degli indicatori, nel caso Frasca addirittura con 7 monografie anziché una soltanto necessaria! In particolare, nella valutazione delle sue pubblicazioni non risulta utilizzata la classificazione di merito prevista dall'allegato D del D.M. n. 76 del 2012 (Allegato 100 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), né sono presenti gli altri criteri di cui all'art. 4 dello stesso, nessun riferimento cioè alle dovute classificazioni di merito delle pubblicazioni (eccellente, buono, accettabile, limitato) e nessun riguardo all'impatto dei lavori nell'ambito del settore concorsuale, nel caso Frasca notevole e documentato, cioè, riconoscimenti di docenti, storici e autorità a livello nazionale o internazionale: Gaetano Arfè, Alessandro Duce, Pietro Grasso, Giuseppe Ignesti, Francesco Perfetti, Danilo Veneruso ecc.). Le leggi e i regolamenti, pertanto, [sarebbero] stati gravemente, macroscopicamente e ingiustificatamente violati nel caso in questione, mutilando, "omettendo" e dichiarando quanto non vero circa dati oggettivi innumerevoli, centrali e determinanti per una sana valutazione.

Sono pertanto riportati di seguito i titoli, l'attività didattica e convegnistica

nonché le pubblicazioni dell'esponente, che non sono stati esaminati dalla Commissione in corrispondenza di giudizi generici, incompleti o non veritieri. Infine, sono [sottolineati] i casi di [presunta] incompatibilità tra i commissari e alcuni candidati.

## Titoli

- a) In particolare, sono da evidenziare le dichiarazioni discutibili da parte dei commissari, i quali inducono a sospettare un volonario o involontario **occultamento dei titoli**, affermando che essi appartengono alle «seguenti categorie: a, e, h, i», ma **omettendo gravemente la preziosissima e intensissima attività didattica** riconosciuta però nella tabella iniziale al punto “g” e nei giudizi individuali raggrinziti di De Leonardis e Varsori (Allegato 101 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Così la valutazione del Giudizio Collegiale ne riassume 4 anziché 5, eliminandolo senza spiegazioni, benché interessi la prolungata attività di Frasca di oltre venticinque anni, contraddistinti dall'insegnamento nelle discipline concorsuali (Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici, Storia diplomatica dell'integrazione europea, Seminari, tutorato e altro in Storia delle relazioni internazionali oltre a Storia del pensiero politico contemporaneo), con valutazioni altissime e anonime da parte degli studenti, in alcuni casi, tra il “molto soddisfatto” e l’“estremamente soddisfatto”, segnalate nella domanda per l'Abilitazione e dal Sito Web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) (Le mie pagelle). **Nessuna considerazione pure per l'assistenza volontaria e gratuita a favore degli studenti diversamente abili e all'insegnamento all'estero!** (Allegato 101 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it), con annesso verbale n. 1 del 14/11/2016 in cui la Commissione [contempla] la natura anche nazionale dell'insegnamento presso «qualificati atenei», non aggiungendo o specificando altro.
- b) Per quanto concerne poi il titolo relativo alla partecipazione a comitati editoriali di Riviste ecc. **si omettono alcune importanti collaborazioni rendendo il titolo de facto più debole.** Infatti, non sono menzionate espressamente la direzione di Frasca della Collana: *Dialoghi politico-culturali : Ricerca e analisi nelle relazioni internazionali* dell'Area 14, cioè dello stesso settore concorsuale, la partecipazione al Comitato scientifico della Collana “Patrimonio culturale di interesse religioso” diretta da Gino Alberti Faccioli nell'ambito delle scienze teologico-religiose presso Aracne Editrice, nonché quella prestigiosa al Comitato scientifico della Collana del Master “Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, ancora dell'Area 14 e diretta dal prof. Claudio Moffa, docente della materia concorsuale! (Allegato 101 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- c) Le conclusioni dei commissari diventano pertanto inevitabilmente viziate e *distorte* e addirittura sono ancora più gravi allorquando, nel verbale conclusivo, si afferma che «la commissione nota tuttavia, nel complesso dei titoli presentati dal candidato [che] non appare nessuna presenza in ambito scientifico interna-

zionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici «(convegni, gruppi di ricerca, insegnamento)». In primis, va segnalato che già i punti “e”, “h” ed “l” suddetti (premi, attività giornalistica e direzione o partecipazione a comitati editoriali) sarebbero stati sufficienti secondo il Decreto ministeriale a conseguire l'Abilitazione, come asserito dalla Commissione, non eccedendo nulla a riguardo. Tuttavia, dopo aver omesso il titolo relativo all'importantissima attività didattica per niente criticata o commentata ma semplicemente “dimenticata” e richiamata nella Tabella del verbale come titolo realmente posseduto, **la Commissione afferma l'inverosimile poiché l'idea che «nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici «convegni, di ricerca, insegnamento», contrasta fortemente con la realtà e la domanda presentata. Infatti, sono state gravemente omesse le valutazioni relative a:**

- d) **la partecipazione come relatore al Convegno internazionale** (così definito nella brochure) *Il Diritto degli Stati e il Diritto delle Genti e il corrispondente intervento di Frasca, La recente politica internazionale nell'area del Mediterraneo* (Allegati 101-102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))
- e) **la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, Diplomazia culturale e “scontro tra civiltà”: Asia sud-orientale e crisi coreana**, con interventi non solo dello storico Alessandro Duce, ma pure di Olimpia Niglio, docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, ISSR, Città del Vaticano, quindi di uno Stato straniero che rende appunto il convegno internazionale, oltre ai temi trattati concernenti pure il Sol Levante, l'America Latina e la Colombia (Allegato 102 in Denunce-[www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))
- f) **la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, Italia e Colombia tra XIX e XX secolo**, alla presenza della stessa prof.ssa Olimpia Niglio (Allegato 101 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))
- g) **la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, Africa in the Globalisation Era**, con interventi dalla Tanzania del prof. Riccardo Pelizzo nell'ambito del REPOA (Research on Poverty Alleviation), della prof.ssa Olimpia Niglio e di altri studiosi presenti in Dar es Salaam, come Luca Katera e Stephen Mwombela. Ci si chiede, poi, perché non è stata valutata la rilevante e importante intervista all'ambasciatore italiano in Algeri, Pasquale Ferrara, presente nella stessa pubblicazione interamente in inglese richiamata espressamente, cioè, *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium : Luca Katera, Stephen Mwombela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers?* (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

L'indicazione di Napoli e dell'Università Federico II, presente nella domanda, ha solo un valore organizzativo dei convegni e di appartenenza di Frasca al-

l'Ateneo partenopeo che, per relatori e temi discussi, assume valore internazionale nonostante il collegamento telematico;

- h) Ancora, ci si chiede **perché non è stata valutata sia la partecipazione come relatore che l'organizzazione** del Convegno internazionale, *Africa in the Globalisation Era*, con interventi dalla Tanzania del prof. Riccardo Pelizzo e di altri studiosi del REPOA (Research on Poverty Alleviation) presenti in Dar es Salaam come Luca Katera e Stephen Mwombela? Ciò è attestato ancora dalla pubblicazione, interamente in inglese, richiamata espressamente nella domanda, cioè, *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium : Luca Katera, Stephen Mwombela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers* (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- i) **Perché sono state omesse le valutazioni circa la partecipazione come relatore e l'organizzazione** del Convegno internazionale *La Nuova Cina tra Passato e Futuro* col preziosissimo contributo e la ricchissima relazione, nell'ambito del suo intervento, dell'ambasciatore italiano a Pechino, Ettore, Francesco Sequi, e della prof.ssa Olimpia Niglio di uno Stato estero? (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))
- j) **Ancora, è stata completamente omessa la valutazione circa la partecipazione alla Conferenza internazionale** di Venezia con relazione di Frasca, *Henri-Irénée Marrou, Diplomazia Etica e Teologia*, alla presenza di studiosi stranieri (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))

Come si fa a negare perciò la natura internazionale di convegni caratterizzati da tematiche che interessano nazioni diverse, in contatto tra loro telematicamente grazie pure alla presenza di relatori appartenenti a Stati differenti? La definizione di convegno internazionale è ben definita da Treccani (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), ma **come si fa a trascurare sia l'organizzazione che la partecipazione di Frasca come relatore, mentre il concorso prevede l'una o l'altra e convegni sia in Italia oppure all'estero, non necessariamente oltre i confini? Come si fa ad asserire, infine, che «nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale» anche con riguardo all'insegnamento? Dove è finito quello indicato nella domanda e ricordato da De Leonardis nel giudizio individuale, concernente il contributo presso la Pontificia Facoltà Teologica?** (Allegato 101 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))

### Pubblicazioni

Passando ora all'analisi delle pubblicazioni, deve essere osservato che, nonostante [quelle] prodotte dall'esponente siano ben 15, la Commissione si limita ad

accennare solo agli studi relativi a Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Albania, Ungheria. Difatti, è omesso ogni riferimento e ogni valutazione analitica riguardo a testi già oggetto di una valutazione positiva all'Abilitazione per la II Fascia e di Premi in alcuni casi:

- a) ***La questione palestinese e la politica delle grandi potenze***, realizzata a suo tempo grazie alla recentissima pubblicazione dei Documenti Diplomatici Israeliani e oggetto del superamento del concorso a Napoli come ricercatore;
- b) ***I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale***;
- c) ***La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931. Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica***, impreziosito dalla prefazione del noto storico a livello internazionale, prof. Gaetano Arfè, e pubblicato dalla prestigiosissima collana "Spagna contemporanea", presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, di cui è apprezzato l'ambito internazionale testimoniato dagli innumerevoli contributi in seno al Comitato Scientifico ed editoriale, in particolare spagnoli. Inoltre, **Arfè scrive che Frasca colma una lacuna in ambito storiografico grazie a una conoscenza padroneggiata e discussa e «minuziose ricerche condotte sulle carte conservate presso l'Archivio storico del ministero degli Esteri, l'Archivio Centrale dello Stato e l'Ufficio Storico della Marina», dando «un contributo di notevole interesse alla conoscenza di una pagina di storia che è ancora in gran parte da ricostruire». La Commissione non "vede" il contenuto del libro né la prefazione** e le oltre settecento citazioni in note contrassegnate dai numeretti in apice di cui cinquecento archivistiche e quasi duecento di altro genere! Una conclusione che contrasta fortemente con quella secondo la quale la bibliografia utilizzata da Frasca è costituita in massima parte da fonti edite. Inoltre, si tratta di una pubblicazione che otteneva un contributo finanziario della Regione Campania dopo l'esame di una Commissione e gli apprezzamenti del direttore del Dipartimento **Raffaele Feola**, per il quale «il lavoro affronta con metodo aggiornato e fecondo un tema poco noto, ma non perciò poco rilevante. L'autore riesce così a fornire un quadro estremamente esauriente ed offre di sé e delle sue capacità di ricercatore ottima prova». **La Commissione non valuta l'impatto ragguardevole del testo sulla comunità scientifica e degli studiosi, elemento previsto dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, riguardo ai criteri da adottare nel giudizio!**
- d) ***[Inoltre, non è considerato]«Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914***, con riguardo all'opinione pubblica europea e dell'Italia meridionale, già apprezzato per l'abilitazione della II Fascia. (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it));
- e) **La Commissione non "nota" nemmeno il testo, *La "Caduta" del 1914-1915 : Velleità, opinione pubblica e Teologia*, pubblicato nella prestigiosissima**



**Collana diretta ancora dallo storico e docente Francesco Perfetti, Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea».** Il Comitato scientifico della Rivista include nomi di vari Atenei come Ottavio Barié, Giuseppe Bedeschi, Mauro Canali, Dino Cofrancesco, Antonio Donno, Giuseppe Galasso, Luigi Lotto, Paolo Nello, Giuseppe Parlato e Sergio Romano. **È una garanzia di scientificità pubblicare in tale contesto anche per il taglio originale dell'opera,** riguardo a *L'atavica ignoranza, L'imprudenza di Sangiuliano, William Buchanan e Karl Bildt* ecc., **che aggiunge alla ricerca storica passaggi inediti legati pure alla foltissima documentazione anche archivistica mai vista prima presso l'Archivio Centrale di Caserta e quello Storico Diplomatico e della Cooperazione internazionale del nostro Ministero degli Affari Esteri ove sono state colte, in particolare, le riflessioni importantissime di Alberto Pansa e gli atti del Ministero dell'Africa Italiana per confutare le conclusioni recenti di Simona Berhe.** L'impronta interdisciplinare e teologica del libro, apprezzato da Francesco Perfetti come «molto interessante», inaugura un percorso nuovo in linea con *Fede e Diplomazia : Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea* curato da Massimo De Leonardis, mentre l'utilizzo notevolissimo dei **Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici nonché di diari, memorie e documenti d'Archivio costituiscono le oltre cinquanta pagine di note,** indicate con un nuovo e rinnovato metodo per migliorare lo stile espositivo più vicino alla divulgazione, eliminando gli antiestetici numeretti in apice. Come chiarito nel Prologo, è sufficiente cercare l'autore di un'opera o di un atto nelle Fonti ordinate alfabeticamente, individuando contemporaneamente i concetti in parentesi alle pagine corrispondenti. Un'evoluzione che la Commissione critica, asserendo che la maggior parte dei saggi di Frasca risenta di ciò, ma ben 8 delle 15 pubblicazioni riprendono il metodo tradizionale e sarebbero state sufficienti per la promozione in quanto necessaria una sola monografia! (Allegato 103 in Denunce - [www.ugo-frasca.it](http://www.ugo-frasca.it));

- f) **La Commissione non valuta né menziona assolutamente un altro libro, *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, pubblicato nella Collana del Master “Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente” diretta dal docente della materia concorsuale, Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici, prof. Claudio Moffa.** Il Comitato scientifico presenta nomi di vari Atenei: Bruno Amoroso (Roskilde Universitetscenter), Paolo Bargiacchi, Massimo Campanini, Franco Cardini, Anton Giulio Maria De' Robertis, Umberto Melotti, Augusto Sinagra e Daniele Ungaro. Tuttavia, **la Commissione “dimentica” il lavoro, come se non esistesse, compiuto interamente con la documentazione inedita presso l'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione internazionale del nostro Ministero degli Affari Esteri, segnatamente il Fondo dell'Ambasciata d'Italia presso la**

**Santa Sede (1946-1954).** Sono pochissime le citazioni bibliografiche poiché il 90% è costituito da quelle archivistiche che la Commissione in genere **nega!** (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it));

- g) La Commissione non *valuta* una **recensione importante** perché pubblicata sempre sulla Rivista di classe A «Nuova Storia Contemporanea». (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it));
- h) **La Commissione non “vede” e non menziona espressamente nemmeno le due Curatele di cui una interamente in inglese** e l'altra contraddistinta in particolare dal contributo dello storico delle relazioni internazionali, materia concorsuale, prof. Alessandro Duce: 1) *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium* 2) *Pace e strategie di potenza : Alessandro Duce, Asia sud-orientale e crisi coreana – Olimpia Niglio, diplomazia culturale e Sol Levante – Mary Attento, America Latina e Colombia*. (Allegato 105 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it));
- i) **La Commissione non valuta [poi] la nutritissima ricerca archivistica pure di Fascismo, Comunismo e Guerra Fredda : Attenzione dell'Italia e diplomazia vaticana in Albania, Romania e Ungheria (1947-1954), anzi asserisce gravemente** che «la bibliografia è costituita in massima parte da fonti edite», ma sono oltre cento le pagine dedicate all'indagine archivistica (pp. 123-229) rispetto ad altrettante circa che formano il testo, comunque fondamentali per lo studio della letteratura esistente e la ricostruzione storiografica. La Commissione inopinatamente non valuta la **Presentazione, che accompagna il testo, del notissimo storico e prorettore Giuseppe Ignesti di Storia delle relazioni internazionali (materia concorsuale) il quale, al contrario, esalta il lavoro di ricerca di Frasca** «che bene si inserisce e completa le precedenti fatiche dallo stesso dedicate al delicato e interessante tema della vita delle comunità cattoliche nei Paesi dell'Europa centro-orientale attraverso le relazioni della diplomazia italiana negli anni del secondo dopoguerra». **Riconosce il contributo delle «carte edite e inedite custodite negli archivi italiani, indagate con intelligenza e acribia», essendo quelle dell'Archivio Centrale di Caserta, dell'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, con riguardo alle fonti concernenti le Ambasciate d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954), Budapest (1964-1966) e l'Archivio di personalità del Gabinetto De Gasperi-Segni (1944-1952) rispetto alla Segreteria Particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri.** Oltre alla ricerca archivistica, il prof. Ignesti sottolinea «un impegnativo ed esaustivo studio della letteratura storiografica [...] condotto con competenza e passione». Apprezza quindi la valida integrazione dell'analisi storiografica «con lo scavo archivistico e ne rende più intelligente la lettura delle fonti per consentire una ricostruzione degli eventi narrati con completezza e originalità di interpretazione». Evidenzia pertanto il valido operato di



Frasca presso la comunità di studiosi, integrando e completando «assai bene» i precedenti risultati già editi, con riguardo cioè ad *Antichità e Contemporaneità : Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)* nonché *Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*. Essi, editi da Studium tramite peer review con l'apporto di un comitato editoriale e un Consiglio scientifico formato da tantissimi accademici di prestigiosissimi Atenei, (elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) sono certamente intrisi di riferimenti bibliografici, come dovuto, mentre la ricerca archivistica impegna ben 108 pagine, ma la Commissione non “vede” e il Decreto è violato! (Allegato 106 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- j) La Commissione dà l'impressione di non comprendere il testo *Noi Italiani* allorché conclude che, affrontando argomenti di carattere più generale, «il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti», per cui «le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati», ritenendo quindi che «il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni idonei a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale» e non possedendo pertanto «la piena maturità scientifica richiesta». **I commissari però in questo caso non compiono un'attività caratterizzata da discrezionalità tecnica perché omettono di considerare che “Noi Italiani”, di ben 562 pagine ne contiene 100 sulla Grande Guerra e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Un lavoro interdisciplinare con ampi riferimenti alla Storia del pensiero politico contemporaneo, persino insegnato. Non è stato “visto” da Raffaella Gherardi dello stesso settore disciplinare, che avrebbe dovuto apprezzare tale peculiarità, con riguardo specie al paragrafo *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*. La Commissione è contraddetta per giunta dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, soffermandosi sui più disparati argomenti trattati, come i “silenzi” di Pio XII e le innumerevoli Encicliche che hanno contrassegnato la diplomazia vaticana in anni cruciali, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea Danilo Veneruso sulla prestigiosissima «Rivista di Studi Politici Internazionali» di circa 17 pagine, contraddistinta**

dalla direzione della prof.ssa Maria Grazia Melchionni e dal Consiglio scientifico di accademici italiani e stranieri, che la rendono perciò di impronta internazionale. Veneruso si sofferma su aspetti particolarissimi di *Noi Italiani*, l'Ottocento, Roma e Bismarck, la Triplice Alleanza, la Grande Guerra, il fascismo, il nazismo e tanto altro, rammentando il filo conduttore costituito dalla “forza” del Cristianesimo. E con ciò? Non esiste da sempre una storiografia cattolica come quella di Marrou o di Vedovato, solo per citare esempi? È evidente, in tal caso, la mancanza di motivazione e istruttoria, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma IV del Decreto di indizione della procedura n. 222/2011, che prescrive una valutazione “analitica”, quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non hanno tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell'apporto di altre discipline ausiliarie, grazie alle quali l'indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore. Si dovrebbe essere penalizzati se si togliesse qualcosa alla ricerca e non aggiungendo altro, poiché senza l'analisi del pensiero filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc. non si può capire la Storia delle relazioni internazionali, in quanto il docente del terzo millennio deve sapere quel “tutto” in cui inserire il particolare. La ricerca svolta si è basata sulla necessità di stimare l'opportunità di un nesso più stretto tra politica e trascendenza, confrontando Fedi come ebraismo, islamismo, induismo, buddismo o anglicanesimo. D'altronde, non sarebbe comprensibile, per esempio, la questione palestinese se non considerata anche come problema teologico, come la problematica relativa ai tragici attacchi dell'ISIS se non attraverso un'interpretazione integralista del Corano. Le questioni delicatissime della *shar'ia* o del *jihad* toccano molto da vicino la vita dell'Occidente e della comunità internazionale nel suo complesso, per cui si tratta di politica internazionale della quale vanno cercate le radici profonde che spingono verso nuovi equilibri, le «forze profonde» di Pierre Renouvin, tenendo conto quindi dei Credi religiosi al pari dei fattori economici, sociali e culturali, in genere, condizionanti la politica estera dei Paesi e delle loro relazioni in ambito internazionale. **Si evincerebbe perciò la violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica nel momento in cui non si vuole comprendere l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni dell'odierna crisi internazionale cui non sono estranee le motivazioni profonde o religiose di ogni diplomazia alla base di società europee o extraeuropee. Per giunta, da evidenziare il parere dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso per il suo lusinghiero, tempestivo e gradito messaggio del 18 settembre (Prot. Libri 492/2015), congratulandosi per la professionalità e competenza in Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti so-**

**ciali, politici, culturali e religiosi attraversati negli ultimi tempi.** Inoltre, sottolineando che «in una società fortemente competitiva e caratterizzata da forti disagi valoriali, molto spesso siamo chiamati ad affrontare importanti sfide personali e professionali a cui dobbiamo rispondere non solo con equilibrio, saggezza e volontà ma, soprattutto, con una fede incondizionata ai valori assoluti di uno Stato di diritto, a prescindere dai comportamenti umani e dalle problematiche inaspettate, a volte ingiuste, che la vita ci presenta». **Inoltre, fatto eclatante, deve essere sottolineato un evidentissimo giudizio contraddittorio posto in essere da uno dei commissari, Massimo de Leonardis, che esprime un giudizio negativo mentre in un precedente concorso manifesta un altro diametralmente contrario e quindi di natura positiva.** Infatti, è lo stesso De Leonardis che, in un concorso a Messina firma il verbale in cui sottolinea che trattasi, quelli di Frasca, di lavori con buona collocazione editoriale esprimendo giudizi lusinghieri laddove si afferma: «In realtà le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione delle forze profonde di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare, Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì, animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato» (Allegato 104 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), asserzioni riviste negativamente all'Abilitazione [cronologicamente] dopo l'Esposto/Querela presso la Procura di Messina per ragioni concorsuali.

- k) La “Giuria” *sminuisce* ancora l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l'orientamento dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo, non richiamando neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi. La Commissione critica poi le considerazioni etiche e filosofico-religiose di Frasca, non rispettando l'approccio teologico e la ricerca del “senso storico” attraverso una minuziosissima indagine tramite documenti di ogni tipo. Un atteggiamento perciò, quello della [Corte], “sbrigativo” e volto a criticare un lavoro intensissimo, di cui è criticata la poca chiarezza nell'approccio e «sovente

non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti», commenta pure Varso-ri. Nel caso di specie la Commissione non “vede” ciò che altri hanno apprezzato analiticamente e dettagliatamente senza ricorrere alla generica interpretazione delle «ampie sintesi» proposte da Frasca. L’impatto di *Noi Italiani* presso gli studiosi è evidentissimo, ma la Commissione non cita nemmeno l’allegato ResearcherPage statistiche: Frasca, Ugo con riferimenti alla visualizzazione dei prodotti, relativi per esempio a Finlandia, Stati Uniti d’America, Germania, Slovenia, Canada, Croazia, Taiwan ecc. (Allegato 107 in Denunce - [www.ugo-frasca.it](http://www.ugo-frasca.it)). **I giudizi individuali dei commissari diventano per le ragioni esposte scarni, generici e omissivi circa il 90% del lavoro presentato da Frasca, accompagnati da affermazioni non vere o contraddittorie** poiché, per esempio, i titoli di cui Frasca è in possesso sono 5 e non tre come scritto da De Leonardis e Vallone, per il quale addirittura sembra un limite la pubblicazione nel 2018 di tre monografie, in realtà, frutto dei lavori realizzati pure in passato. Inoltre, **non afferma il vero nel ritenere che «la documentazione utilizzata è quella edita»**, essendo tantissime e molto folte le indagini archivistiche in quasi tutte le pubblicazioni, circa le quali non sono perciò valide le conclusioni sui loro «intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo». Arfè, Duce, Ignesti, Grasso, Feola non sono incompetenti, disonesti o sprovveduti! Lo stesso vale rispetto ai lavori senza i numeretti in apice per le note, essendo la maggior parte provvisti dei medesimi. Cresti, poi, negando il titolo dell’attività didattica, critica l’impostazione metodologica degli scritti di Frasca e l’interpretazione ideologizzata, sovente di natura morale, prendendo a volte il posto dell’analisi scientifica e suscitando perplessità. Si obietta che, discettando di politica estera fascista, nazista o comunista e di totalitarismi, ciò è inevitabile, anche grazie all’apporto interdisciplinare e della Storia del pensiero politico. Tuttavia, omette di valutare il libro sulla Spagna con prefazione di Gaetano Arfè, le tre pubblicazioni sulla Rivista di classe A nonché il testo sulla questione palestinese, oggetto di un premio e del superamento del Concorso a Napoli nonché dell’Abilitazione per la II<sup>a</sup> fascia, e quello sulla Grande Guerra pubblicato nella prestigiosissima Collana di Perfetti, oltre a quello con presentazione di Ignesti, all’altro nella Collana diretta da Claudio Moffa e alle due Curatele di cui una interamente in inglese!!! È assolutamente non rispondente al vero poi quando asserisce che «nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell’ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento), né nel quadro della diffusione e dell’internazionalizzazione delle sue pubblicazioni. I Convegni con studiosi della Tanzania cosa sono? E quello con l’ambasciatore italiano a Pechino nella stessa capitale? Oppure la partecipazione del relatore di un altro Stato, Olimpia Ni-

glio, oltre alle delicatissime e complesse tematiche internazionalistiche trattate? **E l'insegnamento presso un altro Stato, come documentato, perché negativo?** Lo stesso dicasi rispetto alla diffusione e all'internazionalizzazione delle pubblicazioni di Frasca poiché, a parte l'impatto delle tante recentissime pubblicazioni, si veda il già citato ResearcherPage statistiche: Frasca, Ugo! (Allegati 107 e 108 in Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). **La commissaria Raffaella Gherardi, invece, scrive cose non vere** cioè che Frasca ha partecipato a Progetti di ricerca, ma sono inesistenti, essendo stato segnalato solo il Progetto Elia, lontano da finanziamenti e, si ribadisce, uno soltanto. Quali sono gli altri? Si permette poi di asserire in modo molto generico che i lavori di Frasca appaiono orientati a sintesi generali, tutto ciò che riesce a dire rispetto ai tantissimi argomenti analizzati e apprezzatissimi da studiosi che hanno letto il libro, *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931 : Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica* con prefazione di Arfè, l'altro pubblicato con Perfetti, l'altro ancora con Claudio Moffa, quelli con presentazione di Ignesti, il lavoro sulla questione palestinese o sul Patto di Londra nel Mediterraneo orientale, i due articoli su Rivista di Classe A ecc. Argomenti specifici e particolarissimi, come si può evincere dagli Indici dei libri, realizzati grazie al forte contributo bibliografico, a quello di Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici, memorie, diari e fonti di archivio con riguardo soprattutto ai Fondi studiati per la prima volta presso l'Archivio storico del nostro Ministero degli Affari Esteri, concernenti l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, al fine di analizzare l'attenzione della diplomazia italiana, nel clima di Guerra Fredda, verso le tormentate vicissitudini vissute dalla Chiesa cattolica in differenti situazioni nazionali, contraddistinte dai regimi comunisti: Bulgaria, Repubblica Democratica Tedesca, Albania, Romania, Ungheria, Jugoslavia, URSS e persino Cina! Uno sforzo reso ancora più rilevante dalla chiusura dell'Archivio vaticano!

- 1) **De Leonardis, infine, addirittura scrive l'inverosimile a proposito di Frasca** che «le pubblicazioni dimostrano un apprezzabile, ma non sempre pertinente, tentativo di applicare le “forze profonde” di Pierre Renouvin e, talvolta, l'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa». Ciò è **in netto conflitto [si ribadisce] con quanto dallo stesso commissario dichiarato a Messina**, sottolineando che trattasi, quelli di Frasca, di lavori con buona collocazione editoriale esprimendo giudizi lusinghieri laddove si afferma: «In realtà **le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione delle forze profonde di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare, Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il diritto, la musica, la lette-**

ratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì, animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato». (Sic!!!) (Allegati 101 e 104 in Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- m) **La Commissione [inoltre] omette di valutare e dunque non menzion[a] né commenta per niente i due articoli, costituiti dalla robusta ricerca archivistica, pubblicati sulla Rivista di classe A, «Nuova Storia Contemporanea», diretta dal notissimo storico a livello internazionale, prof. Francesco Perfetti. È tanto prestigiosa e rilevante tale pubblicazione in ambito scientifico da rendere sufficienti soltanto due articoli ai fini dell'Abilitazione per la I Fascia, ciò anche per la composizione internazionale del Consiglio direttivo, con lo stesso commissario Massimo De Leonardis e del Comitato scientifico di studiosi di fama internazionale appartenenti a Università o Istituti stranieri di Madrid, Parigi, Washington, Berlino, Gerusalemme ecc., cioè, Spencer M. Di Scala, Didier Musiedlak. Alain Besançon, Antonio Costa Pinto, Plivier Dard, David D. Dilks, Manuel Espadas Burgos, Stephen Fisher-Galati, Michael A. Ledeen, Rudolf Lill, Juan J. Linz, Edward N. Luttwak, Valeri Mikhailenko, Sergio Minerbi, Ernst Nolte, Richard Pipes, Hagen Schulze, George-Henri Soutou, Jean Tulard (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).**

Come se non bastasse, il commissario Massimo De Leonardis comunicava gli auguri e i complimenti a Frasca per la pubblicazione di uno dei due articoli, quello sulla Bulgaria, definendolo «eccellente», giudizio negato però all'Abilitazione e riservato al suo allievo Mireno Berrettini quanto alle sue collocazioni editoriali. In effetti, va puntualizzato che l'intera produzione scientifica seguita da Frasca, circa la diplomazia vaticana e i regimi comunisti, ne ha migliorato ulteriormente l'impostazione già considerata eccellente (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) prima della Querela presso la Procura della Repubblica di Messina, promossa dopo il concorso che aveva visto De Leonardis commissario con Luciano Tosi e Daniele Pompejano. Ecco quanto denunciato nell'Esposto *Università, "Camorra" e "Terrorismo di Stato". Associazione per delinquere?* che, ancora "vivo" e attuale, resta senza risposta nonostante l'importanza dell'art. 323 del Codice penale, dell'art. 36 del Codice di procedura penale e di altre ipotesi sollevate oggetto di indagine (mobbing, atti persecutori ecc.). Nessuna comunicazione di archiviazione è pervenuta e comunque, secondo quanto già comunicato, «al concorso di Messina Daniele Pompejano ha promosso la candidata del suo stesso Ateneo, Angela Villani, come hanno fatto Luciano Tosi e Massimo de Leonardis, i quali in una Abilitazione nazionale hanno visto passare, grazie pure a Pompejano, i loro assistenti o allievi, Lorenzo Medici e Mireno Berrettini. Quest'ultimo è un altro fortunato



per la II Fascia con le due monografie sulla Gran Bretagna, l'antifascismo e la resistenza, e addirittura Pompejano apprezza (udite, udite!) la «particolare attenzione alla formazione e al ruolo del clero castrense e all'assimilazione di virtù cristiane e virtù eroiche, al senso dell'onore. Testi prevedibilmente preparatori di un lavoro più complesso che, intanto, risultano costruiti su materiali a stampa che sono allo stesso tempo rilevanti per la comprensione delle radici clericali dell'autoritarismo». Ciò, mentre contesta a Frasca i riferimenti teologici o religiosi, errando enormemente, ma in Berrettini non "vede" il respiro interno e non internazionale dell'oggetto con riguardo al clero e, per giunta, approvando la fonte giornalistica nella ricerca! Lo stesso dicasi della Taddia e di Tosi, che nei miei riguardi ha dato un parere discutibile quanto all'uso dei documenti editi, di gran lunga più importanti di quelli di stampa, e omettendo l'utilizzo degli archivi. Due pesi, due misure? Al candidato Ugo Frasca è stato riservato in effetti un comportamento apparentemente incomprensibile, ma molto eloquente, in ambedue le circostanze. Addirittura, Medici in *Dalla propaganda alla cooperazione : La diplomazia culturale italiana nel secondo dopoguerra (1944-1950)*, ringrazia «innanzitutto il prof. Luciano Tosi per le sue critiche costruttive e i suoi preziosi suggerimenti», pubblicando il lavoro del 2009 nella Collana del medesimo. Come se non bastasse, il *Colonialismo al tramonto : La neutralità dell'Iraq durante la seconda guerra mondiale*, ancora di Lorenzo Medici, è accompagnato dalla prefazione del [medesimo] commissario Luciano Tosi, il quale sottolinea il merito dell'autore nell'analizzare una vicenda mediorientale apprezzando l'«ottica internazionalistica» e tanto altro, poiché per il presidente di Commissione, «il volume di Lorenzo Medici ha anche questo merito: agevola la comprensione di uno dei nodi fondamentali delle attuali vicende del Medio Oriente e offre al tempo stesso un esempio assai significativo delle relazioni internazionali di un paese di quella regione, al centro, allora come oggi, di fortissime tensioni» (Allegato 113 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Inoltre, Medici presenta 2 volte la medesima monografia, *Dalla propaganda alla cooperazione : La diplomazia culturale italiana nel secondo dopoguerra (1944-1950)*, inducendo il commissario straniero, Davids Karel a calcolarne tre anziché due, dati i differenti ISBN e anni di pubblicazione. In realtà, il titolo è lo stesso e, a parte lievi correzioni, sono sostanzialmente uguali titoli, Casa Editrice, Indice di capitoli e paragrafi, note ecc., come si evince da non poche pagine presenti in Allegato 113 (Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). L'Autore è fortunato a realizzare un contributo nel volume di Luciano Tosi (*In dialogo. La diplomazia...*) e in un altro ancora curato pure da Luciano Tosi (*Amintore Fanfani...*), oltre alla recensione nel testo curato da Luciano Tosi, *Politica ed economia...*, e partecipando a progetti di ricerca con responsabile nazionale Luciano Tosi oltre a quelli presso l'Università di Perugia (1995 1996 1997) con responsabile Luciano Tosi, il quale naturalmente dà un parere



ampiamente positivo per l'Abilitazione del candidato, che presenta per la maggior parte 14 recensioni in Rivista di circa 30 pagine complessivamente, diventato ricercatore in Storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche di Perugia di Luciano Tosi, divenendovi professore aggregato e vincendovi una borsa di studio post-dottorato ecc. (Allegato 113 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Infine, non vantando le quattro monografie di Frasca e il loro impatto nella comunità scientifica per la collocazione editoriale del libro sulla Spagna e le attestazioni di storici quali Gaetano Arfè, Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti e Danilo Veneruso, ha le uniche considerazioni del maestro-commissari Luciano Tosi e anche le differenze quantitative dei lavori, nel confronto con Frasca, sono notevoli!

Al concorso di Messina le sette monografie di Frasca, **il doppio di quelle di Villani**, i suoi articoli e le sue recensioni non sono stati nemmeno citati espressamente, come imporrebbe la legge, ritenendo solo buona la collocazione editoriale, a differenza di quella eccellente dell'altra candidata, non comprendendosi la differenza con Guida o Studium Editori nel mio caso, con peer review e comitato scientifico, secondo i requisiti dell'Anvur. Sono inesistenti in Villani ad eccezione di un caso e addirittura *L'Italia e l'Onu negli anni della coesistenza competitiva (1955-1968)* (Antonio Milani - CEDAM, Padova, 2007), è accompagnata dalla prefazione del presidente di Commissione Luciano Tosi di cui non si dice nel verbale! Non emerge un conflitto d'interesse e un abuso d'ufficio, oggetto d'indagine? **Secondo i «Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca» dell'ANVUR, vi è conflitto d'interesse in relazione a prodotti presentati da università presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca** (Allegato S in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). [...]». Addirittura, preciso ora, il prefatore Tosi evidenzia, ne *L'Italia e l'ONU negli anni della coesistenza competitiva (1955-1968)*, l'ampia documentazione del «bel volume di Angela Villani, la prima monografia di carattere storico sui rapporti tra Italia e le istituzioni internazionali sorte nel secondo dopoguerra». Una documentazione efficace e «tanto vasta quanto diversificata» scrivendo così «pagine molto innovative, aprendo piste di indagine anche per successive ricerche». (Allegato 112 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). **La candidata Angela Villani, poi, nell'Introduzione, riporta: «Al professor Luciano Tosi, al quale devo lo spunto iniziale della ricerca e l'invito a pubblicare il volume in questa collana [cioè di Luciano Tosi], va il mio ringraziamento per aver seguito e guidato tutte le fasi del lavoro con preziosi consigli e impagabile pazienza»** (Allegato 112 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Continuando con l'Esposto, «Quanto, infine, a *Dalla parte dei bambini : Italia e Unicef fra ricostruzione e sviluppo* (Wolters Kluwer, CEDAM, 2016), esso è pubblicato nella Collana diretta dal presi-

dente di Commissione Luciano Tosi, [mentre] Angela Villani scrive nell'Introduzione: «A Luciano Tosi va la mia gratitudine per aver guidato la ricerca, per la lettura attenta delle varie stesure del libro e per i preziosi suggerimenti. Ringrazio Daniele Pompejano per l'attenzione che ha rivolto al mio lavoro, per gli spunti utilissimi e per la costante disponibilità al confronto». (p. XXVII). Insomma, i due commissari già sapevano tutto e l'avevano aiutata prima di iniziare la prova concorsuale! Intanto, non sono menzionati i miei titoli, il contributo inedito per la ricerca d'Archivio riconosciuto a Villani, la classe A della mia Rivista di riferimento [e] fatto inaudito Tosi e Pompejano "rimangiano" tutte le critiche mosse a Noi Italiani che hanno determinato l'esito negativo dell'Abilitazione, sottolineando (udite, udite!) la «metodologia interdisciplinare che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione sulle "forze profonde" di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il Diritto, la Musica, la Letteratura, la Filosofia, la Psicologia ed altre. Appare altresì animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso, e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato». Se l'avessero riconosciuto durante l'abilitazione, sarei stato promosso! [In realtà, De Leonardis], Tosi e Pompejano riportano giudizi molto differenti e antitetici in occasioni diverse, ma soprattutto non indicano il premio da me conseguito, come specificatamente fanno per Villani, di cui è menzionata analiticamente l'attività didattica, anno dopo anno, diversamente dal mio caso di cui non è ricordato nemmeno il contributo gratuito a favore degli studenti diversamente abili. Omissioni! Nessuna Tesi di Laurea citata di Frasca, ma 32 quelle di Villani, concludendo conseguentemente che «da tale curriculum si evince che la candidata ha svolto un'intensa e continuativa attività didattica». Nessun riferimento al mio Progetto Elia oppure al convegno e alle presentazioni di libri, ma sì a quelli dell'altra candidata, specificati minuziosamente, fornendo così un quadro molto più ricco ma mutilando quello di Frasca! Le sue 7 monografie, di cui una di 563 pagine e due recentissimi volumi arricchiti da fonti di Archivio presso il Ministero degli Affari Esteri come l'articolo sulla Rivista di classe A, per niente citati, non equivalgono alle 3 e una parte di Villani. A lei è dedicata un'intera pagina del verbale (Allegato R in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) ai suoi saggi o articoli, riprendendo noiosamente i soliti argomenti con qualche aggiunta, come il ruolo dell'opinione pubblica dimenticato per Frasca nell'annessa ricerca archivistica di *Noi Italiani*. Persino il tema del disarmo trova spazio nella valutazione della signora, ma nemmeno un cenno a un articolo di chi scrive, *Il problema del disarmo nei documenti diplomatici francesi dal 13 febbraio al 27 giugno 1960*! I lavori della prima, sottolinea

la Commissione, sono stati «singolarmente ed analiticamente esaminati» ma non pare ciò sia avvenuto nel caso Frasca. In tal caso, forse, sarebbe emerso il dislivello altissimo tra i due candidati grazie al confronto tra le pagine del verbale. Per Villani, poi, vale l'ampia circolazione nella comunità scientifica dei suoi lavori, mentre niente è scritto a proposito di Frasca, che ha addirittura presentato il suo *Noi Italiani* alla Camera dei Deputati, impreziosita dalle bellissime relazioni dei professori Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, oltre alla recensione di Piero Vassallo e a quella del prof. Danilo Veneruso sulla prestigiosissima Rivista di Studi politici internazionali. Omissione gravissima e amputazione dei risultati anche in relazione alla bellissima recensione del presidente del Senato Pietro Grasso, per la «competenza e professionalità sulla Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi che ultimamente hanno subito» (allegato A in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Che dire poi dell'assenza di ogni riferimento al mio testo *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931*, con la prefazione del noto storico Gaetano Arfè, che non è stata affatto considerata come il vasto apporto memorialistico e l'ampia ricerca bibliografica e di Archivio, ben sottolineata nel caso Villani? [...] **Si ribadisce pertanto che la giurisprudenza impone l'obbligo di astensione del commissario (pena l'illegittimità della procedura concorsuale) in caso di particolari relazioni di conoscenza col candidato. In effetti, «Il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l'art. 6 bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo» poiché in caso di conflitto di interessi va segnalata ogni situazione anche solo potenziale in tal senso, cioè, tutte le volte che possa manifestarsi un "sospetto" di compromissione dell'imparzialità, per cui il soggetto facente parte della Commissione giudicatrice deve, in primis, comunicare all'autorità che lo ha nominato la condizione di incompatibilità astenendosi (TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 459/2013). «In particolare, il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto al concorrente». Inoltre, «non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il "solo pericolo" di una compromissione dell'imparzialità di giudizio». Insomma, «nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze**

personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001). Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (TAR Sicilia, sent. n. 2397/2016). Come evidenziato recentemente dall'Anac nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c. p. c. spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati» (Concorsi nei Comuni: quando i membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi – Volontari-Civici-Acerra. Mercoledì 26 settembre 2018 –<http://www.facebook.com/notes/volontari-civici-acerra/concorsi-nei-comuni-quando-i-membri-della-commissione-hanno-l-obbligo-di-astenersi/928>, 27/9/2018).

[Tutto sulla carta...]

**Incompatibilità, Ingiustizia manifesta e conflitto di interessi:  
gli articoli 51 C. p. c., 323 C. p., 479 C. p e 36 C. p. p.**

Il collegamento telematico tra l'Accademia di Catania, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, quelle di Bologna, Padova e del Salento ha stabilito, nell'ambito dell'Abilitazione analizzata in questa sede, l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, ma a tale proposito vale la pena sottolineare che **il candidato Mireno Berrettini** risulta essere un **allievo de commissario De Leonardis**, che lo indica tale in *Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l'11 settembre 2001* (EDUCatt, Milano 2016, p. 9), citandolo per la «collaborazione ad alcuni aspetti redazionali del

testo finale» (Allegato 100 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Nel caso specifico, per **Mireno Berrettini**, con soltanto 3 monografie, è previsto un trattamento speciale grazie **all'indicazione particolareggiata della sua attività didattica, omessa nel caso Frasca benché venticinquennale**, molto più estesa e per niente valutata! Infatti, di Berrettini il giudizio collegiale segnala la «continuativa attività didattica ufficiale e integrativa e specifici incarichi professionali nel settore concorsuale 14-B2. [...] Nello stesso Ateneo nell'anno accademico 2017/18 è docente incaricato dei corsi di Storia dei Trattati e Politica Internazionale (30 ore Secondo Semestre), di History of International Relations (30 ore Secondo Semestre), di Storia delle Relazioni Internazionali (30 ore Secondo Semestre) e di Integrazione Europea: Storia e Politiche (30 ore). La lista degli insegnamenti di Frasca è invece di 25 anni e non di ore, relativi a Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Storia diplomatica dell'integrazione europea, Storia delle relazioni internazionali (14/B2) nonché Storia del pensiero politico contemporaneo nemmeno menzionata!!! **Sono dichiarate eccellenti le collocazioni editoriali di Berrettini e per niente considerate quelle identiche di Frasca nella Collana e nella Rivista «Nuova Storia Contemporanea» di Francesco Perfetti! Insomma, le medesime collocazioni diventano eccellenti per l'allievo di De Leonardis e inesistenti per Frasca (elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Inoltre, Frasca presenta il libro *La Caduta del 1914-1915* pubblicato con Perfetti oltre ai due articoli e una recensione sulla sua prestigiosissima Rivista, ma tutto passa sotto silenzio e il decreto è forse violato!** Per il commissario Antonio Varsori è discreta l'attività didattica di Berrettini, ma non cita o valuta quella ben più nutrita di Frasca e così sostiene l'allievo di De Leonardis, il quale promuove quello di Varsori, David Burigana. Intanto di Frasca sono evitati aggettivi sul merito di ogni tipo quanto alla ricerca archivistica, allo studio bibliografico, alle dieci monografie e a tanto altro. (Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). **Ciò, considerando soprattutto che la produzione non ingente di Berrettini concerne circa 330 pagine di articoli e contributi oltre alle 452 pagine delle monografie, per un complesso di 800 pagine circa, generalmente ripetitive sulla Resistenza, il Regno Unito ecc., non reggendo il confronto abissale con Frasca, per le sue 2500 pagine circa, impreziosite da apprezzamenti notevoli nella comunità scientifica (altro elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), grazie ai docenti di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, nonché dei professori di Storia contemporanea Danilo Veneruso e Gaetano Arfè, notissimi anche a livello internazionale, oltre al presidente del Senato Pietro Grasso e al preside della Facoltà di Scienze Politiche, Raffaele Feola! Il decreto è forse**

**violato! Berrettini e Burigana, invece, vantano solo le prefazioni dei loro “maestri” e commissari mentre il primo, per giunta, pubblica i suoi pochi lavori nell’ambito della Rivista «Nuova Storia Contemporanea» contraddistinta dalla presenza nel Comitato scientifico del commissario De Leonardis (Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), realizzando addirittura un contributo in un volume del 2017 curato dallo stesso De Leonardis! (*American (next) Pacific Century...*). Scrive, poi, *Tra Ancien Régime e Rivoluzione. Filippo Sardi, la Chiesa e lo Stato lucchese*, mentre sono tralasciati nel contempo gli ingenti lavori di Frasca sulla diplomazia della Santa Sede e l’attenzione dell’Italia specie in Jugoslavia, URSS e Cina, ricostruiti su fonti archivistiche e inediti evidenziati dal prefatore Giuseppe Ignesti quanto a un altro volume. Ben dieci convegni di Berrettini si sono realizzati presso l’Università Cattolica di Milano e il Dipartimento di Scienze Politiche del commissario Massimo De Leonardis. Lo stesso dicasi dei Progetti di ricerca, (altro Titolo per l’Abilitazione), addirittura 8 su 8, e della partecipazione a comitati editoriali (altro Titolo) nei Quaderni di Scienze Politiche diretti da De Leonardis. La Commissione approva poi la partecipazione di Berrettini alla prestigiosa Rivista «Spagna contemporanea», ma dimentica la pubblicazione presso la medesima del libro di Frasca, *La Spagna e la diplomazia italiana*, con prefazione di Gaetano Arfè! La partecipazione al collegio dei docenti di Berrettini si realizza ancora presso il medesimo Ateneo milanese con Massimo De Leonardis, come i finanziamenti da parte dell’Università cattolica e la didattica. Il giudizio collegiale della Commissione per l’Abilitazione di Berrettini sottolinea così i titoli di buon livello, compiendo in Frasca “errori”, sviste e omissioni madornali, mentre del primo «le due monografie sul periodo 1940-45 si fondano su un attento esame di un’ampia bibliografia», di gran lunga maggiore e ingentissima in Frasca specie in *Noi Italiani*, presentato alla Camera dei deputati dai due storici e docenti Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, e nelle ulteriori nove monografie, negli articoli e negli altri lavori “dimenticati”! «La sicura padronanza di una vasta storiografia» vista nei pochissimi studi di Berrettini è negata al vastissimo repertorio di Frasca perché i testi sono stati semplicemente elusi! Anche il commissario Federico Cresti esalta i convegni scientifici di Berrettini come relatore e organizzatore, ma niente scrive a riguardo di Frasca che lo è stato allo stesso modo! Del primo evidenzia la conoscenza delle fonti archivistiche utilizzate, che invece lo sono da Frasca molto, molto di più, per la differenza abissale degli scritti presentati, testimoniata da recensioni e presentazioni illustri invisibili agli occhi dei commissari! La commissaria Raffaella Gherardi considera allo stesso modo l’attenta e originale analisi di importanti fonti documentarie e archivistiche di Berrettini e il confronto con la letteratura internazionale, che in di Frasca è enorme e non “vista”, come la Curatela interamente**



in inglese, mentre il commissario Giancarlo Vallone apprezza di Berrettini il contributo nella medesima lingua. Tuttavia, sfogliando lo scritto di Berrettini, oggetto della valutazione per l'Abilitazione, *Verso un nuovo equilibrio mondiale : Le relazioni internazionali in prospettiva storica* (Carocci, Roma 2017) assale lo sgomento per le pochissime pagine, lo stile criptico e pesante, che non pare interessi la ricostruzione storica, date le 47 note circa e una ventina di documenti di archivio! Per capirci, sono 500 quelle di Frasca su 700 note nel solo libro sulla Spagna! **Inoltre, Berrettini nello stesso testo ammette l'appartenenza alla Scuola milanese del commissario De Leonardis, poiché «molte delle suggestioni qui di seguito tracciate, infatti, sono frutto delle discussioni e del confronto che ho avuto con Massimo de Leonardis. L'attuale continuatore di questa tradizione ha infatti sostenuto che «la politica internazionale più recente, anche corrente, può (e deve!) essere analizzata anche in ottica storica» (2011, p. 10), invitando parallelamente a storicizzare il tempo presente. A lui va dunque il mio primo ringraziamento, e non solo per essere stato una guida accademica e aver supervisionato il mio percorso universitario, ma anche e soprattutto per la passione che mi ha trasmesso per la ricerca. Sarebbe tedioso e probabilmente incompleto fare l'elenco dei suoi contributi alla mia formazione, ma per ciò che concerne il tema di questo lavoro credo sia necessario ricordare soffermarsi almeno su due di questi. Sono stati infatti di grandissimo aiuto, innanzitutto, i suoi studi sul dibattito statunitense successivo al 1991 e quelli sulla politica imperiale britannica. Secondariamente è stato fondamentale guardare al realismo classico di Hans J. Morgenthau di *Politics Among Nations* (1948), o di Raymond Aron di *Paix et guerre entre les nations* (1948), piuttosto che all'approccio strutturalista, per così dire matematico, proposto da Kenneth N. Waltz di *Theory of International Politics* (1979) [per cui] la lezione di de Leonardis è stata quella di considerare le idee, gli aspetti culturali e la dimensione simbolica quali elementi indispensabili per comprendere le dinamiche...» (pp. 13-14 in Allegato ). Come se non bastasse, in un altro libro oggetto della valutazione per l'Abilitazione, *La resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945)* pubblicato nella Collana di Francesco Perfetti, collocazione "eccellente" identica a quella di Frasca col libro, *La Caduta del 1914-1915*, ma dimenticata nel suo caso, Berrettini aggiunge altro, ringraziando in primis il prof. Massimo de Leonardis «che mi ha seguito in questi anni di ricerca» (p. 17, Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Scrive 144 pagine soltanto, contraddistinte da 654 note, mentre solo il libro sulla Spagna di Frasca ne conta 700 non "viste" dalla Commissione, di cui 500 d'Archivio, alle quali vanno aggiunte le altre 171 note del libro sulla questione palestinese, 125 de *I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale.*, incluse quelle**



di Archivio (38) “trascurate” dalla Commissione. Inoltre, addirittura 96 pagine di Fonti in *Noi Italiani*, con 597 richiami per migliaia di note di cui 186 concernenti Documenti editi e 165 di Archivio consultati, le circa 138 note de «*Il Mattino*», *la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, le 108 pagine realizzate in Archivio per *Antichità e Contemporaneità e Medioevo e Contemporaneità*, con oltre 100 documenti inediti, trascurati dai “giudici” riguardo alla ricerca su Polonia e Cecoslovacchia! Lo stesso dicasi per l’indagine archivistica concernenti Albania, Romania, Ungheria con oltre 120 documenti d’Archivio “sottovalutati” dai commissari, ma non dal prefatore Giuseppe Ignesti! Inoltre, 13 assolutamente inediti de *La Caduta del 1914-1915* tra innumerevoli Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici reinterpretati per ottenere un taglio innovativo della ricerca. Infine, 46 documenti di Archivio nelle pochissime pagine dei due articoli su Rivista di Classe A, 91 citazioni archivistiche de *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall’Italia (1947-1954)*, interamente realizzato su fonti inedite in un libro di sole 84 pagine! Persino le Curatele vantano 70 note circa per un totale di migliaia di note di cui 953 di Archivio!!! Insomma, **una differenza abissale tra la produzione di Frasca e quella di Berrettini** il quale, con *La Gran Bretagna e l’antifascismo italiano : Diplomazia clandestina, Intelligence, Operazioni speciali (1940-1943)* realizza ancora una collocazione «eccellente» identica a quella di Frasca, ma negata a quest’ultimo, con la pubblicazione nella Collana di Francesco Perfetti. L’argomento in genere si ripete, interessando soprattutto ancora la Resistenza e la Gran Bretagna, oggetto degli altri piccoli lavori. 129 pagine soltanto, oltre a Fonti e indice dei nomi, con meno note di Archivio del solo libro di Frasca sulla Spagna, del quale le monografie sono 10 e non 3! I suoi argomenti sono i più vari, dal Patto di Londra e il Mediterraneo orientale alla questione palestinese, dalla Grande Guerra alla diplomazia della Santa Sede nei regimi comunisti, fino alle scottanti problematiche relative all’Islam nella politica internazionale e a quelle riguardanti la politica estera italiana, l’Ottocento o l’opinione pubblica ecc. Il contributo di Berrettini, tuttavia, è accompagnato dalla **Prefazione** non di Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti o recensito da Gaetano Arfè e Danilo Veneruso, notissimi storici ma, dal **commissario e “maestro” Massimo de Leonardis**, il quale esalta il contributo dell’allievo, che «s’inserisce quindi a pieno titolo e con grande autorevolezza in un filone della storiografia internazionalista sui rapporti tra l’antifascismo italiano e gli anglo-americani», utilizzando la documentazione in modo critico (p. VII in Allegato 109, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). **Berettini lo ringrazia per aver usufruito del suo aiuto nel suo percorso di ricerca durante gli anni, destinando così a lui «in primis il mio grazie per i preziosi consigli, per l’entusiasmo trasmessomi**», ricordando pure l’indagine del docente sulla medesima problematica, *La Gran Bretagna e la Resistenza Partigiana in Italia (1943-1945)*,

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988 (pp. 9, 5 in Allegato 109, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- n) **L'allievo di Varsori, David Burigana, invece, presenta una monografia soltanto e 34 tra articoli o contributi complessivamente di circa 1200 pagine. Il confronto con Frasca è lampante, essendo autore di 10 monografie e di tanto altro, complessivamente di circa 2530 pagine, oltre il doppio di Burigana! I commissari non pare le abbiano calcolate ma eluse, evitando di considerarne l'esistenza espressamente. Burigana, per giunta, pubblica un articolo nella Rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori, realizza un contributo del 2017 in un volume a cura di Antonio Varsori, un altro del 2011 in un testo del medesimo commissario, un contributo del 2017 in un volume di Antonio Varsori, un altro del 2010 in uno scritto di Antonio Varsori, un contributo del 2010 in un volume di Antonio Varsori. Come se non bastasse, è relatore di un convegno organizzato a Padova da Antonio Varsori col quale ne organizza un altro nel 2008! È relatore ancora di un convegno organizzato da Antonio Varsori nel 2009 col quale dà vita a un altro successivamente. Burigana è pure un membro dell'Unità di Padova nel PRIN avente coordinatore Antonio Varsori (2006-2008) e membro di un altro PRIN (2011-2013) con coordinatore Antonio Varsori! Per il titolo concernente la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste ecc., è membro della Collana Euroclio diretta pure da Antonio Varsori ed è membro del comitato redazionale della rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori. Riguardo al titolo circa le esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca... presenta **un contratto di collaborazione** presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori. Lo stesso dicasi per l'Assegno di ricerca presso il medesimo Dipartimento di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori (2007- 2009) e per l'Assegno di ricerca ancora lì «sotto la direzione» di Antonio Varsori (2009-2011). (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Il giudizio collegiale della Commissione ricorda poi l'essere stato Burigana un organizzatore di convegni, ma dimentica di evidenziare lo stesso in Frasca, sia organizzatore che relatore della maggioranza di quelli presentati. Di Burigana è apprezzata la ricerca archivistica, ma non in Frasca di gran lunga maggiore, interessando 10 monografie, non una soltanto, due Curatele, due articoli e una recensione su Rivista di Classe A! La produzione in inglese di Burigana è rammentata dal commissario Giancarlo Vallone, ma trascurata e per niente citata nel caso Frasca, che presenta una Curatela nella medesima lingua. Di Burigana, che lavora col commissario Antonio Varsori a Padova, Raffaella Gherardi scrive però che, a parte una monografia soltanto, i suoi lavori non sono «del tutto coerenti con le problematiche del settore». (Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Inoltre,**

va evidenziato soprattutto che, già nella Tesi di Dottorato (Coopération! Sulla scia di Parigi, la Russia dei Soviet nella visione politico-strategica di Roma e Londra 1930-1934 ecc.) conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze con Ennio di Nolfo ormai molto tempo fa (Ciclo 1998-2001), **Burigana scrive** alle pagine XLIV-XLV: «Dal 30 giugno 1993, quando si definì il titolo della Tesi di Laurea, **il prof. Antonio Varsori ha dimostrato con me, come con molti altri, una paziente disponibilità, preziosi consigli, e divertenti notazioni a margine. Al Professore vanno così la mia gratitudine, il mio riconoscimento per aver seguito il mio lavoro, e i miei trascorsi, con quella costante attenzione che lo contraddistingue**». (Passaggio non allegato in quanto non fotocopiable presso la Sala Manoscritti e Rari della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele" in Roma). Identico scritto è riportato nell'unica monografia presentata da Burigana, *Armi e diplomazia : L'Unione Sovietica e le origini della Seconda Guerra Mondiale (1939-1939*, Edizioni Polistampa. Firenze 2006, p. 23). Essa è introdotta addirittura dalla **Prefazione ancora di Antonio Varsori** il quale apprezza il lavoro del «giovane studioso italiano» per essere giunto «a risultati di notevole interesse» con «già al suo attivo una serie di importanti contributi», [ non libri!], penetrando la «mentalità dei militari, scrivendo così pagine illuminanti sui loro valori, sul loro modo di pensare e sottolineando sia il loro ruolo di "tecnici", sia in alcuni momenti la loro funzione di attori della politica estera francese». Tanto altro è descritto da Varsori per sottolineare il contributo storiografico di Burigana «di particolare interesse», il metodo adottato e la sua abilità (pp. 5-8, Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- o) **Di Luca Micheletta**, che lavora a Roma col prof. Francesco Lefebvre D'Ovidio, amico di Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo, Luciano Tosi o Massimo de Leonardis, sostenitori in genere di Antonio Varsori ora Presidente della Società Internazionale di Studi Internazionali, **la Commissione apprezza le due monografie soltanto tra gli indicatori, interpretando come premi e riconoscimenti l'essere semplicemente socio di Società e l'insegnamento a Roma negato a Frasca presso l'Università Federico II di Napoli. Lo stesso dicasi generalmente di Paolo Soave, valutato positivamente per l'attività didattica svolta in Italia in dodici casi su tredici, mentre di Frasca è "dimenticata" pure la presenza all'["estero"] e la nutritissima attività archivistica** (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- p) **Di Gianluca Pastori, vicino a De Leonardis presso l'Ateneo del Sacro Cuore, egli valuta sufficiente il suo contributo con una sola monografia, benché respinto dagli altri commissari!** (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- q) **Di Francesco Petrini, che insegna la stessa materia di Antonio Varsori presso il medesimo Ateneo di Padova, la Commissione prende atto che ha**

partecipato a numerose conferenze di carattere nazionale e internazionale organizzandole in qualche caso, a differenza delle molteplici di Frasca sistematicamente omesse, che lo hanno visto organizzatore e relatore insieme! Si valuta la significativa attività didattica di Petrini, mentre non è nemmeno citata o valutata quella intensissima e venticinquennale di Frasca! Risulta buona la collocazione editoriale dei lavori del primo, “tralasciando” quella del secondo, identica a quella “eccellente” di Berrettini e nonostante la differenza notevolissima dei contributi monografici, essendo soltanto due quelli di Petrini e dieci di Frasca, accompagnati da rilevanti prefazioni, collocazioni, premi e riconoscimenti vari tra studiosi di rango elevato nella comunità scientifica, come documentato! (Allegato 110 in Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- r) Di Federico Scarano sono apprezzate le sue due-tre monografie e nessun articolo su Rivista di classe A! Si ricordano le relazioni ai convegni in ambito internazionali, non considerati nel caso Frasca come il suo “robusto” e omesso insegnamento, che diventa «significativo» in Scarano. (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- s) Di Andrea Ungari è sottolineata la «precisa utilizzazione di varie fonti archivistiche, soprattutto in ambito italiano», a differenza di quella non “vista” e concernente i tantissimi lavori di Frasca! (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- t) L'analisi potrebbe dettagliatamente continuare con riguardo ad altri candidati, ma oltre ai criteri di valutazione secondo l'ANVUR, la giurisprudenza impone l'obbligo di astensione del commissario (pena l'illegittimità della procedura concorsuale) in caso di particolari relazioni di conoscenza col candidato. Ciò, affinché non sia violato l'art. 97 della Costituzione relativo al «buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione», strettamente legato all'art. 3 sul valore di eguaglianza, e all'art. 36 del Codice di Procedura Penale. È necessario che emergano rapporti più consistenti di quelli esistenti tra “maestro” e allievo, suscettibile di alimentare il solo sospetto della parzialità, considerando l'interesse personale anche morale del primo nella procedura. Insomma, è necessario un “sodalizio professionale” tra i due fondato su vari elementi interconnessi, non rilevanti se considerati singolarmente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162). È il caso di pubblicazioni del candidato realizzate in collaborazione col commissario e sotto la sua influenza scientifica (<https://www.diritto.it>), oltre all'attività didattica, alla presenza in commissioni di studio, a rapporti scientifici vissuti anche in gruppo, alle «interazioni e sinergie nell'approccio monografico» e a questioni legate al Dipartimento diretto dal commissario. Per esserci incompatibilità ex art. 51 c. p. c., dunque, occorre che la collaborazione non sia saltuaria od occasio-

nale, ma stabile e sistematica, ed è la stessa Suprema Corte a sottolineare che, per interesse personale, deve intendersi persino quello non economico e affettivo, col perseguimento di un vantaggio anche non economico nelle relazioni sociali e amicali o soltanto di natura morale. Pertanto, sono rilevanti, affinché vi sia incompatibilità ex art. 51 C. p. c., i sodalizi professionali formali o de facto e ogni altro rapporto non patrimoniale di vita stabile tra commissario e candidato. Il primo, in tal caso, ha l'obbligo di astenersi anche in base all'art. 323 del Codice penale considerando pure i rapporti tra Diritto penale e norme extrapenali (Cass. II, 21 giugno 99, n. 1660; Cass. VI, 5 marzo 98, n. 4452; Cass., VI penale, 19 ottobre 2004 - 2 marzo 2005, n. 7992, in «Guida al Diritto» n. 18/05 in <https://www.diritto.it>, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4789 - 23 settembre 2014). Vi è poi da considerare l'applicabilità dell'art. 51 n. 4 C. p. p. in ordine ai lavori in collaborazione, che possono influire sul giudizio del commissario a scapito di altri. Il “maestro”, infatti, in tale evenienza valuterà la sua impostazione scientifica e di ricerca, allorquando darà un giudizio concernente la pubblicazione del candidato realizzata in collaborazione con lui. Una posizione, non neutra né imparziale, quindi, avendo fornito assistenza o consiglio e non risultando perciò “terzo” e “indifferente”. Per l'art. 36 Codice di procedura penale, poi, si deve astenere il giudice che sia tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private, in linea con la sentenza del TAR dell'ottobre 2016 riguardo a un concorso per ricercatore presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo. Per i giudici è emerso un giudizio tanto generoso del candidato conosciuto quanto severo verso gli altri, evidenziando un rapporto consolidato esaminando il curriculum, le pubblicazioni realizzate cooperando col commissario e il ruolo di tutor assunto da quest'ultimo nella ricerca post-laurea del candidato e della sua attività didattica. Valutata dettagliatamente, lo stesso trattamento è mancato per il ricorrente danneggiato, non essendo “vista” l'attività di docente e quella di relatore a convegni internazionali. Infine, è stata sottolineata la tendenza a generalizzare la descrizione delle ricerche del ricorrente, riservando però un atteggiamento più dettagliato per il “preferito”. Ecco perciò che il TAR insiste sulla trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio delle commissioni concorsuali per cui, nell'ipotesi di un conflitto di interessi, occorre astenersi sia per inimicizia nei confronti di un candidato che per la peculiare amicizia o assiduità nei rapporti personali, scientifici, lavorativi o di studio, in confronto con un altro concorrente (Nadia Palazzolo, *Università, annullato concorso per ricercatore: commissario e candidato collaboravano*, 3 novembre 2016; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057; Consiglio di Stato, sez. III, 28/04/2016, n. 1628). Esiste incompatibilità ex art. 51 C. p. c., inoltre, in caso di appartenenza del commissario a un Co-

**mitato** (art. 39 C. c.) e, concludendo, è necessario comunque un sodalizio professionale e un'armonia di intenti economici o di vita tra commissario e candidato (TAR Pescara 178/2015 cit. da Gian Lorenzo e Guglielmo Saporito, 7 maggio 2017, *Non c'è incompatibilità se candidato e commissario d'esame sono amici su Facebook*). **Deve essere infine evidenziato che recentemente l'ANAC, con la delibera n. 209 del 1° marzo 2017, ha chiarito che la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51c.p.c spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati".**

### **DIRITTO**

Deve preliminarmente considerarsi che, nel caso di specie, si [potrebbe avere] l'impressione di essere in presenza di molteplici e reiterate violazioni della Costituzione, delle leggi e regolamenti dalle quali si può ricavare inequivocabilmente la sussistenza degli estremi di un'attività illecita e abusiva che assume rilevanza penale. Invero secondo un orientamento consolidato della **Suprema Corte**, (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46096 del 27/10/2015 Ud. Dep. 20/11/2015) **«in tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'articolo 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni»**. Il nucleo centrale della vicenda ruota intorno all'Abilitazione Scientifica Nazionale posta all'attenzione del giudice amministrativo nel caso di specie il TAR e il Ministro in sede amministrativa, caratterizzata soprattutto da seri e gravi elementi di rilevanza penale sotto il profilo della illiceità e abusività della condotta. I querelati-denunciati non possono trincerarsi dietro la discrezionalità tecnica in quanto la loro condotta assume rilevanza penale, se evidenziati elementi idonei a determinare tanto un evidente sviamento logico di potere quanto macroscopici errori di fatto. In sostanza, se il giudizio dei commissari è caratterizzato dalla contraddittorietà e dalla illogicità del percorso motivazionale oltre che dall'intenzione di voler recare un indebito vantaggio ad alcuni candidati e un pregiudizio per altri. Difatti nel caso di specie il P.M. sarà tenuto a valutare la configurabilità del delitto di cui all'articolo 323 c.p. perché i soggetti rivestiti di *munus* pubblico, oltre ad agire in violazione di leggi e regolamenti sopra evidenziati, hanno anche intenzionalmente procurato ad alcuni un ingiusto vantaggio e arrecato all'esponente un danno ingiusto. Nel nostro caso [sussisterebbe, forse,] la cosiddetta "doppia ingiustizia" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16895 del 2/12/2008), la violazione delle leggi e dei rego-



lamenti da un lato e l'ingiustizia del danno dall'altro. Essa, procurata all'esponente, non si sarebbe verificata se fossero state rispettati le leggi e i regolamenti. Ingiusto è quel danno e quel vantaggio che, qualora fossero state rispettate ed ottemperate le norme concretamente violate dall'agente, non si sarebbe realizzato. La Suprema Corte, con recente sentenza, ha ribadito come "l'intenzionalità", lungi dall'attestare l'esclusività del fine che deve animare l'agente, indica invece, *"la preminenza data all'evento tipico rispetto al pur concorrente interesse pubblico, che finisce con l'assumere un rilievo e, per così dire, derivato ed accessorio"* (Cass. Pen. Sez. VI. 21192 del 25.01.13 dep. II 17.5.13. RV 255368). Ora la Suprema Corte ha indicato anche alcuni elementi sintomatici che, ove fossero sussistenti, fornirebbero la prova certa dell'effettiva "ratio" del comportamento intenzionale medesimo come, per esempio, la macroscopica illegittimità della valutazione, l'apparato motivazionale su cui si basa il provvedimento, il contesto e il tenore dei rapporti personali tra l'agente e i soggetti che, grazie al provvedimento, ricevono il vantaggio (ovvero subiscono il danno). E invero, nel caso Frasca, ci si chiede: siamo in presenza di tutti i parametri tracciati dalla Suprema Corte in quanto le [probabili] molteplici e reiterate violazioni di legge poste in essere dai commissari si sono direttamente estrinsecate nella macroscopica illegittimità della valutazione fondata essenzialmente sulle [...] omissioni circa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dell'attività didattica e di convegni nazionali e internazionali vantati dall'esponente che, se solo fossero stati menzionati, avrebbero probabilmente consentito *de plano* a Frasca il conseguimento dell'idoneità? Ancora nel caso di specie, siamo in presenza altresì della sistematica opera di demolizione di alcune pubblicazioni del Frasca mentre dall'altro, si rileva un'opera di esaltazione e di elogio di alcuni ristretti titoli e pubblicazioni di altri candidati legati tra l'altro da evidentissimi vincoli di natura morale e professionale, oltre che da collaborazioni caratterizzate da sistematicità e stabilità con i commissari che avevano a questo punto l'obbligo giuridico di astenersi immediatamente mentre hanno inopinatamente dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità? E, inoltre, siamo altresì in presenza di un ulteriore elemento sintomatico costituito dai pregressi atteggiamenti discutibili posti in essere da alcuni commissari ai danni del Frasca come si evincerebbe dalle precedenti denunce che l'esponente è stato costretto a sporgere ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))? Pertanto, diventa oggetto di indagine la presenza di tutti gli elementi sintomatici richiesti dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza della prova certa concernente l'intenzionalità della condotta [...] posta in essere eventualmente dai commissari.

**Inoltre, la Cassazione Sez. 6, con sentenza n. 13795 del 19/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999), ha sancito che, in tema di abuso d'ufficio, «nel caso di mancata valutazione obiettiva dei candidati, la norma, penalmente rilevante risiede nella legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 1). All'art. 20 stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame**



**dei titoli e/o delle prove selettive»** (Fattispecie in cui la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 323 Cod. pen. nella condotta del commissario di esame di un pubblico concorso che, a fronte del risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta da due candidati assegnò due al primo e otto al secondo e che al momento della valutazione dei titoli, rilevato che il primo vantava una copiosa produzione mentre il secondo ne era completamente privo, rifiutò di prendere in esame i medesimi titoli). Anche nel caso di specie [è da capire perché] i commissari sembrano essersi rifiutati di prendere in esame i titoli e le pubblicazioni richiamati dettagliatamente ed esibiti da Frasca non riportando nemmeno la categoria "g" ovvero l'attività didattica ultraventicinquennale del Frasca, limitandosi a valutare solo parzialmente qualche sua pubblicazione, esaltando al massimo tutti i titoli e le pubblicazioni di altri candidati. Quanto alla rilevanza del reato di falso ideologico, ex art. 479 C.p., dai verbali della Commissione si ricava direttamente l'"omessa" descrizione e la dettagliata indicazione dei titoli professionali del candidato Frasca, richiamando l'avviso di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 39360 del 15/07/2011 Ud. dep. 02/11/2011) per cui solo **«Il pubblico ufficiale che, nel documentare l'attività valutativa di cui è incaricato, dichiara di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 479 cod. pen.»** [Nel caso di specie il P.M. dovrà approfondire e indagare]. Difatti, il titolo relativo alla ingente venticinquennale attività didattica risulta occultato e come se non fosse stato mai presentato, prestigiosi convegni internazionali negati tra cui quelli con studiosi presenti in Tanzania, l'ambasciatore italiano a Pechino e la partecipazione di una docente del Vaticano. Inoltre, i 9 libri nemmeno menzionati come se non fossero stati inseriti nella domanda, nonostante l'obbligo della valutazione analitica e della motivazione. Essi sono: *La questione palestinese e la politica delle grandi potenze* (oggetto di un premio e dell'Abilitazione della II Fascia), *I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale* (oggetto di Abilitazione II Fascia); *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931. Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica* con prefazione del celebre storico Gaetano Arfè, un'ottima collocazione editoriale, 500 note archivistiche nonché oggetto di un premio e dell'Abilitazione alla II Fascia; *«Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, per lo studio dell'opinione pubblica europea e dell'Italia meridionale, apprezzato anch'esso all'Abilitazione della II Fascia. Inoltre, le due Curatele di cui una interamente in inglese, *Africa in the Globalisation Era. Poverty and Development in the Third Millennium* nonché *Pace e strategie di potenza*, contraddistinta dai contributi del prof. Alessandro Duce sulla crisi coreana, dalla prof.ssa Olimpia Niglio e dalla giornalista professionista Mary Attento riguardo al Giappone e alla Colombia. Addirittura, non visto il libro *La "Caduta" del 1914-1915 : Vel-*

*leità, opinione pubblica e Teologia*, pubblicato nella prestigiosissima Collana diretta dal notissimo storico a livello internazionale Francesco Perfetti, impreziosito da passaggi inediti e dalla foltissima documentazione anche archivistica. Come se non bastasse, non compare in alcun modo *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, pubblicato nella Collana del Master “Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente” diretta dal prof. Claudio Moffa, appartenente al settore disciplinare concorsuale e contraddistinto dalla notevole ricerca archivistica che [contrassegna] in maniera determinante i due articoli, nemmeno citati o valutati, editi sulla Rivista di classe A diretta ancora dal prof. Francesco Perfetti! Lo stesso dicasi per i testi solo accennati in modo parziale e sbrigativo: *Fascismo, Comunismo e Guerra Fredda : Attenzione dell'Italia e diplomazia vaticana in Albania, Romania e Ungheria (1947-1954)*, senza considerazione alcuna della Presentazione del prorettore di Storia delle relazioni internazionali, Giuseppe Ignesti, che esalta la ricerca archivistica non “vista” dalla Commissione ma realizzata all'Archivio Centrale di Caserta, all'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, con riguardo alle fonti concernenti le Ambasciate d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954), Budapest (1964-1966) e all'Archivio di personalità del Gabinetto De Gasperi-Segni (1944-1952). Inoltre, sono stati segnalati parzialmente in modo sbrigativo i libri, *Antichità e Contemporaneità : Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)* nonché *Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*, trascurando il cuore dei testi costituiti ancora una volta dalla fondamentale e nutritissima ricerca archivistica circa l'atteggiamento dello Stivale riguardo alle vicissitudini diplomatiche del Vaticano nei regimi comunisti polacco e cecoslovacco!!! Lo stesso dicasi per la valutazione scarna, mediocre e riduttiva di *Noi Italiani*, in contrasto con leggi e sentenze che impongono l'esame analitico, e non considerando, come dovuto per legge, gli innumerevoli temi apprezzati dagli storici Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti e Danilo Veneruso. Infatti, se la commissione avesse riportato testualmente tutte le pubblicazioni, l'attività e i titoli di Frasca questa indicazione avrebbe comportato agevolmente l'automatico riconoscimento dell'idoneità per il superamento del concorso e ciò in virtù delle soglie da esso richiesto. In sostanza, l'omissione circa i titoli documentati comporterebbe il delitto di falsa attestazione, questa ravvisandosi laddove la successiva attività valutativa dipenda direttamente e risulti consequenzialmente e ineludibilmente vincolata al “falso” dato riportato. Situazione che nella specie si ravvedrebbe, essendo gli elementi di tipo didattico e di esperienza omessi quasi completamente nel caso Frasca, con conseguente macroscopica ed errata valutazione dei titoli, non trattandosi dunque nel caso in esame di attività di tipo tecnico-discrezionale. Oltre alla valutazione in ordine alla **configurabilità dell'ipotesi di cui all'articolo 479 C.p.** si constata altresì, alla luce delle dichiarazioni rese dai commissari circa l'inesistenza di

cause di incompatibilità nonostante gli evidenziati rapporti tra alcuni candidati e i commissari sotto il profilo del vincolo morale e professionale, che si sono instaurate collaborazioni stabili sistematiche tra gli stessi che avrebbero dovuto imporre ai commissari l'immediata dichiarazione di astensione. In considerazione perciò del numero dei commissari, della struttura accademica nella quale gli stessi hanno operato e operano, delle finalità perseguite dagli stessi, delle [presunte] macroscopiche e reiterate violazioni legislative richiamate, delle [eventuali] omissioni con errori di valutazione, delle pregresse valutazioni ai danni dell'esponente oggetto di precedenti Esposti, sarà doveroso l'accertamento di responsabilità.

In realtà, il vissuto accademico del giornalista e "ribelle" Ugo Frasca, che non baratta la sua libertà di pensiero non allineandosi ai meccanismi nefasti del "sistema" universitario, è stato contrassegnato sin dall'età di 26 anni dai colpi inferti dal prof. Pietro Pastorelli presso "La Sapienza" di Roma e poi da Ennio di Nolfo dell'Ateneo fiorentino, responsabile di falsità nel valutare, come evidenziato in *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica* ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). È stato perciò contestato anche storiograficamente, ma i suoi allievi, Leopoldo Nuti e Massimiliano Guderzo, hanno seguito in diverse occasioni la scia del "maestro" come i loro amici Luciano Tosi di Perugia, Antonio Varsori di Padova e purtroppo Massimo De Leonardis di Milano. Oggetto in genere di Querele ed Esposti, 'ipotesi di mobbing o di atti persecutori vanno approfonditi alla luce di un altro libro-denuncia, *Il ricorso alla forza armata... nonché degli Esposti: a) «Assassini». Università, "camorra" e "terrorismo di Stato"; b) Università, "camorra" e "terrorismo di Stato". Associazione per delinquere? La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato - Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana, quest'ultimo* del 30 maggio 2017, che possono comunque essere letti in [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) e già materia di indagine presso il **Pubblico Ministero, dott. Mario Palazzi in Roma**. In particolare, ne *Il ricorso alla forza armata...* sono stati denunciati certi "meccanismi" e l'eventuale disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta o l'eccesso di potere all'Abilitazione Nazionale del 2014, considerando che **Lorenzo Medici, vicino al presidente Luciano Tosi nonché responsabile del suo gruppo di ricerca col quale ha pubblicato, ha visto superato l'esame con due monografie dello stesso titolo e solo un'altra, oltre a contributi su cinema, poetessa in Umbria, Croce Rossa e altri studi su Aldo Moro, distanti dalla Storia delle relazioni internazionali. Mireno Berrettini, allievo di De Leonardis, ha avuto la fortuna di essere promosso da Tosi e Pompejano, il quale ha visto sostenuta la candidata di Messina, Angela Villani, dagli stessi Tosi e De Leonardis. Tuttavia, è stato Matteo Battistini dell'Ateneo bolognese, cui appartiene pure il commissario Irma Taddia, ad aver sollevato il grande dubbio in quanto ammesso addirittura con uno scritto di Storia del pensiero politico contemporaneo su Thomas Paine, settore scientifico disciplinare differente da quello della Commissione, che lo ha accolto promuovendo il lavoro, basato addirit-**

**tura su fonti giornalistiche! Esso non è risultato congruente con la Storia delle relazioni internazionali per il commissario olandese, Karel Davids, ma non per il resto della Giuria!** Negli Esposti sono rammentate poi le asserzioni valutative negative e da respingere, perché oggettivamente infondate, di Leopoldo Nuti e di Massimiliano Guderzo circa il *Noi Italiani* di Ugo Frasca, che ha subito e continua a patire danni enormi e incalcolabili di natura umana e professionale. La lettera alle autorità, che accompagna la presente Querela, ricostruisce nei dettagli e in linea generale i passaggi solo accennati in questa sede, insomma, il background dell'intera tormentatissima vicenda accademica iniziata tanti anni fa e mai interrotta! Pertanto, in base alle ragioni descritte di fatto e di diritto, l'esponente Ugo Frasca, anche con l'ausilio della sua persona e il chiarimento dei fatti illustrati, sporge formale Denuncia-Querela nei confronti di tutti coloro che dovessero risultare a vario titolo perseguibili per i reati commessi, sottolineando che il presente atto è da intendersi – in ogni suo aspetto – atto di Denuncia-Querela e con riserva di costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 78-79 C. p. p. e 185 C. p. per il **risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale**. Si dichiara, quindi, di essere a completa disposizione per qualsivoglia spiegazione ai fini di una più vasta esposizione della fattispecie, richiedendo altresì di essere informato circa l'esito della presente iniziativa, ex artt. 406 comma 3 e 408 comma 2 C. proc. pen., nel caso di richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari o nella deprecata ipotesi di richiesta di archiviazione del procedimento, al fine di esercitare il previsto diritto di opposizione.

S. Maria a Vico (CE), 24 ottobre 2018  
81028 - Via Brecciale, 51  
E-mail: ugo.frasca@libero.it

Ugo Frasca  
([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it))

Allegati:

Domanda per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ed Elenco dei Titoli e delle Pubblicazioni di Ugo Frasca b) Allegati in forma cartacea 100-113 ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) - Denunce-Abilitazione 2018).

Fotocopia Documento d'Identità

**Nessuna risposta!**

**I magistrati Giuseppe Sapone, Alfonso Graziano,  
Raffaele Tuccillo del T.A.R. e la non condivisibile risposta  
al Consiglio di Stato, di Sergio Santoro, Bernhard Lageder,  
Alessandro Maggio, Stefano Toschei e Andrea Pannone**

Riguardo poi alla sua sentenza, si riprendono le considerazioni della Commissione che “riduce” l'immane ricerca archivistica per affermare che i lavori di Frasca sono fondati segnatamente su fonti edite. In realtà, esse sono comunque necessarie per integrare le fonti inedite, tantissime nei molti volumi presentati come esposto dettagliatamente nella querela. Lo stesso dicasi per la scelta peculiare di non apporre i numeretti in apice per le note, trattandosi di uno stile più elegante che consente comunque di cercare l'Autore e il titolo dell'opera citata nelle fonti, con indicazioni di concetti e pagine corrispondenti, come chiarito, per esempio, nel Prologo de *La Caduta* (p. 8) Contestazioni irrisorie, perciò, che concernono pure le considerazioni etico-filosofiche nello studio delle relazioni internazionali contestate a Frasca, il quale cerca il senso della storia attraverso il metodo interdisciplinare tanto richiesto nella comunità scientifica. I magistrati non fanno altro quindi che ripercorrere gli “errori” dei commissari, i quali non “vedono” che solo il libro sulla Spagna conta 700 note di cui 500 d'Archivio, alle quali vanno aggiunte le altre 171 del testo sulla questione palestinese, 125 ne *I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale*, incluse quelle di Archivio (38). Inoltre, addirittura non sono state considerate le 96 pagine di Fonti in *Noi Italiani*, con 597 richiami per migliaia di note di cui 186 concernenti Documenti editi e 165 di Archivio consultati e poi le circa 138 note de «*Il Mattino*», *la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, le 108 pagine realizzate in Archivio per *Antichità e Contemporaneità e Medioevo e Contemporaneità*, con oltre 100 documenti inediti omesse dai “giudici” riguardo alla ricerca su Polonia e Cecoslovacchia! Lo stesso dicasi per l'indagine archivistica concernenti Albania, Romania, Ungheria grazie a oltre 120 documenti d'Archivio “sottovalutati” dai commissari, ma non dal prefatore ed esperto storico Giuseppe Ignesti! Inoltre, 13 assolutamente inediti de *La Caduta del 1914-1915* tra innumerevoli Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici reinterpretati per ottenere un taglio innovativo della ricerca. Infine, 46 documenti di Archivio nelle pochissime pagine dei due articoli su Rivista di Classe A, 91 citazioni archivistiche ne *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, lavoro interamente realizzato su fonti inedite in un libro di sole 84 pagine! Persino le Curatele vantano 70 note circa per un totale di migliaia di note di cui 953 di Archivio!!! Un'analisi analitica sfuggita alla Commissione e assecondata dal TAR per il quale è sufficiente che la Commissione abbia ricordato genericamente le 15 pubblicazioni di Frasca [sic!]

Lo stesso dicasi per l'affermazione nella sentenza «che l'assunto secondo il quale non sono state valutate tutte le pubblicazioni è smentito dalla lettura dei singoli giudizi individuali resi dai commissari, in ognuno dei quali è menzione di tutte le pubblicazioni, dandosi atto che sono “dieci monografie, due articoli in rivista, due curatele e una recensione” (commissario Cresti)». **E sarebbe questa la valutazione puntuale di ogni singola opera? Cosa vuol dire riassumerli tutti insieme senza considerazioni circa gli innumerevoli aspetti scientifici e di impostazione, compreso l'impatto nella comunità scientifica, le prefazioni e le eccellenti collocazioni ecc.? Inoltre, “il candidato presenta n. 15 pubblicazioni tra le quali numerose monografie, fra le quali, così come i saggi presentati, quelle temporalmente più recenti (le tre monografie più recenti sono tutte pubblicate nel 2018) appaiono orientate a sintesi generali e a volte generiche, anche sotto il profilo del confronto bibliografico” (commissario Gherardi)”. È tutto qui? Provino a confutare le prefazioni minuziose e meticolose di Gaetano Arfè (storico illustre), del prorettore Giuseppe Ignesti, del docente e storico Alessandro Duce o la recensione sulla nota Rivista di Studi Politici Internazionali del prof. Danilo Veneruso! Infine, “le pubblicazioni sono costituite anzitutto da monografie, delle quali sette dal 2012 al 2018 (tre in quest'ultimo anno) (...). In sintesi le pubblicazioni del candidato sono ispirate da intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo” (commissario Vallone). E la ricerca archivistica del libro sulla Spagna o la questione palestinese? Quella ingentissima dei volumi su Albania, Romania, Jugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia Repubblica Democratica Tedesca, Bulgaria, addirittura pubblicata su Rivista di classe A?**

Tuttavia, per il TAR, dunque, «sono stati osservati i parametri del rigore metodologico e della originalità e innovatività, scolpiti all'art. 4, lett. c), D.M. n. 120/2016». Tuttavia, la Corte dimostra altri limiti nel ribadire che «la commissione ha inoltre evidenziato che il mancato impiego delle note [Falso!] non consente una piena valutabilità dei lavori, essendo di comune dominio l'acquisizione secondo cui il mancato utilizzo delle note equivale ex se ad uno spessore di approfondimento alquanto modesto». Intanto, i libri di Frasca con i numeretti in apice sono vari, compresi i prestigiosissimi articoli su Rivista di classe A, ma come spiegare che le note esistono per un riscontro scientifico di un lavoro seguendo un altro metodo? Citato Pietro Pastorelli, per esempio, si va nella Fonti alla fine del testo e lo si cerca in ordine alfabetico con l'indicazione del suo lavoro e delle pagine concernenti i concetti corrispondenti! **Utilizzare questa impostazione per concludere sull'assenza delle note (che ci sono!) è grave, mentre, in effetti, si tratta generalmente del sistema Harvard con modifiche, e perciò di un progresso, per rendere più divulgativa la ricerca migliorando lo stile e l'intento divulgativo. Il TAR aggiunge poi, sbagliando, che il giudizio espresso nei riguardi di Frasca «appare rispettoso dei canoni di adeguatezza ed analiticità che devono sorreggere al lume della giurisprudenza», denotando «altresì che il candidato**



non ha operato una corretta utilizzazione delle fonti. Il che altrimenti detto significa che egli non riesce ad elaborare le fonti e utilizzarle al meglio nell'attività dianoetica e ricostruttiva». Signori della Corte, le note e le fonti ci sono, tantissime e impiegate in forma elegante senza gli antiestetici numeretti in apice!

Conclusione non condivisibile affatto di magistrati che, in qualità di cittadino, respingo come i docenti-giudici!

E come non essere turbati dal dire della Corte che la contestazione del giudizio formulato sui titoli è inammissibile, per carenza di interesse, atteso che anche ove il Collegio dovesse accogliere il ricorso esso non muterebbe una situazione già compromessa dal giudizio negativo concernente le pubblicazioni. Ma se queste sono state valutate male a dir poco, come dimostrato, è ovvio concludere che persino i titoli, con omissione di quello relativo alla trentennale attività didattica o l'affermazione falsa che Frasca non ha realizzato convegni internazionali, esprime un approccio discutibile quanto inammissibile. In realtà, l'Abilitazione Scientifica Nazionale va inquadrata su titoli e pubblicazioni e, se si circoscrivono o si dimenticano i tantissimi elementi positivi di un percorso, enfatizzando in maniera evidente altri di secondaria importanza con considerazioni approssimative e scarse ridotte a qualche rigo, il risultato ben si inserisce nei "limiti" molto noti del sistema universitario e di quello giudiziario. Infine, non è consentito al TAR esprimere giudizi su l'eccesso di potere per disparità di trattamento, non potendo «operare un vaglio di sovrapposibilità dei giudizi formulati riguardo a più candidati, atteso che le relative posizioni si connotano indubbiamente per un delta di particolarità e specificità che ne vieta il loro accostamento e la loro commisurazione in termini di sovrapposibilità. Come noto, infatti, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento postula assoluta identità di situazioni poste a confronto, "tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa" (Consiglio di Stato Sez. IV, 21/10/2019, n. 7147). Sbrigativamente la Corte chiude un altro "capitolo" dedicato all'incompatibilità, ingiustizia manifesta, al conflitto interessi e agli articoli 51 C. p. c., 323 C. p., 479 C. p e 36 C. p. p.

Difatti, il candidato Mireno Berrettini risulta essere un allievo del commissario De Leonardis che, si ribadisce, lo indica tale in *Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l'11 settembre 2001* (EDUCatt, Milano 2016, p. 9), citandolo per la «collaborazione ad alcuni aspetti redazionali del testo finale» (Allegato 100 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Nel caso specifico, per Mireno Berrettini, con soltanto 3 monografie, è previsto un trattamento speciale grazie all'indicazione particolareggiata della sua attività didattica, omessa nel caso Frasca benché venticinquennale, molto più estesa e per niente valutata! Infatti, di Berrettini il giudizio collegiale segnala la «continuativa attività didattica ufficiale e integrativa e specifici incarichi professionali nel settore concorsuale 14-B2. [...] Nello



stesso ateneo nell'anno accademico 2017/18 è Docente incaricato dei corsi di Storia dei Trattati e Politica Internazionale (30 ore Secondo Semestre), di History of International Relations (30 ore Secondo Semestre), di Storia delle Relazioni Internazionali (30 ore Secondo Semestre) e di Integrazione Europea: Storia e Politiche (30 ore). La lista degli insegnamenti di Frasca è invece di 25 anni e non di ore, relativi a Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Storia diplomatica dell'integrazione europea, Storia delle relazioni internazionali (14/B2) nonché Storia del pensiero politico contemporaneo nemmeno menzionata!!! Sono dichiarate eccellenti le collocazioni editoriali di Berrettini e per niente considerate quelle identiche di Frasca nella Collana e nella Rivista «Nuova Storia Contemporanea» di Francesco Perfetti! Insomma, le medesime collocazioni diventano eccellenti per l'allievo di De Leonardis e inesistenti per Frasca (elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Inoltre, Frasca presenta il libro *La Caduta del 1914-1915* pubblicato con Perfetti oltre ai due articoli e una recensione sulla sua prestigiosissima Rivista, ma tutto passa sotto silenzio e il Decreto è violato! Per il commissario Antonio Varsori è discreta l'attività didattica di Berrettini, ma non cita o valuta quella ben più nutrita di Frasca e così sostiene l'allievo di De Leonardis, il quale promuove quello di Varsori, David Burigana. Intanto di Frasca sono evitati aggettivi sul merito di ogni tipo quanto alla ricerca archivistica, allo studio bibliografico, alle dieci monografie e a tanto altro. (Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). **Ciò, considerando soprattutto che la produzione non ingente di Berrettini concerne circa 330 pagine di articoli e contributi oltre alle 452 pagine delle monografie, per un complesso di 800 pagine circa, generalmente ripetitive sulla Resistenza, il Regno Unito ecc., non reggendo il confronto abissale con Frasca, per le sue 2500 pagine circa, impreziosite da apprezzamenti notevoli nella comunità scientifica (altro elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), grazie ai docenti di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, nonché dei professori di Storia contemporanea Danilo Veneruso e Gaetano Arfè, notissimi anche a livello internazionale, oltre al presidente del Senato Pietro Grasso e al preside della Facoltà di Scienze Politiche, Raffaele Feola! Il decreto è (forse) violato! Berrettini e Burigana, invece, vantano solo le prefazioni dei loro “maestri” e commissari mentre il primo, per giunta, pubblica i suoi pochi lavori nell'ambito della Rivista «Nuova Storia Contemporanea» contraddistinta dalla presenza nel Comitato scientifico del commissario De Leonardis (Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), realizzando addirittura un contributo in un volume del 2017 curato dallo stesso De Leonardis! (*American (next) Pacific Century...*). Scrive, poi, *Tra Ancien Régime e Rivoluzione. Filippo Sardi, la Chiesa e lo Stato lucchese*, mentre sono tralasciati nel contempo gli ingenti lavori di Frasca sulla diplomazia della Santa**

Sede e l'attenzione dell'Italia specie In Jugoslavia, URSS e Cina, ricostruiti su fonti archivistiche e inediti evidenziati dal prefatore Giuseppe Ignesti quanto a un altro volume. **Ben dieci convegni di Berrettini si sono realizzati presso l'Università Cattolica di Milano e il Dipartimento di Scienze Politiche del commissario Massimo De Leonardis. Lo stesso dicasi dei Progetti di ricerca, (altro Titolo per l'Abilitazione), addirittura 8 su 8, e della partecipazione a comitati editoriali (altro Titolo) nei Quaderni di Scienze Politiche diretti da De Leonardis. La Commissione approva poi la partecipazione di Berrettini alla prestigiosa Rivista «Spagna contemporanea», ma dimentica la pubblicazione presso la medesima del libro di Frasca, *La Spagna e la diplomazia italiana*, con prefazione di Gaetano Arfè! La partecipazione al collegio dei docenti di Berrettini si realizza ancora presso il medesimo Ateneo milanese con Massimo De Leonardis, come i finanziamenti da parte dell'Università cattolica e la didattica. Il giudizio collegiale della Commissione per l'Abilitazione di Berrettini sottolinea così i titoli di buon livello, compiendo in Frasca “errori”, sviste e omissioni madornali, mentre del primo «le due monografie sul periodo 1940-45 si fondano su un attento esame di un'ampia bibliografia», di gran lunga maggiore e ingentissima in Frasca specie in *Noi Italiani*, presentato alla Camera dei deputati dai due storici e docenti Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, e nelle ulteriori nove monografie, negli articoli e negli altri lavori “dimenticati”! «La sicura padronanza di una vasta storiografia» vista nei pochissimi studi di Berrettini è negata al vastissimo repertorio di Frasca perché i testi sono stati semplicemente elusi! Anche il commissario Federico Cresti esalta i convegni scientifici di Berrettini come relatore e organizzatore, ma niente scrive a riguardo di Frasca che lo è stato allo stesso modo! Del primo evidenzia la conoscenza delle fonti archivistiche utilizzate, che invece lo sono da Frasca molto, molto di più, per la differenza abissale degli scritti presentati, testimoniata da recensioni e presentazioni illustri invisibili agli occhi dei commissari! La commissaria Raffaella Gherardi considera allo stesso modo l'attenta e originale analisi di importanti fonti documentarie e archivistiche di Berrettini e il confronto con la letteratura internazionale, che in di Frasca è enorme e non “vista”, come la Curatela interamente in inglese, mentre il commissario Giancarlo Vallone apprezza di Berrettini il contributo nella medesima lingua. Tuttavia, sfogliando lo scritto di Berrettini, oggetto della valutazione per l'Abilitazione, *Verso un nuovo equilibrio mondiale : Le relazioni internazionali in prospettiva storica* (Carocci, Roma 2017) assale lo sgomento per le pochissime pagine, lo stile criptico e pesante, che non pare interessi la ricostruzione storica, date le 47 note circa e una ventina di documenti di archivio! Per capirci, sono 500 quelle di Frasca su 700 note nel solo libro sulla Spagna! Inoltre, Berrettini nello stesso testo ammette l'appartenenza alla Scuola milanese del commissario De Leonardis, poiché «molte delle suggestioni qui di seguito tracciate, infatti, sono frutto delle discussioni e del confronto che ho avuto con Massimo de Leonardis. L'attuale continuatore di questa tradizione ha in-**

fatti sostenuto che “la politica internazionale più recente, anche corrente, può (e deve!) essere analizzata anche in ottica storica” (2011, p. 10), invitando parallelamente a storicizzare il tempo presente. A lui va dunque il mio primo ringraziamento, e non solo per essere stato una guida accademica e aver supervisionato il mio percorso universitario, ma anche e soprattutto per la passione che mi ha trasmesso per la ricerca. Sarebbe tedioso e probabilmente incompleto fare l’elenco dei suoi contributi alla mia formazione, ma per ciò che concerne il tema di questo lavoro credo sia necessario ricordare soffermarsi almeno su due di questi. Sono stati infatti di grandissimo aiuto, innanzitutto, i suoi studi sul dibattito statunitense successivo al 1991 e quelli sulla politica imperiale britannica. Secondariamente è stato fondamentale guardare al realismo classico di Hans J. Morgenthau di *Politics Among Nations* (1948), o di Raymond Aron di *Paix et guerre entre les nations* (1948), piuttosto che all’approccio strutturalista, per così dire matematico, proposto da Kenneth N. Waltz di *Theory of International Politics* (1979) [per cui] la lezione di de Leonardis è stata quella di considerare le idee, gli aspetti culturali e la dimensione simbolica quali elementi indispensabili per comprendere le dinamiche...» (pp. 13-14 in Allegato ). Come se non bastasse, in un altro libro oggetto della valutazione per l’Abilitazione, *La resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945)* pubblicato nella Collana di Francesco Perfetti, collocazione “eccellente” identica a quella di Frasca col libro, *La Caduta del 1914-1915*, ma dimenticata nel suo caso, Berrettini aggiunge altro, ringraziando in primis il prof. Massimo de Leonardis «che mi ha seguito in questi anni di ricerca» (p. 17, Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Scrive 144 pagine soltanto, contraddistinte da 654 note, mentre solo il libro sulla Spagna di Frasca ne conta 700 non “viste” dalla Commissione, di cui 500 d’Archivio, alle quali vanno aggiunte le altre 171 note del libro sulla questione palestinese, 125 de *I rapporti italo-britannici e l’esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale.*, incluse quelle di Archivio (38) “trascurate” dalla Commissione. Inoltre, addirittura 96 pagine di Fonti in *Noi Italiani*, con 597 richiami per migliaia di note di cui 186 concernenti Documenti editi e 165 di Archivio consultati, le circa 138 note de «*Il Mattino*», *la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, le 108 pagine realizzate in Archivio per *Antichità e Contemporaneità* e *Medioevo e Contemporaneità*, con oltre 100 documenti inediti omesse dai “giudici” riguardo alla ricerca su Polonia e Cecoslovacchia! Lo stesso dicasi per l’indagine archivistica concernenti Albania, Romania, Ungheria con oltre 120 documenti d’Archivio “sottovalutati” dai commissari, ma non dal prefatore Giuseppe Ignesti! Inoltre, 13 assolutamente inediti de *La Caduta del 1914-1915* tra innumerevoli Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici reinterpretati per ottenere un taglio innovativo della ricerca. Infine, 46 documenti di Archivio nelle pochissime pagine dei due articoli su Rivista di Classe A, 91 citazioni archivistiche de *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall’Italia (1947-1954)*, inte-

ramente realizzato su fonti inedite in un libro di sole 84 pagine! Persino le Curatele vantano 70 note circa per un totale di migliaia di note di cui 953 di Archivio!!! Insomma, **una differenza abissale tra la produzione di Frasca e quella di Berrettini** il quale, con *La Gran Bretagna e l'antifascismo italiano : Diplomazia clandestina, Intelligence, Operazioni speciali (1940-1943)* realizza ancora una collocazione «eccellente» identica a quella di Frasca, ma negata a quest'ultimo, con la pubblicazione nella Collana di Francesco Perfetti. L'argomento in genere si ripete, interessando soprattutto ancora la Resistenza e la Gran Bretagna, oggetto degli altri piccoli lavori. 129 pagine soltanto, oltre a Fonti e indice dei nomi, con meno note di Archivio del solo libro di Frasca sulla Spagna, del quale le monografie sono 10 e non 3! I suoi argomenti sono i più vari, dal Patto di Londra e il Mediterraneo orientale alla questione palestinese, dalla Grande Guerra alla diplomazia della Santa Sede nei regimi comunisti, fino alle scottanti problematiche relative all'Islam nella politica internazionale e a quelle riguardanti la politica estera italiana, l'Ottocento o l'opinione pubblica ecc. Il contributo di Berrettini, tuttavia, è accompagnato dalla **Prefazione** non di Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti o recensito da Gaetano Arfè e Danilo Veneruso, notissimi storici ma, dal **commissario e "maestro" Massimo de Leonardis**, il quale esalta il contributo dell'allievo, che «s'inscrive quindi a pieno titolo e con grande autorevolezza in un filone della storiografia internazionalista sui rapporti tra l'antifascismo italiano e gli anglo-americani», utilizzando la documentazione in modo critico (p. VII in Allegato 109, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). **Berrettini lo ringrazia per aver usufruito del suo aiuto nel suo percorso di ricerca durante gli anni, destinando così a lui «in primis il mio grazie per i preziosi consigli, per l'entusiasmo trasmessomi»**, ricordando pure l'indagine del docente sulla medesima problematica, *La Gran Bretagna e la Resistenza Partigiana in Italia (1943-1945)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988 (pp. 9, 5 in Allegato 109, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- n) **L'allievo di Varsori, David Burigana, invece, presenta una monografia soltanto e 34 tra articoli o contributi complessivamente di circa 1200 pagine. Il confronto con Frasca è lampante, essendo autore di 10 monografie e di tanto altro, complessivamente di circa 2530 pagine, oltre il doppio di Burigana! I commissari non le hanno calcolate ma eluse, evitando di considerarne l'esistenza espressamente. Burigana, per giunta, pubblica un articolo nella Rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori, realizza un contributo del 2017 in un volume a cura di Antonio Varsori, un altro del 2011 in un testo del medesimo commissario, un contributo del 2017 in un volume di Antonio Varsori, un altro del 2010 in uno scritto di Antonio Varsori, un contributo del 2010 in un volume di Antonio Varsori. Come se non bastasse, è relatore di un convegno organizzato a Padova da Antonio Varsori col quale ne organizza un altro nel 2008! È relatore ancora di un convegno organizzato da Antonio Varsori nel 2009 col quale dà vita a un altro successiva-**

mente. Burigana è pure un membro dell'Unità di Padova nel PRIN avente coordinatore Antonio Varsori (2006-2008) e membro di un altro PRIN (2011-2013) con coordinatore Antonio Varsori! Per il titolo concernente la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste ecc., è membro della Collana Euroclio diretta pure da Antonio Varsori ed è membro del comitato redazionale della rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori. Riguardo al titolo circa le esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca... presenta **un contratto di collaborazione** presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori. Lo stesso dicasi per l'Assegno di ricerca presso il medesimo Dipartimento di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori (2007- 2009) e per l'Assegno di ricerca ancora lì «sotto la direzione» di Antonio Varsori (2009-2011). (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Il giudizio collegiale della Commissione ricorda poi l'essere stato Burigana un organizzatore di convegni, ma dimentica di evidenziare lo stesso in Frasca, sia organizzatore che relatore della maggioranza di quelli presentati. Di Burigana è apprezzata la ricerca archivistica, ma non in Frasca di gran lunga maggiore, interessando 10 monografie, non una soltanto, due Curatele, due articoli e una recensione su Rivista di Classe A! La produzione in inglese di Burigana è rammentata dal commissario Giancarlo Vallone, ma trascurata e per niente citata nel caso Frasca, che presenta una Curatela nella medesima lingua. Di Burigana, che lavora col commissario Antonio Varsori a Padova, Raffaella Gherardi scrive però che, a parte una monografia soltanto, i suoi lavori non sono «del tutto coerenti con le problematiche del settore». (Allegato 109 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Inoltre, va evidenziato soprattutto che, già nella Tesi di Dottorato (Coopération! Sulla scia di Parigi, la Russia dei Soviet nella visione politico -strategica di Roma e Londra 1930-1934 ecc.) conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze con Ennio di Nolfo ormai molto tempo fa (Ciclo 1998-2001), **Burigana scrive** alle pagine XLIV-XLV: «Dal 30 giugno 1993, quando si definì il titolo della Tesi di Laurea, **il prof. Antonio Varsori ha dimostrato con me, come con molti altri, una paziente disponibilità, preziosi consigli, e divertenti notazioni a margine. Al Professore vanno così la mia gratitudine, il mio riconoscimento per aver seguito il mio lavoro, e i miei trascorsi, con quella costante attenzione che lo contraddistingue**». (Passaggio non allegato in quanto non fotocopiable presso la Sala Manoscritti e Rari della Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele» in Roma). Identico scritto è riportato nell'unica monografia presentata da Burigana, *Armi e diplomazia : L'Unione Sovietica e le origini della Seconda Guerra Mondiale (1939-1939*, Edizioni Polistampa. Firenze 2006, p. 23). Essa è introdotta addirittura dalla **Prefazione ancora di Antonio Varsori** il quale apprezza il lavoro del «giovane studioso italiano» per essere giunto «a risultati di notevole interesse» con «già al suo attivo una serie di importanti contributi», [ non libri!], penetrando la «mentalità dei militari, scrivendo così

pagine illuminanti sui loro valori, sul loro modo di pensare e sottolineando sia il loro ruolo di “tecnici”, sia in alcuni momenti la loro funzione di attori della politica estera francese». Tanto altro è descritto da Varsori per sottolineare il contributo storiografico di Burigana «di particolare interesse», il metodo adottato e la sua abilità (pp. 5-8, Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

- o) **Di Luca Micheletta**, che lavora a Roma col prof. Francesco Lefebvre D’Ovidio, amico di Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo, Luciano Tosi o Massimo de Leonardis, sostenitori in genere di Antonio Varsori ora Presidente della Società Internazionale di Studi Internazionali, **la Commissione apprezza le due monografie soltanto tra gli indicatori, interpretando come premi e riconoscimenti l’essere semplicemente socio di Società e l’insegnamento a Roma negato a Frasca presso l’Università Federico II di Napoli. Lo stesso dicasi generalmente di Paolo Soave, valutato positivamente per l’attività didattica svolta in Italia in dodici casi su tredici, mentre di Frasca è “dimenticata” pure la presenza all’[“estero”] e la nutritissima attività archivistica** (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- p) **Di Gianluca Pastori**, vicino a De Leonardis presso l’Ateneo del Sacro Cuore, **egli valuta sufficiente il suo contributo con una sola monografia, benché respinto dagli altri commissari!** (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- q) **Di Francesco Petrini**, che insegna la stessa materia di Antonio Varsori presso il medesimo Ateneo di Padova, **la Commissione prende atto che ha partecipato a numerose conferenze di carattere nazionale e internazionale organizzandole in qualche caso, a differenza delle molteplici di Frasca sistematicamente omesse, che lo hanno visto organizzatore e relatore insieme! Si valuta la significativa attività didattica di Petrini, mentre non è nemmeno citata o valutata quella intensissima e venticinquennale di Frasca! Risulta buona la collocazione editoriale dei lavori del primo, “tralasciando” quella del secondo, identica a quella “eccellente” di Berrettini e nonostante la differenza notevolissima dei contributi monografici, essendo soltanto due quelli di Petrini e dieci di Frasca, accompagnati da rilevanti prefazioni, collocazioni, premi e riconoscimenti vari tra studiosi di rango elevato nella comunità scientifica, come documentato!** (Allegato 110 in Denunce, [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- r) **Di Federico Scarano** sono apprezzate le sue due-tre monografie e nessun articolo su Rivista di classe A! Si ricordano le relazioni ai convegni in ambito internazionali, non considerati nel caso Frasca come il suo “robusto” e omesso insegnamento, che diventa «significativo» in Scarano. (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).
- s) **Di Andrea Ungari** è sottolineata la «precisa utilizzazione di varie fonti archivistiche, soprattutto in ambito italiano», a differenza di quella non “vista” e concernente i tantissimi lavori di Frasca! (Allegato 110 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).



- t) L'analisi potrebbe dettagliatamente continuare con riguardo ad altri candidati, ma oltre ai criteri di valutazione secondo l'ANVUR, la giurisprudenza impone l'obbligo di astensione del commissario (pena l'illegittimità della procedura concorsuale) in caso di particolari relazioni di conoscenza col candidato. Ciò, affinché non sia violato l'art. 97 della Costituzione relativo al «buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione», strettamente legato all'art. 3 sul valore di eguaglianza, e all'art. 36 del Codice di Procedura Penale. È necessario che emergano rapporti più consistenti di quelli esistenti tra «maestro» e allievo, suscettibile di alimentare il solo sospetto della parzialità, considerando l'interesse personale anche morale del primo nella procedura. Insomma, è necessario un "sodalizio professionale" tra i due fondato su vari elementi interconnessi, non rilevanti se considerati singolarmente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162). È il caso di pubblicazioni del candidato realizzate in collaborazione col commissario e sotto la sua influenza scientifica (<https://www.diritto.it>), oltre all'attività didattica, alla presenza in commissioni di studio, a rapporti scientifici vissuti anche in gruppo, alle «interazioni e sinergie nell'approccio monografico» e a questioni legate al Dipartimento diretto dal commissario. Per esserci incompatibilità ex art. 51 c. p. c., dunque, occorre che la collaborazione non sia saltuaria od occasionale, ma stabile e sistematica, ed è la stessa Suprema Corte a sottolineare che, per interesse personale, deve intendersi persino quello non economico e affettivo, col perseguimento di un vantaggio anche non economico nelle relazioni sociali e amicali o soltanto di natura morale. Pertanto, sono rilevanti, affinché vi sia incompatibilità ex art. 51 C. p. c., i sodalizi professionali formali o de facto e ogni altro rapporto non patrimoniale di vita stabile tra commissario e candidato. Il primo, in tal caso, ha l'obbligo di astenersi anche in base all'art. 323 del Codice penale considerando pure i rapporti tra Diritto penale e norme extrapenali (Cass. II, 21 giugno 99, n. 1660; Cass. VI, 5 marzo 98, n. 4452; Cass., VI penale, 19 ottobre 2004 - 2 marzo 2005, n. 7992, in «Guida al Diritto» n. 18/05 in <https://www.diritto.it>, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4789 - 23 settembre 2014). Vi è poi da considerare l'applicabilità dell'art. 51 n. 4 C. p. p. in ordine ai lavori in collaborazione, che possono influire sul giudizio del commissario a scapito di altri. Il "maestro", infatti, in tale evenienza valuterà la sua impostazione scientifica e di ricerca, allorquando darà un giudizio concernente la pubblicazione del candidato realizzata in collaborazione con lui. Una posizione, non neutra né imparziale, quindi, avendo fornito assistenza o consiglio e non risultando perciò "terzo" e "indifferente". Per l'art. 36 Codice di procedura penale, poi, si deve astenere il giudice che sia tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private, in linea con la sentenza del TAR dell'ottobre 2016 riguardo a un concorso per ricercatore presso la Facoltà di Agraria del-



l'Università di Palermo. Per i giudici è emerso un giudizio tanto generoso del candidato conosciuto quanto severo verso gli altri, evidenziando un rapporto consolidato esaminando il curriculum, le pubblicazioni realizzate cooperando col commissario e il ruolo di tutor assunto da quest'ultimo nella ricerca post-laurea del candidato e della sua attività didattica. Valutata dettagliatamente, lo stesso trattamento è mancato per il ricorrente danneggiato, non essendo "vista" l'attività di docente e quella di relatore a convegni internazionali. Infine, è stata sottolineata la tendenza a generalizzare la descrizione delle ricerche del ricorrente, riservando però un atteggiamento più dettagliato per il "preferito". Ecco perciò che il TAR insiste sulla trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio delle commissioni concorsuali per cui, nell'ipotesi di un conflitto di interessi, occorre astenersi sia per inimicizia nei confronti di un candidato che per la peculiare amicizia o assiduità nei rapporti personali, scientifici, lavorativi o di studio, in confronto con un altro concorrente (Nadia Palazzolo, *Università, annullato concorso per ricercatore: "commissario e candidato collaboravano"*, 3 novembre 2016; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057; Consiglio di Stato, sez. III, 28/04/2016, n. 1628). Esiste incompatibilità ex art. 51 C. p. c., inoltre, in caso di appartenenza del commissario a un Comitato (art. 39 C. c.) e, concludendo, è necessario comunque un sodalizio professionale e un'armonia di intenti economici o di vita tra commissario e candidato (TAR Pescara 178/2015 cit. da Gian Lorenzo e Guglielmo Saporito, 7 maggio 2017, *Non c'è incompatibilità se candidato e commissario d'esame sono amici su Facebook*). Deve essere infine evidenziato che recentemente l'ANAC, con la delibera n. 209 del 1° marzo 2017, ha chiarito che la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati".

Signori magistrati, i commissari non possono scrivere il falso su elementi certi e incontrovertibili, assolutamente decisivi ai fini di una valutazione, omettere titoli e annullarli in modo arbitrario, essendo altro la discrezionalità. Si tratta perciò di cogliere l'animo di chi si comporta in modo non convincente e non ricorrendo a qualche loro passaggio circoscritto, dando l'impressione di attribuire poca importanza al tutto. In questo senso, la vostra professionalità e la vostra umanità sono da me criticate duramente come cittadino che patisce. In fondo, anche della magistratura sono noti i suoi limiti.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 13792 del 2018, proposto da Ugo Dott. Frasca, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

**RICORSO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE:**

a). - del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati, idonei e non idonei, al Concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ex art. 16, L. n. 240/10, di I Fascia per il settore 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee - I<sup>a</sup> fascia) - V<sup>o</sup> Tornata - 2018, in relazione alla procedura indetta con il D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016 ; 2

b). - dei provvedimenti del Direttore Generale per l'Università del MIUR e dell'ANVUR con i quali è stato accertato il possesso dei requisiti e nominata la Commissione nazionale per il Concorso di Abilitazione Scientifica Nazionale di I e II Fascia per il settore 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee I<sup>a</sup> fascia);

c). - di tutti gli atti del procedimento concorsuale, ivi compresi i verbali della V<sup>o</sup> tornata 1,2,3,4 ed, in particolare del verbale della I<sup>o</sup> seduta del 14.11.2016;

d). - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi ivi compreso il D.D. n. 02487 del 31.10.2016 di nomina della Commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 28.11.2018 il ricorrente, premesso di essere ricercatore presso l'Università di Napoli e già idoneo per le funzioni di professore di seconda fascia, impugna il giudizio collegiale e quelli individuali recanti la sua non idoneità al conferimento della abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 14/B2, V tornata, Storia delle relazioni internazionali, pubblicato sul sito web della P.A.

1.1. Si costituiva l'Amministrazione con memoria formale della Avvocatura distrettuale con allegata la relazione di servizio del competente direttore generale.

1.2. Alla pubblica Udienza del 22 ottobre 2019 sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.

2. Conviene prendere le mosse dallo scrutinio dei motivi primo e terzo, dedicati alla contestazione del negativo giudizio cui la commissione è pervenuta con riguardo alle pubblicazioni presentate dal ricorrente. Per la commissione dunque, dando atto che il candidato ha presentato 15 pubblicazioni, "La bibliografia di questi lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico. Affrontando argomenti di carattere più generale, come nel volume "Noi italiani", il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti".

Al riguardo il ricorrente sostiene che la commissione non si sarebbe attenuta ai criteri dettati dall'art. 4 del D.M. n. 120/2016 mancando inoltre la valutazione di tutte le 15 pubblicazioni, non menzionando in particolare il volume "Le tormentate vicissitudini vaticane", la ricerca archivistica "Fascismo, comunismo e guerra fredda", il testo "la Caduta del 1914-195" ed altre.

2.1. Ritiene il Collegio infondate le riassunte censure.

3. In punto di diritto si evidenzia in proposito che la norma di carattere generale di cui all'art. 3 l. n. 241/1990 va letta ed applicata in combinato disposto con l'art. 3 del D.M. n. 120/2016, disposizione di carattere settoriale specificamente dettata per il buon governo della motivazione da esternare nell'espressione del giudizio di

attribuzione ovvero di diniego di riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale che quindi rappresenta una declinazione e una attualizzazione contestualizzata allo specifico settore che ci occupa, del generale obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3, l.c.it. L'art. 3 del D.M. n. 120/2016 dispone infatti che "1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi".

L'art. 4 D.M. n. 120/2016, con specifico riguardo alla valutazione della produzione scientifica dei candidati e in particolare delle loro pubblicazioni, stabilisce poi che: "1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:

- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi";

3.1. La minuziosità del riportato dettato normativo in ordine ai contenuti della motivazione del giudizio sulla bontà delle pubblicazioni e sulla loro idoneità o meno a sorreggere un giudizio di meritevolezza dell'abilitazione ovvero, a fortiori, di diniego della stessa, induce ad affermare che l'apposita Commissione, nel formulare tale giudizio deve esternare congruamente le ragioni del suo convincimento.

Giova al riguardo rammentare l'orientamento della Sezione oltre a riconoscere l'autonomia del vaglio d'idoneità relativo a ciascuno dei requisiti che permettono di ottenere l'Abilitazione Scientifica Nazionale, sostiene che "b) in tale contesto,

(...) stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all'interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;

c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;

d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l'intrinseca logicità" (Tar Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 7793/2018 e n. 8115/2018).

Un[a] sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni è imposta invero dall'art. 8, co. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, a termini del quale "La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte".

Tale norma, specie nella parte in cui impone l'effettuazione di una sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni, nel che si risolve la locuzione normativa che fa cenno al "contributo individuale alle attività di ricerca" (la pubblicazione è il portato di un'attività di ricerca) risulta essere stata violata dalla commissione nel caso in esame.

Al riguardo va richiamato lo specifico precedente di questa Sezione secondo il quale "il giudizio finale negativo secondo il quale "la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che "Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo" per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto svolgere le adeguate considerazioni motive e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale." (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203, passata in giudicato). Sulla medesima linea esegetica più di recente la Sezione ha riaffermato il principio secondo il quale "è in re ipsa il tratto tautologico ed autoreferenziale della

motivazione che correda il riportato giudizio, non illustrando la Commissione i profili contenutistici delle pubblicazioni – adempimento prescritto dalla normativa – né parallelamente le ragioni per le quali le pubblicazioni non presenterebbero, in riferimento a quei profili di contenuto, i caratteri dell’originalità, del rigore metodologico e della rilevanza delle tematiche. Manca invero qualsiasi riferimento analitico alle ragioni per le quali si è approdati al contestato stroncatorio giudizio.

In secondo luogo va parimenti sottolineato che, come la Sezione ha più volte chiarito, nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’ASN, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo ovvero l’assenza di rigore metodologico”(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 9 ottobre 2019, n. 11658).

4. Tutto ciò doverosamente rammentato, opina il Collegio che l’assunto secondo il quale non sono state valutate tutte le pubblicazioni è smentito dalla lettura dei singoli giudizi individuali resi dai commissari, in ognuno dei quali è menzione di tutte le pubblicazioni, dandosi atto che sono “dieci monografie, due articoli in rivista, due curatele e una recensione” (commissario Cresti); “il candidato presenta n. 15 pubblicazioni tra le quali numerose monografie, fra le quali, così come i saggi presentati, quelle temporalmente più recenti (le tre monografie più recenti sono tutte pubblicate nel 2018) appaiono orientate a sintesi generali e a volte generiche, anche sotto il profilo del confronto bibliografico” (commissario Gherardi); “le pubblicazioni sono costituite anzitutto da monografie, delle quali sette dal 2012 al 2018 (tre in quest’ultimo anno) (...) In sintesi le pubblicazioni del candidato sono ispirate da intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo” (commissario Vallone).

Come si nota, dunque, sono stati osservati i parametri del rigore metodologico e della originalità e innovatività, scolpiti all’art. 4, lett. c), D.M. n. 120/2016.

La commissione ha inoltre evidenziato che il mancato impiego delle note non consente una piena valutabilità dei lavori, essendo di comune dominio l’acquisizione secondo cui il mancato utilizzo delle note equivale ex se ad uno spessore di approfondimento alquanto modesto.

4.1. Nel complesso, la commissione ha esternato il seguente giudizio “La bibliografia di questi lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico. Affrontando argomenti di carattere più generale, come nel volume “Noi italiani”, il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con

il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti”.

Tale giudizio appare rispettoso dei canoni di adeguatezza ed analiticità che devono sorreggere al lume della giurisprudenza della Sezione sopra in issantesi rassegnata, le valutazioni di diniego di conferimento dell’abilitazione scientifica.

La Commissione ha denotato altresì che il candidato non ha operato una corretta utilizzazione delle fonti. Il che altrimenti detto significa che egli non riesce ad elaborare le fonti e utilizzarle al meglio nell’attività dianoetica e ricostruttiva.

I motivi primo e terzo sono pertanto infondati.

5. Il secondo motivo, dedicato alla contestazione del giudizio formulato sui titoli, è inammissibile per carenza di interesse atteso che anche ove il Collegio dovesse formulare una positiva valutazione del mezzo e conseguentemente accoglierlo, alcun vantaggio deriverebbe alla ricorrente, atteso che la sua situazione giuridica non riuscirebbe accresciuta poiché il diniego di abilitazione impugnato fonda sulla negativa valutazione non dei titoli, bensì delle pubblicazioni, la quale risulta immune dalle censure svolte con i motivi di ricorso a ciò dedicati siccome dianzi valutati infondati. Soccorre, infatti, “al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243). Si è in tan senso ribadita siffatta opzione precisandosi che “In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile (in tal senso cfr anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3194).

**6. Con il quarto ed ultimo mezzo del sovrabbondante e pletorico ricorso, il ricorrente sollecita al Tribunale un sindacato di merito, contestando il giudizio nei suoi riguardi formulato, mercé l’invocazione e il raffronto con il giudizio espresso su altri concorrenti, in pratica deducendo un eccesso di potere per disparità di trattamento.**

**6.1. La censura è inammissibile, non essendo consentito a questo giudice operare un vaglio di sovrapponibilità dei giudizi formulati riguardo a più candidati, atteso che le relative posizioni si connotano indubbiamente per un delta di particolarità e specificità che ne vieta il loro accostamento e la loro commisurazione in termini di sovrapponibilità.**



Come noto, infatti, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento postula assoluta identità di situazioni poste a confronto, “tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa” (Consiglio di Stato Sez. IV, 21/10/2019, n. 7147), situazione esclusa in radice dall’invocato raffronto di procedure e progetti di ricerca intrinsecamente, oggettivamente e soggettivamente, diversi.

In definitiva, il ricorso si profila infondato e va respinto con il carico delle spese, contenute come da dispositivo in ragione della natura meramente formale della difesa dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**L’ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Appello al Consiglio di Stato e la non condivisibile risposta

### **CONSIGLIO IN STATO IN SG - ROMA RICORRE**

**DOTT. UGO FRASCA**, nato a S. Maria a Vico (CE) l’11 novembre 1959, C.F. FRSGUO59S11I233G, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall’avv.to Umberto Gentile (C.F. GNTMRT66P11H501W) elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo telematico [slgentile@pec.it](mailto:slgentile@pec.it) con richiesta di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al n. fax 0823322373 ed all’indirizzo p.e.c. [slgentile@pec.it](mailto:slgentile@pec.it)

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministero e legale rappresentante *pro tempore*, rapp.to e

difeso *ex lege* dalla Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

## **PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE**

della sentenza del TAR Lazio Roma SEZ. III BIS n. 230/2020 del 9.1.2020 mai notificata con cui si è rigettato il ricorso di primo grado nrg 13792/2018 proposto dall'odierno appellante

## **FATTO**

L'appellante dott. Ugo Frasca, ricercatore universitario confermato presso l'Università di Napoli, già idoneo quale professore di II° fascia, ha partecipato al concorso indetto con DD n. 1532/2016 dal MIUR per l'Abilitazione alle funzioni di professore di I^ Fascia per il settore 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee I^ fascia).

Pere quel che interessa il Bando all'art. 2 ha previsto espressamente "Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.

All'art. 5 comma 5 il Bando ha previsto espressamente: "*La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3,4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del D.M. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la Commissione può motivare il diniego di Abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito.*"

Il DM 120/2016 all'art. 3 precisa che "*Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione for-*

*mula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:*

*a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;*

*b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”*, mentre all'art. 4 prevede “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:

*a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;*

*b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;*

*c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;*

*d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;*

*e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;*

*f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.*

Il medesimo DM all'art. 5 stabilisce, poi “1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione:

a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'allegato A;

b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. ...

3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1 dell'allegato A:

a) gli indicatori specificati nell'allegato C, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici;

b) gli indicatori specificati nell'allegato D, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici...”, mentre all'art. 6, infine, prevede “1. *La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:*

*a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;*

*b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”.*

L'Allegato A disciplina l'elenco dei titoli ed i criteri di valutazione stabilendo :

1. Impatto della produzione scientifica, valutata:...per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato D;

2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;

4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

5. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

10. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione

alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

11. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione.

L'allegato B prevede per quel che interessa *“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”*. L'allegato D dopo aver previsto che al settore concorsuale in esame si applicano gli indicatori non bibliometrici ha previsto *“2. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti. 3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti: a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare; b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c); c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all'ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5. 4. Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:*

*a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;*

*b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite «di classe A», ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza*

*delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali;*

*5. Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che*

*adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:*

*a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;*

*b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato” .*

Il Dott. Frasca ha trasmesso nei termini di legge la domanda di partecipazione al concorso di cui si discorre allegando 15 pubblicazioni ed i titoli posseduti. Nel corso della prima seduta del 14.11.2016 la Commissione ha dapprima proceduto , ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 120/2016, a scegliere, in relazione alla specificità del Settore Concorsuale e distintamente per la I e la II fascia, i 9 titoli tra quelli di cui ai numeri da 2 (due) a 11 (undici) dell'Allegato A al suindicato Decreto, e a definirne, ove necessario, i criteri di valutazione.

La Commissione ha, altresì, preso atto che ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) del DM 120/2016 la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare per le funzioni di Professore di I° fascia la piena maturità scientifica del candidato , attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca ed ha stabilito di valutare ai sensi dell'art. 4 del DM 120/2016 le pubblicazioni scientifiche del candidato e ai sensi dell'art. 6, del D.M. n. 120/2016, di attribuire l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal DM n. 602/2016 e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ; b) presentano pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del D. M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri del citato Decreto e giudicate esclusivamente di qualità elevata ovvero pubblicazioni che, per il livello di originalità e di rigore metodologico e per il contributo alla ricerca abbiano conseguito un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento anche a livello internazionale.

Il DM 602/2016 all'art. 2 comma 2 ha disciplinato i ccdd valori soglia relativamente ai candidati all'abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

*a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del*



quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero libri”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda”.

La tabella 2 per i candidati del settore 14B2 non bibliometrico prevede i seguenti valori soglia:

Numero articoli in 10 anni 16

Numero citazioni in 15 anni 2

Indice H in 15 anni 1

Nell’ambito della V° tornata la Commissione si è riunita per la prima volta il 15 maggio 2018 ed i suoi membri hanno dichiarato tutti di non avere causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del cpc con i candidati.

L’appellante è risultato non idoneo alla stregua della motivazione che segue: “Relativamente ai Titoli posseduti il Giudizio Collegiale risulta così motivato” “Il candidato supera le mediane richieste per due su tre (2/3) degli indicatori e presenta titoli nelle seguenti categorie: a, e, h, i.

Per quanto riguarda il titolo a (organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero), ha partecipato ad alcuni convegni scientifici a Napoli e in altre località italiane dal 1992.

Per quanto riguarda il titolo e (direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio), fa parte del comitato scientifico di “Scienze e Ricerche” (dal 2017) e di “African Politics and Policy, Online Journal” (dal 2018); dirige alcune collane editoriali nell’ambito delle relazioni internazionali e degli studi politico-teologici. Per quanto riguarda il titolo h (conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore), ha vinto i premi letterari “Giano” (2006) e “Natale in Libreria” (2008).

Per quanto riguarda il titolo i (specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione), ha svolto attività giornalistica”.



Il giudizio collegiale complessivo reso della Commissione e riferito al candidato Frasca è il seguente: *“Il candidato Ugo Frasca è ricercatore presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, poiché gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono 2 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016. La Commissione, dopo approfondito esame di quanto inserito dal candidato in domanda, ritiene anche che risulti accertato il possesso, da parte sua, di più di tre titoli tra quelli indicati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. La commissione nota tuttavia, che nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell’ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento).*

*Il candidato ha presentato complessivamente 15 pubblicazioni scientifiche ai fini dell’art. 7 DM 120/2016. Proponendosi di mettere in luce, come afferma lui stesso, le “linee guida che legano l’antichità, il Medioevo e la storia moderna a quella contemporanea”, il candidato indaga in particolare la diplomazia vaticana, in specie nei paesi dell’Europa Orientale (Polonia e Cecoslovacchia, ma anche Romania, Albania, Ungheria), in alcuni periodi cruciali, ed in particolare nei primi anni della Guerra fredda. La bibliografia di questi lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico. Affrontando argomenti di carattere più generale, come nel volume “Noi italiani”, il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti. La Commissione, valutate queste pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico presentato, la Commissione all’unanimità ritiene che il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni idonei a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale. Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I° fascia”.*

Di seguito i giudizi individuali resi dai singoli commissari.

Commissario FEDERICO CRESTI: *“Ugo Frasca è ricercatore SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1992.*

*Il suo ambito di ricerca e di studio è quello della storia delle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle relazioni internazionali della Santa Sede con i paesi del blocco comunista, e più in particolare con i paesi balcanici.*

*Il candidato supera le mediane richieste per due su tre (2/3) degli indicatori e presenta titoli nelle seguenti categorie: a, e, h, i.*

*Per quanto riguarda il titolo a (organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all'estero), ha partecipato ad alcuni convegni scientifici a Napoli e in altre località italiane dal 1992.*

*Per quanto riguarda il titolo e (direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio), fa parte del comitato scientifico di "Scienze e Ricerche" (dal 2017) e di "African Politics and Policy, Online Journal" (dal 2018); dirige alcune collane editoriali nell'ambito delle relazioni internazionali e degli studi politico-teologici.*

*Per quanto riguarda il titolo h (conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore), ha vinto i premi letterari "Giano" (2006) e "Natale in Libreria" (2008).*

*Per quanto riguarda il titolo i (specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione), ha svolto attività giornalistica.*

*Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate ai fini dell'art. 7 DM 120(2012, si tratta di dieci monografie, due articoli in rivista, due curatele e una recensione.*

*Per quanto sia evidente l'importanza quantitativa dell'attività di pubblicazione del candidato, l'impostazione metodologica dei suoi scritti, dove l'interpretazione ideologizzata (spesso di carattere morale) delle finalità della storia umana prende a volte il posto dell'analisi scientifica, suscita molta perplessità.*

*Nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento), né nel quadro della diffusione e dell'internazionalizzazione delle sue pubblicazioni.*

*Esprimo pertanto un giudizio negativo sulla candidatura di Ugo Frasca all'abilitazione scientifica nazionale per professori di prima fascia nel settore 14/82".*

*Commissario MASSIMO DE LEONARDIS: "Dal 04/12/1992 il candidato Francesco Frasca è Ricercatore Universitario per il SSD SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali presso Università degli Studi di Napoli Federico II. È in possesso di 3 sui 9 titoli indicati dalla Commissione e raggiunge con le sue pubblicazioni, come da verifica ministeriale, il valore-soglia in due indicatori sui tre previsti per il Settore Concorsuale nel quale concorre, ed ottiene perciò una valutazione positiva dell'impatto della sua produzione scientifica. Per il titolo a ha partecipato ad alcuni convegni scientifici a Napoli e in altre località italiane dal 1992. Per il titolo e fa parte del comitato scientifico di "Scienze e Ricerche" (dal 2017) e di "African Politics and Policy, Online Journal" (dal 2018) e dirige alcune collane editoriali nell'ambito delle relazioni internazionali e degli studi politico-teologici. Per il titolo g dichiara alcune attività in atenei italiani e presso una Pontificia Facoltà Teologica. Per il titolo h ha vinto i premi letterari "Giano" (2006) e "Natale in Libreria"*

(2008). Per il titolo i, dichiara variegate attività in parte di natura giornalistica. La cospicua e continuativa produzione scientifica del candidato è pienamente coerente con il settore a bando. Le pubblicazioni dimostrano un apprezzabile, ma non sempre pertinente, tentativo di applicare la lezione sulle “forze profonde” di Pierre Renouvin e, talvolta, l'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. La scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico.

Nel complesso, pur apprezzando l'operosità del candidato, non può quindi dirsi raggiunta una piena maturità e scientifica necessaria per accordare l'abilitazione di prima fascia nel settore concorsuale 14 B/2”.

COMMISSARIO RAFFAELLA GHERARDI: “Dal 1992 ricercatore universitario (SPS/06-14/82) presso l'Università degli studi Federico II di Napoli. Per quanto riguarda i parametri stabiliti dal Ministero raggiunge il valore soglia di 2 indicatori su 3. Ha partecipato a convegni e progetti di ricerca soprattutto in Italia.

Per quanto riguarda le pubblicazioni ai fini dell'art. 7 DM 120/2016 il candidato presenta n. 15 pubblicazioni fra le quali numerose monografie fra le quali, così come i saggi presentati, quelle temporalmente più recenti (le tre monografie più recenti sono tutte pubblicate nel 2018) appaiono orientate a sintesi generali e a volte generiche, anche sotto il profilo del confronto bibliografico.

Sulla base di una ponderata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni si ritiene che il candidato non abbia raggiunto una posizione riconosciuta nell'ambito anche internazionale della ricerca, dal che consegue un giudizio non favorevole ai fini della abilitazione di I fascia nel settore concorsuale in oggetto”.

COMMISSARIO GIANCARLO VALLONE: “Il candidato Frasca è in possesso di 3 sui 9 titoli indicati dalla Commissione; e raggiunge con le sue pubblicazioni, come da verifica ministeriale, il valore-soglia in due indicatori sui tre previsti per il Settore Concorsuale nel quale concorre, ed ottiene perciò una valutazione positiva dell'impatto della sua produzione scientifica. Le pubblicazioni presentate, non continue nel periodo di osservazione imposto, sono costituite anzitutto da monografie, delle quali sette dal 2012 al 2018 (tre in quest'ultimo anno). L'insieme sembra ispirato dalla ricerca, come dice il candidato stesso, delle “linee guida che legano l'antichità, il Medioevo e la storia moderna a quella contemporanea”, con attenzione prevalente alla diplomazia vaticana, in specie nei paesi dell'Europa Orientale, come Polonia, Cecoslovacchia, ma anche Romania, Albania, Ungheria, in alcuni periodi cruciali, ed in particolare nei primi anni della Guerra fredda. La bibliografia è generale e a volte generica, dichiarata tra le fonti e senza uso di note. La documentazione utilizzata è quella edita. In sintesi le pubblicazioni del candidato, sono ispirate da intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo. Perciò in base alla ponderata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, non si può ritenere raggiunto, da parte del candidato, un grado di maturità scientifica atto a conferirgli

*una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, e non è perciò sufficiente ai fini dell'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale in oggetto".*

COMMISSARIO ANTONIO VARSORI: *"Il candidato è dal 1992 ricercatore universitario presso l'Università Federico II di Napoli per il settore scientifico disciplinare SPS/06. Quanto agli indicatori la produzione scientifica del candidato risponde a due delle tre tipologie previste, presentando due pubblicazioni rispetto alle sedici previste, due articoli in riviste di fascia A rispetto ai due richiesti e sette monografie rispetto all'una richiesta. Per ciò che concerne i titoli, il candidato ha preso parte con relazioni a vari convegni e ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca; va inoltre segnalata l'attività didattica; non significativo appare il livello di internazionalizzazione. Di carattere diverso appaiono gli interessi scientifici del candidato, il quale in una fase iniziale della sua attività di studio aveva concentrato l'attenzione su alcuni temi di storia diplomatica concernenti prevalentemente il periodo fascista e in tale contesto i suoi saggi si fondavano prevalentemente sulle fonti diplomatiche italiane; successivamente accanto ad alcune brevi monografie relative al periodo della neutralità italiana negli anni 1914-1915 si sono affiancati studi che riguardavano la Santa Sede e argomenti di carattere più generale, come il volume "Noi italiani" nel tentativo di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali. Questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti. Sulla base di tali considerazioni si ritiene che il candidato non possenga il livello di maturità tale da consentire la concessione dell'abilitazione alla I fascia"*

Assume rilievo sin d'ora la circostanza che la maggior parte delle pubblicazioni dell'odierno ricorrente in appello sono state valutate già favorevolmente in termini utili ai fini anche dell'abilitazione per cui è causa, nel procedimento per l'abilitazione alle funzioni di professore di II<sup>a</sup> Fascia,

I risultati dei lavori della Commissione sono stati pubblicati sul sito del Ministero in data 3 agosto 2018.

Con ricorso incardnato innanzi al TAR Lazio Roma sez. III bis con il nrg 13792/2018 si sono impugnati i seguenti atti e provvedimenti:

a).-) provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati, idonei e non idonei, al Concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ex art. 16, L. n. 240/10, di I<sup>a</sup> Fascia per il settore 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee - I<sup>a</sup> fascia) - V<sup>o</sup> Tornata - 2018, in relazione alla procedura indetta con il D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016 ;

b).- provvedimenti del Direttore Generale per l'Università del MIUR e dell'ANVUR con i quali è stato accertato il possesso dei requisiti e nominata la Commissione nazionale per il Concorso di Abilitazione Scientifica Nazionale di I e II Fascia per il settore 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee I<sup>a</sup> fascia);

c).- tutti gli atti del procedimento concorsuale, ivi compresi i verbali della V° tornata 1,2,3,4 ed, in particolare del verbale della I° seduta del 14.11.2016;

d).- tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi ivi compreso il D.D. n. 02487 del 31.10.2016 di nomina della Commissione.

E ciò alla stregua dei seguenti motivi di ricorso:

**I. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,4 E 5 DEL DM 120/2016. VIOLAZIONE DEGLI ALLEGATI A,BE D AL DM 120/2016. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

**II. - VIOLAZIONE DELL'ART.5 DM 120/2016. OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATI. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTI ERRONEI. INGIUSTIZIA MANIFESTA**

**III. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL DM 120/2016. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

**IV. - ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA RICHIAMATA SUB.III. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il ricorso di primo grado nrg 13792/2018 è stato definito con la sentenza del 9.1.2020 n. 230/2020 che ha rigettato il ricorso di primo grado.

La sentenza del TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS n. 230/2020 deve ritenersi erranea e va riformata alla stregua dei seguenti

## **MOTIVI DI APPELLO**

**I. - ERROR IN IUDICANDO.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DEL DM 120/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 6 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016, N. 95.VIOLAZIONE DEGLI ALLEGATI A,BE D AL DM 120/2016.**

Del tutto erroneamente la sentenza gravata con il capo che di seguito si trascrive ha rigettato i motivi I e III del ricorso di primo grado: *“Conviene prendere le mosse dallo scrutinio dei motivi primo e terzo, dedicati alla contestazione del negativo giudizio cui la commissione è pervenuta con riguardo alle pubblicazioni presentate dal ricorrente. Per la commissione dunque, dando atto che il candidato ha presentato 15 pubblicazioni, “La bibliografia di questi lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico. Affrontando argomenti di carattere più generale, come nel volume “Noi italiani”, il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti”.*



*Al riguardo il ricorrente sostiene che la commissione non si sarebbe attenuta ai criteri dettati dall'art. 4 del D.M. n. 120/2016 mancando inoltre la valutazione di tutte le 15 pubblicazioni, non menzionando in particolare il volume "Le tormentate vicissitudini vaticane", la ricerca archivistica "Fascismo, comunismo e guerra fredda", il testo "la Caduta del 1914-195" ed altre.*

*2.1. Ritiene il Collegio infondate le riassunte censure.*

*3. In punto di diritto si evidenzia in proposito che la norma di carattere generale di cui all'art. 3 l. n. 241/1990 va letta ed applicata in combinato disposto con l'art. 3 del D.M. n. 120/2016, disposizione di carattere settoriale specificamente dettata per il buon governo della motivazione da esternare nell'espressione del giudizio di attribuzione ovvero di diniego di riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale che quindi rappresenta una declinazione e una attualizzazione contestualizzata allo specifico settore che ci occupa, del generale obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3, l.c.it. L'art. 3 del D.M. n. 120/2016 dispone infatti che "1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi".*

*L'art. 4 D.M. n. 120/2016, con specifico riguardo alla valutazione della produzione scientifica dei candidati e in particolare delle loro pubblicazioni, stabilisce poi che: "1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:*

*a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;*

*b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;*

*c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;*

*d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;*

*e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; 5*

*f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto*

*conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”;*

*3.1. La minuziosità del riportato dettato normativo in ordine ai contenuti della motivazione del giudizio sulla bontà delle pubblicazioni e sulla loro idoneità o meno a sorreggere un giudizio di meritevolezza dell’abilitazione ovvero, a fortiori, di diniego della stessa, induce ad affermare che l’apposita Commissione, nel formulare tale giudizio deve esternare congruamente le ragioni del suo convincimento.*

*Giova al riguardo rammentare l’orientamento della Sezione oltre a riconoscere l’autonomia del vaglio d’idoneità relativo a ciascuno dei requisiti che permettono di ottenere l’Abilitazione Scientifica Nazionale, sostiene che “b) in tale contesto, (...) stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;*

*c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;*

*d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità” (Tar Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 7793/2018 e n. 8115/2018).*

*Un sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni è imposta invero dall’art. 8, co. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, a termini del quale “La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte”.*

*Tale norma, specie nella parte in cui impone l’effettuazione di una sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni, nel che si risolve la locuzione normativa che fa cenno al “contributo individuale alle attività di ricerca” (la pubblicazione è il portato di un’attività di ricerca) risulta essere stata violata dalla commissione nel caso in esame.*

*Al riguardo va richiamato lo specifico precedente di questa Sezione secondo il quale “il giudizio finale negativo secondo il quale “la produzione scientifica è rite-*



*nuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che “Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo” per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto svolgere le adeguate considerazioni motivate e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale.” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203, passata in giudicato). 7*

*Sulla medesima linea esegetica più di recente la Sezione ha riaffermato il principio secondo il quale “è in re ipsa il tratto tautologico ed autoreferenziale della motivazione che corredata il riportato giudizio, non illustrando la Commissione i profili contenutistici delle pubblicazioni – adempimento prescritto dalla normativa – né parallelamente le ragioni per le quali le pubblicazioni non presenterebbero, in riferimento a quei profili di contenuto, i caratteri dell’originalità, del rigore metodologico e della rilevanza delle tematiche. Manca invero qualsiasi riferimento analitico alle ragioni per le quali si è approdati al contestato stroncatorio giudizio.*

*In secondo luogo va parimenti sottolineato che, come la Sezione ha più volte chiarito, nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’ASN, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo ovvero l’assenza di rigore metodologico” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 9 ottobre 2019, n. 11658).*

*4. Tutto ciò doverosamente rammentato, opina il Collegio che l’assunto secondo il quale non sono state valutate tutte le pubblicazioni è smentito dalla lettura dei singoli giudizi individuali resi dai commissari, in ognuno dei quali è menzione di tutte le pubblicazioni, dandosi atto che sono “dieci monografie, due articoli in rivista, due curatele e una recensione” (commissario Cresti); “il candidato presenta n. 15 pubblicazioni tra le quali numerose monografie, fra le quali, così come i saggi presentati, quelle temporalmente più recenti (le tre monografie più recenti sono tutte pubblicate nel 2018) appaiono orientate a sintesi generali e a volte generiche, anche sotto il profilo del confronto bibliografico” (commissario Gherardi); “le pubblicazioni sono costituite anzitutto da monografie, delle quali sette dal 2012 al 2018 (tre in quest’ultimo anno) (...) In sintesi le pubblicazioni del candidato sono ispirate da intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo” (commissario Vallone).*

*Come si nota, dunque, sono stati osservati i parametri del rigore metodologico e della originalità e innovatività, scolpiti all’art. 4, lett. c), D.M. n. 120/2016.*

*La commissione ha inoltre evidenziato che il mancato impiego delle note non consente una piena valutabilità dei lavori, essendo di comune dominio l’acquisi-*

zione secondo cui il mancato utilizzo delle note equivale ex se ad uno spessore di approfondimento alquanto modesto.

4.1. Nel complesso, la commissione ha esternato il seguente giudizio “La bibliografia di questi lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico. Affrontando argomenti di carattere più generale, come nel volume “Noi italiani”, il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti”.

Tale giudizio appare rispettoso dei canoni di adeguatezza ed analiticità che devono sorreggere al lume della giurisprudenza della Sezione sopra in parentesi rassegnata, le valutazioni di diniego di conferimento dell’abilitazione scientifica.

La Commissione ha denotato altresì che il candidato non ha operato una corretta utilizzazione delle fonti. Il che altrimenti detto significa che egli non riesce ad elaborare le fonti e utilizzarle al meglio nell’attività dianoetica e ricostruttiva.

*I motivi primo e terzo sono pertanto infondati.”*

Il decisum del primo grado deve ritenersi erroneo e connotato da evidente contraddittorietà ed illogicità.

Il Tar Lazio a dopo aver passato in rassegna la normativa di riferimento e la giurisprudenza uniforme e segnatamente quella della medesima sezione finisce per affermare la necessità che l’apposita Commissione, nel formulare il giudizio di diniego dell’abilitazione deve esternare congruamente le ragioni del suo convincimento descrivendo ed esaminando sintenticamemnte tutte le pubblicazioni presentate individuando chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo.

Dopo aver ribadito che l’art. 8, co. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, impone l’effettuazione di una sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni, nel che si risolve la locuzione normativa che fa cenno al “contributo individuale alle attività di ricerca” (la pubblicazione è il portato di un’attività di ricerca) precisa che il giudizio finale negativo secondo il quale “la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che “Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo” per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, deve svolgere in ogni caso le adeguate considerazioni motive e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale. (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203, passata in giudicato).

Le conclusioni cui perviene il Collegio Giudicante si pongono, tuttavia, in evidente contrasto con le premesse, giacché si assume nella fattispecie che i singoli

giudizi dei singoli commissari avrebbero illustrato gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie.

I giudizi dei singoli commissari si limitano, invece, ad un'elencazione del numero delle monografie senza alcuna descrizione contenutistica sintetica e si riferiscono in maniera generalizzata con formule di stile indistintamente a tutte le monografie – *appaiono orientate a sintesi generali e a volte generiche, anche sotto il profilo del confronto bibliografico*”... *delle quali sette dal 2012 al 2018 (tre in quest'ultimo anno) (...) In sintesi le pubblicazioni del candidato sono ispirate da intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo.*

In ogni caso manca alcuna valutazione delle singole pubblicazioni nel giudizio globale della Commissione che si limita a rilevare che *nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento che la bibliografia di questi lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico e quanto al volume “Noi italiani”, approccio poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti, che le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati il che non consente il conferimento al candidato di una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate.*

Invece il giudizio collegiale non si è soffermato sulle numerose monografie e pubblicazioni del Dr. Frasca, ma soltanto su una monografie del candidato, affermando genericamente “in cui si – si ritiene – il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali finendo tale approccio però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti”, omettendo qualsivoglia esame degli altri 14 scritti, i cui titoli non vengono neanche nominati.

La commissione poi evidenzia che la bibliografia dei lavori è costituita in massima parte da fonti edite e la scelta peculiare di non apporre note alla maggior parte dei suoi saggi li rende purtroppo non pienamente valutabili dal punto di vista scientifico e ciò perché il mancato impiego delle note non consente una piena valutabilità dei lavori, essendo di comune dominio l'acquisizione secondo cui il mancato utilizzo delle note equivale ex se ad uno spessore di approfondimento alquanto modesto.

Non solo anche in tal caso ci si trova di fronte ad un giudizio generico riferito indistintamente a tutta la bibliografia ed a tutte le pubblicazioni senza specificare a quale singola pubblicazione ci si riferiva.

Il che conferma il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione del giudizio complessivo della Commissione in violazione degli artt. 4 e 6 del DM 120/2016.

Senza considerare che trattasi in ogni caso di valutazioni prive di fondamento in quanto **«la documentazione utilizzata non è quella edita», essendo tantissime e molto folte le indagini archivistiche in quasi tutte le pubblicazioni, circa le quali non sono perciò valide le conclusioni sui loro «intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo».** Lo stesso vale rispetto ai lavori senza i numeri in apice per le note, essendo la maggior parte provvisti dei medesimi.

Ne deriva l'erroneità della sentenza gravata che va riformata.

Non si dimentichi poi che in base all'art. 8 DM 120/2016 il giudizio della Commissione deve *fondarsi sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.*

E nel caso di specie il diniego di abilitazione si fonda anche su di una pretesa assenza nel complesso dei titoli in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento) e quanto alle pubblicazioni 15 sulla mancanza di un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e, collegialmente, sull'assenza complessivamente di titoli e pubblicazioni idonei a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale.

Nel terzo motivo di ricorso, in primo grado, si era rappresentato che il candidato Frasca era stato valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, poiché gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica raggiungono 2 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016 e che per il medesimo risulta accertato il possesso di più di tre titoli tra quelli indicati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016.

Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n. 222 del 2011 e D.M. n. 76 del 2012, il D.P.R. n. 95 del 2016 e il D.M. n. 120 del 2016.

Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l'impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt. 4, 5, 6, all. A, B, C, D del D.M. n. 120 del 2016).

Poiché l'appellante avrebbe superato due su tre dei i valori soglia previsti dalla normativa e sarebbe in possesso di 4 Titoli sui 7 individuati, avrebbe dovuto essere esaminato con riferimento al terzo ed ultimo parametro in maniera più approfondita, di modo che la Commissione avrebbe dovuto motivare adeguatamente il mancato raggiungimento dell'elevata qualità della produzione scientifica.

Infatti il giudizio collegiale e quelli individuali, dopo avere dato atto del superamento dei parametri quantitativi da parte del ricorrente in appello, si soffermano

a valutarne la qualità delle opere senza spiegare perché esse “non siano particolarmente rilevanti” o non raggiungono quella soglia di “qualità elevata” definita dal D.M. n. 120/2016.

Deve, quindi, convenirsi con l’interessato che le affermazioni dei commissari, che si sono espressi, nella sostanza, per la non elevata qualità della produzione, non gli abbiano consentito di avere sicura contezza dell’adeguata valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo, mentre, al contrario, occorre che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’**abilitazione**, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (fra i tanti precedenti della Sezione, cfr. sentenza n. 11500/2014). Tanto più che nel caso di specie il ricorrente in appello ha pacificamente dimostrato il possesso dei titoli minimi necessari per la valutazione diversi dalle pubblicazioni (4 su 11) ed il conseguimento degli indicatori di produzione **scientifica** con riferimento a due su tre mediane, integrando quindi due dei tre pilastri, ora previsti dal DM n. 120/2016, necessari per il conseguimento dell’**abilitazione** di che trattasi.

## **II. - ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DM 120/2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 8, CO. 6 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016, N. 95.**

Il capo della sentenza gravato nel motivo d’appello che precede deve ritenersi erroneo anche alla luce del presente motivo d’appello incentrato sulla violazione della norma indicata in epigrafe e segnatamente laddove afferma “*Al riguardo il ricorrente sostiene che la commissione non si sarebbe attenuta ai criteri dettati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016 mancando inoltre la valutazione di tutte le 15 pubblicazioni, non menzionando in particolare il volume “Le tormentate vicissitudini vaticane”, la ricerca archivistica “Fascismo, comunismo e guerra fredda”, il testo “la Caduta del 1914-195” ed altre. Ritene il Collegio infondate le riassunte censure.*”

Come evidenziato nel motivo d’appello che precede la Commissione si è limitata da un’elencazione del numero delle pubblicazioni senza neanche nominare i titoli delle medesime violando oltre che l’art. 8 DM 120/2016 anche l’art. 8, co. 6 del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 per giungere poi alla conclusione che *le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico presentato, la Commissione all’unanimità ritiene che il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni idonei a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale.*

La Commissione si limita ad un breve cenno agli studi relativi a Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Albania, Ungheria. Difatti, omettendo ogni riferimento e ogni valutazione analitica riguardo ai testi già oggetto di una valutazione positiva all’**Abilitazione** per la II Fascia oltre che di Premi conseguiti in taluni i casi.

Se l'istruttoria e la motivazione richiesta dalla normativa richiamata nell'epigrafe del mortivo di appello e dalla giurisprudenza richiamata in sentenza fosse stata svolta sarebbe venuta in rilievo la pubblicazione "*La questione palestinese e la politica delle grandi potenze*", realizzata a suo tempo grazie alla recentissima pubblicazione dei Documenti Diplomatici Israeliani e oggetto del superamento del concorso a Napoli come ricercatore, a *I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale*", "*La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931. Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica*" impreziosito dalla prefazione del noto storico a livello internazionale, prof. Gaetano Arfè, e pubblicato dalla prestigiosissima collana "Spagna contemporanea", presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, di cui è apprezzato l'ambito internazionale testimoniato dagli innumerevoli contributi in seno al Comitato Scientifico ed editoriale, in particolare spagnoli.

In particolare, Arfè testimonia che Frasca colma una lacuna in ambito storiografico grazie a una conoscenza padroneggiata e discussa e «minuziose ricerche condotte sulle carte conservate presso l'Archivio storico del ministero degli Esteri, l'Archivio Centrale dello Stato e l'Ufficio Storico della Marina», dando «un contributo di notevole interesse alla conoscenza di una pagina di storia che è ancora in gran parte da ricostituire». La Commissione non "vede" il contenuto del libro né la prefazione e le oltre settecento citazioni in note contrassegnate dai numeretti in apice di cui cinquecento archivistiche e quasi duecento di altro genere! **Una conclusione che contrasta fortemente con quella secondo la quale la bibliografia utilizzata da Frasca è costituita in massima parte da fonti edite.** Inoltre, si tratta di una pubblicazione che otteneva un contributo finanziario della Regione Campania dopo l'esame di una Commissione e gli apprezzamenti del direttore del Dipartimento Raffaele Feola, per il quale «il lavoro affronta con metodo aggiornato e fecondo un tema poco noto, ma non perciò poco rilevante. L'autore riesce così a fornire un quadro estremamente esauriente ed offre di sé e delle sue capacità di ricercatore ottima prova». La Commissione non valuta l'impatto ragguardevole del testo sulla comunità scientifica e degli studiosi, elemento previsto dal DM 76/2012 oggi dal DM 120/2016 riguardo ai criteri da adottare nel giudizio.

Lo stesso dicasi con riferimento al testo «*Il Mattino*», *la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, con riguardo all'opinione pubblica europea e dell'Italia meridionale, già apprezzato per l'abilitazione della II Fascia ed al testo, *La "Caduta" del 1914-1915: Velleità, opinione pubblica e Teologia*, pubblicato nella prestigiosissima Collana diretta ancora dallo storico e docente Francesco Perfetti, Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea». Il Comitato scientifico della Rivista include nomi di vari Atenei come Ottavio Barié, Giuseppe Bedeschi, Mauro Canali, Dino Cofrancesco, Antonio Donno, Giuseppe Galasso, Luigi Lotto, Paolo Nello, Giuseppe Parlato e Sergio Romano. È una garanzia di scientificità pubblicare in tale contesto anche per il taglio originale dell'opera, riguardo a *L'atavica ignoranza, L'imprudenza di Sangiuliana*.



no, William Buchanan e Karl Bildt ecc., che aggiunge alla ricerca storica passaggi inediti legati pure alla foltoissima documentazione anche archivistica mai vista prima presso l'Archivio Centrale di Caserta e quello Storico Diplomatico e della Cooperazione internazionale del nostro Ministero degli Affari Esteri ove sono state colte, in particolare, le riflessioni importantissime di Alberto Pansa e gli atti del Ministero dell'Africa Italiana per confutare le conclusioni recenti di Simona Berhe. L'impronta interdisciplinare e teologica del libro, apprezzato da Francesco Perfetti come «molto interessante», inaugura un percorso nuovo in linea con *Fede e Diplomazia : Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea* curato da Massimo De Leonardis, **mentre l'utilizzo notevolissimo dei Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici nonché di diari, memorie e documenti d'Archivio costituiscono le oltre cinquanta pagine di note, indicate con un nuovo e rinnovato metodo per migliorare lo stile espositivo più vicino alla divulgazione, eliminando gli antiestetici numeretti in apice. Come chiarito nel Prologo, è sufficiente cercare l'autore di un'opera o di un atto nelle Fonti ordinate alfabeticamente, individuando contemporaneamente i concetti in parentesi alle pagine corrispondenti. Un'evoluzione che la Commissione critica, asserendo che la maggior parte dei saggi di Frasca risenta di ciò, ma ben 8 delle 15 pubblicazioni riprendono il metodo tradizionale e sarebbero state sufficienti per la promozione in quanto necessaria una sola monografia!.**

L'istruttoria avrebbe evidenziato la presenza di un'altra pubblicazione di rilievo dell'appellante, *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, pubblicato nella Collana del Master "Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente" diretta dal docente della materia concorsuale, Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici, prof. Claudio Moffa. Il Comitato scientifico presenta nomi di vari Atenei: Bruno Amoroso (Roskilde Universitetscenter), Paolo Bargiacchi, Massimo Campanini, Franco Cardini, Anton Giulio Maria De' Robertis, Umberto Melotti, Augusto Sinagra e Daniele Ungaro. **Tuttavia, la Commissione "dimentica" il lavoro, come se non esistesse, compiuto interamente con la documentazione inedita presso l'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione internazionale del nostro Ministero degli Affari Esteri, segnatamente il Fondo dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954). Sono pochissime le citazioni bibliografiche poiché il 90% è costituito da quelle archivistiche che la Commissione in genere nega!.**

Del tutto omessa è la valutazione della significativa recensione perché pubblicata sempre sulla Rivista di classe A «Nuova Storia Contemporanea» e le due Curatele di cui una interamente in inglese e l'altra contraddistinta in particolare dal contributo dello storico delle relazioni internazionali, materia concorsuale, prof. Alessandro Duce: 1) *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium* 2) *Pace e strategie di potenza : Alessandro Duce, Asia sud-orientale e crisi coreana – Olimpia Niglio, diplomazia culturale e Sol Levante – Mary Attento, America Latina e Colombia;*



Lo stesso dicasi per la nutritissima ricerca archivistica pure di *Fascismo, Comunismo e Guerra Fredda : Attenzione dell'Italia e diplomazia vaticana in Albania, Romania e Ungheria (1947-1954)*, anzi si asserisce gravemente che «la bibliografia è costituita in massima parte da fonti edite», ma sono oltre cento le pagine dedicate all'indagine archivistica (pp. 123-229) rispetto ad altrettante circa che formano il testo, comunque fondamentali per lo studio della letteratura esistente e la ricostruzione storiografica. La Commissione inopinatamente non valuta neanche la Presentazione, che accompagna il testo, del notissimo storico e prorettore Giuseppe Ignesti di Storia delle relazioni internazionali (materia concorsuale) che, al contrario, esalta il lavoro di ricerca di Frasca «che bene si inserisce e completa le precedenti fatiche dallo stesso dedicate al delicato e interessante tema della vita delle comunità cattoliche nei Paesi dell'Europa centro-orientale attraverso le relazioni della diplomazia italiana negli anni del secondo dopoguerra», riconosce il contributo delle «carte edite e inedite custodite negli archivi italiani, indagate con intelligenza e acribia», essendo quelle dell'Archivio Centrale di Caserta, dell'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, con riguardo alle fonti concernenti le Ambasciate d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954), Budapest (1964-1966) e l'Archivio di personalità del Gabinetto De Gasperi-Segni (1944-1952) rispetto alla Segreteria Particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Oltre alla ricerca archivistica, il prof. Ignesti sottolinea «un impegnativo ed esauritivo studio della letteratura storiografica [...] condotto con competenza e passione». Apprezza quindi la valida integrazione dell'analisi storiografica «con lo scavo archivistico e ne rende più intelligente la lettura delle fonti per consentire una ricostruzione degli eventi narrati con completezza e originalità di interpretazione». Evidenzia pertanto il valido operato di Frasca presso la comunità di studiosi, integrando e completando «assai bene» i precedenti risultati già editi, con riguardo cioè ad *Antichità e Contemporaneità : Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)* nonché *Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*. Essi, editi da Studium tramite peer review con l'apporto di un comitato editoriale e un Consiglio scientifico formato da tantissimi accademici di prestigiosissimi Atenei, sono certamente intrisi di riferimenti bibliografici, come dovuto, mentre la ricerca archivistica impegna ben 108 pagine, ma la Commissione non se ne accorge.

Sembra che la Commissione intenda porre in essere una sistematica opera di demolizione in ordine al testo *Noi Italiani* allorquando conclude che, «affrontando argomenti di carattere più generale, come nel volume «Noi Italiani, il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti», per cui «le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di origi-

nalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati», ritenendo quindi che «il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni idonei a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale» e non possedendo pertanto «la piena maturità scientifica richiesta». **I commissari omettono di considerare che “Noi Italiani”, di ben 562 pagine ne contiene 100 sulla Grande Guerra e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull’Unità d’Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Un lavoro interdisciplinare con ampi riferimenti alla Storia del pensiero politico contemporaneo, persino insegnato. Non è stato “visto” persino da Raffaella Gherardi dello stesso settore disciplinare, che avrebbe dovuto apprezzare tale peculiarità, con riguardo specie al paragrafo *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*. La Commissione è contraddetta inoltre dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, soffermandosi sui più disparati argomenti trattati, come i “silenzi” di Pio XII e le innumerevoli Encicliche che hanno contrassegnato la diplomazia vaticana in anni cruciali, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea Danilo Veneruso sulla prestigiosissima «Rivista di Studi Politici Internazionali» di circa 17 pagine, contraddistinta dalla direzione della prof.ssa Maria Grazia Melchionni e dal Consiglio scientifico di accademici italiani e stranieri, che la rendono perciò di impronta internazionale. Veneruso si sofferma su aspetti particolarissimi di *Noi Italiani*, l’Ottocento, Roma e Bismarck, la Triplice Alleanza, la Grande Guerra, il fascismo, il nazismo e tanto altro, rammentando il filo conduttore costituito dalla “forza” del Cristianesimo. E con ciò? Non esiste da sempre una storiografia cattolica come quella di Marrou o di Vedovato, solo per citare esempi?.** I Commissari non hanno tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell’apporto di altre discipline ausiliarie, grazie alle quali l’indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore. Si dovrebbe essere penalizzati se si togliesse qualcosa alla ricerca e non aggiungendo altro, poiché senza l’analisi del pensiero filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc. non si può capire la Storia delle relazioni internazionali, in quanto il docente del Terzo Millennio deve sapere quel “tutto” in cui inserire il particolare. La ricerca svolta si è basata sulla necessità di stimare l’opportunità di un nesso più stretto tra politica e trascendenza, confrontando Fedi come ebraismo, islamismo, induismo, buddismo o anglicanesimo. D’altronde, non sarebbe comprensibile, per esempio, la questione palestinese se non considerata anche come problema teologico, come la problematica relativa ai tragici attacchi dell’ISIS o attraverso un’interpretazione integralista del Corano. Le questioni delicatissime della *shar’ia* o del *jiḥād* toccano molto da vicino la vita dell’Occidente e della comunità internazionale nel suo complesso, per cui si tratta di politica inter-

nazionale della quale vanno cercate le radici profonde che spingono verso nuovi equilibri, le «forze profonde» di Pierre Renouvin, tenendo conto quindi dei Credi religiosi al pari dei fattori economici, sociali e culturali, in genere, condizionanti la politica estera dei Paesi e delle loro relazioni in ambito internazionale. Emerge perciò la violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica nel momento in cui non si vuole comprendere l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni dell'odierna crisi internazionale cui non sono estranee le motivazioni profonde o religiose di ogni diplomazia alla base di società europee o extraeuropee. Per giunta, da evidenziare il parere dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso per il suo lusinghiero, tempestivo e gradito messaggio del 18 settembre (Prot. Libri 492/2015), congratulandosi per la professionalità e competenza in Storia delle relazioni internazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi attraversati negli ultimi tempi. Inoltre, sottolineando che «in una società fortemente competitiva e caratterizzata da forti disagi valoriali, molto spesso siamo chiamati ad affrontare importanti sfide personali e professionali a cui dobbiamo rispondere non solo con equilibrio, saggezza e volontà ma, soprattutto, con una fede incondizionata ai valori assoluti di uno Stato di diritto, a prescindere dai comportamenti umani e dalle problematiche inaspettate, a volte ingiuste, che la vita ci presenta». **La “Giuria” sminuisce, poi, l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi**, ma utilissimi per conoscere l'orientamento dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo, non richiamando neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi. La Commissione critica poi le considerazioni etiche e filosofico-religiose di Frasca, non rispettando l'approccio teologico e la ricerca del “senso storico” attraverso una minuziosissima indagine tramite documenti di ogni tipo. Un atteggiamento perciò, quello della Commissione, “sbrigativo” e volto a criticare un lavoro intensissimo, di cui è criticata la poca chiarezza nell'approccio e «sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti», commenta pure Varsori. *Nel caso di specie la Commissione non “vede” ciò che altri hanno apprezzato analiticamente e dettagliatamente senza ricorrere alla generica interpretazione delle «ampie sintesi» proposte da Frasca. L'impatto di *Noi Italiani* presso gli studiosi è evidentissimo, ma la Commissione non cita nemmeno l'allegato ResearcherPage statistiche: Frasca, Ugo con riferimenti alla visualizzazione dei prodotti, relativi per esempio a Finlandia, Stati Uniti d'America, Germania, Slovenia, Canada, Croazia, Taiwan ecc. I giudizi individuali dei commissari diventano per le ragioni esposte scarni, generici e omissivi di circa il 90% del lavoro presentato da Frasca, accompagnati da affermazioni non vere*

o **contraddittorie** poiché, per esempio, i titoli di cui Frasca è in possesso sono 5 e non tre come scritto da De Leonardis e **Vallone**, per il quale addirittura sembra un limite la pubblicazione nel 2018 di tre monografie, in realtà, frutto dei lavori realizzati pure in passato.. **Cresti, poi, negando il titolo dell'attività didattica, critica l'impostazione metodologica degli scritti di Frasca e l'interpretazione ideologizzata, sovente di natura morale, prendendo a volte il posto dell'analisi scientifica e suscitando perplessità. Si obietta che, discettando di politica estera fascista, nazista o comunista e di totalitarismi, ciò è inevitabile, anche grazie all'apporto interdisciplinare e della Storia del pensiero politico. Tuttavia, omette di valutare il libro sulla Spagna con prefazione di Gaetano Arfè, le tre pubblicazioni sulla Rivista di classe A nonché il testo sulla questione palestinese, oggetto di un premio e del superamento del Concorso a Napoli nonché dell'Abilitazione per la II<sup>a</sup> fascia, e quello sulla Grande Guerra pubblicato nella prestigiosissima Collana di Perfetti, oltre a quello con presentazione di Ignesti, all'altro nella Collana diretta da Claudio Moffa e alle due Curatele di cui una interamente in inglese!!!** È assolutamente non rispondente al vero poi quando asserisce che «nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento), né nel quadro della diffusione e dell'internazionalizzazione delle sue pubblicazioni. I Convegni con studiosi della Tanzania cosa sono? E quello con l'ambasciatore italiano a Pechino nella stessa capitale? Oppure la partecipazione del relatore di un altro Stato, Olimpia Niglio, oltre alle delicatissime e complesse tematiche internazionalistiche trattate? **E l'insegnamento presso un altro Stato, come documentato, perché negato?** Lo stesso dicasi rispetto alla diffusione e all'internazionalizzazione delle pubblicazioni di Frasca poiché, a parte l'impatto delle tante recentissime pubblicazioni, si veda il già citato ResearcherPage statistiche: Frasca, Ugo! **La commissaria Raffaella Gherardi, invece, scrive cose non vere** cioè che Frasca ha partecipato a Progetti di ricerca, ma sono inesistenti, essendo stato segnalato solo il Progetto Elia, lontano da finanziamenti e, si ribadisce, uno soltanto. Quali sono gli altri? Asserisce in modo molto generico che i lavori di Frasca appaiono orientati a sintesi generali, tutto ciò che riesce a dire rispetto ai tantissimi argomenti analizzati e apprezzatissimi da studiosi che hanno letto il libro, *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931 : Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica* con prefazione di Arfè, l'altro pubblicato con Perfetti, l'altro ancora con Claudio Moffa, quelli con presentazione di Ignesti, il lavoro sulla questione palestinese o sul Patto di Londra nel Mediterraneo orientale, i due articoli su Rivista di Classe A ecc. Argomenti specifici e particolarissimi, come si può evincere dagli Indici dei libri, realizzati grazie al forte contributo bibliografico, a quello di Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici, memorie, diari e fonti di archivio con riguardo soprattutto ai Fondi studiati per la prima volta presso l'Archivio storico del nostro Ministero degli Affari Esteri, concernenti l'Ambasciata

d'Italia presso la Santa Sede, al fine di analizzare l'attenzione della diplomazia italiana, nel clima di Guerra Fredda, verso le tormentate vicissitudini vissute dalla Chiesa cattolica in differenti situazioni nazionali, contraddistinte dai regimi comunisti: Bulgaria, Repubblica Democratica Tedesca, Albania, Romania, Ungheria, Jugoslavia, URSS e persino Cina! Uno sforzo reso ancora più rilevante dalla chiusura dell'Archivio vaticano!

De Leonardis, infine, addirittura scrive l'inverosimile a proposito di Frasca che «le pubblicazioni dimostrano un apprezzabile, ma non sempre pertinente, tentativo di applicare le “forze profonde” di Pierre Renouvin e, talvolta, l'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa». Ciò è in netto conflitto con quanto *dallo stesso commissario* dichiarato a Messina, sottolineando che trattasi, quelli di Frasca, di lavori con buona collocazione editoriale esprimendo giudizi lusinghieri laddove si afferma: «In realtà le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione delle forze profonde di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare, Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì, animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato».

La Commissione omette, infine, di valutare e dunque non menziona né commenta per niente i due articoli, costituiti dalla robusta ricerca archivistica, pubblicati sulla Rivista di classe A, «Nuova Storia Contemporanea», diretta dal notissimo storico a livello internazionale, prof. Francesco Perfetti. È tanto prestigiosa e rilevante tale pubblicazione in ambito scientifico da rendere sufficienti soltanto due articoli ai fini dell'Abilitazione per la I Fascia, ciò anche per la composizione internazionale del Consiglio direttivo, con lo stesso commissario Massimo De Leonardis e del Comitato scientifico di studiosi di fama internazionale appartenenti a Università o Istituti stranieri di Madrid, Parigi, Washington, Berlino, Gerusalemme ecc., cioè, Spencer M. Di Scala, Didier Musiedlak, Alain Besançon, Antonio Costa Pinto, Plivier Dard, David D. Dilks, Manuel Espadas Burgos, Stephen Fisher-Galati, Michael A. Ledeen, Rudolf Lill, Juan J. Linz, Edward N. Luttwak, Valeri Mikhailenko, Sergio Minerbi, Ernst Nolte, Richard Pipes, Hagen Schulze, George-Henri Soutou, Jean Tulard.

La breve rassegna evidenzia innanzitutto che la bibliografia dei lavori è costituita per la stragrande maggioranza da fonti editate essendo tantissime e molto folte le indagini archivistiche in quasi tutte le pubblicazioni, con utilizzo notevolissimo dei Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici nonché di diari, memorie e documenti d'Archivio e che la maggior parte dei saggi presenta numeretti in apice per le note.

In pochi casi residuali poi le note risultano in ogni caso presenti anche se risultano indicate con un nuovo e rinnovato metodo per migliorare lo stile espositivo più vicino alla divulgazione, eliminando gli antiestetici numeretti in apice, risultando fonti ordinate alfabeticamente, il che consente l'individuazione dell'autore di un'opera o di un atto e contemporaneamente i concetti in parentesi alle pagine corrispondenti.

Senza considerare, si ribadisce, che non è precisato dalla Commissione a quale singola pubblicazione ci si riferisce, il che impedisce la ricostruzione dell'iter logico decisionale della Commissione ed una seppur minima difesa da parte dell'oderno appellante.

Emerge in ogni caso evidente un grado di originalità della produzione scientifica del dr. Frasca tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati ma che la medesima era idonea a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale con il conseguente necessario conseguimento dell'abilitazione invece negata. .

Il che conferma il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione del giudizio complessivo della Commissione in violazione degli artt. 4 e 6 del DM 120/2016 e l'erroneità della pronuncia gravata che ha ritenuto sufficientemente motivata la decisione di negare l'abilitazione al dr. Frasca.

### **III. - ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DM 120/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 6 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016, N. 95.**

Il capo gravato nel primo motivo d'appello è altresì erroneo e va riformato tenuto conto che la produzione scientifica del Dr. Frasca aveva conseguito una valutazione positiva valevole anche per il concorso in esame ai fini che interessano non solo nell'anno 2012 al momento del conseguimento della abilitazione per la II° fascia, ma anche in ragione dei lusinghieri giudizi conseguiti in sede di valutazione delle proprie pubblicazioni nell'ambito della procedura concorsuale indetta dall'Università di Messina nel 2016 per la chiamata di un Docente di I° fascia nel settore 14/B2.

La Commissione valutativa dell'Università di Messina costituita per 2/3 da due dei medesimi Commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha espresso il giudizio per cui è causa, Tosi e Pompejano, ha ritenuto la medesima produzione monografica del Prof. Frasca che oggi viene in esame, tra cui la monografia "Noi Italiani", pertinente al settore 14/B2 ma nel complesso interessante.

Si richiama la sentenza del Tar Lazio Roma sez. Terza n. 9841/2018 di cui si riporta stralcio della motivazione *"Era dunque necessaria una motivazione ben circostanziata e documentata per giustificare l'esito di non idoneità. Di contro la complessiva non coerenza delle pubblicazioni non risulta meglio precisata e per giunta la stessa Commissione, in sede di abilitazione alla II fascia, riteneva coerenti col*



*settore concorsuale in argomento le pubblicazioni ivi presentate, in gran parte coincidenti con quelle prodotte nel procedimento per la I fascia”.*

In particolare il medesimo De Leonardis, che ha espresso nella procedura sun iudice un valutazione negativa delle pubblicazione dell'appellante, nella procedura concorsuale di Messina firma il verbale in cui sottolinea che i lavori del dr. Frasca hanno una buona collocazione editoriale esprimendo giudizi lusinghieri laddove si afferma: «In realtà le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione delle forze profonde di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare, Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì, animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato».

Ne risulta maggiormente confermato il difetto di motivazione del giudizio collegiale e l'erroneità della sentenza gravata che invece lo ha ritenuto sufficientemente motivato.

#### **IV. - ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DM 120/2016.**

Del pari è da riformare il capo della sentenza che ha ritenuto inammissibile i motivo n. II del ricorso di primo grado che di seguito si trascrive: “*Il secondo motivo, dedicato alla contestazione del giudizio formulato sui titoli, è inammissibile per carenza di interesse atteso che anche ove il Collegio dovesse formulare una positiva valutazione del mezzo e conseguentemente accoglierlo, alcun vantaggio deriverebbe alla ricorrente, atteso che la sua situazione giuridica non riuscirebbe accresciuta poiché il diniego di abilitazione impugnato fonda sulla negativa valutazione non dei titoli, bensì delle pubblicazioni, la quale risulta immune dalle censure svolte con i motivi di ricorso a ciò dedicati siccome dianzi valutati infondati. Soccorre, infatti, “al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243). Si è in tan senso ribadita siffatta opzione precisandosi che “In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R.*



*Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3194)."*

Va infatti evidenziato innanzitutto che il giudizio collegiale si fonda altresì sulla negativa valutazione dei titoli e ciò lo si evince dalla motivazione del diniego laddove si afferma "La commissione nota tuttavia, che nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento)... Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico presentato, la Commissione all'unanimità ritiene che il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni idonei a conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca ad un livello internazionale nelle tematiche scientifiche affrontate per il settore concorsuale. Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I° fascia".

*Il che implicava la necessaria valutazione congiunta sia dei titoli che delle pubblicazioni da parte della Commissione ed delle correlate doglianze da parte dell'organo giurisdizionale in quanto solo da questa valutazione congiunta e dalla relativa decisione delle doglianze del candidato riferite a al giudizio complessivo rigardanti entrambi scaturisce il giudizio positivo o negativo di abilitazione..*

E ciò in conformità a quanto statuito dall'art. 8 DM 120/2016 secondo cui il giudizio della Commissione deve fondarsi sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

In ogni caso la circostanza che il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente" (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3194), non implicava inammissibilità del motivo di ricorso tenuto conto del fatto che la doglianza relativa al giudizio negativo sulle pubblicazioni non è infondata, non risulta passata in giudicato, è censurata con i motivi di appello che precedono e soprattutto il relativo capo del provvedimento gravato non è inattaccabile.

Con la conseguenza che se si fosse proceduto all'esame del motivo II del ricorso del primo grado sarebbe emersa la fondatezza del medesimo il che avrebbe determinato un'autonomo vizio della motivazione del giudizio collegiale che si ribadisce andava espresso con riferimento in maniera complessiva tanto ai titoli che alle pubblicazioni.

Senza considerare, anche a voler seguire il ragionamento del giudicante che fonda l'inammissibilità solo sull'inaccoglibilità del motivo di ricorso riferito alle pubblicazioni, che l'accoglimento in appello del motivo medesimo renderebbe ammissibile il motivo II del ricorso di primo grado che ad ogni buon fine viene riproposto in questa sede.

Il capo della sentenza gravato con il presente motivo d'appello va riformato, non solo per quanto esposto ma anche perché fondato nel merito.

Come chiarito nel giudizio collegiale si afferma che il candidato supera le mediane richieste per due su tre (2/3) degli indicatori e presenta titoli nelle seguenti categorie: a, e, h, i.

Si ricorda che per quanto stabilito dal l'art., 5 DM cit quanto ai titoli la Commissione accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'allegato A ed b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2. Attribuendo l'abilitazione *esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:*

*a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;*

*b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”.*

La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 120/2016, ha scelto, in relazione alla specificità del Settore Concorsuale e distintamente per la I e la II fascia, i 9 titoli tra quelli di cui ai numeri da 2 (due) a 11 (undici) dell'Allegato A al suindicato Decreto, e a definirne, ove necessario, i criteri di valutazione.

Come chiarito nel giudizio collegiale si afferma che il candidato supera le mediane richieste per due su tre (2/3) degli indicatori e presenta titoli nelle seguenti categorie: a, e, h, i.

Il giudizio negativo si fonda tra l'altro proprio su di una pretesa assenza nel complesso dei titoli in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici (convegni, gruppi di ricerca, insegnamento) e ciò nonostante l'appellante avesse ottenuto una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e risultava in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5 come previsto dall'art. 6 DM cit. Per ciò solo il diniego deve ritenersi fondato su presupposti erronei.

In ogni caso il diniego di abilitazione si fonda su di un'omessa valutazione di titoli allegati dall'appellante. I Commissari nel giudizio collegiale affermano che i titoli posseduti dall'appellante sarebbero solo quelli di cui alle categorie: a, e, h, i», omettendo gravemente di valutare la preziosissima e intensissima attività didattica

riconosciuta però nella tabella iniziale al punto “g” e nei giudizi individuali raggrinziti di De Leonardis e Varsori la valutazione del Giudizio Collegiale ne riassume 4 anziché 5, eliminandolo senza spiegazioni, benché interessi la prolungata attività di Frasca di oltre venticinque anni, contraddistinti dall’insegnamento nelle discipline concorsuali (Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici, Storia diplomatica dell’integrazione europea, Seminari, tutorato e altro in Storia delle relazioni internazionali oltre a Storia del pensiero politico contemporaneo), con valutazioni altissime e anonime da parte degli studenti, in alcuni casi, tra il “molto soddisfatto” e l’“estremamente soddisfatto”, segnalate nella domanda per l’Abilitazione e dal Sito Web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) (Le mie pagelle). Alcune valutazioni risulta operata relativamente all’assistenza volontaria e gratuita a favore degli studenti diversamente abili e all’insegnamento all’estero! Cfr verbale n. 1 del 14/11/2016 in cui la Commissione contemplata la natura anche nazionale dell’insegnamento presso «qualificati atenei», non aggiungendo o specificando altro.

Relativamente al titolo relativo alla partecipazione a comitati editoriali di Riviste ecc., si omette la valutazione di alcune importanti collaborazioni rendendo il titolo de facto più debole. Si rinvia all’elenco dei titoli posseduti dal Dr. Frasca.

Non risultano menzionate espressamente la direzione di Frasca della Collana: *Dialoghi politico-culturali : Ricerca e analisi nelle relazioni internazionali* dell’Area 14, cioè dello stesso settore concorsuale, la partecipazione al Comitato scientifico della Collana “Patrimonio culturale di interesse religioso” diretta da Gino Alberti Faccioli nell’ambito delle scienze teologico-religiose presso Aracne Editrice, nonché quella prestigiosa al Comitato scientifico della Collana del Master “Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, ancora dell’Area 14 e diretta dal prof. Claudio Moffa, docente della materia concorsuale!.

Le conclusioni dei commissari diventano pertanto inevitabilmente viziate e distorte e addirittura sono ancora più gravi allorquando, nel verbale conclusivo, si afferma che «la commissione nota tuttavia, nel complesso dei titoli presentati dal candidato [che] non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell’ambito della partecipazione agli scambi scientifici «(convegni, gruppi di ricerca, insegnamento)». Fermo restando che già i titoli di cui alle lettere “e”, “h” ed “l” suddetti (premi, attività giornalistica e direzione o partecipazione a comitati editoriali) già sarebbero sufficienti perché in numero superiore a tre al conseguimento dell’Abilitazione, come d’altronde asserito dalla Commissione, che nulla ha eccettuato sul punto..

Tuttavia, dopo aver omesso di valutare il titolo relativo all’importantissima attività didattica svolta dall’appellante e richiamata nella Tabella del verbale come titolo realmente posseduto, la Commissione afferma l’inverosimile poiché l’idea che «nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell’ambito della partecipazione agli scambi scientifici «convegni, di ricerca, insegnamento», contrasta fortemente con la realtà

e la domanda presentata. Infatti, sono state gravemente omesse le valutazioni relative alla partecipazione come relatore **al Convegno internazionale** (così definito nella brochure) *Il Diritto degli Stati e il Diritto delle Genti e il corrispondente intervento di Frasca, La recente politica internazionale nell'area del Mediterraneo; la la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, Diplomazia culturale e "scontro tra civiltà" : Asia sud-orientale e crisi coreana*, con interventi non solo dello storico Alessandro Duce, ma pure di Olimpia Niglio, docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, ISSR, Città del Vaticano, quindi di uno Stato straniero che rende appunto il convegno internazionale, oltre ai temi trattati concernenti pure il Sol Levante, l'America Latina e la Colombia; la partecipazione come relatore e l'organizzazione **del Convegno internazionale, Italia e Colombia tra XIX e XX secolo**, alla presenza della stessa prof.ssa Olimpia Niglio; la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, *Africa in the Globalisation Era*, con interventi dalla Tanzania del prof. Riccardo Pelizzo nell'ambito del REPOA (Research on Poverty Alleviation), della prof.ssa Olimpia Niglio e i altri studiosi presenti in Dar es Salaam, come Luca Katera e Stephen Mwombela.

Del tutto omessa è la valutazione della rilevante e importante intervista all'ambasciatore italiano in Algeri, Pasquale Ferrara, presente nella stessa pubblicazione interamente in inglese richiamata espressamente, cioè, *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium : Luca Katera, Stephen Mwombela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers* (L'indicazione di Napoli e dell'Università Federico II, richiamata nella domanda, ha solo un valore organizzativo dei convegni e di appartenenza di Frasca all'Ateneo partenopeo che, per relatori e temi discussi, assume valore internazionale nonostante il collegamento telematico.

Neanche risulta presa minimamente in considerazione la partecipazione come relatore che l'organizzazione del Convegno internazionale, *Africa in the Globalisation Era*, con interventi dalla Tanzania del prof. Riccardo Pelizzo e di altri studiosi del REPOA (Research on Poverty Alleviation) presenti in Dar es Salaam come Luca Katera e Stephen Mwombela: tanto risulta attestato ancora dalla pubblicazione, interamente in inglese, richiamata espressamente nella domanda, cioè, *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium : Luca Katera, Stephen Mwombela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers*.

Del pari risulta omessa ogni valutazione relativamente alla partecipazione dell'appellante come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale *La Nuova Cina tra Passato e Futuro* col preziosissimo contributo e la ricchissima relazione, nell'ambito del suo intervento, dell'ambasciatore italiano a Pechino, Ettore, Francesco Sequi, e della prof.ssa Olimpia Niglio di uno Stato estero e la sua partecipazione alla Conferenza internazionale di Venezia con relazione di Frasca,

*Henri-Irénée Marrou, Diplomazia Etica e Teologia*, alla presenza di studiosi stranieri.

Ne deriva la pretestuosità oltre che la falsità dell'affermazione secondo la quale nel complesso dei titoli presentati dal candidato non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale anche con riguardo all'insegnamento

Non può negarsi, infatti, la natura internazionale di convegni caratterizzati da tematiche che interessano nazioni diverse, in contatto tra loro telematicamente grazie pure alla presenza di relatori appartenenti a Stati differenti e ciò alla luce della chiara definizione di convegno internazionale così come resa da Treccani

Sotto tale profilo non può non rilevarsi che per quanto attiene ai titoli, l'Organo valutativo, tenuto conto da un lato dell'all.A al D.M. n. 120 del 2016 e dei criteri prefissati nel verbale n. 1, dall'altro dell'elenco dei titoli allegati alla domanda del ricorrente in appello di partecipazione alla procedura, doveva verificare, la sussistenza degli altri titoli dichiarati ex art. 6, comma 1 del D.M. n. 120 del 2016.

E invero la norma di cui all'art. 16 della Legge n. 240 del 2010 richiede espressamente, al fine di riscontrare la qualificazione scientifica del candidato, la valutazione dei titoli; in conformità dunque a tale dettato legislativo deve essere letta la suindicata sottordinata disposizione regolamentare (cfr. anche, sul principio, TAR Lazio, III bis n. 12407 del 2015, Cons. Stato, VI, n. 2859 del 2016). Sul punto si richiama la sentenza del

Tar Lazio sez. Terza n. 9850/2018

Di rilievo, perché riguardante una situazione identica è la sentenza del Tar Lazio Roma n. 6785/2018 di cui si riporta stralcio della motivazione” *Rilevato, infatti, che possono trovare accoglimento le censure che lamentano il mancato riconoscimento del titolo rubricato sub “a” dalla Commissione, ovvero “Organizzazione o relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero”, che la Commissione ha motivato rilevando il carattere quasi esclusivamente locale degli eventi (tranne che per tre di essi, puntualmente specificati);- che, infatti, nella propria domanda di partecipazione la ricorrente aveva declinato dodici partecipazioni a convegni, di cui solo tre (quelli individuati dalla Commissione) tenutisi al di fuori della regione in cui ella ha la propria sede di servizio, e tuttavia, nella maggior parte dei casi, tenutisi in lingua inglese (come attestano i relativi titoli), il che avrebbe dovuto indurre la Commissione, quanto meno, ad indagare sulla effettiva valenza ultraregionale degli incontri (essendo fatto notorio che i convegni e gli scritti in lingua inglese, almeno nel campo delle discipline mediche, sono destinati ad una platea di studiosi internazionale); e ciò, specie in considerazione del fatto che, come emerge dal verbale della seduta della commissione del 14 novembre 2016, l'organo di valutazione non si era posto vincoli circa il riconoscimento dei titoli validi ai sensi dell'art. 8 comma 1 DPR n. 95\2016”.*

Ne deriva la fondatezza anche del secondo motivo di gravame e l'erroneità della sentenza gravata che lo ha ritenuto inammissibile.

**V. - ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DM 120/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 6 DEL D.P.R. 4 APRILE 2016, N. 95.**

La sentenza va riformata anche in relazione al capo che ha ritenuto inammissibile il motivo IV del ricorso di primo grado che di seguito si trascrive: “*Con il quarto ed ultimo mezzo del sovrabbondante e pletorico ricorso, il ricorrente sollecita al Tribunale un sindacato di merito, contestando il giudizio nei suoi riguardi formulato, mercé l’invocazione e il raffronto con il giudizio espresso su altri concorrenti, in pratica deducendo un eccesso di potere per disparità di trattamento.*”

6.1. *La censura è inammissibile, non essendo consentito a questo giudice operare un vaglio di sovrapponibilità dei giudizi formulati riguardo a più candidati, atteso che le relative posizioni si connotano indubbiamente per un delta di particolarità e specificità che ne vieta il loro accostamento e la loro commisurazione in termini di sovrapponibilità.*

Come noto, infatti, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento postula assoluta identità di situazioni poste a confronto, “*tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa*” (Consiglio di Stato Sez. IV, 21/10/2019, n. 7147), situazione esclusa in radice dall’invocato raffronto di procedure e progetti di ricerca intrinsecamente, oggettivamente e soggettivamente, diversi.”

Tale capo della sentenza del pari va riformato, perché erroneo.

Il fatto che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato, il che non risulta essere avvenuto con riferimento all’odierno appellante, giudicato diversamente da quanto avvenuto per altri.

Non è vero che trattasi di posizioni *indubbiamente per un delta di particolarità e specificità che ne vieta il loro accostamento e la loro commisurazione in termini di sovrapponibilità*, in quanto le specificità delle singole posizioni dei candidati valutate positivamente ed indicati in primo grado e di seguito risultano documentate tanto da poterle considerare del tutto identiche a quella del dr. Frasca.

Poi quel che si contesta non è la valutazione operata dai Commissari ma il fatto che risultano applicati in maniera differente i parametri valutativi dei titoli e delle pubblicazioni previsti dall’art. 4 e segg. del DM 120/2016.

Non si dimentichi che l’art. 4 quanto alle valutazioni delle pubblicazioni richiede che i Commissari tengono conto dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione ed anche del numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale, mentre le norme che disciplinano la valutazione dei titoli del pari prevedono al di là delle valutazioni di merito parametri quantitativi e comunque che si evincono *ictu oculi* al di là di qualsivoglia valutazione di merito: il consente, quanto meno entro tali limiti, di ve-



rificare se vi è stata applicazione uniforme di tale criteri nei confronti dei vari candidati.

Sul punto si richiama la sentenza del Cds VI sez. n. 1355/2018 secondo la quale *“Il fatto poi che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia di natura comparativa non esclude di certo che la Commissione debba rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di ogni candidato. In tal senso, è erronea anche la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui: «la prospettata disomogeneità di valutazione rispetto ad altri candidati che hanno ricevuto una diversa valutazione (in termini di coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento) non è in grado di dimostrare l’illegittimità dell’azione amministrativa»”*.

Viene in rilievo anche quanto stabilito dal Codice etico e dai “Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), secondo i quali l’imparzialità è richiesta nei confronti dell’*approccio, metodo, stile e tesi* del prodotto stesso: al revisore è richiesto di giudicare non secondo le sue preferenze teoriche, ideali o ideologiche, bensì mettendosi nella prospettiva dell’autore e considerando se, da quella prospettiva, la tesi del prodotto è espressa in modo chiaro, il metodo è adeguato, l’argomentazione è conseguente, la conoscenza del dibattito appropriata e l’obiettivo è ragionevolmente raggiunto. In altri termini al revisore è richiesto di mettere tra parentesi *bias* di carattere teorico e di ispirarsi *al principio che richiede al lettore di interpretare il testo al suo meglio evitando di attribuirgli fallacie, irrazionalità e falsità quando un’interpretazione razionale e coerente è disponibile*. Al revisore si richiede, insomma, di ricostruire dall’interno il ragionamento dell’autore. Il revisore deve così astenersi dal favorire le prospettive e le tesi a lei o lui più vicine così come dallo sfavorire quelli a lei o lui più lontane. [...] Il solo sospetto di incrinatura dell’anonimato dei revisori introduce un elemento di perturbazione nel giudizio che, tanto quanto i rapporti personali o le preferenze teoriche, possono deformarlo. [...] Infine occorre evitare situazioni di conflitto di interesse, pertanto i membri del GEV14 avranno cura di evitare di trovarsi loro stessi o di scegliere revisori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

E l’esame comparativo dei candidati evidenzia un’applicazione differente dei criteri valutativi da parte della Commissione e, maggiormente, il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti gravati in primo grado e l’erroneità della sentenza oggi impugnata.

Ed, infatti, il candidato Mireno Berrettini, infatti, allievo del commissario De Leonardis, che lo indica tale in *Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l’11 settembre 2001* (EDUCatt, Milano 2016, p. 9), citandolo per la «collaborazione ad alcuni aspetti redazionali del testo finale» (con soltanto 3 monografie, diviene oggetto di un’indicazione particolareggiata della sua attività didattica, omessa nel caso del ricorrente in appello, benché venticinquennale, maggiormente estesa e per niente valutata! Infatti, di Berrettini il giudizio collegiale segnala la «continuativa attività



didattica ufficiale e integrativa e specifici incarichi professionali nel settore concorsuale 14-B2. [...] Nello stesso ateneo nell'anno accademico 2017/18 è Docente incaricato dei corsi di Storia dei Trattati e Politica Internazionale (30 ore Secondo Semestre), di History of International Relations (30 ore Secondo Semestre), di Storia delle Relazioni Internazionali (30 ore Secondo Semestre) e di Integrazione Europea: Storia e Politiche (30 ore). La lista degli insegnamenti di Frasca è invece di 25 anni e non di ore, relativi pure a Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Storia diplomatica dell'integrazione europea, Storia delle relazioni internazionali (14/B2) nonché Storia del pensiero politico contemporaneo nemmeno menzionata!!! Sono dichiarate eccellenti le collocazioni editoriali di Berrettini e per niente considerate quelle identiche di Frasca nella Collana e nella Rivista «Nuova Storia Contemporanea» di Francesco Perfetti! Insomma, le medesime collocazioni diventano eccellenti per il dr Berrettini e inesistenti per Frasca.

Inoltre, l'appellante Frasca presenta il libro *La Caduta del 1914-1915* pubblicato con Perfetti oltre ai due articoli e una recensione sulla sua prestigiosissima Rivista, ma tutto passa sotto silenzio.

Ciò, considerando soprattutto che la produzione non ingente di Berrettini concerne circa 330 pagine di articoli e contributi oltre alle 452 pagine delle monografie, per un complesso di 800 pagine circa, generalmente ripetitive sulla Resistenza, il Regno Unito ecc., non reggendo il confronto abissale con Frasca, per le sue 2500 pagine circa, impreziosite da apprezzamenti notevoli nella comunità scientifica (grazie ai docenti di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, nonché dei professori di Storia contemporanea Danilo Veneruso e Gaetano Arfè, notissimi anche a livello internazionale, oltre al presidente del Senato Pietro Grasso e al preside della Facoltà di Scienze Politiche, Raffaele Feola!

Berrettini e Burigana, invece, vantano solo le prefazioni dei loro “maestri” e commissari mentre il primo, per giunta, pubblica i suoi pochi lavori nell'ambito della Rivista «Nuova Storia Contemporanea» contraddistinta dalla presenza nel Comitato scientifico del commissario De Leonardis, realizzando addirittura un contributo in un volume del 2017 curato dallo stesso De Leonardis! (*American (next) Pacific Century...*). Scrive, poi, *Tra Ancien Régime e Rivoluzione. Filippo Sardi, la Chiesa e lo Stato lucchese*, mentre sono tralasciati nel contempo gli ingenti lavori di Frasca sulla diplomazia della Santa Sede e l'attenzione dell'Italia specie In Jugoslavia, URSS e Cina, ricostruiti su fonti archivistiche e inediti evidenziati dal prefatore Giuseppe Ignesti quanto a un altro volume.

La Commissione approva poi la partecipazione di Berrettini alla prestigiosa Rivista «Spagna contemporanea», ma dimentica la pubblicazione presso la medesima del libro di Frasca, *La Spagna e la diplomazia italiana*, con prefazione di Gaetano Arfè!

Il giudizio collegiale della Commissione per l'Abilitazione di Berrettini sottolinea così i titoli di buon livello, compiendo in Frasca “errori”, sviste oppure

omissioni madornali, mentre del primo «le due monografie sul periodo 1940-45 si fondano su un attento esame di un'ampia bibliografia», di gran lunga maggiore e ingentissima in Frasca specie in *Noi Italiani*, presentato alla Camera dei deputati dai due storici e docenti Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, e nelle ulteriori nove monografie, negli articoli e negli altri lavori “dimenticati”! «La sicura padronanza di una vasta storiografia» vista nei pochissimi studi di Berrettini appare negata al vastissimo repertorio di Frasca perché i testi sembrano siano stati semplicemente elusi! Anche il commissario Federico Cresti esalta i convegni scientifici di Berrettini come relatore e organizzatore, ma nulle dice riguardo a Frasca che lo è stato allo stesso modo! Del primo evidenzia la conoscenza delle fonti archivistiche utilizzate, che invece lo sono da Frasca molto, molto di più, per la differenza abissale degli scritti presentati, testimoniata da recensioni e presentazioni illustri, invisibili agli occhi dei commissari! La commissaria Raffaella Gherardi considera allo stesso modo l'attenta e originale analisi di importanti fonti documentarie e archivistiche di Berrettini e il confronto con la letteratura internazionale, che in di Frasca è enorme e non “vista”, come la Curatela interamente in inglese, mentre il commissario Giancarlo Vallone apprezza di Berrettini il contributo nella medesima lingua. Tuttavia, sfogliando lo scritto di Berrettini, oggetto della valutazione per l'Abilitazione, *Verso un nuovo equilibrio mondiale : Le relazioni internazionali in prospettiva storica* (Carocci, Roma 2017) assale lo sgoamento per le pochissime pagine, lo stile criptico e pesante, che non pare interessi, date le 47 note circa e una ventina di documenti di archivio! Per capirci, sono 500 quelle di Frasca su 700 note nel solo libro sulla Spagna! Inoltre, Berrettini nello stesso testo ammette l'appartenenza alla Scuola milanese del commissario De Leonardis, poiché «molte delle suggestioni qui di seguito tracciate, infatti, sono frutto delle discussioni e del confronto che ho avuto con Massimo de Leonardis. L'attuale continuatore di questa tradizione ha infatti sostenuto che “la politica internazionale più recente, anche corrente, può (e deve!) essere analizzata anche in ottica storica” (2011, p. 10), invitando parallelamente a storicizzare il tempo presente. A lui va dunque il mio primo ringraziamento, e non solo per essere stato una guida accademica e aver supervisionato il mio percorso universitario, ma anche e soprattutto per la passione che mi ha trasmesso per la ricerca. Sarebbe tedioso e probabilmente incompleto fare l'elenco dei suoi contributi alla mia formazione, ma per ciò che concerne il tema di questo lavoro credo sia necessario ricordare soffermarsi almeno su due di questi. Sono stati infatti di grandissimo aiuto, innanzitutto, i suoi studi sul dibattito statunitense successivo al 1991 e quelli sulla politica imperiale britannica. Secondariamente è stato fondamentale guardare al realismo classico di Hans J. Morgenthau di *Politics Among Nations* (1948), o di Raymond Aron di *Paix et guerre entre les nations* (1948), piuttosto che all'approccio strutturalista, per così dire matematico, proposto da Kenneth N. Waltz di *Theory of International Politics* (1979) [per cui] la lezione di de Leonar-

dis è stata quella di considerare le idee, gli aspetti culturali e la dimensione simbolica quali elementi indispensabili per comprendere le dinamiche...» (pp. 13-14 in Allegato ). Come se non bastasse, in un altro libro oggetto della valutazione per l'Abilitazione, *La resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945)* pubblicato nella Collana di Francesco Perfetti, collocazione "eccellente" identica a quella di Frasca col libro, *La Caduta del 1914-1915*, ma dimenticata nel suo caso, Berrettini aggiunge altro, ringraziando in primis il prof. Massimo de Leonardis «che mi ha seguito in questi anni di ricerca».

Insomma, una differenza abissale tra la produzione di Frasca e quella di Berrettini il quale, con *La Gran Bretagna e l'antifascismo italiano : Diplomazia clandestina, Intelligence, Operazioni speciali (1940-1943)* realizza ancora una collocazione «eccellente» identica a quella di Frasca, ma negata a quest'ultimo, con la pubblicazione identica nella Collana di Francesco Perfetti. L'argomento in genere si ripete, interessando soprattutto ancora la Resistenza e la Gran Bretagna, oggetto degli altri piccoli lavori. 129 pagine soltanto, oltre a Fonti e indice dei nomi, con meno note di Archivio del solo libro di Frasca sulla Spagna, del quale le monografie sono 10 e non 3!!! I suoi argomenti sono tra i più vari, dal Patto di Londra e il Mediterraneo orientale alla questione palestinese, dalla Grande Guerra alla diplomazia della Santa Sede nei regimi comunisti, fino alle scottanti problematiche relative all'Islam nella politica internazionale e a quelle riguardanti la politica estera italiana, l'Ottocento o l'opinione pubblica ecc. Il contributo di Berrettini, tuttavia, è accompagnato dalla Prefazione non di Alessandro Duce, Giuseppe Ignesti o recensito da Gaetano Arfè e Danilo Veneruso, notissimi storici ma, dal commissario e "maestro" Massimo de Leonardis, il quale esalta il contributo dell'allievo, che «s'inserisce quindi a pieno titolo e con grande autorevolezza in un filone della storiografia internazionalista sui rapporti tra l'antifascismo italiano e gli anglo-americani», utilizzando la documentazione in modo critico.

L'allievo dell'altro Commissario Varsori, David Burigana, invece, presenta soltanto una monografia e 34 tra articoli o contributi complessivamente di circa 1200 pagine. Il confronto con Frasca è lampante, essendo autore di 10 monografie e di tanto altro, complessivamente di circa 2530 pagine, oltre il doppio di Burigana! I commissari non le hanno calcolate ma eluse, evitando di considerarne l'esistenza espressamente. Burigana, per giunta, pubblica un articolo nella Rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori, realizza un contributo del 2017 in un volume a cura di Antonio Varsori, un altro del 2011 in un testo del medesimo commissario, un contributo del 2017 in un volume di Antonio Varsori, un altro del 2010 in uno scritto di Antonio Varsori, un contributo del 2010 in un volume di Antonio Varsori. Come se non bastasse, è relatore di un convegno organizzato a Padova da Antonio Varsori col quale ne organizza un altro nel 2008! È relatore ancora di un convegno organizzato da Antonio Varsori nel 2009 col quale dà vita a un altro successivamente. Burigana è pure un mem-

bro dell'Unità di Padova nel PRIN avente coordinatore Antonio Varsori (2006-2008) e membro di un altro PRIN (2011-2013) con coordinatore Antonio Varsori! Per il titolo concernente la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste ecc., è membro della Collana Euroclio diretta pure da Antonio Varsori ed è membro del comitato redazionale della rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori. Riguardo al titolo circa le esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca... presenta un contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori. Il giudizio collegiale della Commissione ricorda poi l'essere stato Burigana un organizzatore di convegni, ma dimentica di evidenziare lo stesso in Frasca, sia organizzatore che relatore della maggioranza di quelli presentati. Di Burigana è apprezzata la ricerca archivistica, ma non in Frasca di gran lunga maggiore, interessando 10 monografie, non una soltanto, due Curatele, due articoli e una recensione su Rivista di Classe A! La produzione in inglese di Burigana è rammentata dal commissario Giancarlo Vallone, ma trascurata e per niente citata nel caso Frasca, che presenta una Curatela nella medesima lingua.

Di Luca Micheletta, che lavora a Roma col prof. Francesco Lefebvre D'Ovidio, la Commissione apprezza le due monografie soltanto tra gli indicatori, interpretando come premi e riconoscimenti l'essere semplicemente socio di Società e l'insegnamento a Roma negato a Frasca presso l'Università Federico II di Napoli. Lo stesso dicasi generalmente di Paolo Soave, valutato positivamente per l'attività didattica svolta in Italia in dodici casi su tredici, mentre di Frasca è "dimenticata" pure la presenza all'estero e la nutritissima attività archivistica.

Di Gianluca Pastori, vicino a De Leonardis presso l'Ateneo del Sacro Cuore, egli valuta sufficiente il suo contributo con una sola monografia.

Di Francesco Petrini, la Commissione prende atto che ha partecipato a numerose conferenze di carattere nazionale e internazionale organizzandole in qualche caso, a differenza delle molteplici di Frasca sistematicamente omesse, che lo hanno visto organizzatore e relatore insieme! Si valuta la significativa attività didattica di Petrini, mentre non è nemmeno citata o valutata quella intensissima e venticinquennale di Frasca! Risulta buona la collocazione editoriale dei lavori del primo, "tralasciando" quella del secondo, identica a quella "eccellente" di Berrettini e nonostante la differenza notevolissima dei contributi monografici, essendo soltanto due quelli di Petrini e dieci di Frasca, accompagnati da rilevanti prefazioni, collocazioni, premi e riconoscimenti vari tra studiosi di rango elevato nella comunità scientifica, come documentato!.

Di Federico Scarano sono apprezzate le sue due-tre monografie e nessun articolo su Rivista di classe A! Si ricordano le relazioni ai convegni in ambito internazionali, non considerati nel caso Frasca come il suo "robusto" e omesso insegnamento, che diventa «significativo» in Scarano.

Di Andrea Ungari è sottolineata la «precisa utilizzazione di varie fonti archivistiche, soprattutto in ambito italiano», a differenza di quella non “vista” e concernente i tantissimi lavori di Frasca.

Ci si trova di fronte ad una differente applicazione dei parametri valutativi previsti dalla normativa di riferimento e dalla medesima Commissione a seconda dei candidati che venivano esaminati.

Il che che conferma l'erroneità della sentenza e la necessità della sua riforma.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si formula sin d'ora domanda istruttoria ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 104/2010, affinché il Collegio voglia ordinare all'amministrazione ministeriale di produrre tutta la documentazione concorsuale inerente la valutazione del ricorrente in appello e degli altri i candidati all'abilitazione di docente universitario di I<sup>a</sup> fascia, settore 14/B2.

### **DOMANDA DI TUTELA CAUTELARE**

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile per il ricorrente in appello, che si vede illegittimamente precluso il riconoscimento dell'abilitazione pur avendone pieno titolo, con conseguente grave pregiudizio sia patrimoniale che di carriera e con l'inibizione della partecipazione alle singole procedure concorsuali.

In ogni caso, per le gravi irregolarità denunciate e per i palesi errori ed arbitrii che ne hanno caratterizzato la valutazione.

### **SI CONCLUDE**

per l'accoglimento del ricorso in appello e per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione della domanda di tutela cautelare e per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Umberto Gentile

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il presente giudizio concerne un ricorso ordinario in materia di pubblico impiego, ed è dovuto il contributo prescritto ex lege per i giudizi inerenti il pubblico impiegoi appello pari ad euro 450,00.

Avv. Umberto Gentile

**Il Consiglio di Stato respinge l'istanza cautelare relativa al ricorso contro la sentenza del TAR per la I Fascia, anche perché Frasca può comunque partecipare ai concorsi di II Fascia. Cosa dire? Le ragioni del ricorso non appaiono confutate affatto. Ecco di seguito:**

il 23/11/2020 N. 06748/2020 REG.PROV.CAU. N. 07650/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7650 del 2020, proposto dal prof. Ugo Frasca, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro Ministero dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi,12; ANVUR, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00239/2020, resa tra le parti, concernente diniego di abilitazione scientifica nazionale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'art. 98 Cod. proc. amm.; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il cons. Andrea Pannone; L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, comma 2, del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma

“Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della giustizia amministrativa; Rilevato preliminarmente che l'appellante (attualmente ricercatore universitario) impugna la sentenza che ha rigettato il ricorso avverso il giudizio negativo per l'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia; considerato che il ricorrente (come dedotto) ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, con la conseguenza che può partecipare a tutti i concorsi per professore associato in corso o che saranno banditi, il cui eventuale esito positivo costituisce un'oggettiva progressione di carriera; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 7650/2020). Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così de-

ciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente  
Bernhard Lageder, Consigliere  
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore  
Alessandro Maggio, Consigliere  
Stefano Toschei, Consigliere  
L'ESTENSORE  
IL PRESIDENTE  
Andrea Pannone  
Sergio Santoro  
IL SEGRETARIO

**Magistrati del Consiglio di Stato, Santoro, Lageder, Pannone, Maggio, e Toschei,**

**in qualità di cittadino, disapprovo umanamente e professionalmente il vostro operato! Siete chiamati a decidere sulle ragioni di un ricorso relativo alla I Fascia e non su cosa io possa fare con l'abilitazione per la Seconda. Pago per un giudizio che non riesco a individuare, mentre vi ricordo che i commissari non possono scrivere il falso su elementi certi e incontrovertibili, assolutamente decisivi ai fini di una valutazione, (ricerca archivistica delle pubblicazioni e il loro impatto nella comunità scientifica), omettere titoli o annullarli in modo arbitrario (attività didattica e convegni internazionali), essendo altro la discrezionalità. Devono valutare analiticamente i singoli lavori evitando un approccio sbrigativo nella migliore delle ipotesi o semplicemente accennandoli, "dimenticando" gli enormi lati positivi da sottolineare secondo decreti e regolamenti. Che dire poi del percorso adottato dagli allievi dei "maestri"-commissari? Si tratta di capire l'animus di questi ultimi, non riprendendo qualche loro passaggio critico circoscritto o irrilevante trascurando il tutto. In questo senso, la vostra professionalità e la vostra umanità sono da me "bocciate" come cittadino, che patisce tali ingiustizie, ed è sufficiente leggere il ricorso a voi presentato per comprenderli.**



**Ancora “silenzio” ed Esposto/Denuncia contro i maestri  
Stefano Bianchini, Rosa Caroli, Elena Dundovich,  
Maria Rosaria Stabili e Chiara Vangelista**

*Al Procuratore capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, al  
Pubblico Ministero, Mario Palazzi, e al procuratore aggiunto Michele Prestipino*

**Esposto Denuncia/ Querela**

**Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 - Bando D.D. 1532/2016 -  
Settore concorsuale 14/B2 -Storia delle Relazioni internazionali, delle Società  
e delle Istituzioni extraeuropee - Pubblicazione atti: 11/09/2019  
Commissione  
Stefano Bianchini, Rosa Caroli, Elena Dundovich,  
Maria Rosaria Stabili, Chiara Vangelista**

Il sottoscritto Ugo Frasca, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 11.11.1959, ivi residente alla Via Brecciale 51, con il presente atto denuncia quanto segue. Giornalista pubblicista e insegnando Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici nonché Storia delle relazioni euromediterranee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli, ha inviato, entro maggio 2019, la propria domanda di partecipazione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale - Area concorsuale 14/B2- I Fascia - Secondo Quadrimestre (Decreto Direttoriale N. 2175 del 9 agosto 2018), allegando un dettagliatissimo elenco di titoli, attività didattica e convegnistica nazionale e internazionale, nonché molte pubblicazioni scientifiche. I commissari Stefano Bianchini dell'Università di Bologna, Rosa Caroli dell'Ateneo Ca' Foscari di Venezia, Elena Dundovich dell'Università di Pisa, Maria Rosaria Stabili proveniente da quella di Roma Tre e Chiara Vangelista dell'Università di Genova hanno operato col contributo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il dott. Roberto Begliuomini dell'Università degli Studi di Trento. A causa di reiterate presunte violazioni di legge o regolamenti da stabilire, all'esponente, pur in possesso di tutti i titoli e delle pubblicazioni richiesti dal bando, la commissione ha negato l'idoneità fondando il giudizio, si suppone, su elementi generici, incompleti, contraddittori, illogici od omissivi. Il decreto ministeriale del 7 giugno 2016, n. 120, infatti, prevede all'art. 3 che la valutazione della Commissione non possa prescindere dal principio circa i «risultati scientifici

significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento». Al contrario, nel caso Frasca, questo aspetto è stato del tutto negato! Nessun riferimento alla Prefazione pregevole del notissimo storico Gaetano Arfè che impreziosisce il libro sulla Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931, e nessuna particolare attenzione alla foltissima ricerca archivistica e bibliografica, oggetto di un'ottima collocazione editoriale presso la prestigiosa "Spagna Contemporanea" dell'Istituto Gaetano Salvemini di Torino e di un premio conseguito grazie pure a un altro contributo sulla questione palestinese. Nessun riferimento alla lusinghiera presentazione del prorettore emerito e storico della materia concorsuale, prof. Giuseppe Ignesti, che accompagna il testo incentrato sul dramma polacco nei primi anni del dopoguerra, presentazione molto articolata riguardo al percorso scientifico e all'analisi nella ricerca. La Commissione non "vede" nemmeno la presentazione dello stesso docente di *Noi Italiani* presso la Camera dei deputati con l'apporto di un altro nome di prestigio nell'ambito di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce, ed omette pure la lunghissima recensione del professore Danilo Veneruso sulla Rivista di Studi Politici internazionale diretta da un'altra docente di Storia delle relazioni internazionali, Maria Grazia Melchionni. La Commissione è cieca anche riguardo alla particolarissima collocazione editoriale del libro sulla Grande Guerra, *La Caduta del 1914-1915*, presso la Collana di impronta internazionale del rinomatissimo storico e docente Francesco Perfetti! Tutti passaggi, riguardo all'impatto sulla comunità scientifica dei prodotti di Frasca "oscurati" in violazione del decreto che ne impone la massima considerazione! Eppure, è sufficiente una sola monografia per ottenere l'Abilitazione, mentre è dimostrata l'evidente importanza delle tematiche scientifiche affrontate, attestata da originalità e qualità riconosciute nel panorama anche internazionale della ricerca e dall'apporto innovativo e dalla collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste rilevanti che utilizzino procedure trasparenti di valutazione. Il numero delle pubblicazioni (7 monografie anziché una e due articoli su Rivista di classe A anziché 1!) costituisce poi un altro elemento determinante della valutazione cui è chiamata la Commissione ma nel caso Frasca, pur essendo elevatissimo, diventa trascurabile come la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale prevista dal decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, all'art. 4. Riguardo poi ai titoli, l'art. 5 del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, ne prevede almeno tre, che risultano sufficienti, tra quelli scelti dalla Commissione, vantati da Frasca e non considerati dalla medesima, anzi è negato un quarto relativo all'attività dei convegni per i quali afferma che non vi sono di internazionali, perché «tutti celebrati a Napoli», ma il decreto considera testualmente l'«organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero», quindi, ritenendo validi pure quelli in Italia. Tuttavia, Frasca vanta l'organizzazione e la presenza come relatore di convegni internazionali realizzati con studiosi della Tanzania, in lingua

inglese, e addirittura con l'ambasciatore italiano a Pechino grazie all'ulteriore partecipazione della prof.ssa Olimpia Niglio appartenente all'accademia pontificia, quindi a un altro Stato. Il contributo della medesima docente in altre iniziative, come quella relativa ai rapporti tra Italia e Colombia, conferiscono ai convegni un carattere internazionale, nonostante l'organizzazione on line e l'opportunità di indicare comunque una sede di riferimento, anche per il coinvolgimento degli studenti in ambito didattico dell'Università Federico II di Napoli. Dove il limite "nazionale" dei convegni? La Commissione, poi, valuta negativamente l'attività didattica perché «tutti gli incarichi d'insegnamento indicati sono stati attribuiti da atenei e istituti italiani», non menzionando affatto la lezione, *Italia e Mediterraneo: interessi, conflitti e prospettive d'incontro* del 22 giugno 2018 presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridionale, quindi, un Ateneo non italiano ma estero.

Insomma, l'articolo 6 del suddetto decreto riassume: «La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva considerando l'impatto della produzione scientifica nella comunità di studiosi (divenendo quindi di qualità elevata anche a livello internazionale) e che sono in possesso di almeno tre titoli scelti. Nel caso Frasca le condizioni suddette esistono e sono evidenti, ma non per i "giudici"!!! L'allegato D del medesimo decreto, infine, quanto all'impatto della produzione scientifica pubblicata, menziona come indicatori da considerare le riviste scientifiche dotate di ISSN, quelle di classe A citate dall'ANVUR, i libri dotati di ISBN e i valori-soglia. Tutti requisiti rispettati ampiamente da Frasca!

Va segnalato, quindi, che la sentenza del 20 febbraio 2017 n. 2601, emessa dalla Sezione III del TAR Lazio in Roma, ha stabilito che in questioni concernenti l'Abilitazione Scientifica Nazionale si incorre nella violazione dell'art. 4, comma 4, del decreto di indizione della procedura, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222, allorché la prevista e dovuta valutazione "analitica" delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati è circoscritta a giudizi generici su ogni categoria di elementi senza considerare ognuno singolarmente (si vedano pure Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 18/9/2015, n. 4362; art. 3 D.M. 76/2012; TAR Lazio- Roma, Sez. III, Sentenza n. 5910/2015; TAR Lazio III, n. 05344/2015; TAR Lazio, Sentenza dell'8/10/2015, n. 11533). Insomma, la norma tende a garantire al candidato la sicura certezza che i suoi lavori siano stati effettivamente valutati, comunicandogli nel contempo la ragione per la quale i medesimi sono oggetto di un giudizio non positivo. Di fronte a indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato la legittimità del giudizio negativo deve basarsi su un obbligo di motivazione particolarmente attenta e rigorosa quanto alla valutazione qualitativa (ex D.M. del 7 giugno 2012, n. 76) concernente la produzione scientifica e la collocazione editoriale presso editori o Riviste di rilievo nazionale o internazionale.

Per la sentenza suddetta, quindi, occorre «che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all'abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (cfr. Sentenza di questa Sezione n. 11500/2014). Tanto più ciò deve accadere, asserisce la Corte, qualora vi sia stato il superamento degli indicatori, nel caso Frasca addirittura con 7 monografie anziché una soltanto necessaria e due articoli su Rivista di classe A anziché uno! In particolare, nella valutazione delle sue pubblicazioni non risulta utilizzata la classificazione di merito prevista dall'allegato D del D.M. n. 76 del 2012 (Allegato 115 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), né sono presenti gli altri criteri di cui all'art. 4 dello stesso, nessun riferimento cioè alle dovute classificazioni di merito delle pubblicazioni (eccellente, buono, accettabile, limitato) e nessun riguardo all'impatto dei lavori nell'ambito del settore concorsuale, nel caso Frasca notevole e documentato, cioè, riconoscimenti di docenti, storici e autorità a livello nazionale o internazionale: Gaetano Arfè, Alessandro Duce, Pietro Grasso, Giuseppe Ignesti, Francesco Perfetti, Danilo Veneruso ecc.). Le leggi o i regolamenti, pertanto, sarebbero stati gravemente, macroscopicamente e ingiustificatamente violati nel caso in questione, mutilando oppure "omettendo" dati oggettivi, innumerevoli, centrali e determinanti per una sana valutazione, dando l'impressione in taluni casi di mirare invece a "ridurre" o "circoscrivere" l'operato di Frasca. In particolare, quanto alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione non apprezza «l'approccio di tipo filosofico o teologico allo studio della contemporaneità e delle relazioni internazionali che caratterizza la maggior parte» dei suoi lavori, considerando soprattutto il testo *Noi Italiani* costituito su fonti primarie, asserisce la Giuria, ma rappresentando «una riflessione di carattere generale che partendo da considerazioni personali sul rapporto tra politica e trascendenza nel terzo millennio, ripensa il tema relativo a "Roma tra storia e universalità" e quello della "riforma dello stato e delle relazioni internazionali"». Ma cosa significa ciò nella lingua italiana? Se Frasca presenta con lode il libro alla Camera dei deputati grazie alle relazioni di due docenti e storici di relazioni internazionali, quali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, vantando pure la lunghissima recensione di un altro notissimo nome, come il prof. Danilo Veneruso, sulla prestigiosissima Rivista internazionale diretta dalla prof.ssa Maria Grazia Melchionni, ci sono motivi che ne attestano l'impatto nella comunità scientifica degli studiosi dimenticato dalla Commissione che si limita a espressioni estremamente sintetiche, generiche o superficiali invece di confutare gli innumerevoli e articolati apprezzamenti di docenti e storici qualificatissimi. Perché i commissari tralasciano l'ampio impianto archivistico e documentario che consente di fornire interpretazioni sul momento storico contemporaneo e sulle più importanti vicende di Noi italiani dall'Unità a oggi? Il problema, si sottolinea senza timore, è nei loro limiti umani e professionali, non tralasciando quelli del sistema universitario italiano e della storia accademica di Frasca in particolare, con le sue "novità!!! Lo stesso dicasi della cri-

tica ai suoi lavori circa i rapporti tra Santa Sede e vari paesi dell'Europa orientale, «privi della distanza critica dell'autore rispetto al suo oggetto di ricerca e fragile metodologicamente». Perché? Non è stato il rinomato Francesco Perfetti a pubblicare la medesima impostazione con gli articoli sulla Rivista di classe A da lui diretta con indiscutibile rilievo internazionale? Si può ancora mettere in discussione quanta sofferenza abbia patito il cattolicesimo durante lo stalinismo o l'attenzione prestata dalla diplomazia italiana riguardo alla questione, che costituisce il vero oggetto della ricerca? Quale distanza critica rispetto ai “guai” dello stalinismo? E perché dimenticare, di un testo, la prestigiosa presentazione del pro rettore Giuseppe Ignesti? Non si tratta di tralasciare ancora una volta il notevole impatto dei lavori di Frasca nella comunità scientifica, diversamente da quanto imposto per legge? Lo stesso dicasi per il libro sulla Jugoslavia, ben collocato in una Collana presso Aracne, e perché ai commissari non bastano i testi privi delle criticate “riflessioni filosofiche o teologiche! come quelli sulla questione palestinese, sui rapporti italo-britannici e riguardo alle relazioni italo-spagnole, oggetto di premi e della prefazione, in quest'ultimo caso, del notissimo storico a livello internazionale, Gaetano Arfè? Signori commissari, è tutto molto chiaro anche quando scrivete che «alquanto insolita risulta infatti l'assenza di note che diano conto delle citazioni testuali inserite nel corpo del lavoro». In primis, basterebbe un solo testo per ottenere l'abilitazione e ben tre libri, oltre agli articoli di classe A, ripercorrono l'impostazione tradizionale delle note con i numeretti! Negli altri casi c'è stata un'evoluzione estetica e metodologica per eliminarli, come avvertito in qualche caso nella premessa de *La Caduta*. Si tratta generalmente del sistema Harvard con modifiche, perché è possibile cercare nelle Fonti il nome dell'autore citato da Frasca, in corrispondenza del titolo del testo indicato e dei concetti tra parentesi in corrispondenza delle pagine. [Un] progresso per rendere più divulgativa la ricerca migliorando nello stile. Signori giudici, siete voi che ignorate pure il nesso tra Antichità, Medioevo e Contemporaneità, che avete scritto di non comprendere, in quanto la crisi planetaria che attraversiamo, le difficoltà dell'Europa, dell'Occidente e persino dell'Italia vanno comprese rivisitando il passato secondo un approccio interdisciplinare per cercare le radici profonde e capire dove va l'umanità nonché il senso esistenziale delle stesse relazioni internazionali, pervase di elementi teologici e spirituali da approfondire e non tralasciare. Concetti lontani evidentemente dalle vostre [formazioni], mentre l'apprezzamento per due monografie del 1989 e del 2000, dato il maggiore rigore scientifico, per i due articoli in rivista e un contributo in volume non consentono comunque di riconoscere l'abilitazione, nonostante basti un solo testo sufficiente per conseguirla! Le conclusioni non “vedono” la collocazione internazionale del libro sulla Grande Guerra grazie alla Collana di Francesco Perfetti, quella concernente il libro sulla Spagna presso Spagna Contemporanea dell'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, le pubblicazioni con Guida, il più importante editore in Campania o la ri-

nomata casa Editrice Studium in Roma, in contrasto con quanto imposto dal decreto! Il problema, commissari, siete voi con i vostri lati “oscuri” ma comprensibili, che producono giudizi “raggrinziti”, ma la Storia, cioè Dio, osserva! Il “giudice” Stefano Bianchini, in particolare, individua il punto debole di Frasca nell’aver pubblicato in Italia e non all’estero, nonostante la «copiosa letteratura monografica del candidato» e la «varietà di tematiche affrontate», oltre al «richiamo insistente a fonti archivistiche e/o primarie», scrivendo però che «la narrazione non è collegata alle fonti» per l’assenza di note con numeretti, in realtà, volutamente evitati, come già chiarito, rimandando il lettore alle Fonti finali nel cercare l’autore e il testo citati con riguardo ai concetti e alle pagine corrispondenti. Bianchini, interpreta però una scelta di stile in modo abnorme, concludendo addirittura che i contributi scientifici di Frasca sono più delle narrazioni discorsive che dei lavori scientificamente e metodologicamente fondati, rendendolo non maturo per l’abilitazione. Bianchini è [forse] Lei a non essere “maturo” come i colleghi poiché vi sono pure i libri con numeretti sulla questione palestinese, sui rapporti italo-britannici, sulla Spagna con la prefazione di Gaetano Arfè, oggetto di un premio, gli argomenti editi sulle Riviste di classe A diretti da Francesco Perfetti, uno in più rispetto alle richieste del bando, l’immane ricerca archivistica, le presentazioni degli storici Ignesti, Duce, Veneruso, la notevole collocazione nella Collana di Francesco Perfetti ecc. Sono aspetti positivissimi volutamente tralasciati, sottolineando in rosso qualche elemento meno importante. È chiaro? Lo stesso dicasi di Rosa Caroli, l’altro giudice, che rimanda alle pubblicazioni scientifiche di Frasca prodotte tutte in Italia, un “limite” che non considera i tantissimi risvolti centrali sul piano quantitativo, sulla varietà delle tematiche affrontate e sulle pregevoli collocazioni editoriali, oltre alla nutrita documentazione archivistica. Inutile continuare anche con riguardo al “giudizio” di Maria Rosaria Stabili, la quale si sofferma sulla mancanza «della necessaria distanza critica dell’autore rispetto al suo oggetto di ricerca», espressione molto generica con riferimento probabilmente agli errori nefasti del comunismo rispetto ai sacrifici della diplomazia vaticana in tutti i regimi totalitari ispirati al bolscevismo e all’attenzione prestata dall’Italia a riguardo. Quale il problema? Forse i “giudici” hanno un’opinione differente che, tuttavia, non può intralciare la libertà di pensiero del candidato e della ricerca riconosciutissima da altri storici e docenti di rilievo! Testi criticati che, però, hanno la stessa impostazione dei due articoli pubblicati sulla Rivista di classe A di Perfetti, in questo caso apprezzati. E che dire per la puerile affermazione di Elena Dundovich che *Noi Italiani* di Frasca, pur essendo fondato su fonti primarie interessanti, è «un volume costruito con un approccio teologico alle relazioni internazionali del tutto estraneo alla metodologia del settore». In realtà, Cristo è parte della Storia e non può essere eluso per cogliere le «forze profonde» che agitano la comunità degli Stati, costituite da fattori economico-finanziari, socio-culturali e naturalmente religiosi. La signora probabilmente non sa ciò, per la limitata e li-

mitante Scuola fiorentina su cui mi sono già soffermato a proposito dei colleghi, tutti allievi di Ennio Di Nolfo, Massimiliano Guderzo e Leopoldo Nuti, ma il grande impatto del fondamentalismo islamico nelle relazioni internazionali e i suoi rapporti con l'Occidente, per esempio, non possono essere analizzati superficialmente dando per scontati passaggi da esplicitare e chiarire allo stesso studente, contribuendo al dibattito storiografico e a quello in ambito didattico. La signora, tuttavia, sottolinea la congruenza di tre libri di Frasca col settore concorsuale evidenziando soprattutto l'interessante contributo sui rapporti italo-spagnoli per l'ampia letteratura di riferimento e ciò basterebbe per l'Abilitazione che contempla la sufficienza di una sola monografia! Tuttavia, Dundovich riprende, in altri casi, la solita questione concernente l'organizzazione delle note e l'appendice finale integrata talvolta da considerazioni stesse dell'autore. Cosa vuol dire? Quale l'errore, se è sufficiente cercare nelle Fonti il nome e il titolo del libro citato, secondo l'ordine alfabetico, individuando la pagina del concetto di riferimento? I due articoli sulla Bulgaria e la Repubblica Democratica Tedesca editi dalla Rivista di classe A, poi, sono considerati per la maggiore precisione e ricostruzione metodologica e analisi ma, signora, è la stessa impostazione, il medesimo argomento e lo stesso Fondo d'archivio degli altri testi! Lo dica, poi, al direttore Francesco Perfetti di aver accolto nella sua Collana il lavoro sulla Grande Guerra di Frasca, caratterizzato da un uso non consona di apparato critico e note. Lei non "vede" che ha un taglio particolare quanto a rivisitazione storiografica dell'argomento (lo legga!), all'indagine archivistica e documentaria. Signora, il suo "giudizio" come quello del Suo "maestro" Ennio Di Nolfo che ho tanto attaccato e denunciato, sottolineando il ruolo dei [preferiti] nel suo percorso accademico, per me non ha alcun significato! Inoltre, [Lei], in un concorso presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli per la chiamata di un associato, nel febbraio scorso, ha dato pareri sufficienti circa i miei stessi lavori, oltre a ottimo riguardo al libro sulla Spagna e a buono in altri casi. In questa circostanza il "giudizio" cambia! Perché? Lo stesso dicasi per Chiara Evangelista che ripercorre le medesime linee errate e fuorvianti sull'approccio teologico di Frasca, scrivendo addirittura che «dopo il 1989-2000 il candidato abbandona l'aggiornamento della letteratura internazionale e opta [...] per uno stile narrativo di tipo giornalistico, impreciso nella sostanza e privo di riferimenti bibliografici puntuali, neppure quelli relativi alle numerose citazioni». La commissaria evidentemente non ha letto le 90 pagine aggiornatissime di Fonti in *Noi Italiani* o la nutritissima ricerca archivistica su Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Jugoslavia, Cina, Albania, Ungheria e altro ancora. Non ha considerato l'importanza di pubblicare *La Caduta* nella Collana di Francesco Perfetti o di vantare recensioni pregevolissime come quelle di Duce, Ignesti, Veneruso e persino dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, il quale, a proposito di *Noi Italiani* (Prot. Libri 492/2015), si è congratulato con Frasca per la professionalità e competenza in Storia delle relazioni inter-



nazionali, analizzate alla luce dei grandi mutamenti sociali, politici, culturali e religiosi attraversati negli ultimi tempi. Inoltre, sottolineando che «in una società fortemente competitiva e caratterizzata da forti disagi valoriali, molto spesso siamo chiamati ad affrontare importanti sfide personali e professionali a cui dobbiamo rispondere non solo con equilibrio, saggezza e volontà ma, soprattutto, con una fede incondizionata ai valori assoluti di uno Stato di diritto, a prescindere dai comportamenti umani e dalle problematiche inaspettate, a volte ingiuste, che la vita ci presenta». Chiaro, signora Evangelista? Siete solo voi a non [cogliere il senso di] *Noi Italiani*! Lei, per giunta scrive, errando, che nelle ampie bibliografie pubblicate alla fine di ciascuna monografia (in media cento pagine per ciascun volume) sono indicate le [quelle] da cui sono tratte le citazioni ma non la loro collocazione nel testo. Non è vero poiché se cito, per esempio, Pietro Pastorelli e il titolo del volume, è sufficiente nelle Fonti cercare alfabeticamente Pastorelli e il medesimo lavoro, cui seguono gli estremi bibliografici e le pagine dei vari concetti segnalati in parentesi secondo l'ordine in cui sono affrontati. Semplice, ma non per voi signori giudici che date l'impressione di trascurare i tantissimi elementi positivi (collocazione editoriale, prefazioni e presentazioni, impatto nella comunità scientifica, quantità dei prodotti, foltissimo apporto archivistico e bibliografico). [Perché]. Incomprensibili e inaccettabili, infine, sono le altre affermazioni della signora Evangelista, allorquando scrive che «nelle monografie più recenti (2012-2018) la bibliografia è poco consistente e prevale quella giornalistica e divulgativa sulla scientifica; manca infine l'analisi dei fondi documentali dei paesi studiati (periodo della Guerra Fredda) e della bibliografia relativa ad essi». Ma [...], al contrario, solo *Noi Italiani*, vanta 90 pagine circa di bibliografia aggiornatissima come *Antichità, Medioevo e contemporaneità*, il libro sulla Polonia, quello della Cecoslovacchia ecc. Tutti testi impreziositi da una foltissima indagine bibliografica, assente solo quando non ci sono pubblicazioni e per questo si è cercato di dare un contributo innovativo attraverso la ricerca di Archivio presso il Ministero degli Affari Esteri, attingendo a fonti inedite e importanti anche per l'inaccessibilità, sul periodo della guerra Fredda, dell'Archivio del Vaticano. Signora Evangelista, è bocciata!

Si denuncia pertanto il sospetto di una demolizione della posizione di Frasca anche perché la Commissione sostiene l'idea che di lui manchi una presenza in ambito scientifico internazionale, ma, ci si chiede, perché non è stata valutata accuratamente, solo per citare un esempio, sia la partecipazione come relatore che l'organizzazione del Convegno internazionale, *Africa in the Globalisation Era*, con interventi dalla Tanzania del prof. Riccardo Pelizzo e di altri studiosi del REPOA (Research on Poverty Alleviation) presenti in Dar es Salaam come Luca Katera e Stephen Mwombela? Ciò è attestato ancora dalla pubblicazione, interamente in inglese, richiamata espressamente nella domanda, cioè, *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium : Luca Katera, Stephen Mwom-*

*bela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers* (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) E perché sono state omesse le valutazioni analitiche ed esaltanti circa la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale *La Nuova Cina tra Passato e Futuro* col preziosissimo contributo e la ricchissima relazione, nell'ambito del suo intervento, dell'ambasciatore italiano a Pechino, Ettore, Francesco Sequi, e della prof.ssa Olimpia Niglio di uno Stato estero? (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) Ancora, è stata completamente omessa la valutazione dettagliata circa la partecipazione alla Conferenza internazionale di Venezia con relazione di Frasca, *Henri-Irénée Marrou, Diplomazia Etica e Teologia*, alla presenza di studiosi stranieri (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Come si fa a negare perciò la natura internazionale di convegni caratterizzati da tematiche che interessano nazioni diverse, in contatto tra loro telematicamente grazie pure alla presenza di relatori appartenenti a Stati differenti? La definizione di convegno internazionale è ben definita da Treccani (Allegato 102 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)), e come si fa a trascurare la rilevanza notevole sia dell'organizzazione che della partecipazione di Frasca come relatore, mentre il concorso prevede l'una o l'altra e convegni in Italia oppure all'estero, non necessariamente oltre i confini?

Passando poi all'analisi più approfondita delle pubblicazioni scientifiche, il libro intitolato *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931. Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica*, è impreziosito dalla prefazione del noto storico a livello internazionale, prof. Gaetano Arfè, ed è pubblicato dalla prestigiosissima collana "Spagna contemporanea", presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, di cui è apprezzato l'ambito internazionale testimoniato dagli innumerevoli contributi in seno al Comitato Scientifico ed editoriale, in particolare spagnoli. Per giunta Arfè scrive che Frasca colma una lacuna in ambito storiografico grazie a una conoscenza padroneggiata e discussa e «minuziose ricerche condotte sulle carte conservate presso l'Archivio storico del ministero degli Esteri, l'Archivio Centrale dello Stato e l'Ufficio Storico della Marina», dando «un contributo di notevole interesse alla conoscenza di una pagina di storia che è ancora in gran parte da ricostituire». La Commissione non "vede" il contenuto del libro né la prefazione e le oltre settecento citazioni in note contrassegnate dai numeretti in apice di cui cinquecento archivistiche e quasi duecento di altro genere! Una conclusione che contrasta fortemente con quella del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, prof. Raffaele Feola, per il quale «il lavoro affronta con metodo aggiornato e fecondo un tema poco noto, ma non perciò poco rilevante. L'autore riesce così a fornire un quadro estremamente esauriente ed offre di sé e delle sue capacità di ricercatore ottima prova». La Commissione non valuta l'impatto ragguardevole del testo sulla comunità scientifica e degli studiosi, elemento previsto dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, riguardo ai criteri da adottare nel giudizio! Essa non "nota" nemmeno un elemento importantissimo concernente il

testo, *La "Caduta" del 1914-1915 : Velleità, opinione pubblica e Teologia*, pubblicato nella prestigiosissima Collana diretta dallo storico e docente Francesco Perfetti, Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea». Infatti, il Comitato scientifico della Rivista include nomi di vari Atenei come Ottavio Barié, Giuseppe Bedeschi, Mauro Canali, Dino Cofrancesco, Antonio Donno, Giuseppe Galasso, Luigi Lotto, Paolo Nello, Giuseppe Parlato e Sergio Romano. È una garanzia di scientificità pubblicare in tale contesto anche per il taglio originale dell'opera, dati i capitoli inediti della medesima riguardo a *L'atavica ignoranza*, *L'imprudenza di Sangiuliano*, *William Buchanan e Karl Bildt* ecc., che aggiunge alla ricerca storica passaggi nuovi legati pure alla foltissima documentazione anche archivistica mai vista prima presso l'Archivio Centrale di Caserta e quello Storico Diplomatico e della Cooperazione internazionale del nostro Ministero degli Affari Esteri ove sono state colte, in particolare, le riflessioni importantissime di Alberto Pansa e gli atti del Ministero dell'Africa Italiana per confutare le conclusioni recenti di Simona Berhe. L'impronta interdisciplinare e teologica del libro, apprezzato da Francesco Perfetti come «molto interessante», inaugura un percorso innovati in linea con *Fede e Diplomazia : Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea* curato da Massimo De Leonardis, mentre l'utilizzo notevolissimo dei Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici nonché di diari, memorie e documenti d'Archivio costituiscono le oltre cinquanta pagine di note, indicate con un nuovo e rinnovato metodo per migliorare lo stile espositivo più vicino alla divulgazione, eliminando gli antiestetici numeretti in apice. Come chiarito nel Prologo, è sufficiente cercare l'autore di un'opera o di un atto nelle Fonti ordinate alfabeticamente, individuando contemporaneamente i concetti in parentesi alle pagine corrispondenti. Un'evoluzione che la Commissione critica, asserendo che la maggior parte dei saggi di Frasca risenta di ciò, ma la metà circa delle pubblicazioni riprendono il metodo tradizionale e sarebbero state sufficienti per la promozione in quanto necessaria una sola monografia! (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). La Commissione non valuta, poi, che a proposito di un altro libro, *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, pubblicato nella Collana del Master "Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente" diretta dal docente della materia concorsuale, Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici, prof. Claudio Moffa, il Comitato scientifico presenta nomi di vari Atenei: Bruno Amoroso (Roskilde Universitetscenter), Paolo Bargiacchi, Massimo Campanini, Franco Cardini, Anton Giulio Maria De' Robertis, Umberto Melotti, Augusto Sinagra e Daniele Ungaro. Tuttavia, la Commissione dimentica ciò ed esprime pareri concisi, ripetitivi o estremamente generici, nonostante il lavoro sia compiuto interamente con la documentazione inedita presso l'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione internazionale del nostro Ministero degli Affari Esteri, segnatamente il Fondo dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954). Sono pochissime le citazioni bibliografiche, non esistendo consistenti pubblicazioni rea-

lizzate sul tema, poiché il 90% è costituito da quelle archivistiche cui la Commissione non attribuisce la dovuta importanza (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Lo stesso dicasi per la nutritissima ricerca archivistica in di *Fascismo, Comunismo e Guerra Fredda : Attenzione dell'Italia e diplomazia vaticana in Albania, Romania e Ungheria (1947-1954)*, oltre cento le pagine interessate, mentre la Commissione inopinatamente non valuta la Presentazione, che accompagna il testo, del notissimo storico e prorettore Giuseppe Ignesti di Storia delle relazioni internazionali (materia concorsuale) il quale, al contrario, esalta il lavoro di ricerca di Frasca «che bene si inserisce e completa le precedenti fatiche dallo stesso dedicate al delicato e interessante tema della vita delle comunità cattoliche nei Paesi dell'Europa centro-orientale attraverso le relazioni della diplomazia italiana negli anni del secondo dopoguerra». Riconosce il contributo delle «carte edite e inedite custodite negli archivi italiani, indagate con intelligenza e acribia», essendo quelle dell'Archivio Centrale di Caserta, dell'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, con riguardo alle fonti concernenti le Ambasciate d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954), Budapest (1964-1966) e l'Archivio di personalità del Gabinetto De Gasperi-Segni (1944-1952) rispetto alla Segreteria Particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Oltre alla ricerca archivistica, il prof. Ignesti sottolinea «un impegnativo ed esauritivo studio della letteratura storiografica [...] condotto con competenza e passione». Apprezza quindi la valida integrazione dell'analisi storiografica «con lo scavo archivistico e ne rende più intelligente la lettura delle fonti per consentire una ricostruzione degli eventi narrati con completezza e originalità di interpretazione». Evidenzia pertanto il valido operato di Frasca presso la comunità di studiosi, integrando e completando «assai bene» i precedenti risultati già editi, con riguardo cioè ad *Antichità e Contemporaneità : Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)* nonché *Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*. Essi, editi da Studium tramite peer review con l'apporto di un comitato editoriale e un Consiglio scientifico formato da tantissimi accademici di prestigiosissimi Atenei, (elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)) sono certamente intrisi di riferimenti bibliografici, come dovuto, mentre la ricerca archivistica impegna ben 108 pagine, ma la Commissione non “vede” e il Decreto è violato! (Allegato 106 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). Essa, inoltre, dà l'impressione di porre in essere una sistematica opera di demolizione in ordine al testo *Noi Italiani* per le criticate considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali, ma non compiendo un'attività caratterizzata da discrezionalità tecnica perché omette di considerare che “*Noi Italiani*”, di ben 562 pagine ne contiene 100 sulla Grande Guerra e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Un lavoro in-

terdisciplinare con ampi riferimenti alla Storia del pensiero politico contemporaneo, persino insegnato. La Commissione è contraddetta perciò dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, soffermandosi sui più disparati argomenti trattati, come i “silenzi” di Pio XII e le innumerevoli Encicliche che hanno contrassegnato la diplomazia vaticana in anni cruciali, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea Danilo Veneruso sulla prestigiosissima «Rivista di Studi Politici Internazionali» di circa 17 pagine, contraddistinta dalla direzione della prof.ssa Maria Grazia Melchionni e dal Consiglio scientifico di accademici italiani e stranieri, che la rendono perciò di impronta internazionale. Veneruso si sofferma su aspetti particolarissimi di *Noi Italiani*, l'Ottocento, Roma e Bismarck, la Triplice Alleanza, la Grande Guerra, il fascismo, il nazismo e tanto altro, rammentando il filo conduttore costituito dalla “forza” del Cristianesimo. Infatti, esiste da sempre una storiografia cattolica come quella di Marrou o di Vedovato, solo per citare esempi, ed è evidente, in tal caso, la mancanza di motivazione e istruttoria con minute considerazioni, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma IV del Decreto di indizione della procedura n. 222/2011, che prescrive una valutazione “analitica”, quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non hanno tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell'apporto di altre discipline ausiliarie, grazie alle quali l'indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore. Si dovrebbe essere penalizzati se si togliesse qualcosa alla ricerca e non aggiungendo altro, poiché senza l'analisi del pensiero filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc. non si può capire la Storia delle relazioni internazionali, in quanto il docente del terzo millennio deve sapere quel “tutto” in cui inserire il particolare. La ricerca svolta si è basata sulla necessità di stimare l'opportunità di un nesso più stretto tra politica e trascendenza, confrontando Fedi come ebraismo, islamismo, induismo, buddismo o anglicanesimo. D'altronde, non sarebbe comprensibile, per esempio, la questione palestinese se non considerata anche come problema teologico, come la problematica relativa ai tragici attacchi dell'ISIS se non attraverso un'interpretazione integralista del Corano. Le questioni delicatissime della *shar'ia* o del *jihad* toccano molto da vicino la vita dell'Occidente e della comunità internazionale nel suo complesso, per cui si tratta di politica internazionale della quale vanno cercate le radici profonde che spingono verso nuovi equilibri, le «forze profonde» di Pierre Renouvin, tenendo conto quindi dei Credi religiosi al pari dei fattori economici, sociali e culturali, in genere, condizionanti la politica estera dei Paesi e delle loro relazioni in ambito internazionale. Si evincerebbe perciò la violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica nel momento in cui non si vuole comprendere l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni

dell'odierna crisi internazionale cui non sono estranee le motivazioni profonde o religiose di ogni diplomazia alla base di società europee o extraeuropee. La "Giuria" sminuisce ancora l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l'orientamento dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo, non richiamando neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi. Un atteggiamento perciò, quello della Commissione, "sbrigativo" e volto a criticare un lavoro intensissimo, di cui è superficialmente criticato l'approccio. L'impatto di *Noi Italiani* presso gli studiosi è evidentissimo, ma la Commissione non cita nemmeno l'allegato ResearchPage statistiche: Frasca, Ugo con riferimenti alla visualizzazione dei prodotti, relativi per esempio a Finlandia, Stati Uniti d'America, Germania, Slovenia, Canada, Croazia, Taiwan ecc. (Allegato 107 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). I giudizi individuali dei commissari diventano per le ragioni esposte scarni, generici e omissivi circa il 90% del lavoro presentato da Frasca, accompagnati da affermazioni discutibili o contraddittorie ed è assolutamente non rispondente al vero poi quando asserisce la scarsa presenza di Frasca in ambito internazionale, ma i convegni con studiosi della Tanzania cosa sono? E quello con l'ambasciatore italiano a Pechino nella stessa capitale? Oppure la partecipazione del relatore di un altro Stato, Olimpia Niglio, oltre alle delicatissime e complesse tematiche internazionalistiche trattate? La Commissione omette poi di evidenziare nella giusta misura, col massimo apprezzamento, che gli articoli di classe A sono 2 anziché 1 richiesto, sebbene siano costituiti dalla robusta ricerca archivistica, pubblicati sulla Rivista «Nuova Storia Contemporanea», diretta dal notissimo storico a livello internazionale, prof. Francesco Perfetti. È tanto prestigiosa e rilevante tale pubblicazione in ambito scientifico da rendere sufficiente soltanto un articolo ai fini dell'Abilitazione per la I Fascia, ciò anche per la composizione internazionale del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico di studiosi di fama internazionale appartenenti a Università o Istituti stranieri di Madrid, Parigi, Washington, Berlino, Gerusalemme ecc., cioè, Spencer M. Di Scala, Didier Musiedlak, Alain Besançon, Antonio Costa Pinto, Pli-vier Dard, David D. Dilks, Manuel Espadas Burgos, Stephen Fisher-Galati, Michael A. Ledeen, Rudolf Lill, Juan J. Linz, Edward N. Luttwak, Valeri Mikhailenko, Sergio Minerbi, Ernst Nolte, Richard Pipes, Hagen Schulze, George-Henri Soutou, Jean Tulard (Allegato 103 in Denunce - [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)).

**La presente denuncia si inserisce in un contesto accademico e giudiziario trentennale in quanto il vissuto del "ribelle" Ugo Frasca, che non baratta la sua libertà di pensiero non allineandosi ai meccanismi nefasti del "sistema"**



universitario, è stato contrassegnato sin dall'età di 26 anni dai colpi inferti dal prof. Pietro Pastorelli presso "La Sapienza" di Roma e poi da Ennio di Nolfo dell'Ateneo fiorentino, responsabile di falsità nel valutare, come evidenziato in *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica* ([www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). È stato perciò contestato anche storiograficamente, ma i suoi allievi e già commissari denunciati, Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e ora Elena Dundo- vich hanno seguito in diverse occasioni la scia del "maestro" con inaccettabili giudizi come i loro amici Luciano Tosi di Perugia, Antonio Varsori di Padova e purtroppo Massimo De Leonardis di Milano. Oggetto in genere di Querele ed Esposti, sono da approfondire pure le ipotesi di mobbing o di atti persecutori alla luce di un altro libro-denuncia, *Il ricorso alla forza armata...* nonché degli Esposti: a) «Assassini». *Università, "camorra" e "terrorismo di Stato"*; b) *Università, "camorra" e "terrorismo di Stato". Associazione per delinquere? La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato - Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana*, quest'ultimo del 30 maggio 2017, che possono comunque essere letti in [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) e già materia di indagine presso il Pubblico Ministero, dott. Mario Palazzi in Roma. Pertanto, in base alle ragioni descritte di fatto e di diritto, l'esponente Ugo Frasca, anche con l'ausilio della sua persona e il chiarimento dei fatti illustrati, sporge formale Denuncia-Que- rela nei confronti di tutti coloro che dovessero risultare a vario titolo persegui- bili per reati commessi, sottolineando che il presente atto è da intendersi - in ogni suo aspetto - atto di Denuncia-Querela e con riserva di costituzione di par- te civile ai sensi degli artt. 78-79 C. p. p. e 185 C. p. per il risarcimento del dan- no patrimoniale e non patrimoniale. Si dichiara, quindi, di essere a completa disposizione per qualsivoglia spiegazione ai fini di una più vasta esposizione della fattispecie, richiedendo altresì di essere informato circa l'esito della pre- sente iniziativa, ex artt. 406 comma 3 e 408 comma 2 C. proc. pen., nel caso di richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari o nella deprecata ipotesi di richiesta di archiviazione del procedimento, al fine di esercitare il previsto diritto di opposizione.

Ugo Frasca

S. Maria a Vico (CE), 9 dicembre 2019  
81028 - Via Brecciale, 51  
E-mail: [ugo.frasca@libero.it](mailto:ugo.frasca@libero.it)

Allegati: Atti concorsuali e fotocopia del Documento di Identità. I primi sono pubblicati pure nella sezione denunce del sito web [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) nella voce Abi- litazione Scientifica Nazionale 2019, Allegato 115.



In aggiunta:

Al Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica, Lorenzo  
Fioramonti e al vice ministro Anna Ascani  
Ai professori Stefano Bianchini (Università degli Studi di Bologna), Rosa Caroli  
(Università  
Ca' Foscari di Venezia), Elena Dundovich (Università degli Studi di Pisa), Maria  
Rosaria  
Stabili (Università degli Studi Roma Tre), Chiara Vangelista (Università degli Studi  
di Genova  
Al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Roberto Begliuomini  
dell'Università di Trento  
Alle dottoresse Anna Vivolo ed Elena Vito (MIUR)  
A Procure della Repubblica e Autorità  
All'Osservatorio Indipendente Concorsi Universitari  
(osservatorioconcorsi@gmail.com)

Oggetto: **Ricorso in Autotutela PER L'ANNULLAMENTO E /O REVOCA**  
di tutti gli atti della procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica  
Nazionale (I Fascia), 2018-2020 - Bando D.D. 1532/2016 -Settore concorsuale  
14/B2 (Storia delle relazioni internazionali, delle Società e delle Istituzioni extra-  
europee - Decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018). Pubblicazione atti:  
11/09/2019.



## **I dimissionari Elena Calandri, Rosa Caroli e Umberto Morelli**

Si tratta dei docenti nominati, in qualità di commissari, al concorso presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli nel settore concorsuale 14/B2. Dopo aver accettato l'incarico tempo prima, comunicavano il 14 e il 16 giugno 2020 che sopraggiunti motivi personali, familiari o di salute imponevano le dimissioni. Subivo danni, essendo forse l'unico candidato con robustissima domanda sia riguardo alle pubblicazioni che alla didattica. (Allegato V in [www.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it) - Sezione Denunce) e perciò cosa dire? Tutti e tre impossibilitati a rispettare l'impegno assunto liberamente qualche mese prima, adducendo le sopraggiunte generiche ragioni personali. Quali possono essere state, appena iniziati i lavori al cospetto della bellissima unica domanda di Frasca?



La crisi italiana, europea e internazionale in genere, come scrivo da anni, rientra nell'ambito di tre cerchi contraddistinti non solo dalla fine della guerra fredda, ma da quelle del ventesimo secolo e del secondo millennio. Si tratta, in realtà, di una rottura epocale con un sistema di vita incentrato sull'estremo relativismo etico, connesso con la logica del mercato che tutto consente purché sia soddisfatto il profitto. L'etica sembra soccombere e Dio diventa un fatto privato da escludere in relazione alle certezze dell'uomo, ma l'impronta esistenziale del difficile momento storico contemporaneo è evidente allorché si è posti di fronte ai propri limiti e alla propria impotenza, che naturalmente coinvolgono pure chi scrive. Dante Alighieri, Francesco d'Assisi e l'innumerabile mole di santi, artisti, letterati in Italia e nel mondo intero possono indicarci la strada per un ritorno al Bene nell'elevazione dello Spirito. È necessario affinché tutta la società ne sia pervasa, persino l'Accademia come faro e non ripiegata meschinamente su se stessa nel coltivare spesso il proprio orticello tramite imbrogli, menzogne e disonestà. La Politica, allo stesso modo, richiede preparazione, spessore filosofico e ideologico nel ristabilire priorità d'intervento verso i disoccupati, i senza tetto e generalmente i più deboli senza scendere nel bieco pragmatismo, che non conosce percorsi ideali. La conseguenza, in tale evenienza, consiste nel totale trasformismo e opportunismo, cause di volgarità politica e di caduta, che possono essere vinte attingendo alle risorse della Scienza, intesa come ricerca della Verità anche in chiave teologica, per superare l'enorme problematicità che attanaglia il Pianeta. Questioni già ampiamente e analiticamente affrontate sul piano storiografico, grazie a un approccio interdisciplinare, in *Noi Italiani* (Guida Editori, Napoli, 2013) e in altri lavori più recenti, *Antichità e contemporaneità : Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)* (Studium, Roma 2016); *Medioevo e contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*, (Studium, Roma 2016); *La "Caduta" del 1914-1915 : Velleità. Opinione pubblica e Teologia*, Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea» (Collana diretta da Francesco Perfetti - Le lettere, Firenze 2018). Sono solo tappe di un cammino da completare, con l'Età moderna e la contemporaneità fino ai nostri giorni, per un'ambiziosa visione d'insieme che consenta di scrutare maggiormente nel complesso orizzonte storico.

## Indice dei nomi

- Affinito Michele, 114  
 Agodi Maria Carmela, 28  
 Alberti Casellati Maria Elisabetta, 7  
 Aldrovandi-Marescotti Luigi, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Alighieri Dante, 228  
 Amato Vittorio, 28, 115  
 Amoroso Bruno, 126, 190, 221  
 Andrini Simona, 63  
 Angela Alberto, 9  
 Angela Piero, 9  
 Arfè Gaetano, 16, 47, 51, 59, 60, 76, 87, 95, 116, 121, 125, 131-2, 135, 137, 139, 140, 142, 149, 154, 156-7, 159, 189, 194, 205, 207, 213, 215-17, 220  
 Aron Raymond, 141, 158, 206  
 Ascani Anna, 226  
 Asquith Herbert Henry, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Attento Mary, 127, 149, 190  
 Attinà Fulvio, 19, 63  
  
 Bagnasco Arnaldo, 34  
 Baldassarri Delia, 63  
 Barbaro Vincenzo, 7, 33, 35, 46, 56, 67, 69, 73, 113  
 Bargiacchi Paolo, 126, 190, 221  
 Barié Ottavio, 59, 126, 189, 221  
 Battistini Matteo, 17, 20, 48, 61, 86, 101, 151  
 Bedeschi Giuseppe, 126, 189, 221  
 Beccaria Gian Luigi, 34  
 Begliuomini Roberto, 212, 226  
 Bellagamba Alice, 17, 48, 61  
 Bello Francesco, 14, 21, 23, 28, 33, 37, 39, 40, 44, 55, 70, 83, 113  
 Berhe Simona, 126, 190, 221  
 Berlusconi Silvio, 9  
 Berrettini Mireno, 133-4, 138-142, 145, 151, 155-159, 161, 204-8  
 Berriola Ivana, 10  
 Bertie Francis Leveson, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Besançon Alain, 133, 195, 224  
 Bianchini Stefano, 6, 212, 217, 226  
 Biancofiore Pierina, 14-5, 20  
 Bildt Karl, 126, 190, 221  
 Bilotta Irene Adelaide, 20  
 Bismarck Otto von, 16, 47, 60, 86, 129, 192, 223  
 Bodei Remo, 34  
 Boldrini Laura, 56, 70, 114  
 Bordogna Lorenzo, 63  
 Brunetta Renato, 7  
 Buchanan William, 87, 126, 130, 190, 193, 221, 224  
 Bülow Bernhard Heinrich Karl principe von, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Burgio Alberto, 34  
 Burgos Manuel Espadas, 133, 195, 224  
 Buricelli Marco, 6, 84, 87, 112  
 Burigana David, 139, 140, 143-4, 156, 159-161, 205, 207-8  
 Buzzi Carlo, 63  
  
 Calandri Elena, 17, 48, 50, 61, 75, 94, 101, 227  
 Campanini Massimo, 126, 190, 221  
 Canali Mauro, 126, 189, 221  
 Cantone Raffaele, 19, 33, 56, 69, 71-2, 113  
 Caputo Oreste Mario, 6, 84, 87, 112  
 Carbone Paolo, 103  
 Cardini Franco, 126, 190, 221  
 Carlino Guido, 7

Carlotti Andrea, 64  
 Caroli Rosa, 6, 212, 217, 226-7  
 Carrarini Fabrizio, 33, 56, 70, 114  
 Cartabia Marta, 7  
 Caruso Giuseppe, 14-15, 20  
 Chiaro Maria, 22, 28, 43, 79, 82  
 Cofrancesco Dino, 126, 189, 221  
 Colangelo Giovanni, 19  
 Colella Francesco, 19, 29, 55  
 Colombo Fausto, 63  
 Conte Giuseppe, 9  
 Coraggio Giancarlo, 7  
 Costa Pinto Antonio, 133, 195, 224  
 Costa Pietro, 34  
 Cottino Gastone, 34  
 Craxi Bettino, 9  
 Creazzo Giuseppe, 19, 56-7, 67  
 Cresti Federico, 120, 131, 140, 154, 157, 168, 177, 184, 194, 206  
  
 D'Amoja Fulvio, 62  
 D'Angelo Nicolò Marcello, 19  
 Dard Plivier, 133, 195, 224  
 Davids Karel, 17, 46, 48, 61, 86, 89, 94, 134, 152  
 De Ficchy Luigi, 56-7, 67  
 De Gasperi Alcide, 50, 75, 127, 150, 191, 222  
 De Gaulle Charles, 52, 76  
 De Leonardis Massimo, 49, 74, 120, 122, 124, 126, 130-3, 136, 138-142, 144, 151, 155-9, 161, 178, 190, 194-5, 197, 200, 204-8, 221, 225  
 De Lucia Maurizio, 7  
 De' Robertis Anton Giulio Maria, 126, 190, 221  
 De Simone Luisa, 23, 39  
 De Vivo Arturo, 28, 33, 37, 40, 114  
 De Vivo Paola, 28  
 Dilks David D., 133, 195, 224  
 Di Lorenzo Fiorenzo, 19  
 Di Matteo Cecilia Giovanna, 19, 29, 55  
  
 Di Nolfo Ennio, 14, 23, 48, 58-9, 62, 144, 151, 160, 218, 225  
 Di Scala Spencer M., 133, 195, 224  
 Donnini Guido, 59  
 Donno Antonio, 126, 189, 221  
 Draghi Mario, 7, 9  
 Duce Alessandro, 15-6, 46-7, 49, 51, 60, 76, 86-7, 116, 118, 121, 123, 127-8, 131, 135, 137, 139, 140, 142, 149, 150, 154, 156-7, 159, 190, 192, 201, 205-7, 213, 215, 217-8, 223  
 Dundovich Elena, 115, 212, 217-8, 225-6  
  
 Faccioli Gino Alberti, 122, 200  
 Falcone Giovanni, 68  
 Fanfani Amintore, 52, 76, 134  
 Farinelli Franco, 34  
 Fedeli Andrea, 69, 104  
 Fedeli Valeria, 33, 46, 56, 67  
 Feola Raffaele, 41, 125, 131, 139, 156, 189, 205, 220  
 Ferdinando Francesco, 64  
 Ferraioli Gianpaolo, 88, 94, 103  
 Ferrajoli Luigi, 34  
 Ferrara Pasquale, 123-4, 201, 220  
 Fico Roberto, 7  
 Fioramonti Lorenzo, 115, 226  
 Fisher-Galati Stephen, 133, 195, 224  
 Forno Pietro, 20  
 Forzati Francesco, 57  
 Franceschini Dario, 7, 9  
 Francesco d'Assisi, 228  
 Frusciante Alessandra, 70, 114  
  
 Galasso Giuseppe, 126, 189, 221  
 Galeotti Anna Elisabetta, 19, 63  
 Galgano Francesca, 19, 29, 55  
 Garofali Roberto, 7  
 Gelmini Mariastella, 34  
 Gentile Umberto, 102-4, 164, 170, 209, 210  
 Gherardi Raffaella, 120, 128, 132, 140, 143, 154, 157, 160, 168, 179, 184, 192, 194, 206

Giancola Concetta, 19, 28-9, 33, 41, 55  
 Giolitti Giovanni, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Grandi Dino, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Grasso Pietro, 18, 20, 30, 33, 36, 45, 49, 51, 56, 62, 71, 76, 84, 95, 121, 129, 131, 137, 139, 156, 193, 205, 215, 218  
 Graziano Alfonso, 153, 165, 170  
 Graziosi Andrea, 57, 71, 114  
 Guariglia Raffaele, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Guderzo Massimiliano, 8, 15, 20, 23, 46, 48-9, 51, 56, 58-9, 62, 64, 73, 75, 111, 118, 144, 151-2, 161, 218, 225  
 Hitler Adolf, 64  
 Ignesti Giuseppe, 15-6, 46-7, 49, 51, 60, 76, 86-7, 116, 118, 121, 127-8, 131-2, 135, 137, 139, 140, 142, 150, 153-4, 156-9, 191-2, 194, 205-7, 213, 215-8, 222-3  
 Katera Luca, 123-4, 201, 219  
 La Foresta Daniela, 42, 81  
 Lageder Bernhard, 153, 211  
 Ledeen Michael A., 133, 195, 224  
 Lefebvre D'Ovidio Francesco, 144, 161, 208  
 Liguori Maria Luigia, 23  
 Lill Rudolf, 133, 195, 224  
 Linz Juan J., 133, 195, 224  
 Livon Daniele, 56, 67, 71, 114  
 Lloyd George David, 56, 67, 71, 114  
 Lopilato Vincenzo, 84, 87, 112  
 Lotto Luigi, 126, 189, 221  
 Luise Gianluca, 22, 43, 70, 79, 81, 113, 115  
 Lunghini Giorgio, 34  
 Luttwak Edward N., 133, 195, 224  
 Maggio Alessandro, 153, 211  
 Magris Claudio, 34  
 Malagodi Giovanni, 52, 76  
 Mancini Marco, 7, 19, 33, 56, 71, 114  
 Manfredi Gaetano, 8, 14, 21, 25, 28, 33-4, 37, 40, 44, 55-6, 69, 83, 115  
 Marchitelli Natascia, 37-9  
 Marcuse Herbert, 9  
 Marino Guido, 19, 33  
 Mariotti Mario, 114  
 Marrama Daniele, 45, 79  
 Marrelli Massimo, 22, 44, 83  
 Marrou Henri-Irénée, 124, 129, 192.202, 220, 223  
 Martino Gaetano, 50-1, 74, 76  
 Mastelloni Carlo, 20  
 Mattarella Sergio, 7-9, 33, 54, 56, 70, 114  
 Mazza Rita, 28  
 McMillan Harold, 52, 76  
 Medici Lorenzo, 17, 48-50, 61, 74-5, 85, 133-4, 151  
 Melchionni Maria Grazia, 129, 192, 213, 215, 223  
 Melotti Umberto, 126, 190, 221  
 Meriggi Marco, 19, 63  
 Messa Cristina, 7  
 Micheletta Luca, 88, 101, 103, 144, 161, 208  
 Mignone Leopoldo, 19, 29, 55  
 Mikhailenko Valeri, 133, 195, 224  
 Milani Antonio, 50, 74, 135  
 Minerbi Sergio, 133, 195, 224  
 Minniti Marco, 33, 55  
 Mocerino Gennaro, 55  
 Moffa Claudio, 122, 126, 131-2, 150, 190, 194, 200, 221  
 Momigliano Sandro, 56, 63, 70, 114  
 Morelli Umberto, 227  
 Morgenthau Hans J., 141, 158, 206  
 Moro Aldo, 17, 48, 61, 86, 151  
 Musella Fortunato, 56  
 Musella Marco, 12, 14, 21-2, 28, 35, 37-45, 56, 78-83, 115  
 Musiedlak Didier, 133, 195, 224  
 Mwombela Stephen, 123-4, 201, 219  
 Napolitano Giorgio, 9  
 Nello Paolo, 126, 189, 221

- Niglio Olimpia, 123-4, 127, 149, 190, 194, 201, 214, 220, 224
- Nitti Francesco Saverio, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224
- Nizzardo Valentina, 115
- Nolte Ernst, 133, 195, 224
- Nunziante Cesàro Adele, 29, 35, 38-40, 65, 70, 80, 113
- Nuti Leopoldo, 23, 33, 48-9, 51, 56, 58-9, 62-4, 73, 75, 115, 118-9, 144, 151-2, 161, 218, 225
- Orlando Andrea, 7, 33, 56
- Orlando Vittorio Emanuele, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224
- Paine Thomas, 17, 48, 61, 86, 151
- Palamara Luca, 9
- Palazzi Mario, 7, 151, 212, 225
- Palazzolo Nadia, 146, 163
- Paléologue Georges-Maurice, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224
- Palombi Elio, 37, 78
- Palumbo Pellegrino, 19, 29, 55
- Pannone Andrea, 153, 210-1
- Pansa Alberto, 126, 190, 221
- Parisi Valeria, 2, 28, 44, 82
- Parlato Giuseppe, 126, 189, 221
- Pasquinucci Daniele, 17, 48, 61
- Pastorelli Pietro, 62, 151, 154, 219, 225
- Pastori Gianluca, 144, 161, 208
- Patroni Filippo, 7
- Pelizzo Riccardo, 123-4, 201, 219, 220
- Perfetti Francesco, 116-8, 121, 126, 131-3, 139, 141-2, 150, 156, 158-9, 189, 190, 194-5, 205, 207, 213, 215-8, 221, 224, 228
- Pescarzoli Giovanni, 20
- Petrini Francesco, 144-5, 161, 208
- Piattoni Simona, 19, 63
- Piccolo Domenico, 41
- Pignatone Giuseppe, 19, 33, 35, 46, 56, 67, 69, 73, 120
- Pinto Eduardo, 19, 29, 55
- Pipes Richard, 133, 195, 224
- Pizzigallo Matteo, 23, 28, 37, 40-3, 70, 79, 81, 113-4, 117
- Poincaré Raymond, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224
- Poletti Giuliano, 33, 56
- Pompejano Daniele, 15, 20, 46, 49-51, 62, 74-5, 84-5, 88-9, 94, 96-7, 111, 133-4, 136, 151, 196
- Poniz Luca, 7
- Prestipino Michele, 212
- Primo de Rivera Miguel, 59
- Prosperi Adriano, 34
- Raffaele Francesco, 7, 56-7, 67, 69, 71-2, 113
- Ragozini Giancarlo, 28
- Rametta Valentina, 78, 83
- Redaelli Riccardo, 115
- Renouvin Pierre, 50, 75, 85, 96, 118, 129, 130, 132, 136, 179, 193, 195, 197, 223
- Rodotà Stefano, 34
- Romano Sergio, 126, 189, 221
- Rossi Guido, 34
- Rossi Miriam, 50, 75
- Rotondo Marinella, 19, 29, 55
- Russo Giulio, 103
- Saija Marcello, 50, 74
- Sandra Antonio, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224
- Sangiuliano Antonino Paternò-Castello, marchese di, San Giuliano, 65, 65, 126, 221
- Santoro Michele, 8
- Santoro Sergio, 84, 87, 112, 153, 211
- Sapone Giuseppe, 153, 170
- Saporito Gian Lorenzo, 147, 163
- Saporito Guglielmo, 147, 163
- Saporito Renato, 19, 29, 55
- Sardi Filippo, 140, 156, 205
- Sergej Dmitrevič Sazonov, 16, 47, 60, 64, 87, 130, 193, 224



Scarano Federico, 77, 113-4, 145, 161, 208  
 Scarfoglio Carlo, 65  
 Scarfoglio Edoardo, 64  
 Schulze Hagen, 133, 195, 224  
 Segni Antonio, 127, 150, 191, 222  
 Serpi Massimiliano, 19  
 Sequi Ettore Francesco, 124, 201, 220  
 Sforza Carlo, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Sinagra Augusto, 126, 190, 221  
 Sinno Antonio, 120  
 Soave Paolo, 144, 161, 208  
 Sonnino Sidney, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Soutou George-Henri, 133, 195, 224  
 Spagnuolo Immacolata, 19, 29, 55  
 Spataro Armando, 20  
 Stabili Maria Rosaria, 212, 217, 226  
 Stallone Settimio, 29, 37, 40, 70, 113, 116-8  
 Strozza Salvatore, 28  
  
 Taddia Irma, 15, 20, 46, 49, 74, 134, 151  
 Tittoni Tommaso, 16, 47, 60, 87, 130, 193, 224  
 Tonini Alberto, 17, 48, 61  
 Toschei Stefano, 84, 87, 104, 112, 153, 211  
 Tosi Luciano, 8, 15, 17, 20, 46, 48-51, 61-2, 74-5, 84-5, 88-9, 94, 96-7, 111, 133-6, 144, 151, 161, 196, 225  
 Tuccari Francesco, 19, 63  
 Tuccillo Raffaele, 153, 170  
 Tulard Jean, 133, 195, 224  
  
 Ungari Andrea, 145, 161, 209  
  
 Ungaro Daniele, 126, 190, 221  
 Urbinati Nadia, 34  
  
 Vaino Maria Maddalena, 19, 29, 55  
 Vallone Giancarlo, 120, 131, 141, 143, 154, 157, 160, 168, 179, 184, 194, 206, 208  
 Vangelista Chiara, 212, 226  
 Varsori Antonio, 120, 122, 131, 139, 143-4, 151, 156, 159-161, 180, 193, 200, 207-8, 225  
 Vassallo Piero, 16, 47, 49, 51, 60, 76, 87, 137  
 Vedovato Giuseppe, 129, 192, 223  
 Vegetti Mario, 34  
 Venditti Lucia, 28  
 Veneruso Danilo, 15, 16, 46-7, 49, 51, 60, 76, 86-7, 116, 118, 121, 128-9, 135, 137, 139, 142, 150, 154, 156, 159, 192, 205, 207, 213, 215, 217-8, 223  
 Verlengia Annamaria, 14, 15, 20  
 Villani Angela, 49-52, 62, 74-7, 133, 135-7, 151  
 Vito Elena, 226  
 Vittoria Armando, 22, 28, 79  
 Vivolo Anna, 226  
 Volpe Giuseppe, 20  
  
 Wagner Peter, 63  
 Waltz Kenneth N., 141, 158, 206  
 Woodcock Henry John, 19  
  
 Zagrebelsky Gustavo, 34  
 Zoga Cinzio P., 35



L'obiettivo del presente lavoro consiste nella pubblicazione dei documenti essenziali che hanno contrassegnato il vissuto accademico dell'Autore negli ultimi anni. È intimamente legato a quello raccontato in *Diritto e Potere, Università, Questione Morale e Politica*, nonché ne *Il ricorso alla forza armata, Storia delle relazioni internazionali e Teologia*. La descrizione di fatti compiuti dai rappresentanti delle Istituzioni e dai loro silenzi rende la "penna" l'unico strumento atto a contrastare il buio in cui si è scaraventati, una sorta di legittima difesa attingendo alla professione giornalistica e ai diritti di cronaca e di critica costituzionalmente garantiti per testimoniare la Verità, che sovente si cerca di insabbiare. Un meccanismo delinquenziale, se consumato dal gruppo per colpire o danneggiare qualcuno, consistente in ambito concorsuale, nell'occultare del tutto gli innumerevoli lati positivi di un lavoro altrui o nel trattarli molto sbrigativamente, scrivendo addirittura il falso e disapprovando aspramente elementi trascurabili di minore o nessuna rilevanza. Lo scopo è sovente quello di motivare un parere negativo già deciso a priori in base a ragioni non di merito, mentre il contrario può accadere per favorire un raccomandato con tanta enfasi attribuita al suo poco o niente, tralasciando limiti evidentissimi. Come se non bastasse, i responsabili non sempre appaiono sanzionati dall'"Alto", con l'elusione di prove circa la loro colpevolezza o procrastinando i tempi in un clima di collusione col Potere nero. È il vero protagonista perché avviluppa menti e cuori, spingendoli alla menzogna nei contesti politico, economico, sociale e culturale, secondo una regia demoniaca che impone dunque l'approccio teologico per spiegare la contemporaneità.

Ugo Frasca, giornalista, insegna Storia e Istituzioni dell'Africa contemporanea e Storia delle Relazioni euromediterranee presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli. Ha pubblicato: *I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo Orientale*, Editoriale Scientifica, Napoli 1989; *La questione palestinese e la politica delle grandi potenze*, Editoriale Scientifica, Napoli 1989; *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931: Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica*, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Edizioni Dell'Orso, Alessandria 2000; *Il problema del disarmo nei Documenti Diplomatici Francesi dal 13 febbraio al 27 giugno 1960*, «L'ape ingegnosa», Rivista del Dipartimento di Scienze dello Stato, 2/2001; *Gaetano Arfè tra storia e politica*, «L'ape ingegnosa», Rivista del Dipartimento di Scienze dello Stato, 1-2/2006; *Diritto e Potere: Università, Questione Morale e Politica*, Alfredo Guida Editore, Napoli 2012; *«Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, Alfredo Guida Editore, Napoli 2012; *Noi Italiani*, Guida Editori, Napoli 2013; *Il ricorso alla forza armata... Storia delle relazioni internazionali e Teologia: La storiografia monca di Ennio Di Nolfo*, *Ombre e limiti in Massimiliano Guderzo e Luciano Tosi*, *L'acume di Giuseppe Ignesti e Alessandro Duce*, *Marco Musella: critiche e inquietudini*, Guida Editori, Napoli 2015; *Antichità e contemporaneità: Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953)* Studium, Roma 2016; *Medioevo e contemporaneità: Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)*, Studium, Roma 2016; *Santa Sede, Italia, Bulgaria (1948-1953)*, «Nuova Storia Contemporanea», nn. 2-3-4, 2016; *Italia, Santa Sede e Repubblica Democratica Tedesca*, «Nuova Storia Contemporanea», nn. 5-6, 2016; *Fascismo, inganno comunista e Guerra Fredda: Attenzione dell'Italia e diplomazia vaticana in Albania, Romania, Ungheria (1947-1954)*, Prefazione di Giuseppe Ignesti, Studium, Roma 2018; *La "Caduta" del 1914-1915: Velleità. Opinione pubblica e Teologia*, Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea» - Collana diretta da Francesco Perfetti - Le Lettere, Firenze 2018; *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, Aracne, Roma 2018; Ugo Frasca (a cura di), *Pace e strategie di potenza: Alessandro Duce, Asia sud-orientale e crisi coreana, Olimpia Niglio, diplomazia culturale e Sol Levante, Mary Attento, America Latina e Colombia*, Guida Editori, Napoli 2018; Ugo Frasca (edited by), *Africa in the Globalisation Era, Poverty and Development in the Third Millennium: Luca Katera, Stephen Mwombela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2018.

